Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, articolo 2, comma 20/c - Filiale di La Spezia
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXX - N. 25

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 18 giugno 2003 **€ 3,00**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA REGIONE - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

contributi alle spese di sorveglianza e collaudo dei servizi pubblici di trasporto e degli impianti a fune.

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 15 maggio 2003, n. 51/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 21, comma 1 della legge regionale 7/1999. Reiscrizione di fondi perenti reclamati dai creditori su varie unità previsionali di base e capitoli per complessivi euro 186.652,79 con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.5.8.1.714 con riferimento al capitolo 9682 (fondi regionali - spese di parte corrente).

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 15 maggio 2003, n. 52/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 21, comma 1 della legge regionale 7/1999. Reiscrizione di fondi perenti reclamati dai creditori sull'unità previsionale di base 11.5.61.1.377 con riferimento al capitolo 6877 per complessivi euro 51.632,78 con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.5.8.1.714 con riferimento al capitolo 9682 (fondi regionali - spese di parte corrente).

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 16 maggio 2003, n. 53/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 21, comma 1 della legge regionale 7/1999. Reiscrizione di fondi perenti reclamati dai creditori su varie unità previsionali di base e capitoli per complessivi euro 119.284,85 con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 con riferimento al capitolo 9690 (fondi regionali - spese in conto capitale).

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 19 maggio 2003, n. 54/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 21, comma 1 della legge regionale 7/1999. Reiscrizione di fondi perenti reclamati dai creditori su varie unità previsionali di base e capitoli, per complessivi euro 310.817,04 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 con riferimento al capitolo 9690 (fondi regionali - spese in conto capitale).

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 19 maggio 2003, n. 55/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 21, comma 1 della legge regionale 7/1999. Reiscrizione di fondi perenti reclamati dai creditori su varie unità previsionali di base e capitoli per complessivi euro 275.007,29 con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 con riferimento al capitolo 9691 (fondi vincolati - spese in conto capitale).

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 19 maggio 2003, n. 56/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 21, comma 1 della legge regionale 7/1999. Reiscrizione di fondi perenti reclamati dai creditori sull'unità previsionale di base 4.4.22.2.597 con riferimento al capitolo 2490 e 2512 e sull'unità previsionale di base 4.4.22.2.933 con riferimento al capitolo 1518, per complessivi euro 1.060.544,24 mediante prelevamento dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 con riferimento al capitolo 9691 (fondi vincolati - spese in conto capitale).

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 16 maggio 2003, n. 57/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003. Istituzione sull'unità previsionale di base 3.7.428 del capitolo 847 di entrata, al fine di una corretta contabilizzazione a bilancio degli oneri per il personale regionale, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 196/1997.

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Servizio vigilanza sugli enti

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITA' EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - 1ª Serie speciale n. 15 del 16 aprile 2003)

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 maggio 2003, n. 0138/Pres.

Regolamento di esecuzione degli articoli 7 e 8 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, concernente la determinazione delle disposizioni relative alle medie e grandi strutture di vendita. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Normativa organica del commercio in sede fissa»;

VISTI gli articoli 7 e 8 della citata legge regionale 8/1999, i quali demandano ad apposito Regolamento d'esecuzione la determinazione delle disposizioni relative alle medie e grandi strutture di vendita;

PRESO ATTO che, in esecuzione dei citati articoli 7 e 8 della legge regionale 8/1999, sono stati consultati i seguenti organismi:

1) organizzazioni di categoria degli operatori commerciali (Confesercenti, Unione regionale del commercio, turismo e servizi - Confcommercio, Unione regionale economica slovena, Lega delle cooperative, Associazione generale cooperative italiane, ConfCooperative, FAID);
2) associazioni di tutela dei consumatori (Organizzazione di tutela consumatori, Lega consumatori ACLI, FederConsumatori, ADICONSUM);
3) associazione dei Comuni, delle Provincie, delle Comunità montane;

come documentato dalle note prot. 9726/COMM. del 29 ottobre 2001 e prot. 4632/COMM. del 9 maggio 2002;

SENTITA la competente Commissione consiliare la quale si è espressa con parere favorevole nella seduta del 3 ottobre 2002, nell'ambito della quale è stato deciso di apportare al testo del Regolamento, in fase di approvazione, il seguente emendamento all'articolo 4, comma 1, punto a): «dopo le parole "della distribuzione" sono aggiunte le parole "e quelle dei consumatori maggiormente rappresentative"»;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione giuntale n. 1373 del 16 maggio 2003;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento di esecuzione degli articoli 7 e 8 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, concernente la determinazione delle disposizioni relative alle medie e grandi strutture di vendita», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 21 maggio 2003

per il Presidente:
IL VICEPRESIDENTE: GUERRA

Regolamento di esecuzione degli articoli 7 e 8 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8 concernente la determinazione delle disposizioni relative alle medie e grandi strutture di vendita.

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:

a) per «legge», la legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni;
b) per attività di «commercio all'ingrosso» di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge, quella espletata: verso commercianti grossisti e al dettaglio per i prodotti oggetto della loro attività e per quelli necessari al funzionamento dell'impresa; verso industriali, artigiani, esercenti servizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e altri utilizzatori professionali, per le materie prime e i prodotti necessari al funzionamento dell'impresa; verso utilizzatori in grande che sono le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo regolarmente costituite e i loro consorzi, nonché gli Enti giuridici costituiti da commercianti, per gli acquisti di prodotti oggetto della loro attività;
c) per attività di «commercio al dettaglio», l'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge, che può essere anche stagionale, intendendosi per stagione un periodo di tempo anche frazionato non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a

quello in cui ha inizio; l'attività stagionale è equiparata a tutti gli effetti all'attività annuale; l'attività esercitata per un periodo di tempo non superiore ai 59 giorni nel corso dell'anno viene definita attività temporanea ed è sempre soggetta alla denuncia preventiva;

d) per «denuncia preventiva» di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), della legge, la denuncia di inizio attività di cui all'articolo 2 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 27, la quale deve contenere in particolare la dichiarazione da parte dell'operatore di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico-sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che si intende esercitare, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima, come sancito dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 27/1997;

e) per «esercizio in proprio dell'attività di vendita di prodotti alimentari», di cui all'articolo 5, comma 5, lettera b), della legge, qualsiasi attività di vendita di prodotti alimentari, anche se trattasi di attività che la legge esclude dal suo ambito di applicazione;

f) per «popolazione residente», quella risultante dal dato anagrafico comunale riferito al 31 dicembre dell'anno precedente;

g) per «concentrazione in una media o grande struttura», l'apporto e la riunione di preesistenti esercizi commerciali in una media o grande struttura di unica titolarità, ai fini dell'apertura o dell'ampliamento della struttura medesima;

h) per «medie strutture di vendita», gli esercizi di vendita al dettaglio di media struttura;

i) per «grandi strutture di vendita», gli esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura costituiti come esercizi singoli, centri commerciali o complessi commerciali.

2. All'articolo 1, comma 1, della D.G.R. 1278/1999, le lettere b), c), d) ed e) sono abrogate.

Art. 2

(Validità temporale)

1. La validità temporale dei parametri e indici numerici di cui agli articoli 7, comma 1, lettera b), e 8, comma 1, lettera d), della legge, è rispettivamente di anni due, per l'allegato B, ovvero di anni quattro, per gli allegati A1 e A2, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Alla scadenza dei due anni ovvero dei quattro anni, gli allegati di cui al comma 1 sono soggetti a revisione, tenuto conto delle relazioni di monitoraggio sullo stato della rete distributiva predisposte dall'Osservatorio regionale del commercio. Fino all'adozione di tali nuove determinazioni continua a applicarsi la disciplina vigente.

3. Per le finalità di cui al comma 2, è fatto obbligo al Comune di comunicare all'Osservatorio regionale del commercio ogni variazione della rete commerciale del proprio territorio, anche con riferimento agli esercizi di vicinato.

4. Ai procedimenti di cui all'articolo 7, commi 6, 7 e 8, e di cui all'articolo 8, commi 6 e 7, della legge, in corso entro la scadenza del termine di cui all'articolo 41, comma 1, della legge, si applica la previgente normativa.

Art. 3

(Superficie di vendita)

1. Relativamente agli esercizi operanti nei settori alimentare e non alimentare, nell'autorizzazione va indicata la superficie di vendita per ogni singolo settore, restando nella piena disponibilità dell'esercente la distribuzione merceologica all'interno della struttura di vendita.

2. Per le attività svolte parzialmente o totalmente mediante l'utilizzo di suolo privato a cielo libero, il Comune determina, in base alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge, l'area da considerarsi superficie di vendita relativamente alla parte di superficie a cielo libero. La superficie di vendita a cielo libero si intende equiparata, agli effetti del calcolo della superficie coperta complessiva, alla superficie di vendita interna agli edifici.

Art. 4

(Disposizioni particolari per le autorizzazioni preventive alla variante di zona HC)

1. Per valutare la sostenibilità e la fattibilità sul territorio dei progetti di grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 mq, ivi comprese quelle da ubicarsi in aree limitrofe ai confini di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), la Giunta regionale:

a) entro novanta giorni dall'approvazione del presente Regolamento, sentite le Provincie, i Comuni interessati e le organizzazioni di categoria della distribuzione e quelle dei consumatori maggiormente rappresentative, individua le potenziali aree d'insediamento per le suddette strutture;

b) acquisisce, anche in maniera congiunta, gli elementi tecnici istruttori dalle Direzioni regionali interessate per gli aspetti di competenza. Gli elementi tecnici sono forniti dalle Direzioni entro il termine di novanta giorni dalla richiesta della Giunta regionale. In

base agli elementi acquisiti la Giunta regionale decide, con propria deliberazione, se l'intervento richiesto possa proseguire l'iter di cui all'articolo 19.

2. Ai fini di quanto prescritto al comma 1, trovano applicazione i criteri di priorità di cui all'articolo 7, comma 4.

Art. 5

(Medie e grandi strutture di vendita)

1. Ai sensi dei commi 2 bis e 3 dell'articolo 7 della legge, l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la concentrazione delle medie strutture, aventi superficie di vendita non superiore a 400 mq, sono soggetti alla denuncia preventiva.

2. Nei centri commerciali al dettaglio la somma della superficie di vendita al dettaglio degli esercizi di vicinato e di media struttura non deve essere inferiore al 25% della superficie complessiva di vendita.

3. All'interno dei complessi commerciali al dettaglio il rapporto tra le superfici di vendita è libero.

4. Sono sempre autorizzati i trasferimenti e gli ampliamenti che avvengono all'interno nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, qualora non comportino ampliamento della superficie complessiva di vendita e fermo restando il rispetto della percentuale di cui al medesimo comma 2.

5. In relazione alle fattispecie di cui al comma 4 non trova applicazione la procedura di cui all'articolo 19.

6. Gli esercizi commerciali al dettaglio di media e grande struttura vengono suddivisi, in relazione ai settori merceologici per i quali è autorizzata la vendita, nella seguente classificazione:

a) Strutture di vendita autorizzate per il solo settore alimentare;

b) Strutture di vendita autorizzate per il solo settore non alimentare;

c) Strutture di vendita per entrambi i settori, alimentare e non alimentare (settore misto).

Art. 6

(Modello territoriale regionale)

1. Ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera a) e 8, comma 1, lettera a) della legge, il territorio del Friuli-Venezia Giulia viene suddiviso secondo i seguenti criteri territoriali:

a) Bacini sovracomunali sotto elencati:

1. Bacino sovracomunale n. 1: comprende i Comuni della Provincia di Trieste.

2. Bacino sovracomunale n. 2: comprende i Comuni della Provincia di Gorizia.

3. Bacino sovracomunale n. 3: comprende i Comuni dei mandamenti di Tolmezzo (Tolmezzo, Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo Moggio Udinese, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio) e di Tarvisio (Tarvisio, Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Pontebba).

4. Bacino sovracomunale n. 4: comprende i Comuni dei mandamenti di Cividale del Friuli (Cividale del Friuli, Attimis, Buttrio, Corno di Rosazzo, Drenchia, Faedis, Grimacco, Manzano, Moimacco, Povoletto, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano), di Tarcento (Tarcento, Cassacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Taipana, Treppo Grande, Tricesimo) e di Gemona del Friuli (Gemona del Friuli, Artegna, Bordano, Buia, Montenars, Osoppo, Trasaghis, Venzone).

5. Bacino sovracomunale n. 5: comprende i Comuni dei mandamenti di Udine (Udine, Basiliano, Campoformido, Lestizza, Martignacco, Mereto di Tomba, Mortegliano, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo, Pradamano, Reana del Rojale, Tavagnacco), di Codroipo (Codroipo, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Sedegliano, Talmassons, Varmo) e di San Daniele del Friuli (San Daniele del Friuli, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Ragogna, Rive d'Arcano, San vito di Fagagna).

6. Bacino sovracomunale n. 6: comprende i Comuni dei mandamenti di Cervignano del Friuli (Cervignano del Friuli, Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Torviscosa, Villa Vicentina, Visco) di Palmanova (Palmanova, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Carlino, Castions di Strada, Chiopris Viscone, Gonars, Marano Lagunare, Porpetto, San Giorgio di Nogaro, Santa Maria la Longa, Trivignano Udinese), di Latisana (Latisana, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Precenicco, Rivignano, Ronchis, Teor) e di Lignano Sabbiadoro.

7. Bacino sovracomunale n. 7: comprende i Comuni dei mandamenti di Maniago (Maniago, Andreis,

Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Montereale Valcellina, Vajont, Vivaro) e di Spilimbergo (Spilimbergo, Castelnovo del Friuli, Clauzetto, Meduno, Pinzano al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vito d'Asio).

8. Bacino sovracomunale n. 8: comprende i Comuni dei mandamenti di Pordenone (Pordenone, Aviano, Azzano Decimo, Brugnera, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Porcia, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola), di Sacile (Sacile, Budoia, Caneva, Polcenigo) e di San Vito al Tagliamento (San Vito al Tagliamento, Arzene, Casarsa della Delizia, Chions, Cordovado, Morsano al Tagliamento, Pravisdomini, San Martino al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone).

b) Bacini intercomunali costituiti dalle aree ricomprese entro un raggio di 10 Km., calcolati in linea d'aria, dalle seguenti infrastrutture territoriali ad elevata capacità di polarizzazione:

1. caselli autostradali;
2. valichi confinari di 1° categoria e assimilati;
3. porti non turistici e aeroporti civili nazionali.
4. Sedi fieristiche regionali.

c) Area metropolitana: comprende i Comuni della Provincia di Trieste.

d) Aree limitrofe ai confini destinate agli insediamenti di grandi strutture di vendita e comunque definite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, aree di interesse strategico a tutela della rete distributiva regionale e destinate ad attività commerciali con capacità di attrazione internazionale.

CAPO II

DISPOSIZIONI SULLE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Art. 7

(Domande)

1. Le domande relative alle autorizzazioni per le medie e grandi strutture di vendita, da inoltrarsi al Comune competente per territorio, devono contenere tutti i dati identificativi dell'iniziativa, con particolare riferimento all'ubicazione dell'esercizio, anche se i locali sono ancora da realizzarsi, nonché il possesso dei requisiti soggettivi di legge.

2. L'iniziativa deve realizzarsi nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che si intende esercitare, nonché di ogni specifica disposizione vigente in relazione all'iniziativa medesima.

3. La modificazione dell'attività da stagionale in annuale o viceversa da annuale in stagionale è soggetta a comunicazione.

4. In caso di domande concorrenti per medie e grandi strutture di vendita, presentate al medesimo Comune, vengono stabiliti i seguenti criteri di priorità:

a) allocazione della media o grande struttura nel centro urbano o storico;

b) trasferimenti di sede all'interno dello stesso Comune, ovvero all'interno del medesimo bacino sovracomunale ai sensi dell'articolo 16, comma 3;

c) ampliamenti della superficie di vendita di strutture esistenti, anche per concentrazione;

d) concentrazioni ai fini dell'apertura di nuove strutture.

Art. 8

(Medie strutture di vendita)

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'aggiunta di settore merceologico, l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti stabiliti, la concentrazione, relativi alle medie strutture di vendita, sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 2, della legge.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7 e ferme restando le diverse disposizioni di deroga, le autorizzazioni di cui al comma 1 vanno rilasciate in particolare nel rispetto degli indirizzi e dei criteri determinati dal Comune ai sensi degli articoli 17 e 18.

3. Le autorizzazioni relative alle medie strutture di vendita che per qualsivoglia motivo vengano a cessare, inclusa la riduzione di superficie che riqualifichi la media struttura come esercizio di vicinato nonché l'ampliamento della superficie che riqualifichi sempre la media struttura come grande struttura di vendita, rientrano nella disponibilità delle autorizzazioni rilasciabili dal Comune.

4. In deroga ai criteri stabiliti, è consentito il rilascio di:

a) una sola autorizzazione per l'apertura di una media struttura di entrambi i settori alimentare e non alimentare, anche con superficie di vendita superiore ai 400 mq., quando essa sia inserita nella realizzazione di un progetto urbanistico comportante una consistente espansione residenziale (almeno 500 abitanti) e non vi sia già una media struttura per il settore alimentare alla distanza di almeno 500 metri in linea d'aria dalla sua perimetrazione; l'apertura dell'esercizio commerciale autorizzato mediante tale deroga è subordinata alla effettiva realizzazione dell'intero progetto e non può essere oggetto di alcun trasferimento di sede;

b) autorizzazioni, all'interno delle autostrade, compresi i raccordi non soggetti a pagamento del pedaggio, per medie strutture, anche con superficie di vendita superiore ai 400 mq., dove la vendita sia destinata in via esclusiva a favore degli utilizzatori; l'autorizzazione non può essere trasferita di sede e decade automaticamente se cessa il legame funzionale con l'autostrada.

Art. 9

(Grandi strutture di vendita)

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'aggiunta di settore merceologico, l'ampliamento della superficie di vendita, la concentrazione, relativi alle grandi strutture di vendita, sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, della legge.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, le autorizzazioni di cui al comma 1 vanno rilasciate in particolare nel rispetto degli obiettivi di presenza e sviluppo di cui all'articolo 10 e degli indirizzi di cui all'articolo 17.

Art. 10

(Obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita)

1. Le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita vengono rilasciate in base agli obiettivi di presenza e sviluppo fissati dai Comuni, tenendo conto degli indicatori di seguito riportati e secondo le metodologie di calcolo contenute negli allegati A1 e A2:

a) abitanti residenti nell'anno precedente nel Comune sede della grande struttura di vendita;

b) presenze turistiche nell'anno precedente relative al Comune sede della grande struttura di vendita;

c) abitanti residenti nell'anno precedente nei Comuni «di gravitazione» ricompresi, rispetto alla grande struttura di vendita, entro un ambito territoriale di 15 Km. per il settore alimentare e misto e di 30 Km. per il settore non alimentare;

d) nei casi di grandi strutture di vendita ubicate nei bacini intercomunali, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), abitanti residenti nell'anno precedente nei Comuni «di attrazione», ricompresi entro l'ambito territoriale calcolato su 60 minuti di percorrenza - auto per il settore alimentare e misto e su 90 minuti di percorrenza - auto per il settore non alimentare;

e) la superficie di vendita esistente delle grandi strutture di vendita autorizzate all'interno del Comune.

2. I tempi di percorrenza - auto vanno calcolati lungo i percorsi viari di collegamento principali secondo la seguente gerarchia: autostrada, strada statale, strada provinciale, basandosi su di una velocità media di 110 Km/ora per collegamenti attraverso viabilità autostradale, di 70 Km/ora per collegamenti attraverso viabilità statale e di 50 Km/ora per collegamenti attraverso viabilità provinciale o comunale.

3. Le autorizzazioni per grandi strutture di vendita, quando i Comuni abbiano attuato lo specifico strumento di programmazione sovracomunale previsto dall'articolo 8, comma 9, della legge, non sono soggette alle disposizioni previste dal comma 1.

4. In deroga al comma 1, nei Comuni in cui non sia disponibile superficie di vendita per grandi strutture, quelle già esistenti possono essere ampliate nel limite del 30% della superficie di vendita autorizzata per grandi strutture, nell'arco temporale del quadriennio.

5. In deroga al comma 1, possono essere rilasciate autorizzazioni, all'interno delle autostrade, compresi i raccordi non soggetti a pagamento del pedaggio, per grandi strutture, limitatamente al settore non alimentare, dove la vendita sia destinata in via esclusiva a favore degli utilizzatori; l'autorizzazione non può essere trasferita di sede e decade automaticamente se cessa il legame funzionale con l'autostrada.

Art. 11

(Attività insediate nelle grandi strutture di vendita)

1. Fatti salvi i divieti di legge, le licenze e autorizzazioni di competenza comunale per attività da insediarsi nelle grandi strutture di vendita non sono soggette a limiti di pianificazione commerciale o artigianale.

2. Il trasferimento di sede delle attività commerciali, autorizzate ai sensi del comma 1, al di fuori della grande struttura di vendita non è mai consentito e i relativi titoli autorizzativi decadono automaticamente qualora cessi il legame fisico e funzionale con la struttura medesima.

3. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, i servizi sostitutivi di mensa sono ammessi anche nelle medie e nelle grandi strutture di vendita.

Art. 12

(Ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita)

1. L'ampliamento di una media struttura esistente oltre i 400 mq., e, comunque, entro il limite massimo di superficie prescritto per le medie strutture, il quale non superi il 50 per cento della superficie originaria della media struttura esistente, è autorizzato nel rispetto di quanto disposto ai sensi dell'articolo 8.

2. L'ampliamento oltre i 400 mq., e, comunque, entro il limite massimo di superficie prescritto per le medie strutture, il quale superi il 50 per cento della superficie originaria della medie struttura esistente, è equiparato al rilascio di una nuova autorizzazione per media struttura.

3. E' sempre autorizzato l'ampliamento oltre i 400 mq., e, comunque, entro il limite massimo di superficie prescritto per le medie strutture, il quale superi il 50 per cento della superficie originaria della media struttura esistente, qualora l'ampliamento medesimo avvenga per concentrazione di preesistenti esercizi appartenenti al medesimo settore merceologico ed al medesimo bacino sovracomunale, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge. Trova applicazione l'articolo 14, comma 3.

4. L'ampliamento della superficie di vendita delle grandi strutture, anche per concentrazione, è autorizzato nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 9.

Art. 13

(Riduzione di superficie)

1. Qualunque riduzione di superficie va comunicata al Comune che ha rilasciato il titolo autorizzativo.

2. Nell'ipotesi di riduzione della superficie, che riqualifichi la media struttura di vendita come esercizio di vicinato, trova applicazione quanto prescritto all'articolo 8, comma 3.

3. La riduzione della superficie, che riqualifichi una grande struttura di vendita come media struttura o come esercizio di vicinato, determina il ritorno in disponibilità della superficie autorizzata per grande struttura.

4. L'esercizio di media struttura formatosi ai sensi del comma 3 viene autorizzato in soprannumero; tale autorizzazione non va computata nella disponibilità delle autorizzazioni relative alle medie strutture e va riassorbita non appena si renda libera per revoca, rinuncia o per qualsivoglia motivo un'autorizzazione per media struttura.

Art. 14

(Concentrazioni)

1. Ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera a), e 8, comma 1, lettera a), della legge, i preesistenti esercizi commerciali, di cui il Comune abbia accertato l'effettiva attivazione e utilizzabili per la concentrazione in una media o grande struttura di vendita, possono riguardare anche differenti settori merceologici e provenire da Comuni diversi, ma appartenenti al medesimo bacino, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del Comune dove viene realizzata la suddetta concentrazione.

2. La superficie di vendita da attribuire ad ogni esercizio commerciale oggetto di concentrazione è quella risultante dagli atti aggiornati in possesso del Comune.

3. Le autorizzazioni relative agli esercizi concentrati decadono automaticamente ovvero, qualora trattasi di esercizi la cui apertura è soggetta a denuncia preventiva, il Comune ordina la loro chiusura definitiva e l'esercizio non potrà essere riattivato con la titolarità antecedente la concentrazione per un periodo di quattro anni.

Art. 15

(Aggiunta di settore merceologico)

1. L'aggiunta del settore merceologico non autorizzato, in un esercizio di media e grande struttura, anche senza modifica di superficie, è equiparato, ai sensi degli articoli 7, comma 2, lettera c), e 8, comma 1, lettera d), della legge, al rilascio di una nuova autorizzazione.

Art. 16

(Trasferimenti di sede)

1. I trasferimenti di sede delle medie strutture di vendita da una zona all'altra del territorio comunale devono avvenire nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 8.

2. Sono sempre ammessi i trasferimenti di sede delle medie strutture di vendita nella stessa zona e i trasferimenti in tutto il territorio comunale delle medie strutture con superficie di vendita non superiore ai 400 mq.

3. I trasferimenti di sede delle grandi strutture di vendita all'interno del medesimo bacino sovracomunale devono avvenire nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 9.

4. I trasferimenti di sede contestuali a concentrazioni o ampliamenti di superficie sono assoggettati anche alle specifiche disposizioni relative alle concentrazioni o agli ampliamenti.

CAPO III

DIRETTIVE AI COMUNI

Art. 17

(Indirizzi per l'individuazione degli ambiti territoriali di programmazione comunale)

1. Ai fini dell'individuazione degli ambiti territoriali di programmazione comunale, di cui agli articoli 7, comma 2, lettera a), e 8, comma 1, lettera b), della

legge, i Comuni in particolare devono tenere conto dei seguenti presupposti:

a) recupero o valorizzazione dei centri urbani e storici, con particolare riguardo alla realizzazione di parcheggi;

b) prescrizioni urbanistiche vigenti;

c) caratteristiche delle infrastrutture viarie;

d) struttura della rete distributiva;

e) assetti insediativi residenziali ad alta densità, soprattutto se carenti di adeguate infrastrutture di supporto;

f) tendenze evolutive socioeconomiche e insediative.

Art. 18

(Indirizzi e criteri per il rilascio delle autorizzazioni relative alle medie strutture di vendita)

1. Ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 7, comma 2, lettera c), della legge, i Comuni, allo scopo di perseguire l'obiettivo tendente a raggiungere un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, nel rispetto del principio della libera concorrenza, determinano:

a) il numero massimo delle nuove autorizzazioni rilasciabili per nuove aperture di medie strutture di vendita con superficie superiore ai 400 mq., distinte per settore merceologico, in relazione alle singole zone commerciali, da calcolarsi secondo le metodologie di cui all'allegato B;

b) le zone commerciali in cui è ammissibile l'attivazione delle medie strutture con superficie di vendita superiore ai 400 mq. per ampliamento, concentrazione e trasferimento di sede, fatte salve le deroghe di cui alla vigente normativa;

c) gli indirizzi e i criteri ai fini del rilascio delle autorizzazioni nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b), tenuto anche conto della documentazione minima obbligatoria di cui all'allegato C1.

Art. 19

(Indicazioni generali sulle procedure per il rilascio delle autorizzazioni relative alle grandi strutture di vendita)

1. Le domande per le autorizzazioni relative alle grandi strutture di vendita vanno inoltrate al Comune competente, corredate dalla documentazione minima obbligatoria per la valutazione, conformemente a quanto indicato nell'allegato C. Copia della domanda senza allegati va inviata, per conoscenza, dall'interessato, alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

2. Il Comune, ai sensi dell'articolo 2 della legge 241/1990, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, provvede al completamento dell'istruttoria e all'invio dell'intera documentazione alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario e, solo nel caso di richiesta di autorizzazione per la variante di zona HC, alla Direzione regionale della pianificazione territoriale. Negli altri casi, la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario trasmette l'intera documentazione alla Direzione regionale della pianificazione territoriale.

3. La Direzione regionale della pianificazione territoriale:

a) esprime il parere di cui all'articolo 15 della legge, da comunicarsi nei termini di cui all'articolo medesimo sia al Comune, sia alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario;

b) ovvero, al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a), compie le valutazioni ai fini del parere di cui all'articolo 8, comma 5, della legge, da esprimersi da parte del rappresentante di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c, della legge;

c) è responsabile del procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione preventiva per la variante di zona HC di cui all'articolo 13 della legge. L'autorizzazione preventiva o il suo diniego deve essere rilasciato, tramite deliberazione della Giunta regionale, su proposta di concerto dell'Assessore alla pianificazione territoriale e dell'Assessore al commercio e turismo e terziario, entro 180 giorni dalla data di arrivo della richiesta, completa della documentazione obbligatoria di cui all'allegato C e dei prescritti pareri, alla Direzione regionale della pianificazione territoriale. Il termine di 180 giorni potrà essere sospeso, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 7/2000, nel caso di richiesta di integrazioni, che potranno essere richieste per una sola volta. Prima della predisposizione della suddetta proposta di deliberazione giuntale, viene acquisito il parere dell'Osservatorio regionale del commercio. Nel caso di richiesta di autorizzazioni preventive per le fattispecie di cui all'articolo 4, l'esame effettuato da parte delle Direzioni regionali nominate dalla Giunta regionale e la relativa deliberazione giuntale sono collocati all'interno del procedimento, dopo l'arrivo della richiesta completa della documentazione obbligatoria.

4. Il termine di cui al comma 2 rimane sospeso nelle ipotesi contemplate dalla normativa vigente di sospensione dei termini per i procedimenti amministrativi, da comunicarsi da parte del Comune in fase istruttoria alle Direzioni di cui al medesimo comma 2. La sospensione dei termini è fissata in una sola volta.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nell'ipotesi in cui il Comune debba provvedere ad

integrazioni istruttorie acquisibili tramite il richiedente, nel qual caso fissa per una sola volta un termine all'interessato, decorso il quale senza alcun riscontro da parte dell'interessato medesimo, la domanda di cui al comma 1 si intende decaduta.

6. La Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, entro i quaranta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, indice la Conferenza di servizi di cui all'articolo 8, comma 3, della legge, la quale nei sessanta giorni successivi, e comunque nel rispetto del termine complessivo di cui all'articolo 8, comma 4, della legge, dovrà essere convocata ai fini delle determinazioni di competenza.

7. Il termine di cui al comma 6, ai sensi della legge regionale 7/2000, rimane sospeso in particolare in pendenza del parere di cui agli articoli 8, comma 5, e 15, della legge.

8. Il termine per il parere di cui all'articolo 8, comma 5, della legge, rimane sospeso qualora l'Osservatorio regionale del commercio accerti carenze istruttorie nella documentazione di cui al comma 2, chiedendone l'integrazione al Comune competente. In tal caso decorre di nuovo il termine e si applica la disposizione di cui al comma 2.

CAPO IV

NORME DI URBANISTICA COMMERCIALE

Art. 20

(Compatibilità della destinazione urbanistica)

1. L'insediamento degli esercizi di vicinato e della media struttura fino a 400 mq di superficie di vendita, oltre che nelle zone a destinazione specifica (zone H2, H3, HC), è compatibile in tutte le zone omogenee degli strumenti urbanistici comunali dove è espressamente consentito.

2. Le medie strutture con superficie di vendita superiore a 400 mq e le grandi strutture di vendita, limitatamente a quelle aventi caratteristiche dimensionali inferiori a quelle individuate dall'articolo 13, comma 2, della legge, sono realizzate solo su aree ricadenti in zone urbanistiche proprie di tipo H o in altre zone urbanistiche di tipo residenziale, turistico, direzionale o per servizi ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico, quando espressamente consentito dallo strumento urbanistico comunale.

3. Gli esercizi commerciali, i complessi commerciali ed i centri commerciali al dettaglio con superficie coperta complessiva superiore a 5.000 mq vanno inseriti in zona omogenea HC «zona per grandi strutture di vendita superiori a 5.000 mq».

Art. 21

(Adeguamento degli strumenti urbanistici per la localizzazione degli ambiti di insediamento per le grandi strutture di vendita)

1. I Comuni, che intendono individuare nel loro territorio grandi strutture di vendita, sono tenuti ad integrare i propri strumenti urbanistici generali con i criteri e gli indirizzi di programmazione contenuti nella legge e nel presente Regolamento, dotandosi, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge, di apposito Piano di settore per il commercio. Il Piano di settore è soggetto alla procedura per i «piani comunali di settore» contemplata dalla vigente legislazione urbanistica.

2. I Comuni redigono il Piano di settore per il commercio individuando, nell'osservanza della legislazione vigente e del presente Regolamento, tutte le aree in cui lo strumento urbanistico generale comunale consente l'insediamento di grandi strutture di vendita, comprese le zone omogenee HC. Gli elaborati di detto piano dovranno inoltre contenere la delimitazione: delle aree edificate, dei centri storici, degli edifici nei centri storici soggetti a regime vincolistico, delle aree soggette ad interventi di recupero e riqualificazione urbanistica e commerciale.

Art. 22

(Parcheggi a servizio degli insediamenti commerciali)

1. Dotazione di parcheggi da prevedere per tipologia e dimensione:

a) per esercizi inferiori a 400 mq di superficie di vendita, localizzati in zone a destinazione residenziale: 60% della superficie di vendita;

b) per esercizi inferiori a 400 mq di superficie di vendita: 100% della superficie di vendita;

c) per esercizi singoli, centri commerciali al dettaglio e complessi commerciali compresi tra 400 mq di superficie di vendita e 5.000 mq di superficie coperta complessiva: 200% della superficie di vendita;

d) per esercizi di grande struttura, centri commerciali al dettaglio e complessi commerciali con superficie coperta complessiva superiore a 5.000 mq: 250% della superficie di vendita;

e) per esercizi destinati al commercio all'ingrosso: 40% della superficie utile dell'edificio. Per superficie utile si intende la superficie dei pavimenti dell'edificio misurata al netto dei muri perimetrali e interni, dei vani scale e degli spazi occupati dai volumi tecnici.

2. In aggiunta alle dotazioni di parcheggio di cui al comma 1, dovranno essere individuate aree apposite

per il parcheggio del personale addetto nella misura di 1 posto macchina ogni due addetti.

3. Le aree di parcheggio di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere localizzate preferibilmente nelle stesse zone omogenee in cui è localizzata l'attività commerciale oppure in altre zone omogenee che consentano espressamente tale destinazione d'uso.

4. Per gli esercizi commerciali di cui al comma 1, lettera c), che abbiano superficie coperta complessiva superiore a 15.000 mq, i parcheggi dovranno essere realizzati preferibilmente in strutture multipiano.

Art. 23

(Aree per le operazioni di carico e scarico merci)

1. Le medie strutture alimentari e miste con superficie di vendita superiore a mq 400 e le grandi strutture di vendita devono essere dotate di un'area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci e al parcheggio di veicoli merci.

2. Per le medie strutture alimentari e miste con superficie di vendita superiore a mq 400 tale area deve essere delimitata rispetto alle aree di parcheggio quanto meno con un'idonea segnaletica orizzontale e verticale.

3. Per le grandi strutture di vendita l'area adibita alle operazioni di carico e scarico merci deve essere delimitata con alberature e/o elementi artificiali eventualmente amovibili, e deve essere raccordata con l'innesto sulla viabilità pubblica con un percorso differenziato rispetto ai percorsi dei veicoli dei clienti.

4. Per le grandi strutture di vendita è inoltre preferibile, ove possibile, realizzare due innesti separati, per le merci e per la clientela, su strade pubbliche diverse.

Art. 24

(Criteri per le scelte di localizzazione)

1. Per la localizzazione delle grandi strutture di vendita, dei centri commerciali al dettaglio e dei complessi commerciali dovrà essere verificato, a completamento di quanto enunciato nell'articolo 12 della legge, l'impatto del nuovo insediamento con riferimento particolare alle relazioni con le altre funzioni presenti e previste nell'area:

a) l'impatto paesaggistico-ambientale e la compatibilità con la morfologia dell'ambiente urbano e con la dotazione delle urbanizzazioni primarie;

b) il rapporto e la compatibilità con le infrastrutture della mobilità (viarie, ferroviarie, centri intermodali, etc.) e con la pianificazione di settore;

c) la soluzione dello smaltimento e stoccaggio rifiuti.

2. In merito alla viabilità, per rispondere ai criteri generali di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, della legge, affinché la localizzazione degli esercizi commerciali di cui al comma 1 sia compatibile, si dovrà tenere conto:

a) della valutazione dei tipi di traffico interessanti l'asse viario, del grado di congestione dello stesso, della previsione e realizzabilità di interventi infrastrutturali in grado di migliorare sostanzialmente la situazione viabilistica esistente;

b) della valutazione delle caratteristiche tecniche dell'asse viario interessato, della compatibilità delle localizzazioni di attività commerciali rispetto a tali caratteristiche, della previsione e realizzabilità di interventi di miglioramento degli elementi di compatibilità;

c) della valutazione delle tipologie degli esercizi e degli insediamenti commerciali, rispetto alla quantità di traffico indotta dagli stessi ed ai suoi effetti sugli aspetti di cui alle lettere a e b.

d) dell'inderogabile necessità di fornire soluzioni tecniche atte a garantire la salvaguardia della fluidità del traffico anche tramite accessi differenziati per l'entrata e l'uscita o sistemi che escludano attraversamenti di corsia.

3. Le verifiche di cui ai commi 1 e 2 andranno operate tramite specifici studi, redatti secondo le modalità indicate sia nell'allegato C, sia nell'allegato D, riguardante il secondo la viabilità dell'ambito in cui si intende localizzare l'esercizio commerciale, la verifica funzionale e la capacità dei nodi nonché i previsti livelli di servizio delle viabilità e dei nodi interessati.

4. Per gli esercizi di cui al comma 1 con superficie coperta complessiva superiore a 5.000 mq, oltre a quanto prescritto nei commi 1 e 2, dovrà essere verificata la presenza di soluzioni tecnico-progettuali idonee a garantire, in rapporto alle dimensioni dell'esercizio, la funzionalità e la sicurezza degli accessi e recessi dalla viabilità esterna, con particolare riguardo alle soluzioni tecniche che dovranno escludere attraversamenti di corsia sia in entrata che in uscita.

CAPO V

NORMA FINALE

Art. 25

(Sportello unico)

1. Le procedure contemplate nel presente Regolamento sono di competenza dello sportello unico di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3, ove sia stato costituito.

ALLEGATO A1 - BACINI SOVRACOMUNALI: CALCOLO DELLE SUPERFICI DI VENDITA DISPONIBILI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI SUPERIORI A 800 METRI QUADRATI

Settore alimentare

	numero		coefficiente (1)		prodotto	
Abitanti residenti nel Comune		X	0,18	=		+
Abitanti residenti nei Comuni entro i 15 Km.		X	0,0039	=		+
Presenze turistiche		X	0,0000042	=		+
A1 metri quadrati possibili (settore alimentare) arrotondati per eccesso al migliaio superiore						

I metri quadrati di vendita rilasciabili per gli esercizi al dettaglio superiori agli 800 metri quadrati del settore alimentare è dato dalla differenza tra il valore A1 ed i metri quadrati di vendita rilasciati agli esercizi al dettaglio superiori agli 800 metri quadrati del settore alimentare.

Settore non alimentare

	numero		coefficiente (1)		prodotto	
Abitanti residenti nel Comune		X	1,34	=		+
Abitanti residenti nei Comuni entro i 30 Km.		X	0,0082	=		+
Presenze turistiche		X	0,000017	=		+
A1 metri quadrati possibili (settore non alimentare) arrotondati per eccesso al migliaio superiore						

I metri quadrati di vendita rilasciabili per gli esercizi al dettaglio superiori agli 800 metri quadrati del settore non alimentare è dato dalla differenza tra il valore A1 ed i metri quadrati di vendita rilasciati agli esercizi al dettaglio superiori agli 800 metri quadrati del settore non alimentare.

NOTA (1) DEGLI ALLEGATI A1, A2 e B

(1) i coefficienti presentati negli allegati A1, A2 e B derivano dalla regressione effettuata, sia per il settore alimentare che per quello non alimentare, con la funzione detta sigmoide, cioè $\log_e (y) = a - b / x$, dove x è il rapporto tra le unità di consumo degli esercizi commerciali del rispettivo Comune ed i suoi abitanti ed y il rapporto tra i metri quadri del rispettivo Comune ed i suoi abitanti.

ALLEGATO A2 - BACINI INTERCOMUNALI: CALCOLO DELLE SUPERFICI DI VENDITA DISPONIBILI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI SUPERIORI A 800 METRI QUADRATI

Settore alimentare

	numero		coefficiente (1)		prodotto	
Abitanti residenti nel Comune		X	0,35	=		+
Abitanti residenti nei Comuni entro i 60 minuti		X	0,0077	=		+
Presenze turistiche		X	0,0000083	=		+
A1 metri quadrati possibili (settore alimentare) arrotondati per eccesso al migliaio superiore						

I metri quadrati di vendita rilasciabili per gli esercizi al dettaglio superiori agli 800 metri quadrati del settore alimentare è dato dalla differenza tra il valore A1 ed i metri quadrati di vendita rilasciati agli esercizi al dettaglio superiori agli 800 metri quadrati del settore alimentare.

Settore non alimentare

	numero		coefficiente (1)		prodotto	
Abitanti residenti nel Comune		X	2,68	=		+
Abitanti residenti nei Comuni entro i 90 minuti		X	0,017	=		+
Presenze turistiche		X	0,000033	=		+
A1 metri quadrati possibili (settore alimentare) arrotondati per eccesso al migliaio superiore						

I metri quadrati di vendita rilasciabili per gli esercizi al dettaglio superiori agli 800 metri quadrati del settore non alimentare è dato dalla differenza tra il valore A1 ed i metri quadrati di vendita rilasciati agli esercizi al dettaglio superiori agli 800 metri quadrati del settore non alimentare.

ALLEGATO B - CALCOLO DEL NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI DAI COMUNI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI SUPERIORI A 400 METRI QUADRATI E NON SUPERIORI A 800 METRI QUADRATI

Settore alimentare

	numero		coefficiente (1)		prodotto	
Abitanti residenti nel Comune		X	0,00022	=		+
Abitanti residenti nei Comuni entro i 15 Km.		X	0,0000016	=		+
Presenze turistiche		X	0,00000000082	=		+
A1 numero esercizi possibili (settore alimentare) arrotondato per eccesso all'unità superiore						

Il numero delle autorizzazioni rilasciabili per gli esercizi del medio dettaglio superiori ai 400 metri quadrati del settore alimentare è dato dalla differenza tra il valore A1 ed il numero delle autorizzazioni rilasciate agli esercizi del medio dettaglio superiori ai 400 metri quadrati del settore alimentare.

Settore non alimentare

	numero		coefficiente (1)		prodotto	
Abitanti residenti nel Comune		X	0,00055	=		+
Abitanti residenti nei Comuni entro i 30 Km.		X	0,0000048	=		+
Presenze turistiche		X	0,00000000075	=		+
A1 numero esercizi possibili (settore alimentare) arrotondato per eccesso all'unità superiore						

Il numero delle autorizzazioni rilasciabili per gli esercizi del medio dettaglio superiori ai 400 metri quadrati del settore non alimentare è dato dalla differenza tra il valore A1 ed il numero delle autorizzazioni rilasciate agli esercizi del medio dettaglio superiori ai 400 metri quadrati del settore non alimentare.

ALLEGATO C - DOCUMENTAZIONE MINIMA DA PRODURRE PER LA RICHIESTA DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER GRANDI STRUTTURE DI VENDITA AI FINI DI NUOVO RILASCIO, AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI VENDITA, TRASFERIMENTO DI SEDE, AGGIUNTA DI SETTORE MERCEOLOGICO, CONCENTRAZIONE, RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA PER LA VARIANTE URBANISTICA DI ZONA HC

A) Planimetria dell'area, in scala adeguata, con indicata la viabilità esistente, quella programmata, l'accessibilità, i parcheggi e le superfici a servizio vincolate al punto vendita.

B) Planimetria della struttura che si intende utilizzare o realizzare, in scala adeguata, riportante i dati identificativi dell'immobile stesso, (estremi della concessione edilizia, o altro documento utile che evidenzi gli estremi della domanda di concessione edilizia).

C) Planimetria catastale aggiornata con le variazioni intervenute sino alla data di presentazione della do-

manda, che indichi la destinazione d'uso dei locali, ai fini della verifica della compatibilità urbanistica.

D) Relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente.

E) Relazione illustrativa sull'iniziativa che si intende realizzare anche con riferimento agli aspetti organizzativo-gestionali.

F) Studio sulla presumibile area di attrazione commerciale e sulla funzione che l'insediamento intende svolgere nel contesto socio economico dell'area.

G) Studio degli impatti della struttura sulla viabilità redatto secondo le modalità previste nell'allegato D.

H) Studio sull'impatto della struttura sull'apparato distributivo dell'area di attrazione commerciale.

I) Progetto edilizio, comprendente pianta e sezioni nonché destinazioni d'uso di aree e locali, con specificate la superficie di vendita e la superficie coperta complessiva totali.

J) V.I.A. se prevista dalla normativa vigente.

K) Elaborati P.R.G.C. completi di zonizzazione e normativa con indicata l'area oggetto di intervento, nonché planimetrie, normative e convenzioni di eventuali P.R.P.C. presenti nell'area oggetto di intervento.

L) Documentazione atta a dimostrare la compatibilità dell'intervento proposto sul paesaggio (legge regionale 8/1999, articolo 12, comma 3, lettera b), nonché una verifica di impatto delle reti tecnologiche di smaltimento e di approvvigionamento.

M) Qualunque altro documento o elemento informativo che il richiedente ritenga utile allegare per la valutazione della propria domanda.

ALLEGATO C1 - DOCUMENTAZIONE MINIMA DA PRODURRE PER LA RICHIESTA DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER MEDIE STRUTTURE DI VENDITA, CON SUPERFICIE DI VENDITA SUPERIORE A MQ. 400, AI FINI DI NUOVO RILASCIO, AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI VENDITA, TRASFERIMENTO DI SEDE, AGGIUNTA DI SETTORE MERCEOLOGICO, CONCENTRAZIONE

A) Planimetria dell'area, in scala adeguata, con indicata la viabilità esistente, quella programmata, l'accessibilità, i parcheggi e le superfici a servizio vincolate al punto vendita.

B) Planimetria della struttura che si intende utilizzare o realizzare, in scala adeguata, riportante i dati identificativi dell'immobile stesso, (estremi della concessione edilizia, o altro documento utile che evidenzi gli estremi della domanda di concessione edilizia).

C) Planimetria catastale aggiornata con le variazioni intervenute sino alla data di presentazione della domanda, che indichi la destinazione d'uso dei locali, ai fini della verifica della compatibilità urbanistica.

D) Relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente.

E) Progetto edilizio, comprendente pianta e sezioni nonché destinazioni d'uso di aree e locali, con specificate la superficie di vendita e la superficie coperta complessiva totali.

F) Studio degli impatti della struttura sulla viabilità redatto secondo le modalità previste nell'allegato D.

G) Elaborati P.R.G.C. completi di zonizzazione e normativa con indicata l'area oggetto di intervento, nonché planimetrie, normative e convenzioni di eventuali P.R.P.C. presenti nell'area oggetto di intervento.

H) Qualunque altro documento o elemento informativo che il richiedente ritenga utile allegare per la valutazione della propria domanda.

ALLEGATO D - INDICAZIONE RELATIVA AI CONTENUTI E ALLE MODALITA' PER PREDISPORRE GLI STUDI INERENTI ALL'IMPATTO SULLA VIABILITA' CONSEGUENTE ALL'INSEDIAMENTO DI GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

1. Inquadramento territoriale:

a) Descrizione del bacino di utenza della struttura: centri insediativi interessati/gravitanti, dimensione demografica degli stessi, popolazione complessiva interessata (minima-massima).

b) Ambito di localizzazione della struttura: area urbana, perirubana, sub-urbana, extraurbana.

c) Stima dell'utenza potenziale a regime.

2. Studio sulla viabilità di afferenza/servizio - Elaborazioni richieste:

- *Rete viaria:* rappresentazione e descrizione della rete viaria interessante l'ambito territoriale in cui è localizzata la struttura (scala 1:5.000 - 1:10.000).
- *Elaborazioni richieste:*
  a) descrizione della tratta o delle tratte stradali interessate dall'intervento rispetto ai punti di accesso e recesso dell'area, indicazione degli incroci ed intersezioni più prossimi, e degli eventuali caselli di autostrade e/o superstrade all'interno dell'ambito territoriale in cui è localizzata la struttura;

  b) geometria della tratta o delle tratte stradali di cui alla precedente lettera a):

- larghezza della/e carreggiata/e e delle corsie;
- pendenze longitudinali;
- tortuosità;
- intersezioni e vincoli (puntuali, laterali);

c) indagine e rappresentazione dei flussi di traffico diurno per fasce orarie (8.00÷20.00) divise per intervalli di 15 minuti delle giornate di venerdì e sabato, in un arco temporale di almeno 5 settimane (escluse quelle dei mesi di agosto e dicembre) almeno con evidenziazione delle ore di punta mattinali e pomeridiane (statisticamente 11.00÷12.00 e 17.00÷18.00);

d) dimostrazione di ammissibilità degli accessi sulla viabilità principale (direttamente o tramite viabilità secondaria e/o di servizio appositamente realizzata), in relazione alla capacità teorica di questa, dei livelli di congestione esistenti e dei margini di capacità residua;

e) studi, analisi ed idonea rappresentazione dell'impatto sulla circolazione in funzione delle soluzioni adottate e delle prevedibili frequenze di rotazione della sosta, eseguiti con modelli di assegnazione/simulazione dei flussi, calcolo delle curve di deflusso e relativa previsione di livelli di servizio, tempi d'attesa e/o lunghezza delle eventuali code;

f) studio, analisi e verifica funzionale dettagliata dei nodi e delle intersezioni esistenti e previste verificati come al precedente punto e). Nel caso di intersezioni semaforizzate dovranno essere rappresentati /ottimizzati i cicli e le fasi semaforiche, nonché formulate eventuali proposte di adeguamento dell'impianto.

Note esplicative

L'indagine sui flussi di traffico della rete stradale sulla quale andranno a confluire le correnti di traffico attratte dalla nuova struttura, comporterà un rilevamento dei flussi veicolari nell'arco diurno 8.00÷20.00.

La rappresentazione va effettuata per fasce orarie con intervalli suddividi per 15 minuti, tenendo distinte le varie categorie di veicoli (autovetture, mezzi commerciali, veicoli pesanti, bus).

I rilievi di traffico, qualora non disponibili in forma aggiornata ed esaustiva c/o l'Ente proprietario della/e strade/e, dovranno essere effettuai sotto la direzione di tecnici abilitati e da questi sottoscritti.

Le rilevazioni potranno essere concordate con gli Enti proprietari della/e strade/e, cui sarà inviata copia dei risultati (oltre a quella allegata alla domanda presentata al Comune competente per territorio).

L'organizzazione della circolazione sulla rete viaria di afferenza, viabilità principale e viabilità secondaria e/o di servizio appositamente realizzata, dovrà tenere conto dell'opportunità di diluire suddetta rete i flussi veicolari generati/attratti dalle strutture commerciali, evitandone l'emissione diretta sulla viabilità principale in situazioni di criticità.

E' fatto l'obbligo al richiedente di accordarsi con gli Enti proprietari delle strade al fine di definire i rispettivi oneri in ordine al miglioramento/adeguamento della viabilità.

Le geometrie delle soluzioni adottate/proposte alle intersezioni, vanno verificate con studi e modelli di simulazione della circolazione/circuitazione dei flussi veicolari previsti, e concordati con l'ente maiuscolo proprietario della/e strada/e o territorialmente competente.

La stima dei flussi in entrata/uscita dalle grandi strutture deve essere proporzionata alla frequenza della sosta per tipologia di vendita (media statistica per centri commerciali circa 60÷90 min.).

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: GUERRA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 maggio 2003, n. 0139/Pres.

Regolamento concernente le convenzioni che prevedono l'accesso alle agevolazioni del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili nonchè per la concessione delle agevolazioni medesime. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 2 bis della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, come introdotto dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002), disciplinante il trasferimento di funzioni amministrative in materia di lavoro alle Province;

VISTO l'articolo 7, comma 53, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (legge finanziaria 2003), ai sensi del quale «L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare le apposite quote di avanzo vincolato derivanti dalle economie di spesa relative all'utilizzo dei finanziamenti statali a favore della soppressa Agenzia regionale per l'impiego al finanziamento degli interventi devoluti alle Province in materia di politica attiva del lavoro e di inserimento lavorativo dei disabili»;

RITENUTO di provvedere al riguardo, previa adozione di apposito Regolamento;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1284 dell'8 maggio 2003;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento concernente le convenzioni che prevedono l'accesso alle agevolazioni del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili nonché per la concessione delle agevolazioni medesime», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 21 maggio 2003

per il Presidente:
IL VICEPRESIDENTE: GUERRA

Regolamento concernente le convenzioni che prevedono l'accesso alle agevolazioni del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili nonché per la concessione delle agevolazioni medesime.

Art. 1

(Finalità)

1. Ai sensi degli articoli 2 bis e 2 ter della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego, nonchè norme in materia di formazione professionale e personale regionale) relativi rispettivamente alle funzioni amministrative trasferite alle Province e alle funzioni esercitate dalla Regione in particolare in materia di collocamento, avviamento e servizi all'impiego, il presente Regolamento definisce le procedure relative alle convenzioni di cui all'articolo 11, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), finalizzate ad accedere alle agevolazioni del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, disciplinate dall'articolo 13, della legge medesima, e dal Regolamento emanato con decreto 13 gennaio 2000, n. 91 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonché le procedure per richiedere le agevolazioni medesime.

Art. 2

(Soggetti destinatari)

1. Possono stipulare le convenzioni e richiedere le agevolazioni i datori di lavoro privati, anche non soggetti all'obbligo d'assunzione di cui alla legge 68/1999, comprese le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), e i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonché le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge-quadro sul volontariato), gli organismi privati di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e gli altri soggetti privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legge 68/1999, che presentino programmi di assunzioni o di tirocini formativi ai sensi dell'articolo 11, della legge medesima.

Art. 3

(Convenzioni)

1. Le Province predispongono i modelli per la presentazione delle domande di convenzione individuale, che devono essere presentate, debitamente compilate, con allegato il relativo programma agli uffici competenti, in originale ed in copia, con consegna a mano o tramite raccomandata a.r.

2. Nel caso in cui il datore di lavoro che richieda una convenzione individuale non abbia adempiuto agli obblighi relativi alle assunzioni di cui all'articolo 3 della legge 68/1999, non può procedersi ad alcuna stipula di detta convenzione ove prima non sia stata stipulata apposita convenzione di programma ovvero siano stati attivati gli altri istituti previsti dalla legge 68/1999 (esclusioni, esoneri parziali, sospensioni, compensazioni territoriali), che garantiscano, in ogni caso, la corretta applicazione della normativa in materia di inserimento di soggetti disabili, avuto presente, in particolare, quanto stabilito dagli articoli 3 e 5 della legge 68/1999.

3. Gli uffici competenti, una volta constatata la corrispondenza dei programmi alle prescrizioni normative, provvedono ad informare con specifica comunicazione i datori di lavoro sulle procedure da seguire e sulla documentazione da presentare al fine di stipulare le convenzioni di cui all'articolo 11 della legge 68/1999 nonché sui termini perentori per la presentazione di detta documentazione preventivamente stabiliti dalla Provincia territorialmente competente. Non è possibile, in ogni caso, stipulare convenzioni individuali qualora in esse non sia stato individuato il lavoratore da avviare al lavoro.

4. I datori di lavoro che, entro il termine fissato nella comunicazione di cui al comma 3 non presentino la documentazione richiesta, non possono stipulare la convenzione.

5. La richiesta di rilascio del nulla osta relativa all'assunzione o la comunicazione dell'avvio del tirocinio formativo deve essere inoltrata entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della stipula della convenzione; diversamente la convenzione medesima si considera risolta e quindi inefficace.

Analogamente si procede qualora l'assunzione non avvenga entro 8 giorni dal ricevimento del nulla osta.

Art. 4

(Presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni)

1. Gli interessati, successivamente alla stipula della convenzione ed entro il termine perentorio di 2 mesi dall'assunzione o dall'inserimento in tirocinio possono presentare agli uffici competenti domanda di ammissione alle agevolazioni corredata dalla documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente Regolamento, utilizzando la modulistica predisposta ed i modelli di dichiarazione da rendersi ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), nonché copia della convenzione perfezionata in ogni sua parte.

Art. 5

(Istruttoria)

1. Gli uffici, sulla base delle informazioni fornite dai richiedenti e avuti presenti i criteri di cui agli articoli 8 e 9, provvedono a formulare le graduatorie relativamente alle domande presentate dall'1 gennaio al 30 giugno e dall'1 luglio al 31 ottobre del medesimo anno, sempre che riguardino programmi contenuti in convenzioni già stipulate, nonché a definire, nell'ambito di tali graduatorie, la durata e l'entità complessiva delle agevolazioni relativamente ad ogni domanda. L'approvazione delle graduatorie costituisce provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni relativamente alle domande in esse contenute.

2. Sulla base delle graduatorie di cui al comma 1, gli uffici provvedono a verificare la disponibilità delle risorse rispetto alle domande presentate dall'1 gennaio al 30 giugno e successivamente, ove venga accertata residua disponibilità finanziaria, rispetto alle domande presentate dall'1 luglio al 31 ottobre dello stesso anno. Nel caso che vi siano domande per le quali, benchè ammissibili, non sia possibile procedere ad alcuna concessione delle agevolazioni per carenza di fondi, queste verranno inserite d'ufficio e per un'unica volta nelle graduatorie dell'anno successivo; ove anche in tali graduatorie non sia possibile procedere alla concessione delle agevolazioni per carenza di fondi, le richieste presentate vengono escluse dalle agevolazioni.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, comporta la non ammissibilità alle agevolazioni la circostanza accertata che il richiedente abbia rilasciato dichiarazioni non veritiere.

4. Gli uffici competenti, provvedono a comunicare agli interessati le assunzioni ed i tirocini formativi per i quali è stato adottato un provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni, specificando, nel caso, quelli per i quali non è tuttavia possibile procedere alla concessione delle medesime per carenza di fondi.

Art. 6

(Condizioni di ammissibilità relative ai beneficiari)

1. Le agevolazioni possono essere concesse ai datori di lavoro di cui all'articolo 2, a condizione che questi, al momento della stipula della convenzione e per tutto il periodo di concessione delle agevolazioni:

a) se imprese, risultino iscritte al Registro delle imprese di una delle Province della Regione. Qualora il rapporto di lavoro o il tirocinio si svolgano in una sede secondaria o in un'unità locale, esse devono essere ubicate in una Provincia della Regione ed essere iscritte nel competente Registro delle imprese. Le cooperative ed i loro consorzi devono altresì risultare iscritte al Registro regionale delle cooperative;

b) osservino nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi per le cooperative i soci per i quali sussista un rapporto di lavoro subordinato, la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. Nel caso di cooperative e dei loro consorzi, queste, inoltre, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, devono corrispondere ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dai contratti collettivi di lavoro del settore o della categoria affine; in assenza di contratti o di accordi collettivi specifici, un trattamento economico non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. In ogni caso tali obblighi devono risultare espressamente dai regolamenti interni delle cooperative come previsto dall'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore).

2. Le associazioni, le fondazioni e gli esercenti le libere professioni, iscritti negli appositi albi, nonché le organizzazioni di volontariato iscritte nei Registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto n. 266 (legge-quadro sul volontariato), gli organismi privati di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e gli altri soggetti privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legge 68/1999, devono avere rispettivamente la propria sede o studio nel terri-

torio regionale nonché osservare quanto previsto dal comma 1, lettera b).

Art. 7

(Condizioni di ammissibilità relative ai lavoratori)

1. I lavoratori per i quali viene richiesto il contributo, al momento della stipula della convenzione, devono essere regolarmente iscritti negli appositi elenchi di cui all'articolo 8 della legge 68/1999, tenuti dai competenti Uffici.

Art. 8

(Criteri per la formazione della graduatoria di accesso alle agevolazioni)

1. Al fine di realizzare un'oggettiva valutazione delle assunzioni e dei tirocini formativi previsti dal presente Regolamento in funzione delle risorse annualmente disponibili, si provvede ad ammettere alle agevolazioni le singole assunzioni e tirocini formativi secondo apposite graduatorie redatte avuti presenti i criteri dettati dall'articolo 6 del decreto n. 91 del 13 gennaio 2000, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, secondo i punteggi di seguito riportati:

a) assunzioni di disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento:
   1. soggetti con invalidità compresa fra l'80 ed il 100% o soggetti con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni: punti 100;
   2. soggetti con invalidità compresa fra il 67 ed il 79% o soggetti con minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni: punti 75;

b) assunzioni in ragione della forma di rapporto di lavoro dipendente instaurato:
   1. rapporti di lavoro a tempo indeterminato: punti 100;
   2. rapporti a tempo determinato e contratti di formazione e lavoro e apprendistato: punti 2 per ogni mese di lavoro;

c) periodi di tirocinio formativo: punti 1 per ogni mese di tirocinio formativo;

d) assunzioni che prevedono rapporti contrattuali di telelavoro: punti 25;

e) assunzioni che favoriscano l'inserimento lavorativo delle donne disabili: punti 25.

2. Per l'utilizzo del 10% delle risorse previste dall'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge 68/1999, riservate esclusivamente all'assunzione dei lavoratori con handicap intellettivo e psichico, con esclusione pertanto degli inserimenti lavorativi in tirocinio di detti lavoratori, si procede alla formulazione di specifiche graduatorie sulla base dei seguenti criteri e secondo i punteggi di seguito riportati, restando invariati i punteggi di cui al comma 1, lettere b), d) ed e):

a) esclusione dei lavoratori portatori di invalidità compresa fra il 67% ed il 100%;

b) soggetti con invalidità compresa fra il 50% ed il 66%: punti 75;

c) soggetti con invalidità superiore al 33% ed inferiore al 50%: punti 50.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, ai fini della formulazione delle graduatorie di cui ai commi 1 e 2, il punteggio relativo ad ogni assunzione o inserimento è dato dalla somma dei singoli punteggi come riportati nei commi medesimi. In caso di parità di punteggio si terrà conto, al fine di stabilire la precedenza, prioritariamente del maggior periodo di iscrizione negli appositi elenchi di cui all'articolo 8 della legge 68/1999 tenuti dai competenti uffici, in secondo luogo della maggiore percentuale di invalidità relativa al lavoratore ed in ultimo luogo della data di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.

4. Nel caso di tirocinio formativo, ai fini della formulazione della graduatoria si prende in considerazione esclusivamente il periodo svolto con tale modalità con esclusione pertanto, nel computo, dei punteggi di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1, fermo restando che i benefici concedibili sono quelli indicati all'articolo 13, comma 3, della legge 68/1999, per la durata del tirocinio previsto.

Art. 9

(Criteri di computo del periodo ammissibile alle agevolazioni per i rapporti di lavoro dipendente)

1. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 8, concernente l'utilizzo del 10% delle risorse disponibili ai sensi del secondo periodo della lettera a), del comma 1, dell'articolo 13, della legge 68/1999, al fine di definire l'entità e il periodo massimo delle agevolazioni concedibili si fa riferimento alla tabella di cui all'allegato A), fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Nei casi di rapporti di lavoro a termine, la durata dell'agevolazione non può comunque essere superiore al periodo lavorativo stabilito.

Art. 10

(Utilizzo delle risorse)

1. Le risorse del Fondo finanziano la fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, come previsto dall'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), della legge 68/1999 nonchè gli oneri di cui al predetto articolo 13, comma 3.

Art. 11

(Modalità di erogazione delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni vengono erogate annualmente a rendiconto degli oneri effettivamente versati dai datori di lavoro previa richiesta da presentarsi con le modalità ed i termini fissati dalla Provincia competente per territorio.

2. Le erogazioni vengono effettuate nel limite degli importi concessi sulla base di quanto dichiarato dai beneficiari in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni; non è pertanto rideterminabile in aumento l'importo totale delle agevolazioni erogabili.

Art. 12

(Cause di sospensione dell'erogazione o di revoca delle agevolazioni)

1. Si procede alla sospensione dell'erogazione delle agevolazioni ed alla loro eventuale revoca nei casi e con le modalità previste dagli articoli 47 e 48 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). La circostanza accertata che il richiedente abbia rilasciato dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, comporta la revoca del provvedimento di concessione.

2. Le somme eventualmente già erogate, comprensive degli eventuali interessi dovuti ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000, devono essere restituite secondo le modalità contenute nel provvedimento di revoca.

3. La cancellazione dell'impresa dal Registro delle imprese di una Provincia della Regione, la soppressione della sede secondaria o dell'unità locale nella Regione, lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, dell'associazione, dell'Ente, la cancellazione dall'Albo professionale, la chiusura dello studio, e per le cooperative, la cancellazione dal Registro regionale delle cooperative, nonché l'instaurarsi di procedure concorsuali, comportano la reiezione della domanda o la revoca delle agevolazioni concesse, ma non ancora erogate.

Art. 13

(Variazioni intervenute nel soggetto richiedente)

1. In caso di trasformazione della società, di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda, le agevolazioni vengono concesse od erogate al soggetto subentrante a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti che danno titolo ad ottenere i contributi. A tal fine, unitamente alla documentazione necessaria per la concessione o l'erogazione delle agevolazioni, dovrà essere trasmessa copia dell'atto di trasformazione o di fusione, o dell'atto costitutivo della società con conferimento d'azienda o dell'atto di trasferimento d'azienda inter vivos; in caso di trasferimento d'azienda mortis causa dovrà essere invece prodotta copia della denuncia di successione o, se gli eredi non sono tenuti a presentarla, dichiarazione sostitutiva di atto notorio in tal senso.

Art. 14

(Controlli)

1. Gli uffici competenti si riservano la facoltà, in qualsiasi fase dell'intervento, di effettuare controlli in ordine alle assunzioni e agli inserimenti in tirocinio ammesse alle agevolazioni, anche attraverso le strutture dell'I.N.P.S., delle Direzioni provinciali del lavoro e degli altri soggetti erogatori di incentivi.

Art. 15

(Disposizioni in materia di integrazione della documentazione mancante)

1. Nel caso di carenza di documentazione i competenti uffici provvedono per una sola volta a richiedere agli interessati l'invio della documentazione mancante ovvero l'integrazione della documentazione e delle informazioni incomplete, nonché ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti. Gli interessati sono tenuti a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di rigetto dell'istanza o della richiesta di erogazione delle agevolazioni.

2. Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente Regolamento, in caso di consegna a mano fa fede la data di arrivo agli Uffici; qualora la documentazione sia inviata a mezzo raccomandata, fa fede la data del timbro postale, purchè la documentazione pervenga entro quindici giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione. In entrambi i casi il termine che scade in un giorno non lavorativo per gli Uffici competenti è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 16

(Trasferimento di sede)

1. Nel caso di trasferimento di sede dei beneficiari delle agevolazioni da una Provincia ad un'altra, purchè nell'ambito del territorio regionale, resta competente, ai fini dell'erogazione delle agevolazioni medesime, la Provincia presso la quale l'interessato ha presentato domanda di ammissione alle agevolazioni. Analogamente si procede nell'ipotesi di trasferimento della sede secondaria, dell'unità locale o dello studio da una provincia all'altra, purchè nell'ambito del territorio regionale.

Art. 17

(Computo dei termini)

1. Ai fini del computo di ogni termine previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 2963 codice civile e dell'articolo 155 codice di procedura civile.

Art. 18

(Abrogazioni)

1. E' abrogato il Regolamento adottato con decreto del Commissario n. 10 del 9 maggio 2002 ed approvato con delibera della Giunta regionale n. 1738 del 23 maggio 2002.

Art. 19

(Norme transitorie)

1. Le domande pervenute durante la vigenza del Regolamento abrogato di cui all'articolo 18, si ritengono validamente presentate, purchè rispettino i termini e le condizioni dallo stesso previsti.

2. Rimangono altresì validi tutti i provvedimenti assunti riguardanti le istanze di cui al comma 1, ed i procedimenti relativi alle stesse, ancorchè non conclusi.

Art. 20

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Allegato A)

Tabella per il computo del periodo ammissibile ai benefici

	A	B	C
	100% della fiscalizzazione per anni	50% della fiscalizzazione per anni	100% della fiscalizzazione per anni
Punteggio			
Da 225 a 250	8	5	2 e 6 mesi
Da 200 a 224	7	5	2 e 6 mesi
Da 175 a 199	6	5	2 e 4 mesi
Da 150 a 174	4	4 e 8 mesi	2 e 2 mesi
Fino a 149	3	4 e 4 mesi	2

1. la colonna A si riferisce ai disabili con invalidità sia fisica che psichica superiore al 79% o soggetti con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni;

2. la colonna B si riferisce ai disabili con invalidità sia fisica che psichica compresa fra il 67 ed il 79% o soggetti con minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni;

3. la colonna C si riferisce ai disabili psichici con invalidità compresa tra il 33% e il 66% cui è destinata la riserva del 10% delle risorse disponibili ai sensi del secondo periodo della lettera a), del comma 1, dell'articolo 13, della legge 68/1999.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: GUERRA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 maggio 2003, n. 0140/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi per l'inserimento lavorativo dei disabili ai sensi dell'articolo 12 bis, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 1/1998. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 2 bis della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, come introdotto dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002), disciplinante il trasferimento di

funzioni amministrative in materia di lavoro alle Province;

VISTO l'articolo 3, comma 38, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (legge finanziaria 2003), che ha apportato modifiche all'articolo 12 bis della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, e in particolare la lettera a), secondo periodo dove le parole «al Programma e al relativo Regolamento di attuazione» sono sostituite dalle parole «al relativo Regolamento regionale»;

RITENUTO di provvedere al riguardo;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1282 dell'8 maggio 2003;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento per la concessione di contributi per l'inserimento lavorativo dei disabili ai sensi dell'articolo 12 bis, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 1/1998», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 21 maggio 2003

per il Presidente:
IL VICEPRESIDENTE: GUERRA

Regolamento per la concessione di contributi per l'inserimento lavorativo dei disabili ai sensi dell'articolo 12 bis, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 1/1998

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 12 bis, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego, nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale) e successive modificazioni e integrazioni, disciplina i criteri e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi finalizzati a facilitare l'inserimento lavorativo dei disabili.

Art. 2

(Beneficiari, tipologia e misura dei contributi)

1. Ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 3, della legge regionale 1/1998 e successive modificazioni e integrazioni, le imprese e i loro consorzi, le associazioni, le fondazioni, aventi sede o sedi secondarie od unità locali nel Friuli-Venezia Giulia, nonchè i soggetti esercenti libere professioni in forma individuale od associata, possono richiedere contributi per le categorie di spesa e limiti contributivi seguenti:

a) spese d'investimento per la realizzazione e l'adeguamento di ciascun posto di lavoro per soggetti disabili assunti a tempo indeterminato in osservanza di quanto prescritto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); il limite contributivo viene determinato nella misura del 50% delle spese ammissibili, come individuate dall'articolo 4, comma 1, entro il limite massimo di 10.329,14 euro per posto di lavoro;

b) spese per la rimozione delle barriere architettoniche e per l'applicazione di segnaletiche tattili e acustiche; il limite contributivo viene determinato nella misura del 50% delle spese ammissibili, come individuate dall'articolo 4, comma 1, entro il limite massimo complessivo di 25.822,84 euro per impresa;

c) spese per progetti pilota che, attraverso l'acquisizione di beni o attrezzature, realizzino l'inserimento dei disabili nelle varie fasi del processo di produzione di beni o di prestazione di servizi ovvero realizzino l'inserimento in organico di disabili in modo tale che questi ne costituiscano la prevalenza; ai fini del presente intervento è considerata prevalente la presenza di disabili in misura superiore al 50% con riferimento all'organico complessivamente considerato al momento della conclusione del progetto con esclusione dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e di apprendistato; il limite contributivo viene determinato nella misura del 50% delle spese ritenute ammissibili, come individuate dall'articolo 4, comma 1, entro il limite massimo di 51.645,69 euro per impresa.

2. Ai sensi dell'articolo 23 legge regionale 1/1998 i benefici sono cumulabili con altri interventi contributivi previsti da altre leggi statali e regionali a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze.

Art. 3

(Requisiti)

1. Le imprese possono richiedere i benefici qualora:

a) risultino iscritte al Registro delle imprese di una delle Province della Regione. Nell'ipotesi in cui l'intervento riguardi una sede secondaria o un'unità locale, queste devono essere ubicate in una delle Province della Regione ed essere iscritte nel competente Registro delle imprese. Le cooperative, ed i

loro consorzi devono altresì risultare iscritte al Registro regionale delle cooperative;

b) non abbiano in atto procedure di sospensione di rapporti di lavoro ovvero di riduzione di personale motivate da situazioni di crisi aziendale o di settore produttivo con conseguente ristrutturazione e riorganizzazione dell'apparato produttivo;

c) osservino nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi per le cooperative i soci per i quali sussista un rapporto di lavoro subordinato, la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. Nel caso di cooperative e dei loro consorzi, queste, inoltre, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, devono corrispondere ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dai contratti collettivi di lavoro del settore o della categoria affine; in assenza di contratti o di accordi collettivi specifici, un trattamento economico complessivo non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. In ogni caso tali obblighi devono risultare espressamente dai regolamenti interni delle cooperative come previsto dall'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore).

2. Le associazioni, le fondazioni e gli esercenti le libere professioni, iscritti negli appositi albi, devono avere rispettivamente la propria sede o studio nel territorio regionale nonché osservare quanto previsto dal comma 1, lettera c).

Art. 4

(Ammissibilità delle spese)

1. Sono considerate ammissibili a beneficio esclusivamente le seguenti categorie e voci di spesa, considerate al netto dell'I.V.A., effettuate nei dodici mesi decorrenti dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda:

a) realizzazione e adeguamento del posto di lavoro:

   1. acquisto di macchinari e attrezzature, mobili e elementi di arredo, macchine per ufficio e programmi informatici;

   2. lavori finalizzati all'adeguamento del posto di lavoro;

b) rimozione delle barriere architettoniche ed applicazione di segnaletiche tattili e acustiche:

   1. lavori di ristrutturazione e trasformazione dei locali e in genere delle strutture degli ambienti di lavoro;

   2. acquisto di segnaletiche tattili ed acustiche;

c) progetti per l'inserimento dei disabili:

   1. acquisto, costruzione, ristrutturazione e ampliamento di immobili;

   2. acquisto di terreni;

   3. acquisto di:

      3.1. macchinari e attrezzature;

      3.2. mobili e elementi di arredo;

      3.3. macchine per ufficio e programmi informatici;

      3.4. mezzi, esclusi i fuori strada, per il trasporto di persone solo se costituiscono il mezzo attraverso il quale si realizza l'inserimento dei disabili.

2. Le spese sono ammissibili qualora sia certificato, da un professionista incaricato dai competenti uffici, che i beni acquisiti rispondano alle finalità previste dall'articolo 12 bis, commi 2 e 3, della legge regionale 1/1998 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto in particolare delle finalità specifiche previste dai singoli interventi indicati alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 3. Tale certificazione viene acquisita dagli uffici competenti in fase di istruttoria delle spese documentate. Alle spese relative all'acquisto di beni immobili si applica quanto previsto dall'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), relativo al vincolo di destinazione dei beni medesimi.

3. Con esclusione delle spese relative a beni immobili, le spese di investimento non possono riguardare beni usati. A tale scopo sulla documentazione di spesa deve essere apposta la dicitura «nuovo di fabbrica»; diversamente, la spesa effettuata non è considerata ammissibile ai benefici.

4. Le spese di cui al comma 1 sono ammissibili qualora riguardino immobili di proprietà esclusiva del richiedente; in particolare, se l'impresa è costituita in forma di società, anche di fatto, essi devono essere di proprietà della società; se invece l'impresa è individuale e il titolare della stessa è coniugato, i beni non devono ricadere in comunione, ad esclusione dell'ipotesi di cui all'articolo 178 codice civile.

5. Non sono ammissibili le spese relative a:

a) operazioni di locazione finanziaria con possibilità di acquisto a fine locazione a prezzi prefissati (leasing);

b) acquisto di beni qualora il venditore o fornitore sia :

1. coniuge, parente o affine entro il secondo grado del titolare o di uno qualsiasi dei soci del richiedente;
2. un socio del richiedente;
3. una società costituita, in tutto o in parte, dai medesimi soci del richiedente;
4. una società costituita, in tutto o in parte, da soci che siano, a loro volta, coniuge, parente o affine entro il secondo grado del titolare o di uno qualsiasi dei soci del richiedente.

Art. 5

(Domande)

1. I richiedenti presentano alla Provincia sul cui territorio hanno la sede, la sede secondaria, l'unità locale, dove intendono effettuare l'intervento, o, se liberi professionisti, il proprio studio, domanda, corredata dalla seguente documentazione:

a) una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dal titolare o dal legale rappresentante, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3;

b) un prospetto dettagliato relativo alle spese da sostenersi con l'indicazione dell'ammontare dei contributi richiesti redatto utilizzando la modulistica predisposta.

2. La domanda deve essere compilata utilizzando esclusivamente la modulistica ed i fac-simile di dichiarazione predisposti.

Art. 6

(Istruttoria)

1. Le domande sono prese in considerazione secondo l'ordine cronologico di presentazione o di arrivo ai competenti Uffici, se inviate con raccomandata a.r.

2. Gli uffici competenti provvedono per una sola volta a richiedere agli interessati l'invio della documentazione mancante ovvero l'integrazione della documentazione e delle informazioni incomplete, nonché ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti. Gli interessati sono tenuti a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di quindici giorni decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione.

3. Gli uffici competenti comunicano ai richiedenti, sempre che vi sia disponibilità di fondi, la concessione del contributo nonché l'entità dello stesso ovvero il non accoglimento delle domande, nonché la relativa motivazione.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni richieste ai fini della concessione dei contributi, la domanda non viene accolta.

5. Qualora, pur essendo la domanda ammissibile, non si possano concedere i contributi per carenza di risorse finanziarie, i provvedimenti di concessione vengono adottati, mantenendo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, utilizzando le risorse finanziarie che si rendessero eventualmente disponibili successivamente.

Art. 7

(Documentazione)

1. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla conclusione dei dodici mesi decorrenti dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, a pena di revoca del provvedimento di concessione dei benefici, gli interessati sono tenuti a produrre agli Uffici competenti, indicando il numero attribuito alla domanda dagli Uffici medesimi, la seguente documentazione:

a) una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000 dal richiedente, attestante la sussistenza, a tale data, dei requisiti previsti dall'articolo 3 per l'accesso ai contributi;

b) un rendiconto redatto utilizzando la modulistica predisposta per il periodo cui si riferiscono le spese sostenute con allegata la documentazione giustificativa relativa a queste ultime in originale ed una copia.

2. Gli uffici competenti provvedono per una sola volta a richiedere agli interessati l'invio delle documentazioni mancanti ovvero l'integrazione della documentazione o delle informazioni incomplete, nonché ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti. Gli interessati sono tenuti a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di quindici giorni decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione. Nel caso di integrazione relativa al perfezionamento di documentazione di singoli investimenti o spese, il mancato invio ovvero l'invio fuori termine della documentazione richiesta comporta l'esclusione di detti investimenti o spese dal computo del contributo spettante.

3. Gli uffici competenti, ai fini dell'ammissibilità dei documenti di spesa presentati, provvedono ad acquisire la certificazione di un esperto secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2.

4. Ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo viene ritenuta valida la seguente documenta-

zione di spesa da presentarsi in originale ed in una copia:

a) fatture in originale quietanzate per l'intero importo ovvero ricevute od altro documento considerato valido ai fini fiscali;

b) copia autentica dell'atto di compravendita di immobili dalla quale risulti il versamento a favore del creditore dell'intero importo a questi spettante.

Art. 8

(Termini)

1. Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente Regolamento, in caso di consegna a mano fa fede la data di arrivo agli Uffici competenti; qualora la documentazione sia inviata a mezzo raccomandata, fa fede la data del timbro postale, purchè la documentazione pervenga entro quindici giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione. In entrambi i casi il termine che scade in un giorno non lavorativo è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 9

(Cause di sospensione e di eventuale revoca dell'erogazione dei contributi)

1. Nei casi previsti dall'articolo 21 della legge regionale 1/1998 e successive modificazioni e integrazioni, e dagli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000 e successive modificazioni e integrazioni, si procede alla sospensione dell'erogazione degli incentivi ed alla loro eventuale revoca secondo le modalità indicate dagli stessi articoli.

2. La circostanza accertata che il richiedente abbia rilasciato autocertificazioni contenenti dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, comporta la revoca del provvedimento di concessione.

Art. 10

(Ulteriori cause di revoca o di decadenza dai contributi)

1. La cancellazione dell'impresa, della sede secondaria o dell'unità locale dal Registro delle imprese di una provincia della Regione, lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, l'instaurarsi di procedure concorsuali, e, per le cooperative, la cancellazione dal Registro delle cooperative, comportano rispettivamente il non accoglimento della domanda di contributi o la revoca dei provvedimenti di concessione e di erogazione, qualora intervengano prima dell'erogazione dei contributi. Analogamente si procede nel caso di cancellazione dall'albo degli esercenti la libera professione.

Art. 11

(Cause di rideterminazione del contributo)

1. Nel caso di concorrenza di più benefici, il contributo viene concesso mediante l'applicazione della percentuale prevista all'importo della spesa ritenuta ammissibile, con eventuale riduzione del contributo concedibile, in modo tale che la somma tra i contributi in conto capitale oppure tra il contributo in conto capitale ed il finanziamento agevolato non sia superiore all'importo della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 12

(Restituzione delle somme erogate)

1. In caso di revoca dei contributi, le somme erogate devono essere restituite secondo quanto disposto dall'articolo 49 della legge 7/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 13

(Variazioni intervenute nel soggetto richiedente)

1. In caso di trasformazione della società, di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda mortis causa, i contributi sono concessi od erogati al soggetto subentrante a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti che danno titolo ad ottenere i contributi. A tale fine, unitamente alla documentazione necessaria per la concessione o l'erogazione del contributo, deve essere trasmessa copia dell'atto di trasformazione o di fusione, o dell'atto costitutivo della società con conferimento d'azienda; in caso di trasferimento d'azienda mortis causa deve essere invece trasmessa copia della denuncia di successione o, se gli eredi non sono tenuti a presentarla, dichiarazione sostitutiva di atto notorio in tal senso.

Art. 14

(Controlli)

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, gli Uffici competenti si riservano la facoltà di effettuare, anche attraverso sopralluoghi, controlli in ordine agli interventi previsti dal presente Regolamento.

Art. 15

(Computo dei termini)

1. Ai fini del computo di ogni termine previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 2963 codice civile e dell'articolo 155 codice di procedura civile.

Art. 16

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: GUERRA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 maggio 2003, n. 0141/Pres.

Regolamento inerente i criteri e le modalità di concessione della speciale sovvenzione prevista dal Capo V, della legge regionale 34/1987. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la D.G.R. n. 2321 di data 16 luglio 1999 ad oggetto «legge regionale 29/1992. Criteri per la concessione di provvidenze nel settore del recupero edilizio e della riqualificazione dei centri storici.» con la quale, a norma dell'articolo 21 della legge regione 29/1992, sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 2/1983 (Interventi regionali per i centri storici), dalla legge regionale 18/1986 (Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio) e dal capo V della legge regionale 34/1987 titolato «Provvedimenti per il restauro delle facciate degli edifici compresi nelle zone di recupero»;

ACCERTATO che l'applicazione dei criteri per la concessione dei contributi previsti dal Capo V della legge regionale 34/1987 ha assicurato un'equa distribuzione delle risorse ed ha previsto automatismi di esclusione dai provvedimenti di riparto per quei Comuni che non sono stati in grado di assicurare pronta capacità di spesa;

ACCERTATO nel contempo che le assegnazioni ai Comuni di maggiore dimensione hanno avuto efficacia ridotta a causa dei citati criteri che prevedono che il contributo assegnabile a ciascun beneficiario debba essere contenuto nel limite di euro 77.468,53 (lire 150.000.000);

RITENUTO di adottare, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000, un nuovo Regolamento che individui criteri e modalità ai quali l'Amministrazione regionale è tenuta ad attenersi per la concessione dei contributi previsti dal Capo V della legge regionale 34/1987;

RITENUTO che detto nuovo Regolamento debba considerare la dimensione demografica dei Comuni beneficiari mantenendo l'importo massimo previsto per singola assegnazione solamente per le assegnazioni relative ai comuni con meno di 10.000 abitanti;

RITENUTO di confermare gli altri criteri di selezione assunti ai sensi della legge regionale 29/1992 con D.G.R. n. 2321 del 16 luglio 1999;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1291 dell'8 maggio 2003;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento inerente i criteri e le modalità di concessione della speciale sovvenzione prevista dal Capo V della legge regionale 26 ottobre 1987 n. 34», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 21 maggio 2003

per il Presidente:
IL VICEPRESIDENTE: GUERRA

Regolamento inerente i criteri e le modalità di concessione della speciale sovvenzione prevista dal Capo V della legge regionale 26 ottobre 1987 n. 34.

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento determina i criteri e le modalità per la concessione ai Comuni del Friuli Venezia Giulia della speciale sovvenzione prevista dal Capo V della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34, affinché questi provvedano a realizzare e promuovere interventi volti a favorire il processo di riqualificazione urbana attraverso il restauro delle facciate degli immobili compresi nelle zone di recupero individuate ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18.

Art. 2

(Tipologia degli interventi)

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi che rientrano nella definizione di manutenzione straordinaria di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 68 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

(Criteri di riparto e priorità per l'utilizzo delle risorse)

1. Le risorse disponibili sono ripartite tra i Comuni sulla base dei seguenti criteri:

a) 30% delle risorse disponibili ai Comuni già individuati quali beneficiari delle leggi regionali 10 gennaio 1983, n. 2, e 29 aprile 1986, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) 15% delle risorse disponibili ai Comuni di rilevanza regionale e sovraccomunale (ex decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 1995, n. 0126/ Pres.);

c) 15% delle risorse disponibili ai Comuni definiti «centri storici primari» (ex allegato F delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale generale) non compresi nelle lettere a) e b);

d) 15% delle risorse disponibili ai Comuni definiti «centri storici primari con elevato grado di trasformazione» (ex allegato F delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale generale) non compresi nelle lettere a), b) e c);

e) 15% delle risorse disponibili ai Comuni definiti «Montani» ai sensi della normativa di settore non comprese nelle lettere a), b), c) e d);

f) 10% delle risorse disponibili agli altri Comuni.

2. Al fine di evitare assegnazioni che superino le effettive esigenze del comune interessato, sono esclusi dal riparto i Comuni che non dimostrino di aver speso almeno l'80% delle risorse già erogate ai sensi del Capo V della legge regionale 34/1987.

3. Al fine di permettere un processo diffuso, seppur parziale, di riqualificazione urbana, sono esclusi dal riparto i Comuni già ammessi a finanziamento nel riparto precedente, fatto salvo quanto disposto al comma 4.

4. I Comuni esclusi in quanto già finanziati con il precedente riparto sono riconsiderati e concorrono al riparto stesso, qualora le assegnazioni effettuate non esauriscano i fondi a disposizione.

5. Nel caso in cui siano stati ammessi a finanziamento tutti gli interventi di una categoria, le risorse residue non utilizzate sono ripartite in eguale misura tra le categorie cui sono state assegnate risorse insufficienti a finanziare le domande presentate.

6. La graduatoria per ciascuna categoria di Comuni individuati dal comma 1 è predisposta privilegiando i Comuni il cui territorio è compreso anche parzialmente entro i confini di un parco o di una riserva di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, e, successivamente, ordinando i Comuni con criterio decrescente a partire da quelli con maggiore numero di abitanti residenti quale risulta dall'ultimo censimento.

7. Per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti la speciale sovvenzione non potrà essere superiore a 80.000 euro.

Art. 4

(Domande)

1. Le domande per l'ottenimento della speciale sovvenzione sono presentate alla Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici entro il termine previsto dall'articolo 33, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5

(Procedimento contributivo)

1. La concessione e l'erogazione della speciale sovvenzione, e l'utilizzo della medesima avvengono con le modalità previste dall'articolo 15, commi 1 e 2, della legge regionale 34/1987.

2. La rendicontazione della speciale sovvenzione avviene nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: GUERRA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 maggio 2003, n. 0142/Pres.

Regolamento per l'iscrizione all'Albo regionale delle associazioni ornitologiche di cui all'articolo 2 della legge regionale 27/2002. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 1 ottobre 2002, n. 27, relativa alle norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della Regione Friuli Venezia Giulia;

VISTO in particolare l'articolo 2 della suddetta legge regionale che istituisce, presso il Servizio competente in materia faunistica e venatoria, l'Albo regionale

delle associazioni ornitologiche del Friuli Venezia Giulia e prevede l'emanazione di un regolamento per disciplinare le modalità per l'iscrizione all'Albo medesimo.

VISTO il testo regolamentare predisposto dalla Direzione regionale delle foreste e della caccia;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1274 dell'8 maggio 2003;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento per l'iscrizione all'Albo regionale delle associazioni ornitologiche di cui all'articolo 2 della legge regionale 27/2002.», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 21 maggio 2003

per il Presidente:
IL VICEPRESIDENTE: GUERRA

Regolamento per l'iscrizione all'Albo regionale delle associazioni ornitologiche di cui all'articolo 2 della legge regionale 27/2002.

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e i requisiti per l'iscrizione delle associazioni ornitologiche all'Albo regionale delle associazioni ornitologiche del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Albo regionale, previsto all'articolo 2 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 27 (Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della Regione Friuli-Venezia Giulia).

Art. 2

(Requisiti per l'iscrizione)

1. E' condizione indispensabile per l'iscrizione all'Albo regionale che l'associazione ornitologica abbia previsto nel proprio atto costitutivo o nello Statuto:

a) la denominazione «Ornitologica» o l'«ornitologia» tra le finalità statutarie prevalenti;

b) il perseguimento di una o più delle seguenti iniziative previste dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 27/2002:

   1. a carattere associativo per l'allevamento e la cura degli uccelli migratori e stanziali e per il miglioramento delle razze e delle varietà per le specie realizzate in cattività;
   2. di carattere culturale, ricreativo e sociale, nonchè concernenti l'organizzazione di manifestazioni ornitologiche sia a carattere locale o regionale, sia a carattere nazionale o internazionale;
   3. di sensibilizzazione e informazione educativa volte alla conservazione delle specie ornitiche, specialmente quelle in via di estinzione o utili all'agricoltura;
   4. volte alla conoscenza delle specie ornitiche e del loro habitat naturale e per la diffusione di corretti sistemi di allevamento e cura;

c) l'ubicazione della sede nella Regione Friuli Venezia Giulia. Possono altresì ottenere l'iscrizione all'Albo regionale, le Associazioni che, pur avendo la sede sociale fuori del territorio regionale, operano nel territorio stesso attraverso un comitato, gruppo o raggruppamento delle associazioni medesime.

Art. 3

(Presentazione delle domande)

1. La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione ornitologica, da redigere conformemente allo schema di cui all'allegato A, deve essere presentata, alla Direzione regionale delle foreste e della caccia - Servizio per la conservazione della fauna e della caccia, dal 1° al 31 gennaio di ogni anno.

2. Entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda di iscrizione il Direttore del Servizio per la conservazione della fauna e della caccia, dopo aver verificato i requisiti necessari per ottenere l'iscrizione, provvede con proprio decreto, all'accoglimento o all'archiviazione della domanda di iscrizione.

3. L'accoglimento della domanda comporta l'iscrizione dell'associazione ornitologica richiedente all'Albo regionale.

Art. 4

(Documentazione)

1. Le domande, di cui all'articolo 3, devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) atto costitutivo e Statuto dell'associazione ornitologica in copia conforme all'originale;

b) eventuale dichiarazione del legale rappresentante che l'associazione ornitologica pur avendo la sede sociale fuori del territorio regionale, opera nel territorio del Friuli Venezia Giulia attraverso un comi-

tato, gruppo o raggruppamento dell'associazione ornitologica medesima;

c) eventuale dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione ornitologica dei nominativi del comitato, gruppo o raggruppamento dell'associazione medesima che opera nel territorio regionale;

d) fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale e/o della partita I.V.A.

Art. 5

(Formazione dell'Albo regionale e fasi istruttorie)

1. Presso il Servizio per la conservazione della fauna e della caccia è tenuto, a cura del dirigente preposto, l'Albo regionale, che è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ogni qualvolta vengono apportate aggiunte o modifiche.

2. L'associazione ornitologica per mantenere l'iscrizione all'Albo regionale deve, mantenere i requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento, e comunicare ogni eventuale modifica o integrazione degli atti statutari, entro 30 giorni dall'esecutività delle modifiche o integrazioni medesime.

Art. 6

(Attività collaterali)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 27/2002 alle associazioni iscritte all'Albo regionale possono essere affidate in gestione, da parte dei Comuni le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e) della legge regionale 4 giugno 1999, n. 14 (Disciplina del commercio su aree pubbliche), nonché tutte le attività collaterali.

2. Le convenzioni stipulate dai Comuni ai fini del comma 1 possono prevedere il pagamento di un biglietto di ingresso.

Art. 7

(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione le domande di iscrizione all'Albo regionale devono pervenire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Le domande di iscrizione all'Albo regionale presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ovvero oltre il termine di cui al comma 1 sono archiviate.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Domanda di iscrizione all'Albo regionale delle associazioni ornitologiche e dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445,

Bollo

Alla Direzione regionale delle foreste e della caccia
Servizio per la conservazione della fauna e della caccia
Via Cotonificio, 127
33100 UDINE

Il/la sottoscritto/a (*) ____________ ____________ c.f. ____________
Cognome *Nome* *Codice Fiscale*

nato/a ____________ (____), il ___/___/___. CAP ____________
luogo di nascita *Prov.* *data (gg/mm/aa)* *codice avv. postale*

residente a ____________ (____) in via ____________
Comune di residenza *Prov.* *Indirizzo*

n° ________ Telefono n° ____________.
numero civico *numero telefonico*

A) **Consapevole della responsabilità penale prevista dall'art.76 D.P.R. 445/200, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,**

DICHIARA

☐ di essere legale rappresentante dell'associazione ornitologica ____________
denominazione dell'associazione

____

☐ che l'associazione ha sede legale in ____________(________) via
località della sede associativa *Prov.*

____
Indirizzo dell'associazione

n° ________ CAP ____________ codice fiscale n° ____________
numero civico *codice avv. postale*

partita iva n° ____________ Telefono n° ____________

☐ che l'associazione pur avendo la sede sociale fuori del territorio regionale, opera nel territorio del Friuli Venezia Giulia attraverso un comitato, gruppo o raggruppamento dell'associazione medesima;

☐ che del gruppo o raggruppamento dell'associazione medesima che opera nel territorio regionale fanno parte i signori

____

____

____

____

____

☐ di non aver presentato altre domande di iscrizione all'Albo regionale, ovvero di aver presentato domanda in data__________________

B) in qualità di legale rappresentante, che l'associazione ornitologica ____________________
denominazione dell'associazione

CHIEDE

l'iscrizione di detta Associazione all'Albo regionale delle associazioni ornitologiche, senza scopo di lucro, del Friuli Venezia Giulia.

C) al fine dell'iscrizione

ALLEGA

☐ Atto costitutivo e/o Statuto dell'associazione ornitologica in copia conforme all'originale

☐ fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale e/o della partita IVA.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data ______________________ ______________________

Firma del legale rappresentante (per esteso e leggibile)

Informativa ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 31 dicembre 1996, n°675, si forniscono le seguenti informazioni.
Il sig........................ dichiara di essere informato che: a) i dati acquisiti saranno trattati per l'iscrizione all'Albo regionale delle Associazioni Ornitologiche prevista dalla L.R.27/2002; b) essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative; c) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, ritenuti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza; d) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 13 della L.675/1996; e) titolare del trattamento è la Direzione regionale delle foreste e della caccia con sede in Via Cotonificio,127-Udine, responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio per la conservazione della fauna e della caccia.

____

Firma del legale rappresentante (per esteso e leggibile)

(*) Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente alla Direzione Regionale delle Foreste eventuali variazioni inerenti i dati contenuti nel presente atto.

Ai sensi dell'articolo 38, D.P.R. n°445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'Ufficio competente, tramite incaricato, oppure a mezzo posta.

PARTE RISERVATA ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE	
Modalità di identificazione: ______________________________	
______________________________	
______________ (data)	______________ (firma del dipendente addetto)

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: GUERRA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 maggio 2003, n. 0143/Pres.

Approvazione modificazioni ed integrazioni al Regolamento applicativo della «Misura b - Insediamento giovani agricoltori» del Piano di Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 che riguarda il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni Regolamenti;

VISTO in particolare l'articolo 8 di tale Regolamento;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione del 23 luglio 1999, recante disposizioni di applicazione del citato Regolamento (CE) n. 1257/1999, successivamente modificato dal Regolamento (CE) n. 2075/2000 della Commissione del 29 settembre 2000;

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C (2000) 2902 def. del 29 settembre 2000, recante approvazione del documento di programmazione sullo sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il periodo di programmazione 2000-2006;

VISTO il Piano di Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e in particolare la «Mi-

sura b - Insediamento giovani agricoltori» in esso prevista;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2001, n. 0247/Pres., concernente l'approvazione del Regolamento applicativo della «Misura b - Insediamento giovani agricoltori» del Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 2002, n. 044/Pres. concernente modificazioni ed integrazioni al citato decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2001, n. 0247/Pres. e in particolare l'articolo 2, il quale prevede che la decisione individuale di concedere l'aiuto deve essere assunta entro dodici mesi dal momento dell'insediamento;

CONSIDERATO che le norme vigenti non prevedono alcun termine entro il quale il richiedente debba notificare all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio l'avvenuto insediamento;

RAVVISATA la necessità di prevedere un termine entro il quale il richiedente deve notificare all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio la data dell'avvenuto insediamento, al fine di permettere il rispetto dei termini per la comunicazione della decisione individuale di concedere l'aiuto da parte del suddetto ufficio responsabile della fase istruttoria;

VISTO l'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2001, n. 0247/Pres., inerente i controlli a campione sui requisiti di ammissibilità;

VISTO il documento di lavoro della Commissione europea, VI/ 10535/ 99 - IT Rev. 7 del 23 luglio 2002, riguardante gli orientamenti per l'attuazione dei sistemi di gestione, controllo e sanzioni concernenti le misure di sviluppo rurale ai sensi del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio;

RITENUTO di introdurre i principi previsti nel suddetto documento di lavoro della Commissione europea per quanto riguarda sia la formazione del campione che la scelta del periodo preferibile per l'effettuazione dei sopralluoghi in azienda;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1269 dell'8 maggio 2003;

DECRETA

Sono approvate le «Modificazioni ed integrazioni al Regolamento applicativo della "Misura b - Insediamento giovani agricoltori" Piano di Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia », modificato e integrato con decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 2002, n. 044/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni come modifiche ed integrazioni a Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 21 maggio 2003

per il Presidente:
IL VICEPRESIDENTE: GUERRA

Modificazioni ed integrazioni al Regolamento applicativo della «Misura b - Insediamento giovani agricoltori» del Piano di Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia modificato ed integrato con decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 2002, n. 044/Pres.

Art. 1

(Sostituzione del comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2001, n. 0247/Pres.)

1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2001, n. 0247/Pres. è sostituito dal seguente:

«2. Ricevuta la domanda, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio provvede a comunicare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, invitando l'interessato a notificare, entro 30 giorni, la data dell'avvenuto insediamento, nonché a trasmettere - non appena raggiunti tutti i requisiti previsti dal presente regolamento - i dati necessari per la relativa istruttoria. A tal fine l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura mette a disposizione la modulistica necessaria».

Art. 2

(Sostituzione del comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2001, n. 0247/Pres.)

1. Il comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2001, n. 0247/Pres. è sostituito dal seguente:

«1. Con cadenza mensile ed in riferimento alle decisioni individuali di concedere l'aiuto emesse nel corso del mese precedente, l'IPA provvede ad estrarre, conservando il relativo verbale, un campione del 5%, arrotondato per eccesso all'unità, da sottoporre a verifica. Tale percentuale può essere motivatamente aumentata laddove emergano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, anche con riferimento a singole do-

mande. La formazione del campione è determinata di concerto tra il Direttore del servizio dello sviluppo agricolo ed i Direttori degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura che stabiliscono in particolare:

a) le modalità di scelta del campione in base ad una analisi dei rischi che verranno di volta in volta evidenziati;

b) la scelta del periodo preferibile per l'effettuazione dei controlli in loco».

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: GUERRA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 maggio 2003, n. 0146/Pres. (Estratto).

Approvazione della variante n. 7 al Regolamento edilizio del Comune di Aviano.

Con decreto del Presidente della Regione n. 0146/ Pres. di data 21 maggio 2003 è stata approvata la variante n. 7 al Regolamento edilizio del Comune di Aviano.

Copia autenticata del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata negli Uffici comunali a libera visione del pubblico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 maggio 2003, n. 0147/Pres. (Estratto).

Approvazione del Regolamento edilizio del Comune di Azzano Decimo.

Con decreto del Presidente della Regione n. 0147/ Pres. di data 21 maggio 2003 è stato approvato il Regolamento edilizio del Comune di Azzano Decimo.

Copia autenticata del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata negli Uffici comunali a libera visione del pubblico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 maggio 2003, n. 0148/Pres. (Estratto).

Approvazione del Regolamento edilizio del Comune di Polcenigo.

Con decreto del Presidente della Regione n. 0148/Pres. di data 21 maggio 2003 è stato approvato il Regolamento edilizio del Comune di Polcenigo. Copia autenticata del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata negli Uffici comunali a libera visione del pubblico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 maggio 2003, n. 0149/Pres.

Approvazione modifiche al Regolamento per l'anticipazione di buonuscita di cui all'articolo 16, della legge regionale 54/1983.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 16 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, così come modificato dall'articolo 19 della legge regionale 19 ottobre 1994, n. 49, e dall'articolo 1 della legge regionale 24 giugno 1985, n. 26, e dall'articolo 16 bis della citata legge regionale n. 54/1983 come introdotto dall'articolo 58 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0367/Pres. del 13 settembre 1988, concernente «Regolamento per l'anticipazione della buonuscita di cui all'articolo 16 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54» e successive modificazioni e integrazioni;

ATTESA l'opportunità di dover apportare alcune modificazioni al succitato Regolamento;

DATA informativa alle organizzazioni sindacali con nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale 21 febbraio 2003, n. 7521/DOP/16 OS;

VISTO il verbale dell'esame congiunto esperito il 25 febbraio 2003;

RITENUTO pertanto di provvedere alle necessarie modifiche al Regolamento medesimo;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1238 di data 8 maggio 2003;

DECRETA

Sono approvate le modificazioni al «Regolamento per l'anticipazione della buonuscita di cui all'articolo 16 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54» approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0367/Pres. del 13 settembre 1988, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni come modifiche a Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 23 maggio 2003

per il Presidente:
IL VICEPRESIDENTE: GUERRA

Modifiche al «Regolamento per l'anticipazione della buonuscita di cui all'articolo 16 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54» emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0367/Pres. del 13 settembre 1988.

Art. 1

(Modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale 0367/Pres. del 13 settembre 1988)

1. La lettera g), comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento per l'anticipazione della buonuscita di cui all'articolo 16 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 settembre 1988, n. 0367/Pres., è sostituita dalla seguente:

«g) estinzione di mutui fondiari o edilizi stipulati per l'acquisizione o la ristrutturazione dell'alloggio adibito a stabile dimora».

Art. 2

(Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 0367/Pres. del 13 settembre 1988)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 0367/Pres. del 13 settembre 1988 è sostituito dal seguente:

«1. Per le finalità di cui alla lettera a), comma 1 dell'articolo 4 il dipendente deve produrre:

a) documentazione medico-sanitaria relativa all'intervento o alla terapia da praticare;

b) attestazione da parte della struttura sanitaria pubblica in ordine alla straordinarietà o particolarità dell'intervento o terapia;

c) preventivo delle spese del medico o della clinica integrato da un preventivo delle spese complementari essenziali;

d) stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi a quella di presentazione della domanda;

e) copia integrale, debitamente firmata, dell'ultima dichiarazione dei redditi del richiedente e di ogni altro componente il nucleo familiare - risultante dai precedenti documenti - produttore di reddito tenuto alla sua presentazione.»

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 0367/Pres. del 13 settembre 1988, sono aggiunti i seguenti:

«3 bis. Qualora l'anticipazione venga richiesta per spese conseguenti a patologie particolarmente gravi, è richiesto il parere favorevole del Comitato di gestione del Fondo sociale.

3 ter. Nel caso di cui al comma 3 bis il dipendente deve produrre:

a) documentazione medico-sanitaria relativa alla patologia;

b) attestazione da parte del medico di base in ordine alla gravità della patologia medesima;

c) stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi a quella di presentazione della domanda. Qualora i coniugi abbiano residenze diverse, è necessario produrre gli stati di famiglia di entrambi, a meno che non venga provato lo stato di separazione;

d) copia integrale, debitamente firmata, dell'ultima dichiarazione dei redditi del richiedente e di ogni altro componente il nucleo familiare, risultante dai precedenti documenti, produttore di reddito tenuto alla sua presentazione.

3 quater. Non è richiesta alcuna giustificazione di spesa.

Art. 3

(Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale 0367/Pres. del 13 settembre 1988)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale 0367/Pres. del 13 settembre 1988 è sostituito dal seguente:

«1. Le finalità di cui alla lettera b), comma 1 dell'articolo 4 comprendono:

a) acquisto di un alloggio;

b) costruzione di una casa;

c) acquisto di un alloggio in cooperativa,

d) riscatto di un alloggio di edilizia agevolata.»

2. Il comma 4 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale 0367/Pres. del 13 settembre 1988 è sostituito dal seguente:

«4. Qualora l'anticipazione venga richiesta per l'acquisizione di un alloggio a favore di un figlio convivente, il richiedente o un altro componente il nucleo familiare può risultare già proprietario di un altro adeguato alloggio, purché adibito ad abitazione del nucleo familiare, nonché proprietario di un ulteriore alloggio purché inadeguato alle esigenze del figlio».

Art. 4

(Modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale 0367/Pres. del 13 settembre 1988)

1. Al numero 1), lettera a), comma 2, dell'articolo 7, del decreto del Presidente della Giunta regionale

0367/Pres. del 13 settembre 1988, le parole «con firma autenticata» sono soppresse.

Art. 5

(Modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta regionale 0367/Pres. del 13 settembre 1988)

1. Dopo il numero 3) del comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta regionale 0367/Pres. del 13 settembre 1988, è aggiunto il seguente:

«3 bis) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di stabile dimora nell'alloggio per il cui acquisto o ristrutturazione è stato contratto il mutuo. Nel caso di ristrutturazione, la dichiarazione di cui sopra può essere resa all'ultimazione dei lavori.»

Art. 6

(Modifica all'articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta regionale 0367/Pres. del 13 settembre 1988)

1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta regionale 0367/Pres. del 13 settembre 1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 19

1. Delle domande presentate entro i termini previsti, viene formata una graduatoria nella quale viene attribuito ai richiedenti il punteggio previsto per le varie fattispecie secondo le seguenti modalità ed in considerazioni del reddito pro capite.

2. Il reddito pro capite del richiedente si determina considerando il reddito complessivo del nucleo familiare al netto dei contributi previdenziali, rapportato al numero dei componenti, previo abbattimento di una quota per spese generali di euro 5.000,00 per nucleo familiare.

3. Ai fini della formazione della graduatoria vengono attribuiti i seguenti punteggi:

a) per le finalità di cui all'articolo 4, lettera a) fino a 18 punti così graduati:

1. per i redditi pro capite
fino a euro 6.500,00 punti 18

2. per i redditi pro capite
da euro 6.500,01 a euro 13.000,00 punti 16

3. per i redditi pro capite
da euro 13.000,01 a euro 19.500,00 punti 14

4. per i redditi pro capite
da euro 19.500,01 a euro 26.000,00 punti 12

5. per i redditi pro capite
da euro 26.000,01 a euro 32.500,00 punti 10

6. per i redditi pro capite
da euro 32.500,01 a euro 39.000,00 punti 8

7. per i redditi pro capite
oltre euro 39.000,01 punti 6

b) per le finalità di cui all'articolo 4, lettera b):

1. fino a punti 16 così graduati:

1.1. per i redditi pro capite
fino a euro 6.500,00 punti 16

1.2. per i redditi pro capite
da euro 6.500,01 a
euro 13.000,00 punti 14

1.3. per i redditi pro capite
da euro 13.000,01 a
euro 19.500,00 punti 12

1.4. per i redditi pro capite
da euro 19.500,01 a
euro 26.000,00 punti 10

1.5. per i redditi pro capite
da euro 26.000,01 a
euro 32.500,00 punti 8

1.6. per i redditi pro capite
da euro 32.500,01 a
euro 39.000,00 punti 6

1.7. per i redditi pro capite
oltre euro 39.000,01 punti 4

2. In base alla gravità della situazione abitativa del richiedente nonché in relazione a procedure di sfratto esecutivo non dovuto a morosità, alla mancanza di sufficienti condizioni igienico - sanitarie attestata dall'Ufficiale sanitario territorialmente competente e/o all'indice di affollamento dell'alloggio occupato (dato dal numero dei componenti il nucleo familiare diviso per il numero dei vani utili) che deve essere superiore a 1: ulteriori punti fissi 3

c) Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), f) e g) fino a 6 punti così graduati:

1. per i redditi pro capite
fino a euro 6.500,00 punti 6

2. per i redditi pro capite
da euro 6.500,01 a euro 13.000,00 punti 5.5

3. per i redditi pro capite
da euro 13.000,01 a euro 19.500,00 punti 5

4. per i redditi pro capite
da euro 19.500,01 a euro 26.000,00 punti 4.5

5. per i redditi pro capite
da euro 26.000,01 a euro 32.500,00 punti 4

6. per i redditi pro capite da euro 32.500,01 a euro 39.000,00 punti 3.5
7. per i redditi pro capite oltre euro 39.000,01 punti 3

d) Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettere h), i) ed l), fino a punti 4 così graduati:

1. per i redditi pro capite fino a euro 6.500,00 punti 4
2. per i redditi pro capite da euro 6.500,01 a euro 13.000,00 punti 3.5
3. per i redditi pro capite da euro 13.000,01 a euro 19.500,00 punti 3
4. per i redditi pro capite da euro 19.500,01 a euro 26.000,00 punti 2.5
5. per i redditi pro capite da euro 26.000,01 a euro 32.500,00 punti 2
6. per i redditi pro capite da euro 32.500,01 a euro 39.000,00 punti 1.5
7. per i redditi pro capite oltre euro 39.000,01 punti 1

e) Per altre particolari e documentate situazioni di bisogno relative agli interventi per le finalità di cui all'articolo 4: sino a punti 4

4. A parità di punteggio si tiene conto dell'anzianità di effettivo servizio presso la Regione, ovvero, a parità di questa, della maggiore anzianità d'età.

5. Qualora una domanda di anticipazione sia presentata contemporaneamente per più finalità, ai fini dell'inserimento in graduatoria è considerata la finalità che dà il punteggio più alto.»

Art. 7

(Modifica all'articolo 21 del decreto del Presidente della Giunta regionale 0367/Pres. del 13 settembre 1988)

1. All'articolo 21, comma 1 del decreto del Presidente della Giunta regionale 0367/Pres. del 13 settembre 1988, le parole «dalla Giunta regionale in base all'elenco formulato dalla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Servizio per la gestione previdenziale e di quiescenza del personale».

2. All'articolo 21, comma 2, le parole «provvede ad acquisire» sono sostituite dalle seguenti: «può acquisire».

Art. 8

(Modifica all'articolo 22 del decreto del Presidente della Giunta regionale 0367/Pres. del 13 settembre 1988)

1. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Giunta regionale 0367/Pres. del 13 settembre 1988, dopo le parole: «lettere e) e f) dell'articolo 4» sono inserite le seguenti: «ed alla finalità di cui all'articolo 5, comma 4».

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: GUERRA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 maggio 2003, n. 0154/Pres.

Legge regionale 3/1996 - Comunità di Redipuglia denominata «Comune di Redipuglia», con sede a Fogliano Redipuglia via Monte Sei Busi, 4. Riconoscimento personalità giuridica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3;

VISTO l'articolo 3 della legge regionale 3/1996 che stabilisce che con il provvedimento di concessione della personalità giuridica è approvato anche lo Statuto dell'associazione;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 3/1996 che prevede l'istituzione del pubblico elenco regionale delle associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica;

VISTA la domanda del 12 dicembre 2002 del Presidente della Comunità di Redipuglia denominata «Comune di Redipuglia» con sede in Redipuglia, via Monte Sei Busi, 4, diretta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica della Comunità;

VISTO l'atto di ricognizione di data 8 novembre 2002, rogito del notaio dott. Roberto Comisso, rep. 92180, rac. 8020;

VISTO lo Statuto consorziale, allegato al succitato atto di ricognizione;

VISTA l'ulteriore documentazione prodotta a corredo dell'istanza;

CONSTATATO che la Comunità in esame possiede tutti i requisiti richiesti dalla legge regionale 3/1996;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge dell'atto costitutivo e dello Statuto della Comunità;

RITENUTO che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino la Comunità di Redipuglia denominata «Comune di Redipuglia» con sede in Redipuglia, via Monte Sei Busi, 4, come Consorzio di Comunioni familiari;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1275 dell'8 maggio 2003;

VISTO il codice civile e le relative disposizioni d'attuazione;

VISTO il D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, articolo 1;

VISTO lo Statuto di autonomia;

DECRETA

- E' riconosciuta la personalità giuridica della Comunità di Redipuglia denominata «Comune di Redipuglia» con sede in Redipuglia, via Monte Sei Busi, 4.

- E' approvato lo Statuto della Comunità di Redipuglia denominata «Comune di Redipuglia» con sede in Redipuglia, via Monte Sei Busi, 4, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

- Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 3/96 la Comunità di Redipuglia denominata «Comune di Redipuglia» sarà iscritta nel pubblico elenco regionale delle associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica.

- Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 30 maggio 2003

TONDO

STATUTO

COMUNITA' DI REDIPUGLIA
denominata
«COMUNE DI REDIPUGLIA»

CAPITOLO I

NORME FONDAMENTALI

Art. 1

Natura

La Comunità di Redipuglia denominata «Comune di Redipuglia» è una comunione familiare di diritto privato senza fini di lucro, costituita dai Capifamiglia dei Comunisti (in seguito detti Consorti) di antico insediamento che si succedono per eredità secondo le tradizioni, e che esercitano in comune il diritto di proprietà sull'antico patrimonio agro-silvo-pastorale e sui beni e servizi connessi o successivamente acquistati.

Art. 2

Sede, Denominazione

La Comunità di Redipuglia ha la sua sede a Redipuglia, via Monte Sei Busi n. 4 nel Comune di Fogliano Redipuglia, Provincia di Gorizia.

La denominazione ufficiale della Comunità di Redipuglia è Comunità di Redipuglia denominata «Comune di Redipuglia».

Art. 3

Finalità

La Comunità di Redipuglia si propone di amministrare e di godere in modo indiviso il patrimonio di assoluta proprietà e di organizzare, in comune e a favore dei Consorti, l'esercizio di attività volte alla cura, alla conservazione e allo sviluppo del patrimonio comune, in base alle consuetudini e alle tradizioni.

La Comunità di Redipuglia può inoltre promuovere autonomamente o favorire le iniziative di altre organizzazioni, dirette alla valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e culturale nell'ambito del Comune censuario di appartenenza, purché non contrastanti con le finalità primarie di cui al capoverso precedente.

Art. 4

Beni della Comunità di Redipuglia

Il patrimonio antico è costituito dai beni pervenuti in proprietà in base all'iscrizione nei libri tavolari, o per usucapione, nella loro intera consistenza e descrizione quali apparenti dal libro tavolare PT 63 del C.C. di Redipuglia: ct. 1°-2°-4°-5°-6°-10°-12°-14°-15°-17°-18° e sono iscritti al nome di:

a) Comune di Redipuglia

I beni della Comunità di Redipuglia, chiamati tradizionalmente «proprietà assoluta» sono costituiti:

a) dai beni allodiali (tramandati da padre a figlio) appresi per decreto dell'Autorità statale o comunque acquistati a qualsiasi titolo in data anteriore al 31 dicembre 1952.

   Detti beni, costituenti il patrimonio antico della Comunità di Redipuglia, sono indivisibili, inalienabili e indisponibili, in quanto soggetti a vincolo di destinazione alle attività agro-silvo-pastorali;

b) dai beni acquistati successivamente al 31 dicembre 1952, chiamati «nuovo patrimonio», i quali possono formare oggetto di libera contrattazione e quindi non soggetti ai vincoli imposti al bene antico.

L'utilizzazione del bene comune avviene in conformità alla sua destinazione in modo indiviso, cioè per quote.

Art. 5

Occasioni di lavoro

Con la conservazione e il miglioramento del patrimonio comune, la Comunità di Redipuglia promuove

occasioni di lavoro per le famiglie dei Consorti ed attività di interesse per la Comunità di Redipuglia.

Art. 6

Soggetti

I soggetti sono i Consorti della Comunità di Redipuglia portatori dell'interesse familiare, riuniti nella Comunità di Redipuglia e costituiscono comunione di persone e di beni in base allo Statuto ed alle consuetudini. Essi esercitano in comune, da tempo immemorabile, il diritto di proprietà sul patrimonio della Comunità di Redipuglia.

Art. 7

Acquisto dello stato di Consorte della Comunità di Redipuglia

In conformità alle antiche consuetudini, sempre osservate per l'acquisizione del titolo di Consorti della Comunità di Redipuglia hanno diritto di chiedere l'iscrizione nel libro catastale quei cittadini che:

a) per donazione o alla morte dei propri ascendenti legittimi risultino legittimi discendenti di un Consorte.

   Alla morte di un Consorte pertanto, tutti i suoi figli, conviventi o non, cioè Capifamiglia, possono chiedere l'iscrizione nel libro catastale.

   Il Regolamento può prescrivere il pagamento di una tassa d'iscrizione e ritardare fino ad un anno l'esercizio dei diritti di Consorte, quando i figli siano più di uno e tutti Capifamiglia.

   I figli naturali riconosciuti e quelli adottivi sono equiparati ai figli legittimi, purché residenti nella Provincia di Gorizia.

   Per i figli minorenni la domanda è proposta da chi esercita la patria potestà; eccezionalmente l'iscrizione può essere disposta d'ufficio dal Consiglio direttivo della Comunità di Redipuglia;

b) hanno acquisito tale diritto, adempiendo alle condizioni di tempo, di modo, di contributi in denaro o lavoro, da stabilirsi caso per caso in forza di apposita deliberazione dell'Assemblea della Comunità di Redipuglia.

Art. 8

Sospensione dall'esercizio dei diritti della Comunità di Redipuglia

Vengono sospesi dall'esercizio dei diritti della Comunità di Redipuglia i Consorti che:

a) non risultano residenti nella Provincia di Gorizia, la sospensione opera automaticamente, tuttavia decade dopo sei mesi di stabile residenza nella Provincia di Gorizia;

b) palesemente danneggiano o pregiudicano la conservazione del patrimonio della Comunità di Redipuglia;

c) contravvengono alle disposizioni del presente Statuto o alle consuetudini.

Le sospensioni di cui alle lettere b) e c) vengono deliberate dall'Assemblea della Comunità di Redipuglia, con il voto favorevole di due terzi dei partecipanti. Contro tale deliberazione, che deve essere notificata al destinatario entro 30 giorni dall'approvazione, l'interessato può ricorrere, entro 30 giorni dalla notificazione, al Collegio dei Sindaci.

Art. 9

Perdita dell'esercizio dei diritti della Comunità di Redipuglia

Perdono il diritto all'esercizio dei diritti della Comunità di Redipuglia i Consorti che:

a) per 20 anni consecutivi non abbiano esercitato alcuno dei diritti ed adempiuto ad alcuno dei doveri a loro spettanti, presumendosi la loro rinuncia;

b) omettono di presentare la domanda di iscrizione nel libro del Catasto nei 5 anni successivi alla morte di un Consorte, del quale risultano essere legittimi discendenti.

La perdita dei diritti di cui sopra viene deliberata dall'Assemblea della Comunità di Redipuglia, a maggioranza di due terzi dei partecipanti e comporta la cancellazione dal libro del catasto. Contro tale deliberazione, che deve essere notificata al destinatario entro 30 giorni dall'approvazione, l'interessato può ricorrere, entro 30 giorni dalla notificazione, al Collegio dei Sindaci.

Non perde lo stato di Consorte chi dopo l'iscrizione nel libro del catasto venga adottato da persona non appartenente alla Comunità di Redipuglia.

Art. 10

Catasto della Comunità di Redipuglia

Per catasto o libro dei soci della Comunità di Redipuglia si intende il ruolo dei Consorti della Comunità di Redipuglia con l'indicazione del titolo di appartenenza alla Comunità di Redipuglia.

L'esercizio dei diritti della Comunità di Redipuglia spetta soltanto agli iscritti nel libro del Catasto, a decorrere dal momento dell'iscrizione stessa.

Il libro del catasto della Comunità di Redipuglia è depositato presso la sede della Comunità di Redipuglia

o presso il Presidente in carica e ogni Consorte può prenderne visione o chiederne copia a proprie spese.

L'Assemblea procede alla revisione generale del libro del Catasto almeno ogni dieci anni, su proposta del Consiglio direttivo.

Art. 11

Diritti e doveri dei Consorti

I Consorti della Comunità di Redipuglia che non siano decaduti o sospesi, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo all'interno della Comunità di Redipuglia e alla partecipazione attiva alle adunanze dell'Assemblea generale, nonché al godimento dei beni della Comunità di Redipuglia, ai sensi delle determinazioni degli organi sociali e nel rispetto delle norme statutarie e consuetudinarie.

I Consorti hanno il dovere di ottemperare alle norme del presente Statuto, alle regole consuetudinarie e alle decisioni degli organi della Comunità di Redipuglia, nonché di partecipare attivamente a tutte le iniziative promosse dagli stessi, con particolare riguardo a quelle dirette alla conservazione e allo sviluppo del patrimonio comune.

CAPITOLO II

ORDINAMENTO INTERNO E RAPPRESENTANZA DELLA COMUNITA'

CAPO PRIMO

DEFINIZIONE

Art. 12

Organi della Comunità di Redipuglia

Gli organi della Comunità di Redipuglia sono:

a) l'Assemblea generale della Comunità di Redipuglia;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Sindaci.

CAPO SECONDO

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 13

Competenze

All'Assemblea generale, costituita da tutti i Consorti, sono attribuite le seguenti competenze:

a) approvazione dello Statuto e delle relative modifiche;

b) approvazione delle variazioni al libro del catasto;

c) approvazione del conto consuntivo dell'esercizio annuale e della relazione sullo stato della Comunità di Redipuglia (in seduta ordinaria);

d) approvazione dei Regolamenti di attuazione dello Statuto e delle relative modifiche;

e) surrogazione dei Consiglieri e dei Sindaci che siano venuti a mancare per qualsiasi causa;

f) accordi di tipo associativo con altre organizzazioni della medesima natura;

g) trattazione e decisione degli altri argomenti posti all'Ordine del giorno.

Ogni 4 anni l'Assemblea, costituita in seggio elettorale, procede all'elezione per alzata di mano o a scrutinio segreto del Consiglio direttivo e del Collegio dei Sindaci.

L'Assemblea può inoltre sostituire in ogni momento l'intero Consiglio, quando i suoi componenti elettivi siano ridotti a tre oppure in base a deliberazione motivata da gravi violazioni statutarie.

Art. 14

Funzionamento

L'Assemblea generale si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per gli adempimenti di cui alla lettera c) dell'articolo precedente, e in seduta ordinaria o straordinaria su eventuale richiesta del Consiglio direttivo, del Collegio dei Sindaci o su richiesta motivata di almeno un decimo dei Consorti iscritti nel libro del catasto.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea generale - indicante luogo, ora e Ordine del giorno della seduta - viene redatto dal Consiglio direttivo ed affisso all'Albo della Comunità di Redipuglia almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie regolarmente convocate deliberano validamente, qualunque sia il numero degli intervenuti, su tutti gli argomenti all'Ordine del giorno, fatta eccezione per le maggioranze previste in materie specifiche.

Lo Statuto e le sue modificazioni sono deliberati con la presenza - anche a mezzo delega - di almeno la maggioranza dei Consorti e con il voto favorevole di due terzi dei partecipanti.

Le deliberazioni in materia statutaria devono essere verbalizzate da un notaio; tutte le altre dal Segretario della Comunità di Redipuglia, con la controfirma del Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Segretario, il Presidente nomina un sostituto, scegliendolo tra i membri del Consiglio direttivo.

Le sedute dell'Assemblea generale sono presiedute dal Presidente della Comunità di Redipuglia.

Art. 15

Partecipazione alle sedute

Ciascun Consorte ha diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea generale, di intervenire nella discussione e di formulare proposte sugli argomenti posti all'Ordine del giorno.

Il minore ed il Consorte che si trovi nell'impossibilità di partecipare all'Assemblea può essere rappresentato, in base a delega scritta, da altro Consorte non componente il Consiglio.

Nessun Consorte può avere più di quattro deleghe.

Il Consorte che senza motivo giustificato non partecipi, direttamente o per delega, per 3 anni consecutivi alle riunioni, perde il diritto al godimento del patrimonio comune.

CAPO TERZO

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16

Composizione e competenze

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 8 Consiglieri, eletti dall'Assemblea generale, tra i quali vengono ripartite, in base alle norme del presente Statuto, le funzioni di Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere della Comunità di Redipuglia.

Salvo diversa determinazione dell'Assemblea, il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione del patrimonio comune. Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccetto quelli che per Statuto sono di esclusiva competenza degli altri organi della Comunità di Redipuglia.

Il Consiglio direttivo si riunisce, in particolare, per:

a) proporre, all'unanimità, le variazioni al libro del catasto;

b) eleggere il Presidente ed il vice Presidente, fissandone i relativi onorari;

c) assumere e licenziare il personale;

d) provvedere a tutti gli affari correnti, nonché alle liti attive e passive;

e) approvare eventuali piani o progetti pluriennali;

f) deliberare, previa pubblicazione all'Albo della Comunità di Redipuglia, in materia di patrimonio disponibile, con particolare riguardo alle compravendite, agli atti ed ai contratti di qualsiasi natura;

g) redigere il rendiconto dell'esercizio annuale con la relazione sullo stato della Comunità di Redipuglia;

i) deliberare in ordine ai rapporti con altri Enti pubblici e privati;

l) convocare le Assemblee, determinandone l'Ordine del giorno.

Il Consiglio direttivo provvede altresì alla raccolta, conservazione e pubblicazione delle consuetudini e delle tradizioni.

Art. 17

Funzionamento

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente con avviso recapitato al domicilio almeno 3 giorni prima con la precisazione dell'Ordine del giorno:

a) almeno ogni quattro mesi;

b) ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno;

c) su richiesta di almeno 3 Consiglieri.

Il Consiglio direttivo delibera validamente, con la presenza di almeno 3 Consiglieri, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente; le deliberazioni di straordinaria amministrazione sono adottate con la maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo, mentre quelle di ordinaria amministrazione a maggioranza dei presenti.

Il verbale delle riunioni viene redatto dal Segretario e controfirmato dal Presidente.

Art. 18

Partecipazione alle sedute

Decade dall'incarico il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipi a tre sedute consecutive: trascorso un mese dalla notifica della decadenza, il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente coopta un Consorte fino alla prima Assemblea dei Consorti.

Alle sedute del Consiglio direttivo partecipano i soli Consiglieri ed in via eccezionale le persone ammesse dal Consiglio stesso per esprimere pareri su singole questioni, senza diritto di voto.

Alle sedute del Consiglio possono, per deliberazioni non riservate, presenziare senza diritto di voto e di parola tutti i Consorti.

CAPO QUARTO

PRESIDENTE

Art. 19

Competenze

Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità di Redipuglia. Accettando l'incarico s'impegna solennemente a difendere i diritti della Comunità di Redipuglia e dei Consorti ed a promuoverne gli interessi mediante la tempestiva convocazione ed il regolare funzionamento del Consiglio direttivo, curando la sollecita attuazione delle relative deliberazioni anche nelle procedure tavolari e di tutti gli adempimenti previsti dai Regolamenti; vigilando sulla conservazione del patrimonio, sull'andamento dei lavori e sull'attività dei dipendenti, sull'aggiornamento dell'archivio e del libro del catasto.

Il Presidente è inoltre competente a nominare il Segretario e il Tesoriere della Comunità di Redipuglia, scegliendoli tra i Consiglieri, e a fissarne i relativi onorari.

Art. 20

Durata in carica, sostituzione

Il Presidente dura in carica quattro anni e non è immediatamente rieleggibile per più di due volte. In caso d'impedimento lo sostituisce il Vice Presidente, con l'obbligo di assumere lo stesso impegno e la stessa responsabilità.

CAPO QUINTO

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 21

Composizione e competenze

Il Collegio dei Sindaci è composto da 1 Presidente, 2 membri effettivi e 2 membri supplenti.

Il Collegio dei Sindaci controlla l'attività degli organi della Comunità di Redipuglia e le relative deliberazioni, soprattutto per verificarne la compatibilità con lo Statuto, con i Regolamenti e con le regole consuetudinarie, partecipa alle sedute del Consiglio e dell'Assemblea, e può chiederne la convocazione ogni qualvolta dall'esame dei libri sociali o comunque dall'esercizio della sua attività di controllo risultasse necessario proporre particolari provvedimenti.

Il Collegio dei Sindaci può inoltre fungere da Collegio arbitrale, con compiti di composizione delle eventuali controversie nella interpretazione e nella applicazione dello Statuto, delle consuetudini e di liti comunque relative all'esercizio dei diritti della Comunità di Redipuglia.

CAPO SESTO

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 22

Incompatibilità con le cariche sociali

Non può essere eletto Presidente, Consigliere o Sindaco e se già eletto, decade, chi abbia rapporti di lite o di lavoro dipendente fisso con la Comunità di Redipuglia.

Non può essere eletto come Presidente chi già riveste tale carica in altre Comunità.

Art. 23

Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

Le deliberazioni approvate dagli organi della Comunità di Redipuglia sono pubblicate all'Albo della Comunità di Redipuglia per 7 giorni consecutivi e diventano esecutive al termine della pubblicazione e una copia e trasmessa al Coordinamento dei Consorzi di comunioni familiari delle terre collettive nella Provincia di Gorizia.

Ciascun organo della Comunità di Redipuglia può in caso di urgenza e con separata votazione dichiarare l'immediata eseguibilità delle proprie deliberazioni.

CAPITOLO III

RAPPORTI DELLA COMUNITA' DI REDIPUGLIA CON IL COORDINAMENTO DEI CONSORZI DI COMUNIONI FAMILIARI DELLE TERRE COLLETTIVE NELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Art. 24

Associazione

Ferma la propria autonomia, della singola Comunità di Redipuglia è associata al Coordinamento dei Consorzi di Comunioni familiari delle terre collettive nella Provincia di Gorizia.

Il Presidente della Comunità di Redipuglia fa parte del Consiglio del Coordinamento dei Consorzi di comunioni familiari delle terre collettive nella Provincia di Gorizia.

Art. 25

Finalità

Il Coordinamento dei Consorzi di comunioni familiari delle terre collettive nella Provincia di Gorizia si propone di coordinare le iniziative e le attività delle Co-

munità nella Provincia di Gorizia, sia in via generale che per materie dalle stesse definite di comune interesse.

Una copia di ciascuna deliberazione approvata dagli organi collegiali della Comunità di Redipuglia viene, a tal fine, trasmessa per controllo al Coordinamento dei Consorzi di comunioni familiari delle terre collettive nella Provincia di Gorizia.

I rapporti della Comunità di Redipuglia con la Regione, la Provincia, il Comune di appartenenza e con la Comunità montana possono essere instaurati attraverso il Coordinamento dei Consorzi di comunioni familiari delle terre collettive nella Provincia di Gorizia.

Art. 26

Conferimento di compiti specifici

La Comunità di Redipuglia può conferire al Coordinamento dei Consorzi di comunioni familiari delle terre collettive nella Provincia di Gorizia, in forza di apposita deliberazione, i seguenti compiti:

a) la ricognizione dello Statuto, la sua redazione o rielaborazione, in base alle proprie consuetudini;

b) la ricognizione e l'aggiornamento periodico del catasto della Comunità di Redipuglia;

c) la ricognizione generale del patrimonio, indicandone la consistenza, ove possibile l'origine e la destinazione.

Art. 27

Esercizio del pascolo su beni di altre Comunità e su quelli del Coordinamento della Provincia di Gorizia

La Comunità di Redipuglia può assumere, in tutto o in parte, l'organizzazione e la gestione del pascolo non più esercitato da altre Comunità della Provincia di Gorizia sui beni propri e su quelli del Coordinamento dei Consorzi di comunioni familiari delle terre collettive nella Provincia di Gorizia, secondo le tradizioni e il presente Statuto.

Art. 28

Norma finale

Per tutto quanto non è regolato o previsto nel presente Statuto valgono le regole consuetudinarie, le norme del codice civile e altre norme legislative e regolamentari applicabili alle organizzazioni di questo tipo.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 giugno 2003, n. 0164/Pres.

Legge regionale 22/2001, articolo 5. Commissione regionale sull'amianto. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che con decreto del Presidente della Regione 0311/Pres. di data 15 ottobre 2002 è stata costituita la Commissione regionale sull'amianto ai sensi della legge regionale n. 22 del 12 settembre 2001;

PRESO ATTO che l'articolo 5 della predetta legge regionale disciplina la composizione della Commissione di cui trattasi e che, in particolare, la lettera c) individua tre componenti in altrettanti esperti con comprovata esperienza in materia designati dai Presidenti delle Assemblee dei Sindaci dei distretti di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, che presentino, nell'ultimo quinquennio, sulla base dei dati dei registri di cui all'articolo 3, la più elevata incidenza di neoplasie correlate all'amianto;

CONSTATO che con nota del 20 marzo 2003 prot. FF/TD/721/20/03 il signor Enrico Eva, componente designato dall'Assemblea dei Sindaci dei Distretti sanitari dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina» ha rassegnato le dimissioni;

VISTA la nota del Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dei Distretti sanitari dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina» del 7 maggio 2003 prot. n. 17/03-1/4/1-7 con la quale si comunica che è stato designato componente della Commissione regionale sull'amianto il signor Aurelio Pischianz, in sostituzione del dimissionario signor Enrico Eva;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1542 del 23 maggio 2003;

DECRETA

Il signor Aurelio Pischianz, esperto designato dal Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dei Distretti sanitari dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina», è nominato componente della Commissione regionale sull'amianto in sostituzione del signor Enrico Eva.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 5 giugno 2003

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 maggio 2003, n. 23/SG/RAG.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 7/1999. Iscrizione sull'unità previsionale di base 2.3.1446 con riferimento al capitolo 1626 dell'entrata e sull'unità previsionale di base 11.6.29.2.2499 con riferimento al capitolo 4444 della spesa, di euro 85.503,00 per la realizzazione di programmi di gestione faunistico-ambientale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto di data 31 ottobre 2002, articolo 1, ha disposto, ai sensi e per le finalità dell'articolo 66, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la ripartizione della somma di euro 5.164.568,00, stanziata per l'anno 2001, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, assegnando alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia l'importo di euro 85.503,00 - giusta quietanza 136 del 4 dicembre 2002 - per la realizzazione di programmi di gestione faunistico-ambientale sul territorio nazionale;

RAVVISATA la necessità di iscrivere la suddetta assegnazione nel bilancio regionale per le finalità indicate in premessa;

VISTO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 non esistono le appropriate unità previsionale di base cui far affluire la suddetta assegnazione di euro 85.503,00, nè, nell'allegato documento tecnico, i capitoli appositi, e ritenuto di istituirli;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 2.3.1446, denominata «Acquisizione di fondi dallo Stato per programmi di gestione faunistico-ambientale», che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, al titolo II - categoria 2.3, con riferimento al capitolo 1626 (2.3.2) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 29 - Istituto faunistico regionale - con la denominazione « Acquisizione di fondi dallo Stato per la realizzazione di programmi di gestione faunistico-ambientale» è iscritto lo stanziamento di euro 85.503,00 per l'anno 2003.

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 11.6.29.2.2499 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, alla funzione obiettivo n. 11 - programma 11.6 - Rubrica n. 29 - spese di investimento - con la denominazione «Programmi di gestione faunistico-ambientale», con riferimento al capitolo 4444 (2.1.210.3.08.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 29 - Istituto faunistico regionale - con la denominazione «Spese per la realizzazione di programmi di gestione faunistico-ambientale» è iscritto lo stanziamento di euro 85.503,00 per l'anno 2003.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 13 maggio 2003

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 maggio 2003, n. 24/SG/RAG.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 7/1999. Iscrizione sull'unità previsionale di base 2.3.429 con riferimento al capitolo 54 dell'entrata e sull'unità previsionale di base 7.2.41.2.222 con riferimento al capitolo 4397 della spesa, di euro 4.001.813,75 per il saldo delle somme spettanti per il ripiano dei disavanzi di parte corrente al 31 dicembre 1994 e quelle spettanti per il ripiano relativo ai disavanzi per gli anni 1995-1999.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che con decreto n. 65718 del 16 ottobre 2002 del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, sono state emanate le norme di definitivo ripianamento dei disavanzi del servizio sanitario nazionale degli esercizi 1994 e precedenti e degli esercizi 1995-1999, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2001, n. 129, ed è stata autorizzata l'erogazione in favore della Regione Friuli Venezia Giulia dell'importo complessivo di euro 4.001.813,75 a titolo di saldo delle somme spettanti per il ripiano dei disavanzi di parte corrente al 31 dicembre 1994 e quelle spettanti per il ripiano relativo ai disavanzi per gli anni 1995-1999;

RITENUTO di acquisire al bilancio regionale gli importi di cui in premessa per le finalità ivi indicate;

VISTO che nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi esiste già l'appropriata unità previsionale di base 2.3.429 ma non il relativo capitolo e nello stato di previsione della spesa del summenzionato bilancio/documento tecnico non esistono né l'appropriata unità previsionale di base né il pertinente capitolo di spesa su cui iscrivere la predetta assegnazione e ritenuto pertanto di provvedere alla loro istituzione;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

1. Nell'unità previsionale di base 2.3.429 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 54 (2.3.1) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 41 - Servizio della Finanza sanitaria - con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato per il finanziamento dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale concernente il periodo per gli anni 1995-1999» è iscritto l'importo di euro 4.001.813,75 per l'anno 2003.

2. Nell'unità previsionale di base 7.3.41.1.222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4397 (1.1.157.2.08.08), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica 41 - Servizio della finanza sanitaria - con la denominazione «Finanziamento agli Enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario nazionale per il ripiano dei disavanzi di parte corrente relativi agli anni 1995-1999 - Fondi statali» e con lo stanziamento di euro 4.001.813,75 per l'anno 2003.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 13 maggio 2003

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 maggio 2003, n. 25/SG/RAG.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 7/1999. Iscrizione sull'unità previsionale di base 2.3.429 con riferimento al capitolo 694 dell'entrata e sull'unità previsionale di base 7.2.41.2.226 con riferimento al capitolo 4431 della spesa, di euro 302.751,55 per il potenziamento delle strutture di radioterapia nell'ambito dei programmi di edilizia sanitaria.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che il Ministero della salute ha assegnato, con decreto del 28 dicembre 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2002, alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 28, comma 12, della legge 23 dicembre 2001, n. 488, la somma di euro 302.751,55 per il triennio 2000-2002, da destinare alla realizzazione di interventi per consentire il potenziamento delle strutture di radioterapia nell'ambito dei programmi di edilizia sanitaria;

RAVVISATA la necessità di acquisire al bilancio regionale la predetta assegnazione per le finalità in premessa indicate ed ai sensi della normativa regionale di attuazione della predetta legge statale;

VISTO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 esistono le appropriate unità previsionali di base di entrata 2.3.429 e spesa 7.2.41.2.226 ma nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi non esistono i pertinenti capitoli su cui iscrivere il predetto importo di euro 302.751,55 e ritenuto pertanto di provvedere alla loro istituzione;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 17 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

1. Sull'unità previsionale di base 2.3.429 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 694 (2.3.2) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 41 - Servizio della finanza sanitaria - con la denominazione «Acquisizione di fondi per la realizzazione delle strutture sanitarie destinate al potenziamento delle strutture di radioterapia» è iscritto lo stanziamento di euro 302.751,55 per l'anno 2003.

2. Nell'unità previsionale di base 7.2.41.2.226 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4431 (2.1.237.3.08.08) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 41 - Servizio della finanza sanitaria - con la denominazione «Finanziamenti per la realizzazione delle strutture sanitarie destinate al potenziamento delle strutture di radioterapia» è iscritto lo stanziamento di euro 302.751,55 per l'anno 2003.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 13 maggio 2003

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 maggio 2003, n. 26/SG/RAG.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003. Iscrizione sull'unità previsionale di base 2.3.1024 con riferimento al capitolo 414 dell'entrata e sull'unità previsionale di base 4.1.7.1.1024 con riferimento al capitolo 700 della spesa di euro 155.090,00, assegnati dallo Stato per le esigenze connesse all'avvio del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 7 della legge n. 17/1999 e dell'articolo 145, comma 10, della legge n. 388/2000.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - ha erogato in favore della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia la somma di euro 155.090,00 per le esigenze connesse all'avvio del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici ivi comprese le spese relative al funzionamento della rete dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e dell'articolo 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, giusta quietanza n. 32 del 3 aprile 2003;

RAVVISATA la necessità di iscrivere la suddetta assegnazione nel bilancio regionale per le finalità indicate in premessa;

VISTO che nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 esistono già le appropriate unità previsionali di base ed i capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi cui fare affluire la predetta assegnazione di euro 155.090,00;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 2.3.1024 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, è iscritto lo stanziamento di euro 155.090,00 per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 414 del documento tecnico alleato ai bilanci medesimi.

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 4.1.7.1.1024 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati è iscritto lo stanziamento di euro 155.090,00 per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 700 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 13 maggio 2003

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 maggio 2003, n. 27/SG/RAG.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 7/1999. Iscrizione sull'unità previsionale di base 2.3.467 con riferimento al capitolo 1026 di entrata e sull'unità previdenziale di base 4.9.26.2.117 con riferimento al capitolo 4175 di spesa di euro 2.500.000,00 assegnati dallo Stato per i danni conseguenti agli eventi atmosferici dei mesi di luglio ed agosto 2002.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propria ordinanza n. 3276 del 28 marzo 2003, articolo 3, comma 1, ha disposto, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, l'assegnazione dell'importo di euro 2,5 milioni per l'anno 2003 a favore della Regione Friuli Venezia Giulia, allo scopo di fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di luglio e agosto 2002;

RAVVISATA la necessità di iscrivere la suddetta assegnazione nel bilancio regionale per le finalità indicate in premessa;

VISTO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 esistono già le appropriate unità previsionale di base cui far affluire la suddetta assegnazione di euro 2,5 milioni, ma non, nell'allegato documento tecnico, i capitoli appositi, e ritenuto di istituirli;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 2.3.467 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1026 (2.3.2.) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 26 - Servizio degli affari amministrativi e contabili, con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di luglio e agosto 2002 nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia» è iscritto lo stanziamento di euro 2.500.000,00 per l'anno 2003.

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 4.9.26.2.117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4175 (2.1.210.3.01.01) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - Rubrica 26 - Servizio degli Affari amministrativi e contabili - con la denominazione «Finanziamenti del fondo regionale per la protezione civile per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di luglio e agosto 2002 nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia», è iscritto lo stanziamento di euro 2.500.000,00 per l'anno 2003.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 13 maggio 2003

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 maggio 2003, n. 28/SG/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 23, comma 5 della legge regionale 7/1999. Iscrizione sull'unità previsionale di base 15.2.62.2.3103 e su vari capitoli della spesa dei fondi assegnati dalla Commissione europea destinati al finanziamento di un parco progetti obiettivo 2 2000-2006 nell'ambito del Regolamento (CE) del Consiglio europeo n. 1260/1999 per complessivi euro 28.703.475,09 mediante prelevamento dall'unità previsionale di base 30.1.6.2.639 con riferimento al capitolo 9600 (fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il documento unico di programmazione (DOCUP) dell'obiettivo 2 2000-2006 di cui all'articolo 1, punto 2) del Regolamento (CE) del Consiglio europeo n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 approvato con la decisione della Commissione della Comunità europea n. C(2001)2811 del 23 novembre 2001;

VISTO il piano finanziario contenuto nel Complemento di programmazione relativo al DOCUP dell'obiettivo 2 2000-2006 adottato con la deliberazione della Giunta regionale (D.G.R) del 23 maggio 2002, n. 1668, così come modificata dalla D.G.R. del 6 settembre 2002, n. 3015, che ha determinato la quota di partecipazione regionale come di seguito specificato per annualità, per zone obiettivo 2 (riga A) e per zone in sostegno transitorio (riga B):

zone	*2000*	*2001*	*2002*	*2003*
A	-	4.550.612	5.529.209	5.629.065
B	-	1.276.099	1.420.175	1.173.190
totale	-	5.826.711	6.949.384	6.802.255

zone	*2004*	*2005*	*2006*	*totale*
A	5.272.433	5.358.026	5.443.616	31.782.961
B	802.709	542.000	-	5.214.173
totale	6.075.142	5.900.026	5.443.616	36.997.134

VISTA la D.G.R. del 27 febbraio 2003, n. 440, che, nei limiti stabiliti dal DOCUP obiettivo 2 2000-2006, ha modificato il piano finanziario per misura/azione/sottoazione, lasciando pertanto invariate le risorse destinate alle zone obiettivo 2 e alle zone in sostegno transitorio, le risorse allocate sui rispettivi assi, nonché le relative coperture a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a carico dello Stato, determinando invece una maggiore quota di partecipazione regionale come risulta dall'allegato 1 della delibera medesima e come di seguito specificato:

zone	*2000*	*2001*	*2002*	*2003*
A	-	4.825.072	5.862.689	5.968.567
B	-	1.297.079	1.443.524	1.192.478
totale	-	6.122.151	7.306.213	7.161.045

zone	*2004*	*2005*	*2006*	*totale*
A	5.590.425	5.681.180	5.771.933	33.699.866
B	815.904	550.909	-	5.299.894
totale	6.406.329	6.232.089	5.771.933	38.999.760

CONSIDERATO che con decreto del Presidente della Regione del 21 dicembre 2001 n. 56/SG/RAG sono state iscritte nel bilancio regionale le risorse dell'obiettivo 2 secondo il piano finanziario di cui al secondo capoverso e calcolata la differenza, relativamente alla maggiore quota di partecipazione regionale, rispetto alle modifiche di cui al terzo capoverso, da iscrivere sulle pertinenti unità previsionali di base del bilancio regionale con riferimento ai corrispondenti capitoli del documento tecnico allegato come di seguito specificato;

zone	*2000*	*2001*	*2002*	*2003*
A	-	274.460	333.480	339.502
B	-	20.980	23.349	19.288
totale	-	295.440	356.829	358.790

zone	*2004*	*2005*	*2006*	*totale*
A	317.992	323.154	328.317	1.916.905
B	13.195	8.909	-	85.721
totale	331.187	332.063	328.317	2.002.626

VISTO l'ottavo paragrafo delle premesse della D.G.R. del 17 aprile 2003, n. 1068 che ha determinato le quote di ripartizione del «Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario» di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, iscritto all'unità previsionale di base 15.1.6.2.639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9600 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ha destinato una quota complessiva di euro 15.336.732,00 in attuazione delle D.G.R. n. 2411/2001, n. 2053/2002 e 4366/2002 e dell'articolo 23, comma 6 bis della legge regionale 7/1999, visto in particolare il terzo periodo che destina complessivi euro 1.011.065,00 corrispondenti a euro 295.442,00 per l'anno 2001, euro 356.831,00 per l'anno 2002 e euro 358.792,00 per l'anno 2003 per l'adeguamento del cofinanziamento regionale di cui alla citata delibera della Giunta regionale del 27 febbraio 2003, n. 440;

VISTO ancora l'ottavo paragrafo delle premesse della citata deliberazione della Giunta regionale del 17 aprile 2003, n. 1068, che - al primo periodo - nell'ambito della quota di complessivi euro 15.336.732,00 ha destinato, in attuazione della D.G.R. n. 2053/2002 e della D.G.R. della seduta del 19 dicembre 2002, n. 4366, la somma complessiva di euro 12.077.182,15 di cui euro 11.663.962,24 a titolo di parco progetti aggiuntivo regionale per gli anni 2001 e 2002 per progetti ammissibili a finanziamenti comunitari ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge regionale 7/1999 e ha destinato, nel paragrafo 1, secondo capoverso del dispositivo, quota c), allegato 1, euro 14.623.666,94 per l'anno 2003 per le medesime finalità;

CONSIDERATO inoltre, che nell'ambito della medesima quota di euro 15.336.732,00 di cui al precedente capoverso sono destinati euro 413.219,91 in attuazione del paragrafo 1, secondo capoverso del dispositivo, quota c), allegato 1 della citata D.G.R. 4366/2002, per le finalità previste dall'articolo 6, comma 37 della legge regionale 23 agosto 2002 n. 23 e dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999 n. 26;

VISTO che nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 esiste l'appropriata unità previsionale di base, e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi i capitoli di spesa su cui iscrivere le risorse relative alle zone obiettivo 2 e sostegno transitorio mentre non esiste il capitolo relativo al parco progetti aggiuntivo regionale per progetti ammissibili a finanziamenti comunitari ai sensi dell'articolo 23, comma 4 della legge regionale 7/1999;

VISTO l'articolo 23, commi 4 e 5, della legge regionale 16 aprile 1999 n. 7;

VISTA la legge regionale «Bilancio di previsione per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003»

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 è iscritto lo stanziamento complessivo di euro 28.703.475,09 suddiviso in ragione di euro 27.711.908,09 per l'anno 2003, euro 331.187,00 per l'anno 2004, euro 332.063,00 per l'anno 2005, euro 328.317,00 per l'anno 2006, - con lo stanziamento complessivo di euro 28.375.158,09 relativo alle quote degli anni dal 2003 al 2005 a carico dell'unità previsionale di base 15.2.62.2.3103 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento ai seguenti capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi:

a) relativamente alle zone obiettivo 2, capitolo 8200 - euro 947.442,00 per l'anno 2003, euro 317.992,00 per l'anno 2004, euro 323.154,00 per l'anno 2005 e euro 328.317,00 per l'anno 2006, le quote relative agli anni successivi al 2005 fanno carico alla corrispondente unità previsionale di base/capitoli dei bilanci/documenti tecnici per gli anni medesimi;

b) relativamente alle zone a sostegno transitorio, capitolo 8201 - euro 63.617,00 per l'anno 2003, euro 13.195,00 per l'anno 2004 e euro 8.909,00 per l'anno 2005;

c) relativamente al parco progetti, capitolo 8202 (2.1.243.5.10.32) di nuova istituzione, alla Rubrica n. 62 - Servizio per la promozione industriale -

«Conferimento a favore della «Friulia S.p.A. per la costituzione del «Fondo speciale per l'obiettivo 2 2000-2006 - programma aggiuntivo regionale» per euro 26.287.629,18 per l'anno 2003;

d) relativamente al parco progetti di cui all'articolo 6, comma 37 della legge regionale 23 agosto 2002 n. 23 e dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999 n. 26 - capitolo 8203 - euro 413.219,91 per l'anno 2003;

2. Dalla unità previsionale di base 30.1.6.2.639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9600 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi «Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario», è prelevato l'importo complessivo di euro 28.703.475,09 suddiviso in ragione di euro 27.711.908,09 per l'anno 2003 - corrispondente per euro 18.594.081,12 a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2002 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle Finanze 7/RAG del 24 gennaio 2003, euro 331.187,00 per l'anno 2004, euro 332.063,00 per l'anno 2005 e euro 328.317,00 per l'anno 2006. I prelevamenti per gli anni successivi al 2005 gravano sulla corrispondente unità previsionale di base/capitoli dei bilanci/documenti tecnici per gli anni medesimi.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 16 maggio 2003

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 maggio 2003, n. 29/SG/RAG.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 7/1999. Iscrizione sull'unità previsionale di base 2.3.439 con riferimento al capitolo 754 dell'entrata e sull'unità previsionale di base 10.1.43.1.332 con riferimento al capitolo 5820 della spesa di euro 871.111,98 assegnati dallo Stato, per il finanziamento di progetti di formazione di lavoratori occupati ai sensi del decreto 6 giugno 2001.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ha assegnato, con decreto 6 giugno 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - S.G. n. 143 - del 22 giugno 2001, in favore della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia la somma di lire 1.686.708.000, pari ad euro 871.111,98, per le annualità 2000 e 2001, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, da destinare al finanziamento di progetti di formazione di lavoratori occupati;

RAVVISATA la necessità di acquisire al bilancio regionale l'assegnazione di cui in premessa per le finalità ivi indicate;

VISTO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 esistono già le appropriate unità previsionali di base 2.3.439 dell'entrata e 10.1.43.1.332 della spesa ma nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi non esistono i pertinenti capitoli dell'entrata e della spesa su cui iscrivere la predetta assegnazione di euro 871.111,98;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

1. Sull'unità previsionale di base 2.3.439 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento al capitolo 754 (2.3.1), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 43 - Direzione regionale della formazione professionale, con la denominazione «Acquisizione di fondi per il finanziamento di progetti di formazione di lavoratori occupati» è iscritto l'importo di euro 871.111,98 per l'anno 2003.

2. Sull'unità previsionale di base 10.1.43.1.332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 5820 (1.1.163.2.10.05) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 43 - Direzione regionale della formazione professionale, con la denominazione «Spese per il finanziamento di progetti di formazione di lavoratori occupati presso datori di lavoro privati» è iscritto l'importo di euro 871.111,98 per l'anno 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 21 maggio 2003

per il Presidente:
IL VICEPRESIDENTE: GUERRA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 maggio 2003, n. 30/SG/RAG.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 7/1999. Iscrizione sull'unità previsionale di base 2.3.436 con riferimento al capitolo 683 dell'entrata e sull'unità previsionale di base 8.2.41.1.243 con riferimento al capitolo 4756 della spesa di euro 128.775,84 assegnati dallo Stato per l'acquisizione di fondi per servizi continuativi di telefonia rivolti alle persone anziane ai sensi del decreto 11 novembre 2002.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha assegnato, con decreto 11 novembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - S.G. n. 82 - dell'8 aprile 2003, alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia la somma di euro 128.775,84 per l'anno 2003, ai sensi dell'articolo 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e nei modi disposti nel decreto 28 febbraio 2002, n. 70, a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche, per gli interventi di sostegno dei servizi di telefonia sociale rivolti alle persone anziane;

RAVVISATA la necessità di acquisire al bilancio regionale l'assegnazione di cui in premessa per le finalità ivi indicate;

VISTO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 esistono già le appropriate unità previsionali di base 2.3.436 dell'entrata e 8.2.41.1.243 della spesa e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi esiste il pertinente capitolo di spesa ma non quello di entrata su cui iscrivere la predetta assegnazione;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

1. Sull'unità previsionale di base 2.3.436 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento al capitolo 683 (2.3.1), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 41 - Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, con la denominazione «Acquisizione di fondi per servizi continuativi di telefonia rivolti alle persone anziane» è iscritto l'importo di euro 128.775,84 per l'anno 2003.

2. Sull'unità previsionale di base 8.2.41.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4756 è iscritto l'importo di euro 128.775,84 per l'anno 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 21 maggio 2003

per il Presidente:
IL VICEPRESIDENTE: GUERRA

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 12 maggio 2003, n. 49/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 26, comma 1bis della legge regionale 7/1999 aggiunto all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 1/2000 connesse al riordino della Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTA la deliberazione n. 790 del 28 marzo 2003 con la quale la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 26, comma 1 bis, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, come inserito da articolo 5, comma 2, della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, nel riordino della Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione ha disposto:

- il trasferimento dal «Servizio per lo sviluppo dell'artigianato» al «Servizio per gli incentivi alla cooperazione» del capitolo 8565 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio per gli anni 2003-2005 e al bilancio per l'anno 2003;
- contestuale soppressione dell'unità previsionale di base 52.3.63.1.2974 «Spese per esigenze operative a favore dell'artigianato»;

VISTO che con la suddetta deliberazione la Giunta regionale ha inoltre autorizzato l'Assessore alle finanze a provvedere a tutti gli adempimenti necessari a dare esecuzione alla medesima;

RILEVATO che ricorrono i presupposti per provvedere, ai sensi del comma 1bis dell'articolo 26 della legge regionale 7/1999, come inserito dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 1/2000, alle occorrenti variazioni al documento tecnico allegato al bilancio per gli anni 2003-2005 e al bilancio per l'anno 2003;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

1. Negli stati di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e al bilancio per l'anno 2003, nell'ambito della Rubrica n. 63 - Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione - sono apportate le seguenti modifiche:

a) il capitolo 8565 viene spostato dall'unità previsionale di base 52.3.63.1.2974 «Spese per esigenze operative a favore dell'artigianato» all'unità previsionale di base 52.3.63.1.1626 «Spese per l'attività della Direzione dell'artigianato e della cooperazione»con lo stanziamento di euro 18.600 in ragione di euro 6.200 per ogni anno dal 2003 al 2005;

b) l'unità previsionale di base 52.3.63.1.2974 viene soppressa.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 12 maggio 2003

ARDUINI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 12 maggio 2003, n. 50/RAG.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a) della legge regionale 7/1999. Istituzione per memoria di alcune unità previsionale di base e capitoli per recuperi di somme erogate su capitoli di spesa o contributi previdenziali operati nei confronti del personale regionale, ovvero di contributi alle spese di sorveglianza e collaudo dei servizi pubblici di trasporto e degli impianti a fune.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

PREMESSO che non esistono nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 le appropriate unità previsionali di base ed i capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ai quali far affluire le entrate quietanzate relative ai recuperi di somme erogate su capitoli di spesa o di contributi previdenziali operati nei confronti del personale delle aziende del turismo, ovvero di contributi alle spese di sorveglianza e collaudo dei servizi pubblici di trasporto e degli impianti a fune;

RITENUTO pertanto di istituire, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 le unità previsionali di base ed i capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, per far fronte alle esigenze di cui sopra;

VISTO l'articolo 26, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale del 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 sono istituite «per memoria» le seguenti unità previsionali di base:

- 3.6.966 alla Rubrica n. 63 - Servizio per gli incentivi alla cooperazione - con la denominazione «Recupero di somme erogate e relativi interessi nel settore degli incentivi alla cooperazione»;
- 3.5.534 alla Rubrica n. 25 - Servizio trasporto pubblico locale - con la denominazione «contributi sulle spese di sorveglianza sui servizi di trasporto pubblico e di impianti a fune».

Art. 2

Nello stato di previsione dell'entrata del documento tecnico allegato al bilancio per gli anni 2003-2005 ed al bilancio per l'anno 2003, sono istituiti «per memoria», nell'ambito delle unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, i capitoli:

- 873 (3.6.1.) con la denominazione «Recupero di somme erogate su capitoli di spesa di competenza del Servizio per gli incentivi alla cooperazione della Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione e relativi interessi» con riferimento all'unità previsionale di base n. 3.6.966 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati;
- 2095 (3.6.1.) con la denominazione «Versamenti da parte delle aziende per il turismo delle quote di indennità di buonuscita maturate ed accantonate nonché quelle relative all'integrazione regionale sulla buonuscita all'atto dell'inquadramento nel ruolo unico regionale dal loro personale di ruolo» (articolo 175, comma 6, legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2), con riferimento all'unità previsionale di base n. 3.6.827 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati;
- 953 (3.5.0.) con la denominazione «Contributi nelle spese di sorveglianza per i servizi pubblici di trasporto, nonché di sorveglianza tecnica e di collaudo degli impianti a fune» (articolo 4, legge regionale 10 aprile 1972, n. 18, articolo 15, comma 3 e articolo 22 comma 3 legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 con riferimento all'unità previsionale di base n. 3.5.534 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 12 maggio 2003

ARDUINI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 15 maggio 2003, n. 51/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 21, comma 1 della legge regionale 7/1999. Reiscrizione di fondi perenti reclamati dai creditori su varie unità previsionali di base e capitoli per complessivi euro 186.652,79 con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.5.8.1.714 con riferimento al capitolo 9682 (fondi regionali - spese di parte corrente).

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato elenco facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura a fianco di ciascuno di seguito indicata per l'ammontare complessivo di euro 186.652,79 per l'anno 2003, provvedendo a istituire il capitolo 9089 in quanto non esistente nel citato documento tecnico allegato agli stessi, nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base dei bilanci medesimi:

Unità previsionale di base	*Capitolo*	*Importo in euro*
52.3.9.1.669	1456	43.422,53
9.4.42.1.279	5170	18.952,94
10.1.43.1.334	5807	10.486,69
15.3.43.1.600	5903	6.020,66
	5904	4.926,00
12.1.62.1.286	7680	60.277,59
14.1.64.1.478	9080	15.648,64
	98089	26.917,74

RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo di euro 186.652,79 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 53.5.8.1.714 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9682 - «Oneri per spese obbligatorie derivanti da riassegnazione di residui perenti delle spese di parte corrente reclamati dai creditori» del documento tecnico allegato ai bilanci precitati;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio per gli anni 2003-2005 e al bilancio per l'anno 2003 alla Rubrica n. 64 - Servizio della commercio e del terziario - nell'ambito dell'unità previsionale di base 14.1.64.1.478 è istituito il capitolo 9089 (1.1.156.2.10.25) con la denominazione «Contributi sulle spese di gestione degli enti fieristici per l'esercizio 1998» con lo stanziamento di euro 26.917,74 per l'anno 2003.

Art. 2

Nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento ai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono iscritte le somme a fianco di ciascuno indicate per l'anno 2003:

Unità previsionale di base	*Capitolo*	*Importo in euro*
52.3.9.1.669	1456	43.422,53
9.4.42.1.279	5170	18.952,94
10.1.43.1.334	5807	10.486,69
15.3.43.1.600	5903	6.020,66
	5904	4.926,00
12.1.62.1.286	7680	60.277,59
14.1.64.1.478	9080	15.648,64

Art. 3

Dall'unità previsionale di base 53.5.8.1.714 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9682 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo complessivo di euro 186.652,79 per l'anno 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 15 maggio 2003

ARDUINI

BILANCIO DI GESTIONE

RESIDUI PERENTI

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	SNum.
0	2003	DAF	51	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	1456

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1999	361	2022	0	1	1456	0	0	0

Nome: LAEZZA S.P.A. - MARCIANISE

Residuo perento
2.608,39

TOTALE IMPORTI Decreto: 2.608,39

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1999	361	2062	0	1	1456	0	0	0

Nome: LAEZZA S.P.A. - MARCIANISE

Residuo perento
40.814,14

TOTALE IMPORTI Decreto: 40.814,14

Capitolo: 43.422,53

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	5170

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1999	571	2002	0	6	5170	0	0	0

Nome: SERENELLA CASTRI

Residuo perento
1.944,98

TOTALE IMPORTI Decreto: 1.944,98

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1999	571	2002	0	17	5170	0	0	0

Nome: FULVIO DELL'AGNESE

Residuo perento
1.944,98

TOTALE IMPORTI Decreto: 1.944,98

BILANCIO DI GESTIONE

RESIDUI PERENTI

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	SNum.
0	2003	DAF	51	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	5170

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2001	1998	603	119	0	22	5170	0	0	0

Nome: DOTT. ALBA ZANINI

Residuo perento
7.502,05

TOTALE IMPORTI Decreto: 7.502,05

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2001	1998	603	119	0	24	5170	0	0	0

Nome: COPP. GUARNERIO SCARL

Residuo perento
7.560,93

TOTALE IMPORTI Decreto: 7.560,93
Capitolo: 18.952,94

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	5807

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1999	621	872	0	1	5807	0	0	0

Nome: CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE SOC. COOP. A R. L.

Residuo perento
1.032,91

TOTALE IMPORTI Decreto: 1.032,91

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1999	621	1138	0	1	5807	0	0	0

Nome: CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE SOC. COOP. A R. L.

Residuo perento
746,44

TOTALE IMPORTI Decreto: 746,44

BILANCIO DI GESTIONE

RESIDUI PERENTI

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	SNum.
0	2003	DAF	51	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	5807

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2001	1997	621	633	0	1	5807	0	0	0
Nome:	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI - UDINE								

Residuo perento
8.707,34

TOTALE IMPORTI Decreto: 8.707,34

Capitolo: 10.486,69

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	5903

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
1996	1993	621	251	0	1	5842	0	0	0
Nome:	GEMONA MANIFATTURES.R.L. - GEMONA DEL FRIULI								

Residuo perento
6.020,66

TOTALE IMPORTI Decreto: 6.020,66

Capitolo: 6.020,66

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	5904

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
1996	1993	621	251	0	1	5843	0	0	0
Nome:	GEMONA MANIFATTURES.R.L. - GEMONA DEL FRIULI								

Residuo perento
4.926,00

TOTALE IMPORTI Decreto: 4.926,00

Capitolo: 4.926,00

BILANCIO DI GESTIONE

RESIDUI PERENTI

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	SNum.
0	2003	DAF	51	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	7680

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1999	501	516	0	1	7680	0	0	0

Nome: CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE - SAN DANIELE DEL FRIULI

Residuo perento
60.277,59

TOTALE IMPORTI Decreto: 60.277,59

Capitolo: 60.277,59

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	9080

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1999	951	589	0	1	9080	0	0	0

Nome: ENTE FIERA UDINE ESPOSIZIONI - MARTIGNACCO

Residuo perento
15.648,64

TOTALE IMPORTI Decreto: 15.648,64

Capitolo: 15.648,64

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	9089

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1999	951	564	0	1	9089	0	0	0

Nome: ENTE AUTONOMO FIERA DI TRIESTE

Residuo perento
6.259,46

TOTALE IMPORTI Decreto: 6.259,46

BILANCIO DI GESTIONE

RESIDUI PERENTI

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	SNum.
0	2003	DAF	51	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	9089

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1999	951	561	0	1	9089	0	0	0

Nome: ENTE AUTONOMO FIERA DI TRIESTE

Residuo perento
20.658,28

TOTALE IMPORTI Decreto: 20.658,28

Capitolo: 26.917,74

TOTALE ATTO 186.652,79

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 15 maggio 2003, n. 52/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 21, comma 1 della legge regionale 7/1999. Reiscrizione di fondi perenti reclamati dai creditori sull'unità previsionale di base 11.5.61.1.377 con riferimento al capitolo 6877 per complessivi euro 51.632,78 con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.5.8.1. 714 con riferimento al capitolo 9682 (fondi regionali - spese di parte corrente).

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che l'importo corrispondente all'impegno riportato nell'allegato elenco facente parte integrante del presente decreto e conservato nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa è stato reclamato dal creditore;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere l'importo di euro 51.632,78 nell'unità previsionale di base 11.5.61.1.377 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 6877 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, mediante prelevamento del medesimo importo dall'unita' previsionale di base 53.5.8.1.714 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati, con riferimento al capitolo 9682 - «Oneri per spese obbligatorie derivanti da riassegnazione di residui perenti delle spese di parte corrente reclamati dai creditori» del documento tecnico allegato ai bilanci precitati;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 11.5.61.1.377 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 6877 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è iscritto l'importo di euro 51.632,78 per l'anno 2003.

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 53.5.8.1.714 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9682 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo complessivo di euro 51.632,78 per l'anno 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 15 maggio 2003

ARDUINI

BILANCIO DI GESTIONE

RESIDUI PERENTI

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	SNum.
0	2003	DAF	52	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	6877

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1999	103	2428	0	1	6877	0	0	0

Nome: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE

Residuo perento: 51.632,78

TOTALE IMPORTI Decreto: 51.632,78

Capitolo: 51.632,78

TOTALE ATTO 51.632,78

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 16 maggio 2003, n. 53/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 21, comma 1 della legge regionale 7/1999. Reiscrizione di fondi perenti reclamati dai creditori su varie unità previsionali di base e capitoli per complessivi euro 119.284,85 con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 con riferimento al capitolo 9690 (fondi regionali - spese in conto capitale).

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato elenco facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura a fianco di ciascuno di seguito indicata per l'ammontare complessivo di euro 119.284,85 per l'anno 2003;

Unità previsionale di base	*Capitolo*	*Importo*
4.6.23.2.145	2938	98.126,81
11.1.61.2.352	6301	10.363,51
15.4.61.2.606	7336	5.113,20
	7338	5.681,33

RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo di euro 119.284,85 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9690 - «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento ai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono iscritte le somme a fianco di ciascuno indicate per l'anno 2003:

Unità previsionale di base	*Capitolo*	*Importo*
4.6.23.2.145	2938	98.126,81
11.1.61.2.352	6301	10.363,51
15.4.61.2.606	7336	5.113,20
	7338	5.681,33

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9690 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo di euro 119.284,85 per l'anno 2003; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2002 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 11/RAG dell'11 febbraio 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 16 maggio 2003

ARDUINI

BILANCIO DI GESTIONE

RESIDUI PERENTI

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	SNum.
0	2003	DAF	53	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	2938

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2001	1996	373	576	0	1	2938	0	0	0

Nome: I.R.F. DI PORDENONE

Residuo perento
98.126,81

TOTALE IMPORTI Decreto: 98.126,81

Capitolo: 98.126,81

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	6301

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2001	1996	103	3380	0	1	6301	0	0	0

Nome: BENEFICIARI VARI

Residuo perento
1.478,41

TOTALE IMPORTI Decreto: 1.478,41

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2001	1996	103	4460	0	1	6301	0	0	0

Nome: BENEFICIARI VARI

Residuo perento
8.885,10

TOTALE IMPORTI Decreto: 8.885,10

Capitolo: 10.363,51

BILANCIO DI GESTIONE

RESIDUI PERENTI

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	SNum.
0	2003	DAF	53	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	7336

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1997	103	1113	0	1	7336	96111408	95203075	0
Nome:	ZANIER ONORIO - S. MARIA LA LONGA								

Residuo perento
5.113,20

TOTALE IMPORTI Decreto: 5.113,20

Capitolo: 5.113,20

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	7338

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1997	103	1113	0	1	7338	96111408	95203077	0
Nome:	ZANIER ONORIO - S. MARIA LA LONGA								

Residuo perento
5.681,33

TOTALE IMPORTI Decreto: 5.681,33

Capitolo: 5.681,33

TOTALE ATTO 119.284,85

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 19 maggio 2003, n. 54/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 21, comma 1 della legge regionale 7/1999. Reiscrizione di fondi perenti reclamati dai creditori su varie unità previsionali di base e capitoli, per complessivi euro 310.817,04 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 con riferimento al capitolo 9690 (fondi regionali - spese in conto capitale).

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato elenco facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura a fianco di ciascuno di seguito indicata per l'ammontare complessivo di euro 310.817,04 per l'anno 2003, provvedendo a istituire i capitoli 4419, 4460 e 9065, in quanto non esistenti nel citato documento tecnico allegato agli stessi, nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base dei bilanci medesimi:

Unità previsionale di base	*Capitolo*	*Importo in euro*
4.4.22.2.597	2501	147.190,22
7.2.41.2.223	4398	15.626,45
	4399	72.391,61
7.2.41.2.224	4419	22.184,34
7.2.41.2.226	4460	5.386,44
8.3.41.2.252	4848	27.379,70
13.3.64.2.449	9065	20.658,28

RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo di euro 310.817,04 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9690 - «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio per gli anni 2003-2005 e al bilancio per l'anno 2003 sono istituiti i seguenti capitoli:

a) alla Rubrica n. 41 - Servizio della finanza sanitaria - nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.2.41. 2.224 è istituito il capitolo 4419 (2.1.237.5.08.08) con la denominazione «Finanziamenti alle aziende per i servizi sanitari per interventi di adeguamento e trasformazione delle strutture sanitarie - ricorso al mercato finanziario» con lo stanziamento di euro 22.184,34 e nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.2.41.2.226 è istituito il capitolo 4460 (2.1.237.5.08.07) con la denominazione «Sovvenzioni agli enti ospedalieri o ad altri enti pubblici specializzati nel settore per l'acquisto delle attrezzature necessarie all'istituzione ed al potenziamento dei servizi per l'assistenza materno-infantile» con lo stanziamento di euro 5.386,44 per l'anno 2003;

b) alla Rubrica n. 64 - Servizio del commercio e del terziario - nell'ambito dell'unità previsionale di base 13.3.64.2.449 è istituito il capitolo 9065 (2.1.243.5.10.32) con la denominazione «Contributo a favore delle cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli per l'ammodernamento tecnologico, la razionalizzazione e l'aumento della produzione, il miglioramento della fase di commercializzazione, la realizzazione ed il potenziamento dei servizi ed il finanziamento delle scorte nonché per il ripianamento delle passività iscritte a bilancio» con lo stanziamento di euro 20.658,28 per l'anno 2003.

Art. 2

Nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento ai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono iscritte le somme a fianco di ciascuno indicate per l'anno 2003:

Unità previsionale di base	*Capitolo*	*Importo in euro*
4.4.22.2.597	2501	147.190,22
7.2.41.2.223	4398	15.626,45
	4399	72.391,61
8.3.41.2.252	4848	27.379,70

Art. 3

Dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9690 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo di euro 310.817,04 per l'anno 2003; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2002 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle Finanze n. 11/RAG dell'11 febbraio 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 19 maggio 2003

ARDUINI

BILANCIO DI GESTIONE

RESIDUI PERENTI

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	SNum.
0	2003	DAF	54	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	2501

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1997	441	1260	0	1	2501	0	0	0

Nome: COMUNE DI POLCENIGO

Residuo perento 38.734,27

TOTALE IMPORTI Decreto: 38.734,27

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1997	441	1277	0	1	2501	0	0	0

Nome: COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA

Residuo perento 15.493,71

TOTALE IMPORTI Decreto: 15.493,71

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1997	441	1174	0	1	2501	0	0	0

Nome: COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO

Residuo perento 92.962,24

TOTALE IMPORTI Decreto: 92.962,24

Capitolo: 147.190,22

BILANCIO DI GESTIONE

RESIDUI PERENTI

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	SNum.
0	2003	DAF	54	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	4460

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
1997	1975	401	214	0	1	4460	0	0	0

Nome: OSP.CIVILE DI SPILIMBERGO(USL N.10 MANIAGHESE E SPILIMBERGHESE)

Residuo perento
1.394,43

TOTALE IMPORTI Decreto: 1.394,43
Capitolo: 5.386,44

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	4848

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1997	671	459	0	1	4848	0	0	0

Nome: DUEMILAUNO - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - SOC.COOP. SOCIALE A R.L. - MUGGIA

Residuo perento
27.379,70

TOTALE IMPORTI Decreto: 27.379,70
Capitolo: 27.379,70

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	9065

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
1993	1988	951	735	0	1	8296	0	0	0

Nome: COOPERATIVE OPERAIE DI TRIESTE ISTRIA E FRIULI S.C.R.L. - TRIESTE

Residuo perento
20.658,28

TOTALE IMPORTI Decreto: 20.658,28
Capitolo: 20.658,28

TOTALE ATTO 310.817,04

BILANCIO DI GESTIONE

RESIDUI PERENTI

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	SNum.
0	2003	DAF	54	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	4398

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2000	1995	391	381	0	1	4398	0	0	0

Nome: AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DELLA MISERICORDIA - UDINE

Residuo perento
15.626,45

TOTALE IMPORTI Decreto: 15.626,45
Capitolo: 15.626,45

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	4399

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2000	1995	391	136	0	1	4399	0	0	0

Nome: AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3 "ALTO FRIULI" - GEMONA DEL FRIULI

Residuo perento
9.007,86

TOTALE IMPORTI Decreto: 9.007,86

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
1999	1994	391	327	0	1	4399	0	0	0

Nome: UNITA' SANITARIA LOCALE N. 02 GORIZIANA - GORIZIA

Residuo perento
63.383,75

TOTALE IMPORTI Decreto: 63.383,75
Capitolo: 72.391,61

BILANCIO DI GESTIONE

RESIDUI PERENTI

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	SNum.
0	2003	DAF	54	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	4419

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2000	1995	391	350	0	1	4419	0	0	0

Nome: AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 4 "MEDIO FRIULI" - UDINE

Residuo perento
22.184,34

TOTALE IMPORTI Decreto: 22.184,34
Capitolo: 22.184,34

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	4460

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
1997	1978	401	549	0	1	4460	0	0	0

Nome: USL 10 MAN.-SPILIMB. (OSPEDALE GENERALE DI ZONA DI MANIAGO)

Residuo perento
3.289,83

TOTALE IMPORTI Decreto: 3.289,83

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
1997	1975	401	915	0	1	4460	0	0	0

Nome: OSPEDALE CIVILE DI PORDENONE (USL N. 11 PN)

Residuo perento
385,74

TOTALE IMPORTI Decreto: 385,74

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
1997	1975	401	914	0	1	4460	0	0	0

Nome: OSPEDALE CIVILE DI TOLMEZZO (USL N. 3 CARNICA)

Residuo perento
316,44

TOTALE IMPORTI Decreto: 316,44

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 19 maggio 2003, n. 55/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 21, comma 1 della legge regionale 7/1999. Reiscrizione di fondi perenti reclamati dai creditori su varie unità previsionali di base e capitoli per complessivi euro 275.007,29 con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 con riferimento al capitolo 9691 (fondi vincolati - spese in conto capitale).

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato elenco facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura a fianco di ciascuno di seguito indicata per l'ammontare complessivo di euro 275.007,29 per l'anno 2003;

Unità previsionale di base	*Capitolo*	*Importo*
4.5.23.2.125	2884	245.982,96
4.6.23.2.144	2942	17.093,54
15.4.61.2.606	7337	11.930,79

RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo di euro 275.007,29 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9691 - «Oneri per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale - fondi vincolati - reclamati dai creditori» del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento ai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono iscritte le somme a fianco di ciascuno indicate per l'anno 2003;

Unità previsionale di base	*Capitolo*	*Importo*
4.5.23.2.125	2884	245.982,96
4.6.23.2.144	2942	17.093,54
15.4.61.2.606	7337	11.930,79

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9691 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo di euro 275.007,29 per l'anno 2003; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2002 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 11/RAG dell'11 febbraio 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 19 maggio 2003

ARDUINI

BILANCIO DI GESTIONE

RESIDUI PERENTI

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	SNum.
0	2003	DAF	55	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	2884

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1997	373	327	0	1	2884	93051540	89025402	0

Nome: I.R.F. DI PORDENONE

Residuo perento
245.982,96

TOTALE IMPORTI Decreto: 245.982,96

Capitolo: 245.982,96

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	2942

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1997	373	571	0	1	2942	94201529	91035152	0

Nome: COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA - TOLMEZZO

Residuo perento
17.093,54

TOTALE IMPORTI Decreto: 17.093,54

Capitolo: 17.093,54

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	7337

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1997	103	1113	0	1	7337	96111408	95203076	0

Nome: ZANIER ONORIO - S. MARIA LA LONGA

Residuo perento
11.930,79

TOTALE IMPORTI Decreto: 11.930,79

Capitolo: 11.930,79

TOTALE ATTO 275.007,29

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 19 maggio 2003, n. 56/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 21, comma 1 della legge regionale 7/1999. Reiscrizione di fondi perenti reclamati dai creditori sull'unità previsionale di base 4.4.22.2.597 con riferimento al capitolo 2490 e 2512 e sull'unità previsionale di base 4.4.22.2.933 con riferimento al capitolo 1518, per complessivi euro 1.060.544,24 mediante prelevamento dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 con riferimento al capitolo 9691 (fondi vincolati - spese in conto capitale).

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che gli importi corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato elenco facente parte integrante del presente decreto e conservato nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono stati reclamati dai creditori;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere detti importi nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento ai capitoli 2490, 2512 e 2518, da istituire nello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura complessiva di euro 1.060.544,24 per l'anno 2003;

RITENUTO di provvedere al suddetto onere di euro 1.060.544,24 mediante prelevamento del medesimo importo dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9691 - «Oneri per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale - fondi vincolati - reclamati dai creditori» del documento tecnico allegato ai bilanci precitati;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, alla Rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica - sono istituiti:

a) nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.4.22.2.597 il capitolo 2490 (2.1.210.3.12.15) con la denominazione «Spese per la progettazione e l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica e di risanamento delle acque del bacino dell'Isonzo» con lo stanziamento di euro 464.811,21 per l'anno 2003;

b) nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.4.22.2.597 il capitolo 2512 (2.1.210.3.12.15) con la denominazione «Spese per la sistemazione idraulica del torrente Corno dalle origini alla confluenza con il fiume Judrio» con lo stanziamento di euro 220.785,32 per l'anno 2003;

c) nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.4.22.2.933 è istituito il capitolo 2518 (2.1.234.3.12.15) con la denominazione «Finanziamento al consorzio Ledra-Tagliamento per opere di sistemazione idraulica del torrente Corno, ricalibratura del canale di Giavons» con lo stanziamento di euro 374.947,71 per l'anno 2003.

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9691 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo di euro 1.060.544,24 per l'anno 2003; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2002 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 11/RAG dell'11 febbraio 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 19 maggio 2003

ARDUINI

BILANCIO DI GESTIONE

RESIDUI PERENTI

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	SNum.
0	2003	DAF	56	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	2490

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1997	441	1171	0	1	2490	96112128	96103363	0

Nome: COMUNE DI GORIZIA

Residuo perento: 464.811,21

TOTALE IMPORTI Decreto: 464.811,21

Capitolo: 464.811,21

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	2512

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1997	441	1473	0	1	2512	96102508	91032252	0

Nome: COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE

Residuo perento: 220.785,32

TOTALE IMPORTI Decreto: 220.785,32

Capitolo: 220.785,32

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	2518

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1997	441	1478	0	1	2518	97205301	91032252	0

Nome: CONSORZIO DI BONIFICA LEDRA - TAGLIAMENTO

Residuo perento: 374.947,71

TOTALE IMPORTI Decreto: 374.947,71

Capitolo: 374.947,71

TOTALE ATTO 1.060.544,24

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 16 maggio 2003, n. 57/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003-Istituzione sull'unità previsionale di base 3.7.428 del capitolo 847 di entrata, al fine di una corretta contabilizzazione a bilancio degli oneri per il personale regionale, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 196/1997.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

PREMESSO che, nell'ambito del disposto dall'articolo 5 della legge 24 giugno 1997, n. 196, l'Amministrazione regionale - Direzione regionale dell'organizzazione e del personale - Servizio per l'organizzazione e lo sviluppo delle risorse umane - ha sostenuto degli oneri per il personale regionale adibito a mansioni di docenza/tutoraggio aziendale dei corsi di «Formazione on the job» del personale interinale;

VISTI gli accordi intercorsi tra l'Amministrazione regionale e le Società di lavoro interinale denominate Italia Lavora e obiettivo lavoro, per il rimborso degli oneri di cui in premessa da parte degli enti di formazione, che su commessa delle Società medesime hanno usufruito del tutoraggio aziendale svolto da personale dell'Amministrazione regionale, rimborso previsto nella misura del 65% del finanziamento dei progetti, e ai fini della corretta contabilizzazione a bilancio a carico dei capitoli di spesa relativi agli oneri di cui in premessa, con commutazione del pagamento su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata di competenza della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale - Servizio per l'organizzazione e lo sviluppo delle risorse umane;

VISTO che nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 esiste l'appropriata unità previsionali di base ma non esiste l'appropriato capitolo sul quale iscrivere i rimborsi di cui sopra, e ritenuto pertanto di procedere alla sua istituzione «per memoria»;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.7.428 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, la cui denominazione è modificata in «Rientri di spese per oneri di personale sostenute dal servizio per l'organizzazione e lo sviluppo delle risorse umane» è inserito il capitolo 847 (3.7.2) - che si istituisce «per memoria» alla Rubrica n. 4 - Direzione regionale dell'organizzazione e del personale - Servizio per l'organizzazione e lo sviluppo delle risorse umane - con la denominazione «Rientri di spese sostenute per oneri di personale relativi al tutoraggio aziendale dei corsi di formazione on the job del personale interinale».

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 16 maggio 2003

ARDUINI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 16 maggio 2003, n. 58/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 7/1999, come da ultimo sostituito dall'articolo 8, comma 59, della legge regionale n. 4/2001. Iscrizione su varie unità previsionali di base e capitoli della spesa delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 654 del 18 marzo 2003, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 8, comma 59, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, l'Assessore regionale alle finanze è autorizzato:

a) ad attribuire alla disponibilità della Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Udine l'importo di euro 1.693.978,68 - a valere sull'articolo 80 della legge regionale n. 75/1982 - con riferimento al capitolo di spesa 286 del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ed al bilancio per l'anno 2003, gestito dalla sopracitata Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine, mediante storno di pari importo dal capitolo 3298 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, come di seguito indicato:

- capitolo 286 - limite 0: + 1.693.978,68 euro (esercizio provenienza fondi 2002);
- capitolo 3298 - limite 0: - 1.693.978,68 euro (esercizio provenienza fondi 2002);

b) ad attribuire alla disponibilità della Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone, l'importo complessivo di euro 2.484.157,80 - a valere sull'articolo 94 della legge regionale n. 75/1982 - con rife-

rimento al capitolo di spesa 261 del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ed al bilancio per l'anno 2003, gestito dalla sopracitata Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, mediante storno di pari importo dal capitolo 3282 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi suddiviso come di seguito indicato:

- capitolo 261 - limite 3: + 1.242.078,90 euro (esercizio provenienza fondi 2002);
  + 1.242.078,90 euro (esercizio provenienza fondi 2003);
- capitolo 3282 - limite 3: - 1.242.078,90 euro (esercizio provenienza fondi 2002);
  - 1.242.078,90 euro (esercizio provenienza fondi 2003);

c) ad attribuire alla disponibilità della Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine, l'importo complessivo di euro 8.325.286,00 - a valere sull'articolo 94 della legge regionale 75/1982 - con riferimento al capitolo di spesa 260 del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ed al bilancio per l'anno 2003, gestito dalla sopracitata Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine, mediante storno di pari importo dal capitolo 3282 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, suddiviso come di seguito indicato:

- capitolo 260 - limite 3: + 222.742,05 euro (esercizio provenienza fondi 2002);
  + 222.742,05 euro (esercizio provenienza fondi 2003);
- capitolo 3282 - limite 3: - 222.742,05 euro (esercizio provenienza fondi 2002);
  - 222.742,05 euro (esercizio provenienza fondi 2003);
- capitolo 260 - limite 5: + 258.233,45 euro (esercizio provenienza fondi 2003);
  + 258.233,45 euro (esercizio provenienza fondi 2004);
- capitolo 3282 - limite 5: - 258.233,45 euro (esercizio provenienza fondi 2003);
  - 258.233,45 euro (esercizio provenienza fondi 2004);
- capitolo 260 - limite 6: + 91.934,33 euro (esercizio provenienza fondi 2003);
  + 91.934,33 euro (esercizio provenienza fondi 2004);
- capitolo 3282 - limite 6: - 91.934,33 euro (esercizio provenienza fondi 2003);
  - 91.934,33 euro (esercizio provenienza fondi 2004);
- capitolo 260 - limite 7: + 2.065.832,60 euro (esercizio provenienza fondi 2003);
  + 2.065.832,60 euro (esercizio provenienza fondi 2004);
- capitolo 3282 - limite 7: - 2.065.832,60 euro (esercizio provenienza fondi 2003);
  - 2.065.832,60 euro (esercizio provenienza fondi 2004);
- capitolo 260 - limite 8: + 496.339,13 euro (esercizio provenienza fondi 2002);
  + 496.339,13 euro (esercizio provenienza fondi 2003);
- capitolo 3282 - limite 8: - 496.339,13 euro (esercizio provenienza fondi 2002);
  - 496.339,13 euro (esercizio provenienza fondi 2003);
- capitolo 260 - limite 9: + 51.257,64 euro (esercizio provenienza fondi 2003);
  + 51.257,64 euro (esercizio provenienza fondi 2004);
- capitolo 282 - limite 9: - 51.257,64 euro (esercizio provenienza fondi 2003);
  - 51.257,64 euro (esercizio provenienza fondi 2004);

- capitolo 260 - limite 10: + 120.974,82 euro (esercizio provenienza fondi 2003);

 + 120.974,82 euro (esercizio provenienza fondi 2004);

- capitolo 3282 - limite 10: - 120.974,82 euro (esercizio provenienza fondi 2003);

 - 120.974,82 euro (esercizio provenienza fondi 2004);

- capitolo 260 - limite 11: + 10.987,93 euro (esercizio provenienza fondi 2003);

 + 10.987,93 euro (esercizio provenienza fondi 2004);

- capitolo 3282 - limite 11: - 10.987,93 euro (esercizio provenienza fondi 2003);

 - 10.987,93 euro (esercizio provenienza fondi 2004);

- capitolo 260 - limite 12: + 13.078,59 euro (esercizio provenienza fondi 2003);

 + 13.078,59 euro (esercizio provenienza fondi 2004);

- capitolo 3282 - limite 12: - 13.078,59 euro (esercizio provenienza fondi 2003);

 - 13.078,59 euro (esercizio provenienza fondi 2004);

- capitolo 260 - limite 13: + 127.977,22 euro (esercizio provenienza fondi 2003);

 + 127.977,22 euro (esercizio provenienza fondi 2004);

- capitolo 3282 - limite 13: - 127.977,22 euro (esercizio provenienza fondi 2003);

 - 127.977,22 euro (esercizio provenienza fondi 2004);

- capitolo 260 - limite 14: + 489.243,52 euro (esercizio provenienza fondi 2002);

 + 489.243,52 euro (esercizio provenienza fondi 2003);

- capitolo 3282 - limite 14: - 489.243,52 euro (esercizio provenienza fondi 2002);

 - 489.243,52 euro (esercizio provenienza fondi 2003);

- capitolo 260 - limite 16: + 72.380,10 euro (esercizio provenienza fondi 2003);

 + 72.380,10 euro (esercizio provenienza fondi 2004);

- capitolo 3282 - limite 16: - 72.380,10 euro (esercizio provenienza fondi 2003);

 - 72.380,10 euro (esercizio provenienza fondi 2004);

- capitolo 260 - limite 17: + 1.365,27 euro (esercizio provenienza fondi 2003);

 + 1.365,27 euro (esercizio provenienza fondi 2004);

- capitolo 3282 - limite 17: - 1.365,27 euro (esercizio provenienza fondi 2003);

 - 1.365,27 euro (esercizio provenienza fondi 2004);

- capitolo 260 - limite 18: + 21.711,01 euro (esercizio provenienza fondi 2003);

 + 21.711,01 euro (esercizio provenienza fondi 2004);

- capitolo 3282 - limite 18: - 21.711,01 euro (esercizio provenienza fondi 2003);

 - 21.711,01 euro (esercizio provenienza fondi 2004);

- capitolo 260 - limite 20: + 103.008,20 euro (esercizio provenienza fondi 2003);

 + 103.008,20 euro (esercizio provenienza fondi 2004);

- capitolo 3282 - limite 20: - 103.008,20 euro (esercizio provenienza fondi 2003);
  - 103.008,20 euro (esercizio provenienza fondi 2004);
- capitolo 260 - limite 21: + 15.577,14 euro (esercizio provenienza fondi 2003);
  + 15.577,14 euro (esercizio provenienza fondi 2004);
- capitolo 3282 - limite 21: - 15.577,14 euro (esercizio provenienza fondi 2003);
  - 15.577,14 euro (esercizio provenienza fondi 2004);

d) ad attribuire alla disponibilità della Direzione provinciale dei servizi tecnici di Gorizia, l'importo annuo di euro 157.520,00 (limite 25) a valere sull'articolo 85 della legge regionale 75/1982 - con riferimento al capitolo di spesa 259 del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2003- 2005 ed al bilancio per l'anno 2003, gestito dalla sopracitata Direzione provinciale dei servizi tecnici di Gorizia, mediante storno di pari importo dal capitolo 3282 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, suddiviso come di seguito indicato:

- capitolo 259 - limite 25: + 157.520,00 euro (esercizio provenienza fondi 2002);
  + 157.520,00 euro (esercizi provenienza fondi dal 2003 al 2021);
- capitolo 3282 - limite 25: - 157.520,00 euro (esercizio provenienza fondi 2002);
  - 157.520,00 euro (esercizi provenienza fondi dal 2003 al 2021);

e) ad attribuire alla disponibilità della Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine, l'importo annuo di euro 678.694,00 (limite 25) a valere sull'articolo 85 della legge regionale 75/1982 - con riferimento al capitolo di spesa 260 del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ed al bilancio per l'anno 2003, gestito dalla sopracitata Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine, mediante storno di pari importo dal capitolo 3282 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, suddiviso come di seguito indicato:

- capitolo 260 - limite 25: + 678.694,00 euro (esercizio provenienza fondi 2002);
  + 678.694,00 euro (esercizi provenienza fondi dal 2003 al 2021);
- capitolo 3282 - limite 25: - 678.694,00 euro (esercizio provenienza fondi 2002);
  - 678.694,00 euro (esercizi provenienza fondi dal 2003 al 2021);

f) ad attribuire alla disponibilità della Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, rispettivamente l'importo annuo di euro 196.704,80 (limite 25), di euro 277.888,38 (limite 26) e di euro 493.314,02 (limite 27) - a valere sull'articolo 85 della legge regionale 75/1982 - con riferimento al capitolo di spesa 261 del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ed al bilancio per l'anno 2003, gestito dalla sopracitata Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, mediante storno di pari importo dal capitolo 3282 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, suddiviso come di seguito indicato:

- capitolo 261 - limite 25: + 196.704,80 euro (esercizio provenienza fondi 2002);
  + 196.704,80 euro (esercizi provenienza fondi dal 2003 al 2021);
- capitolo 3282 - limite 25: - 196.704,80 euro (esercizio provenienza fondi 2002);
  - 196.704,80 euro (esercizi provenienza fondi dal 2003 al 2021);
- capitolo 261 - limite 26: + 277.888,38 euro (esercizi provenienza fondi dal 2003 al 2022);
- capitolo 3282 - limite 26: - 277.888,38 euro (esercizi provenienza fondi dal 2003 al 2022);
- capitolo 261 - limite 27: + 493.314,02 euro (esercizio provenienza fondi 2002);
  + 493.314,02 euro (esercizi provenienza fondi dal 2003 al 2021);
- capitolo 3282 - limite 27: - 493.314,02 euro (esercizio provenienza fondi 2002);

- 493.314,02 euro (esercizi provenienza fondi dal 2003 al 2021);

RITENUTO di dover provvedere a quanto sopra esposto anche relativamente alle appropriate unità previsionali di base del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003;

VISTA la lettera della Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici prot. ELP/7381/E/1/75 del 7 maggio 2003 che chiarisce l'incongruenza di ordine materiale tra il disposto di cui agli articoli 8 e 9 della deliberazione di cui sopra rispetto a quanto indicato all'articolo 6 della medesima - prospetto legge regionale 75/1982 articolo 94 - precisando che il limite d'impegno n. 7 va attribuito alla Direzione regionale dei servizi tecnici di Udine - capitolo 260 (anzichè a quella di Pordenone - capitolo 261) come correttamente indicato dall'articolo 9 che autorizza l'iscrizione dei fondi e dallo stesso articolo 6 nel totale finale;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Sull'unità previsionale di base 5.1.24.2.776 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 è iscritto lo stanziamento di euro 1.693.978,68 per l'anno 2003, a valere sull'articolo 80 della legge regionale n. 75/1982, con riferimento al capitolo 286 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; corrispondentemente lo stanziamento dell'unità previsionale di base 5.1.24.2.163 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati è ridotto di pari importo per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 3298 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2002 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 11/RAG dell'11 febbraio 2003, che sul capitolo 286 ove affluisce, mantiene l'anno di provenienza per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, e dell'articolo 20, tredicesimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 2

Sulle unità previsionali di base 5.1.24.2.776 e 5.1.24.2.777 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, sono iscritte le seguenti annualità di limite d'impegno a titolo di anticipazioni biennali per complessivi euro 10.809.443,80, suddivisi in ragione di euro 7.855.125,50 per l'anno 2003 e di euro 2.954.318,30 per l'anno 2004, a valere sull'articolo 94 della legge regionale n. 75/1982, con riferimento ai capitoli 260 e 261 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con il numero di limite, gli importi in euro e l'estensione temporale di seguito indicati:

UPB	*L.I.*	*capitolo*	*anno 2003*		*2004*
			CD anno 2002	*competenza anno 2003*	
5.1.24.2.776	3	260 (UD)	+ 222.742,05	+ 222.742,05	-
5.1.24.2.777	3	261 (PN)	+ 1.242.078,90	+ 1.242.078,90	-
5.1.24.2.776	5	260 (UD)	-	+ 258.233,45	+ 258.233,45
5.1.24.2.776	6	260 (UD)	-	+ 91.934,33	+ 91.934,33
5.1.24.2.776	7	260 (UD)	-	+ 2.065.832,60	+ 2.065.832,60
5.1.24.2.776	8	260 (UD)	+ 496.339,13	+ 496.339,13	-
5.1.24.2.776	9	260 (UD)	-	+ 51.257,64	+ 51.257,64
5.1.24.2.776	10	260 (UD)	-	+ 120.974,82	+ 120.974,82
5.1.24.2.776	11	260 (UD)	-	+ 10.987,93	+ 10.987,93
5.1.24.2.776	12	260 (UD)	-	+ 13.078,59	+ 13.078,59
5.1.24.2.776	13	260 (UD)	-	+ 127.977,22	+ 127.977,22
5.1.24.2.776	14	260 (UD)	+ 489.243,52	+ 489.243,52	-
5.1.24.2.776	16	260 (UD)	-	+ 72.380,10	+ 72.380,10
5.1.24.2.776	17	260 (UD)	-	+ 1.365,27	+ 1.365,27
5.1.24.2.776	18	260 (UD)	-	+ 21.711,01	+ 21.711,01
5.1.24.2.776	20	260 (UD)	-	+ 103.008,20	+ 103.008,20
5.1.24.2.776	21	260 (UD)	-	+ 15.577,14	+ 15.577,14
		Totale	*+ 2.450.403,60*	*+ 5.404.721,90*	*+ 2.954.318,30*

Art. 3

Lo stanziamento dell'unità previsionale di base 5.1.24.2.163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 è ridotto dell'importo di complessivi euro 10.809.443,80, suddivisi in ragione di euro 7.855.125,50 per l'anno 2003 e di euro 2.954.318,30 per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3282 (limiti 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20 e 21) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, come di seguito indicato:

capitolo	*L.I.*	*anno 2003*		*2004*
		CD anno 2002	*competenza anno 2003*	
3282	3	- 1.464.820,95	- 1.464.820,95	-
3282	5	-	- 258.233,45	- 258.233,45
3282	6	-	- 91.934,33	- 91.934,33
3282	7	-	- 2.065.832,60	- 2.065.832,60
3282	8	- 496.339,13	- 496.339,13	-
3282	9	-	- 51.257,64	- 51.257,64
3282	10	-	- 120.974,82	- 120.974,82
3282	11	-	- 10.987,93	- 10.987,93
3282	12	-	- 13.078,59	- 13.078,59
3282	13	- 489.243,52	- 127.977,22	- 127.977,22
3282	14	-	- 489.243,52	-
3282	16	-	- 72.380,10	- 72.380,10
3282	17	-	- 1.365,27	- 1.365,27
3282	18	-	- 21.711,01	- 21.711,01
3282	20	-	- 103.008,20	- 103.008,20
3282	21	-	- 15.577,14	- 15.577,14
	Totale	*- 2.450.403,60*	*- 5.404.721,90*	*- 2.954.318,30*

lo stanziamento relativo all'anno 2003 per euro 2.450.403,60 corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2002 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 11/RAG dell'11 febbraio 2003, che sui capitoli 260 e 261 ove affluisce, mantiene l'anno di provenienza per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, e dell'articolo 20, tredicesimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 4

Sulle unità previsionali di base 5.1.24.2.775, 5.1.24.2.776 e 5.1.24.2.777 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, sono iscritti i seguenti limiti di impegno, per complessivi euro 36.082.424,00, suddivisi in ragione di euro 3.330.354,02 per l'anno 2003, di euro 1.804.121,20 per ciascuno degli anni dal 2004 al 2021 e di euro 277.888,38 per l'anno 2022, a valere sull'articolo 85 della legge regionale n. 75/1982, con riferimento rispettivamente ai capitoli 259, 260 e 261 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con il numero di limite, gli importi in euro e l'estensione temporale di seguito indicati:

UPB	*capitolo*	*L.I.*	*anno 2003*		*dal 2004 al 2021*	*2022*
			CD 2002	*competenza 2003*		
5.1.24.2.775	259 (GO)	25	+ 157.520,00	+ 157.520,00	+ 157.520,00	-
5.1.24.2.776	260 (UD)	25	+ 678.694,00	+ 678.694,00	+ 678.694,00	-
5.1.24.2.777	261 (PN)	25	+ 196.704,80	+ 196.704,80	+ 196.704,80	-
5.1.24.2.777	261 (PN)	26	-	+ 277.888,38	+ 277.888,38	+ 277.888,38
5.1.24.2.777	261 (PN)	27	+ 493.314,02	+ 493.314,02	+ 493.314,02	-
		Totale	*+ 1.526.232,82*	*+ 1.804.121,20*	*+ 1.804.121,20*	*+ 277.888,38*

Le annualità relative agli anni dal 2006 al 2022 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

Art. 5

Lo stanziamento dell'unità previsionale di base 5.1.24.2.163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 è ridotto dell'importo di complessivi euro 36.082.424,00, suddivisi in ragione di euro 3.330.354,02 per l'anno 2003, di euro 1.804.121,20 per ciascuno degli anni dal 2004 al 2021 e di euro 277.888,38 per l'anno 2022, con riferimento al capitolo 3282 (limiti 25, 26 e 27) del documento tecnico allegati al bilanci medesimi, come di seguito indicato:

capitolo	*L.I.*	*anno 2003*		*2004-2021*	*2022*
		CD 2002	*competenza 2003*		
3282	25	- 1.032.918,80	- 1.032.918,80	- 1.032.918,80	-
3282	26	- 277.888,38	- 277.888,38	- 277.888,38	- 277.888,38
3282	27	- 493.314,02	- 493.314,02	- 493.314,02	-
	Totale	*- 1.526.232,82*	*- 1.804.121,20*	*- 1.804.121,20*	*- 277.888,38*

lo stanziamento relativo all'anno 2003 per euro 1.526.232,82 corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2002 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 11/RAG dell'11 febbraio 2003, che sui capitoli 259, 260 e 261 ove affluisce, mantiene l'anno di provenienza per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, e dell'articolo 20, tredicesimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 16 maggio 2003

ARDUINI

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 19 maggio 2003, n. ELP 554-D/ESP/4788. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Forni di Sopra, per la realizzazione dei lavori di «manutenzione straordinaria per danni naturali al Rio Fontanon, in località Tintai».

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

E' determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Forni di Sopra è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11, legge n. 865/1971, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Forni di Sopra

1) Foglio 34, mappale 568 (ex 481/a) di are 4,39
da espropriare: mq. 439
in natura: prato,
indennità:

mq. 439 x euro/mq 0,80 = euro 351,20

Ditta catastale: Perissutti Emo nato a Forni di Sopra il 4 novembre 1940 (Partita n. 4375).

Ditta attuale: Cella Maria Beppina, Perissutti Fabiola, Manuel Ruben.

2) Foglio 34, mappale 258 di are 1,60
da espropriare: mq. 160
in natura: prato

Foglio 34, mappale 485 di are 0,98
da espropriare: mq. 98
in natura: prato

Foglio 34, mappale 554 (ex 494/b) di are 11,18
da espropriare: mq. 1.118
in natura: bosco,
indennità:
mq. 160 x euro/mq. 0,80 = euro 128,00
mq. 98 x euro/mq. 0,80 = euro 78,40

mq. 1.118 x euro/mq. 0,60 = euro 670,80

Sommano: euro 877,20

Ditta: De Pauli Maria nata a Forni di Sopra il 15 ottobre 1911, proprietaria per 9/27, De Santa Adelia nata a Forni di Sopra il 7 marzo 1952, proprietaria per 2/27, De Santa Antonina nata a Forni di Sopra il 18 marzo 1939, proprietaria per 2/27, De Santa Antonio nato a Forni di Sopra il 26 giugno 1933, proprietario per 2/27, De Santa Elsa nata a Udine il 4 settembre 1941, proprietaria per 2/27, De Santa Giovanni nato a Forni di Sopra il 13 maggio 1946, proprietario per 2/27, De Santa Oreste nato a Udine il 15 aprile 1954, proprietario per 2/27, De Santa Osvaldo nato a Forni di Sopra il 25 dicembre 1943, proprietario per 2/27, De Santa Pio nato a Forni di Sopra il 7 marzo 1949, proprietario per 2/27, De Santa Tarciso nato a Forni di Sopra il 16 maggio 1937, proprietario per 2/27 (Partita n. 3383).

3) Foglio 34, mappale 564 (ex 215/b) di are 1,85
da espropriare: mq. 185
in natura: prato

Foglio 34, mappale 565 (ex 215/c) di are 0,14
da espropriare: mq. 14
indennità:
mq. (185 + 14) x euro/mq 0,80 = euro 159,20

Ditta: Pavoni Alvise nato a Forni di Sopra il 20 febbraio 1951, proprietario per 1/3, Pavoni Galliano nato a Forni di Sopra il 18 febbraio 1943, proprietario per 1/3, Pavoni Miralda nata a Forni di Sopra il 27 aprile 1948, proprietaria per 1/3 (Partita n. 3614).

4) Foglio 34, mappale 560 (ex 489/b) di are 2,99
da espropriare: mq. 299
in natura: bosco,
indennità:
mq. 299 x euro/mq 0,60 = euro 179,40

Ditta: Clerici Aldo nato a Forni di Sopra il 4 ottobre 1931.

5) Foglio 34, mappale 558 (ex 304/b) di are 0,26
da espropriare: mq. 26
in natura: incolto,
indennità:
mq. 26 x euro/mq 0,60 = euro 15,60

Ditta catastale: Pavoni Giselda nata a Forni di Sopra il 3 maggio 1916 (Partita n. 1479).

Ditta attuale: Graci Antoniacomi Anna Maria, Antoniacomi Mario.

6) Foglio 34, mappale 556 (ex 303/b) di are 2,62
da espropriare: mq. 262
in natura: prato,
indennità:
mq. 262 x euro/mq 0,80 = euro 209,60

Ditta catastale: Antoniutti Giulia Fiemma nata a Forni di Sopra il 18 agosto 1906 (Partita n. 4161).

Ditta attuale: Coradazzi Gianfranco, Manuela, Giuliana.

7) Foglio 34, mappale 550 (ex 498/b) di are 5,72
da espropriare: mq. 572
in natura: bosco,
indennità:
mq. 572 x euro/mq 0,60 = euro 343,20

Ditta catastale: Antoniacomi Luciano nato a Forni di Sopra il 12 maggio 1936, proprietario per 6/12, De Paoli Emma nata a Forni di Sopra il 30 maggio 1944, proprietaria per 1/12, De Pauli Elsa nata a Forni di Sopra l'1 agosto 1940, proprietaria per 1/12, De Pauli Giannino nato a Forni di Sopra il 14 dicembre 1935, proprietario per 1/12, De Pauli Lina nata a Forni di Sopra il 12 maggio 1947, proprietaria per 1/12, De Pauli Mario nato a Forni di Sopra l'11 ottobre 1906, proprietario per 2/12 (Partita n. 4904).

Ditta attuale: De Pauli Elsa, Lina, Motta Antonio Marco, Lara Giuliana, Giorgio, Antoniacomi Marco.

8) Foglio 34, mappale 548 (ex 500/b) di are 1,66
da espropriare: mq. 166
in natura: prato,
indennità:
mq. 166 x euro/mq 0,80 = euro 132,80

Ditta catastale: Coradazzi Giovanni fu Bernardo Battista (Partita n. 809).

Ditta attuale: Coradazzi Gianfranco, Manuela, Giuliana.

9) Foglio 34, mappale 554 (ex 365/b) di are 5,17
da espropriare: mq. 517
in natura: bosco,
indennità:
mq. 517 x euro/mq 0,60 = euro 310,20

Ditta: Coradazzi Pierina (o Fierina) nata a Forni di Sopra il 4 maggio 1921 (Partita n. 4671).

10) Foglio 34, mappale 542 (ex 366/b) di are 4,49
da espropriare: mq. 449
in natura: prato,
indennità:
mq. 449 x euro/mq 0,80 = euro 359,20

Ditta: Coradazzi Anselmo nato a Forni di Sopra il 13 agosto 1923 (Partita n. 4063).

11) Foglio 34, mappale 540 (ex 367/b) di are 6,79
da espropriare: mq. 679
in natura: prato,
indennità:
mq. 679 x euro/mq 0,80 = euro 543,20

Ditta: Cella Maria nata a Forni di Sopra il 25 luglio 1924 (Partita n. 496).

12) Foglio 34, mappale 538 (ex 368/b) di are 3,05
da espropriare: mq. 305

in natura: prato,
indennità:
mq. 305 x euro/mq 0,80 = euro 244,00

Ditta: Antoniacomi Giacomino nato a Forni di Sopra il 13 agosto 1944, proprietario per 3/18, Antoniacomi Nella nata a Forni di Sopra il 14 agosto 1951, proprietaria per 3/18, Antoniacomi Olisa nata a Forni di Sopra il 22 maggio 1962, proprietaria per 3/18, Perissutti Tiziana nata a Forni di Sopra il 15 ottobre 1958, proprietaria per 1/6, Perissutti Alvaro nato a Narni il 24 settembre 1927, proprietario per 1/6, Perissutti Nicoletta nata a Forni di Sopra il 15 gennaio 1956, proprietaria per 1/6 (Partita n. 5053).

Art. 2

(omissis)

Trieste, 19 maggio 2003

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 21 maggio 2003, n. 133/SASM.

Approvazione della graduatoria regionale delle domande di contributo di cui al Bando approvato con provvedimento n. 268/SASM del 21 ottobre 2002.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

PREMESSO che con la legge regionale 8 aprile 1997 n. 10 veniva costituito il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971 n. 1041;

VISTA la legge regionale n. 33 del 20 dicembre 2002 «Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia» ed in particolare l'articolo 20, comma 4 con il quale si dispone la soppressione a partire dal 1° gennaio 2003 del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna sopracitato e si dettano disposizioni per il riversamento delle risorse residue all'Amministrazione regionale e per la destinazione delle stesse;

VISTO che, con deliberazione della Giunta regionale n. 914 del 10 aprile 2003 ai sensi dell'articolo 20, commi 4, 5 e 6 della citata legge regionale n. 33/2002 è stata approvata la ricognizione degli interventi previsti nell'ambito dei documenti di programmazione annuali della Giunta adottati fino al 31 dicembre 2002 nonché le relative risorse finanziarie non ancora erogate entro la stessa data e necessarie al completamento delle iniziative medesime;

VISTO in particolare l'allegato «A» alla succitata deliberazione della Giunta regionale relativo ricognizione degli interventi previsti nell'ambito dei documenti di programmazione annuali della Giunta regionale adottati fino al 31 dicembre 2002, ed in particolare il progetto relativo agli interventi al sostegno delle attività collegate alle utilizzazioni forestali;

VISTO il decreto dell'Assessore alle finanze n. 45/RAG. del 16 aprile 2003 con il quale sono state istituite le U.P.B. ed i relativi capitoli di spesa tra i quali in particolare, al punto k), U.P.B. 2.1.14.2.2114, il capitolo 1011 «Interventi a sostegno delle attività collegate alle utilizzazioni forestali» - (articolo 4, comma 2, lettera b ter) della legge regionale 10/1997, articolo 20, comma 6, della legge regionale 33/2002), con uno stanziamento di euro 681.972,59 per l'anno 2003;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 700 del 28 marzo 2003 con la quale è stato approvato il documento di indirizzo programmatico relativo alle attività del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna per l'anno 2003, così come integrata con la deliberazione n. 1096 del 17 aprile 2003 con la quale, si integra lo stesso documento di indirizzo programmatico delegando il Direttore del servizio alla gestione delle risorse residue del Fondo per lo sviluppo della montagna;

RICORDATO altresì, che ai sensi dell'articolo 20, comma 6 della legge regionale 33/2002, i commi da 1 a 10 dell'articolo 4 della legge regionale 10/1997, continuano ad applicarsi, unitamente alle relative disposizioni regolamentari, a tutti gli interventi previsti nell'ambito dei documenti di programmazione annuali per l'impiego delle risorse del Fondo, adottati dalla Giunta regionale fino al 31 dicembre 2002;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1968 del 4 luglio 2000, con la quale si approvava l'indirizzo programmatico per il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna, relativo all'anno 2000 ed in particolare l'iniziativa di cui al punto A.3 dell'allegato alla stessa «Sostegno alle attività collegate alle utilizzazioni dei prodotti forestali» per l'importo corrispondente a euro 413.165,52;

VISTO il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0479/Pres. del 27 dicembre 2000, con il quale si è provveduto a disciplinare gli interventi contributivi destinati al sostegno delle attività collegate alle utilizzazioni dei prodotti forestali per una migliore gestione del patrimonio boschivo;

VISTA la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 1652 del 23 maggio 2002, con la quale al punto C.1.5. dell'allegato alla stessa, si autorizza il successivo bando solo di alcune delle misure indicate nel Regolamento sopraccitato, al fine di rendere più efficace l'iniziativa, concentrando il sostegno finanziario a favore delle imprese, ed armonizzando gli interventi a

favore dei proprietari forestali pubblici e privati con le iniziative contenute nel Piano di Sviluppo Rurale;

VISTO il decreto n. 268/SASM del 21 ottobre 2002, con il quale si approva il Bando per la presentazione delle domande di contributo di cui trattasi;

CONSIDERATO che gli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio hanno provveduto, ai sensi di quanto disposto al punto 7 del Bando, a trasmettere la documentazione, unitamente al parere di competenza, alla Direzione regionale delle foreste;

VISTA la graduatoria delle domande pervenute di cui all'allegato «A» parte integrante al presente provvedimento, redatta nel rispetto della disposizione di cui al primo comma dell'articolo 6 del Regolamento che riserva il 30% delle risorse disponibili alle imprese, e delle disposizioni di cui al punto C.1.5. dell'allegato alla deliberazione n. 1652 del 2002 sopracitata;

RITENUTO, pertanto ai sensi del punto 7 del bando sopracitato di approvare la graduatoria regionale per l'importo complessivo disponibile di euro 413.165,52;

VISTO il decreto n. 125/SASM del 20 maggio 2003, con il quale si dispone la prenotazione dei fondi;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

E' approvata la graduatoria regionale delle domande di contributo finalizzato al sostegno delle attività collegate alle utilizzazioni dei prodotti forestali per una migliore gestione del patrimonio boschivo, presentate in risposta al bando approvato con decreto del Direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna n. 268/SASM del 21 ottobre 2002 i cui all'allegato «A», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna provvederà all'erogazione dei contributi ai beneficiari inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 1 secondo le disposizioni di cui al punto 9 bando richiamato nelle premesse.

Art. 3

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 21 maggio 2003

BORTOTTO

Allegato A

Graduatoria	Punteggio	Beneficiario	Titolo del Beneficiario	Contributo concesso	Note
1	80	Comune di Verzegnis	Proprietario	€ 16.137,43	ammesso al finanaziamento
2	75	Amm. Beni fraz. Pesariis - Prato Carnico	Proprietario	€ 16.164,98	ammesso al finanaziamento
3	75	Comune di Ampezzo	Proprietario	€ 50.173,95	ammesso al finanaziamento
4	75	Consorzio Bordaglia - Forni Avoltri	Proprietario	€ 9.637,61	ammesso al finanaziamento
5	70	Consorzio privato Collina - Forni Avoltri	Proprietario	€ 2.805,26	ammesso al finanaziamento
6	65	Ass. tenutari Stazioni Taurine - Udine	Proprietario	€ 8.063,50	ammesso al finanaziamento
7	65	Comune di Chiusaforte	Proprietario	€ 6.039,50	ammesso al finanaziamento
8	65	Comune di Dogna	Proprietario	€ 19.395,43	ammesso al finanaziamento
9	65	Comune di Enemonzo	Proprietario	€ 3.440,52	ammesso al finanaziamento
10	65	Comune di Forni Avolti	Proprietario	€ 26.717,34	ammesso al finanaziamento
11	65	Comune di Lauco	Proprietario	€ 6.170,55	ammesso al finanaziamento
12	65	Comune di Moggio Udinese	Proprietario	€ 26.947,43	ammesso al finanaziamento
13	65	Comune di Ovaro	Proprietario	€ 6.382,12	ammesso al finanaziamento
14	65	Comune di Paluzza	Proprietario	€ 2.820,96	ammesso al finanaziamento
15	65	Comune di Paularo	Proprietario	€ 3.115,71	ammesso al finanaziamento
16	65	Comune di Preone	Proprietario	€ 6.498,55	ammesso al finanaziamento
17	65	Comune di Ravascletto	Proprietario	€ 18.148,28	ammesso al finanaziamento
18	65	Comune di Sutrio	Proprietario	€ 9.248,51	ammesso al finanaziamento
19	65	Consorzio Boschi Carnici - Tolmezzo	Proprietario	€ 71.203,84	ammesso al finanaziamento
20	65	Consorzio vic. di Malborghetto-Cucco	Proprietario	€ 5.266,28	ammesso al finanaziamento
21	65	Consorzio vic. di Pontebba Nova	Proprietario	€ 5.855,30	ammesso al finanaziamento
22	65	Egger Valter - Fusine	Proprietario	€ 3.395,60	ammesso al finanaziamento
23	65	Forestale Weissenfels - Fusine	Proprietario	€ 2.632,38	ammesso al finanaziamento
24	65	Tarussio Diomiro - Paularo	Proprietario	€ 1.595,45	ammesso al finanaziamento
25	60	Amm. Beni fraz. di Ovasta - Ovaro	Proprietario	€ 901,60	ammesso al finanaziamento
26	60	Comune di Sauris	Proprietario	€ 8.209,87	ammesso al finanaziamento
27	60	Comune di Socchieve	Proprietario	€ 8.687,71	ammesso al finanaziamento
28	60	Comune di Zuglio	Proprietario	€ 2.077,63	ammesso al finanaziamento
29	60	Eugenio Gussetti - Rigolato	Proprietario	€ 4.826,46	ammesso al finanaziamento
30	60	Kravina Ermanno F. - Tarvisio	Proprietario	€ 3.949,13	ammesso al finanaziamento
31	43	MATIZ Sandro - Tarvisio	Impresa	€ 10.878,28	ammesso al finanaziamento
32	33	DE FILIPPO Fabiano - Cimolais	Impresa	€ 4.150,16	ammesso al finanaziamento
33	33	VUERICH Fausto - Tarvisio	Impresa	€ 12.034,77	ammesso al finanaziamento
34	27	RIULINI Ermes - Tolmezzo	Impresa	€ 15.051,58	ammesso al finanaziamento
35	25	CARLET Remo - Cordignano	Impresa	€ 4.414,58	ammesso al finanaziamento
36	25	SAVIANE Osvaldo - Alpago	Impresa	€ 9.102,92	ammesso al finanaziamento
37	10	BASSO MORO G. Pietro - Aviano	Impresa	€ 683,27	ammesso al finanaziamento
38	10	BULFON F.lli Tarcisio e Sergio - Moggio Udinese	Impresa	€ 341,08	ammesso al finanaziamento
39	0	Comune di Resia	Proprietario	€ -	non ammesso
		Comunità montana Meduna-Cellina - Andreis	Proprietario	€ -	non ammesso - domanda fuori termine
		Comunità montana Meduna-Cellina - Barcis	Proprietario	€ -	non ammesso - domanda fuori termine
		Comunità montana Meduna-Cellina - Claut	Proprietario	€ -	non ammesso - domanda fuori termine

VISTO: IL DIRETTORE: BORTOTTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 aprile 2003, n. 934.

Legge regionale 18/1996, articolo 6 e successive modifiche ed integrazioni. Servizio autonomo delle imposte e dei tributi. Direttive inerenti le competenze previste dall'articolo 8, comma 52, della legge regionale 4/2001 (legge finanziaria 2001).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 - Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, così come modificata dalla legge regionale 10/2001 avente per oggetto nuove disposizioni in materia di personale e riorganizzazione dell'apparato regionale;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 - Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421;

VISTA la legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 - Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2003);

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2, «Bilancio di previsione per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003»;

RICHIAMATO l'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, che prevede che la Giunta regionale fissi gli obiettivi ed i programmi da attuare, individui le necessarie risorse, indichi le priorità ed emani le necessarie direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

VISTO l'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 18/1996;

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 52, della legge regionale 4/2001 (legge finanziaria 2001) e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di delegare il Direttore del servizio autonomo delle imposte e dei tributi alla gestione delle risorse finanziarie, pari a euro 15.000, del capitolo n. 4890 dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2003 nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.16.1.1292, relativo alle spese per le esigenze operative correnti, ivi comprese quelle per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, attrezzature informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, nonché per la partecipazione a specifici corsi, seminari, convegni ed iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale del Servizio autonomo delle imposte e dei tributi;

VISTO lo Statuto regionale;

all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare l'allegato programma, che fa parte integrante della presente deliberazione, contenente le direttive generali per la gestione delle spese, in attuazione dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 4/2001.

2. Di delegare il Direttore del servizio autonomo delle imposte e dei tributi, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater, legge regionale 18/1996, ad operare per l'anno 2003 le scelte di gestione delle risorse finanziarie, pari a euro 15.000, del capitolo di spesa n. 4890 nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.16.1.1292 relative alle spese per le esigenze operative correnti, ivi comprese quelle per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, attrezzature informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, nonché per la partecipazione a specifici corsi, seminari, convegni ed iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale del Servizio autonomo delle imposte e dei tributi.

3. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DIRETTIVE GENERALI

OBIETTIVI

Tra gli obiettivi prioritari dell'Amministrazione regionale figurano la riorganizzazione complessiva dell'apparato amministrativo e la semplificazione amministrativa.

In tale ambito gli impegni utili a qualificare la gestione di competenza del Servizio autonomo delle imposte e dei tributi sono:

- l'utilizzazione al meglio delle risorse finanziarie disponibili, contenendo le richieste in termini di reali necessità, funzionalità, efficienza della struttura;
- ammodernamento ed elevazione del grado di informatizzazione del Servizio, mediante la previsione in via residuale rispetto alla competenza del Servizio del provveditorato della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - dell'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche;
- aggiornamento costante della professionalità del proprio personale perseguito mediante l'acquisto di quotidiani, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pa-

gamento a banche dati on-line e la partecipazione del personale a specifiche iniziative di aggiornamento professionale.
Con riguardo alla partecipazione alle iniziative formative e di aggiornamento professionale si individuano in particolare i seguenti criteri:

- attinenza delle tematiche trattate dall'iniziativa formativa con i compiti istituzionalmente spettanti al Servizio autonomo delle imposte e dei tributi;
- corrispondenza, salvo eccezioni, tra il livello dell'iniziativa formativa e la qualifica funzionale unitamente al profilo professionale del dipendente interessato;
- corrispondenza, salvo eccezioni, tra il livello dell'iniziativa e il titolo di studio posseduto dal dipendente interessato.

- velocizzazione della spesa mediante l'utilizzo di un funzionario delegato.

PROGRAMMI

Nell'ambito di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, si specificano i seguenti potenziali acquisti:

1) personal computers portatili per esigenze sopravvenute - urgenti ed indifferibili;
2) stampanti a colori non disponibili presso la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio;
3) calcolatrici per eventuale nuovo personale assegnato alla struttura, e non disponibili presso la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio;
4) qualunque altro dispositivo si rendesse necessario ed al cui acquisto si dovesse provvedere con urgenza, non rinvenendosi presso la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, con esclusione dell'arredamento d'ufficio.

Nell'ambito di quotidiani, libri, riviste, pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, si specificano i seguenti acquisti:

- libri cosiddetti di facile consumo o da distribuire agli impiegati quali strumenti di lavoro e non soggetti ad inventariamento;
- testi in abbonamento - da rinnovare annualmente - inerenti alle materie di studio del personale del Servizio autonomo delle imposte e dei tributi;
- testi di volta in volta necessari in seguito all'evoluzione legislativa nelle suddette materie;
- quotidiani anche in abbonamento;
- pubblicazioni varie anche in abbonamento riguardanti le materie di studio e lavoro del servizio.

Per quanto attiene alle iniziative di aggiornamento professionale, rientrano nell'ambito delle spese previste dall'articolo 8, comma 52 della legge regionale 4/2001, i corsi, seminari, convegni ed iniziative di approfondimento delle tematiche inerenti ai compiti del Servizio autonomo delle imposte e dei tributi e di aggiornamento a seguito delle modifiche introdotte dalla sopravvenuta normativa inerente ai succitati compiti con l'osservanza dei summenzionati criteri.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 2003, n. 1194.

Legge regionale 18/1996, articolo 6 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzi politici del Servizio autonomo delle imposte e dei tributi. Relazione programmatica - anno 2003.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni - Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 -, ed in particolare l'articolo 6, comma 1, che demanda alla Giunta regionale la definizione periodica degli obiettivi e dei programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

VISTA la legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 - Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2003);

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2 - Bilancio di previsione per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003;

RITENUTO di definire gli obiettivi ed il programma di attività annuale del Servizio autonomo delle imposte e dei tributi;

RITENUTO di delegare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 18/1996, il Direttore del servizio autonomo delle imposte e dei tributi alla gestione delle risorse finanziarie stanziate sui capitoli n. 1490 pari a euro 2.702.033,00 e n. 1590 pari a euro 8.912.530,27 dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2003 nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.16. 1.391, relative agli oneri connessi alla gestione dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP);

all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare l'allegato documento quale parte integrante della presente deliberazione riguardante gli obiettivi, i programmi, le risorse finanziarie, le priorità e le direttive generali per l'azione amministrativa nell'anno 2003 del Servizio autonomo delle imposte e dei tributi;

2. di delegare il Direttore del Servizio autonomo delle imposte e dei tributi, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 18/1996, ad operare per l'anno 2003 le scelte di gestione delle risorse finanziarie, pari a euro 2.702.033,00 per il capitolo di spesa n. 1490 e pari a euro 8.912.530,27 per il capitolo di spesa n. 1590, nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.16.1.391, relative agli oneri connessi alla gestione dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP);

3. la presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Indirizzi politici formulati ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni. Relazione programmatica - anno 2003

RELAZIONE PROGRAMMATICA

Il Servizio autonomo delle imposte e dei tributi è stato istituito, come noto, con l'articolo 8, comma 41, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni ed è divenuto operativo agli inizi del 2002 a seguito della nomina del Direttore.

Nella fase iniziale il Servizio ha dovuto porre in essere tutta una serie di attività finalizzate, sostanzialmente, alla risoluzione dei problemi legati alla sistemazione logistica, al reperimento di attrezzature ma soprattutto all'acquisizione di personale.

A seguito di questa prima fase il Servizio ha raggiunto, allo stato attuale, una dotazione di personale sufficiente a consentire l'espletamento delle attività istituzionali.

In particolare, per quanto concerne il personale, tale struttura si avvale di:

- 6 dipendenti di ruolo, di cui 3 con qualifica di consigliere, 2 con qualifica di segretario e 1 con qualifica di coadiutore;
- 2 dipendenti in posizione di comando, di cui 1 con qualifica di consigliere ed 1 con qualifica di coadiutore;
- 5 lavoratori interinali, di cui 1 con qualifica di consigliere e 4 con qualifica di segretario.

Si precisa, inoltre, che è attualmente in corso l'iter per l'assunzione di 2 ulteriori unità di lavoratori interinali appartenenti alla qualifica di coadiutore.

1. COMPETENZE

Il Servizio autonomo delle imposte e dei tributi:

a) cura gli adempimenti relativi alla gestione dell'Imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche, e delle altre imposte e tributi, in collaborazione con la Ragioneria generale e le altre strutture competenti;

b) cura gli adempimenti relativi al contenzioso tributario;

c) collabora agli studi in materia di autonomia finanziaria regionale e locale e cura, in particolare, quelli funzionali all'istituzione di tributi regionali, anche in relazione all'evoluzione del sistema tributario;

d) collabora con le altre strutture competenti per l'elaborazione degli elementi necessari all'evoluzione dell'ordinamento finanziario;

e) cura i rapporti della Regione con le Amministrazioni locali, con l'Amministrazione finanziaria dello Stato e con il corpo della Guardia di finanza e con le altre Regioni e Province autonome in relazione all'accertamento dei tributi regionali;

f) assicura il supporto tecnico e organizzativo al Comitato per la fiscalità regionale;

g) esercita le funzioni che nello Stato sono attribuite, per quanto attiene ai tributi, al Ministero delle finanze.

2. OBIETTIVI

Il Servizio autonomo delle imposte e dei tributi rappresenta nell'ambito dell'Amministrazione regionale il referente per la gestione dei tributi di propria competenza ed in tale veste si prefigge di improntare la propria attività al raggiungimento delle seguenti finalità che costituiscono i criteri direttivi base per il corretto funzionamento della struttura tributaria:

- miglioramento del rapporto con il contribuente;
- economicità, efficienza ed efficacia nell'attività di gestione dei tributi;
- semplificazione nei rapporti tra contribuente e amministrazione regionale;

- armonizzazione delle procedure applicative delle imposte e dei tributi;
- trasparenza dell'attività amministrativa tributaria.

3. PROGRAMMA

Nell'ambito delle proprie competenze il Servizio svolge sia attività connesse allo studio e alla ricerca in materia di fiscalità regionale, sia attività propriamente legate alla gestione dei tributi regionali.

In riferimento alla prima tipologia di attività risulta indispensabile rilevare come questa costituisca un supporto essenziale, sia all'interno di un progetto di sviluppo dell'assetto finanziario regionale, sia ai fini della pronta formulazione di pareri in ordine all'applicazione della normativa tributaria regionale. Con particolare riguardo a quest'ultima attività le funzioni che il Servizio è chiamato a svolgere concernono l'analisi interpretativa della normativa sia nazionale che regionale relativa ai tributi spettanti alla Regione, l'esame delle problematiche concrete nascenti dall'attuazione della legislazione sulle manovre tributarie regionali e la ricerca delle soluzioni conformi al dettato legislativo, l'assistenza diretta al contribuente, nonché lo studio, sia sul piano giuridico che finanziario, propedeutico all'esercizio delle facoltà di variazione delle aliquote previste dalla normativa vigente, studio questo, peraltro, implicante l'elaborazione dei dati riportati nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Per quanto attiene propriamente alla gestione dei tributi regionali (IRAP, addizionale regionale all'IRPEF, ecotassa, contributo al SSN sulle assicurazioni contro la responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti, tassa per il diritto allo studio universitario) il Servizio è chiamato a svolgere sia adempimenti di natura amministrativa che finanziario-contabile. Le attività maggiormente complesse investono la gestione dell'imposta regionale sulle attività produttive per la quale il Servizio effettua, tra l'altro, il monitoraggio dei flussi contabili anche mediante la verifica dei versamenti effettuati sugli appositi conti, l'analisi delle istanze di rimborso presentate dai contribuenti, l'esame, in collaborazione con l'Ufficio legislativo e legale, dei ricorsi proposti dai contribuenti avanti alle Commissioni tributarie, la ricezione dei processi verbali di constatazione eseguiti dalla Guardia di finanza. Con particolare riferimento alla gestione dell'intervento di riduzione dell'aliquota IRAP per l'anno 2001 il Servizio, una volta completato l'inserimento a terminale delle dichiarazioni pervenute (che si aggirano sulle 37.000 ca.), procederà al controllo sostanziale delle suddette dichiarazioni, da effettuarsi a campione, allo scopo di verificare il rispetto della normativa comunitaria e regionale. I criteri adottati per l'effettuazione del suddetto controllo saranno oggetto di preventiva approvazione da parte della Giunta regionale. Per quanto riguarda, invece, le manovre di esenzione dall'IRAP e di riduzione dell'aliquota IRAP per il periodo d'imposta 2002 l'Ufficio provvederà al ricevimento delle dichiarazioni rese dai contribuenti, anche ai fini del rispetto della normativa comunitaria sul «de minimis», allo svolgimento della relativa istruttoria ed all'inoltro dei dati risultanti da dette dichiarazioni al competente Servizio autonomo per il Controllo comunitario, ai fini della costituzione della apposita banca dati. Il Servizio, inoltre, per consentire l'omogeneità delle dichiarazioni rese dai contribuenti, provvederà a redigere dei modelli base, diversificati in base al tipo di agevolazione ed alla tipologia dei beneficiari, accompagnati dalle relative istruzioni esplicative, soggetti ad approvazione da parte della Giunta regionale. I suddetti modelli e le relative istruzioni, saranno resi disponibili, oltre che su supporto cartaceo presso gli Uffici per le relazioni con il pubblico dei quattro capoluoghi di provincia, anche sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia. Al fine, inoltre, di agevolare i contribuenti nella presentazione delle dichiarazioni di cui trattasi il Servizio sta mettendo a punto, in collaborazione con l'INSIEL, un programma idoneo a consentire la compilazione telematica dei modelli.

Sempre nell'ambito della gestione dei tributi regionali è opportuno soffermarsi sull'IRESA (Imposta regionale per l'emissione sonora degli aeromobili). Tale tributo, infatti, già istituito a decorrere dall'1 gennaio 2001, non risulta essere ancora operativo per mancanza del decreto ministeriale disciplinante le modalità applicative. In attesa della suddetta emanazione il Servizio continuerà a mantenere i contatti con gli aeroporti del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia al fine di individuare, tra le diverse possibili modalità di gestione, quella più consona alla realtà regionale.

Unità previsionale di base 52.3.16.1.391 - Oneri connessi alla gestione dell'Imposta regionale sulle attività produttive

1 - Oneri per convenzioni con l'Amministrazione finanziaria dello Stato in materia di esercizio delle attività relative all'IRAP e per accordi con le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome per lo scambio di informazioni, il coordinamento e l'eventuale esercizio congiunto delle attività di accertamento.

Articolo 9, commi 1, 6, legge regionale 25 febbraio 2000 n. 4 - aut. fin.: articolo 19, comma 4, legge regionale 25 febbraio 2000 n. 4, articolo 8, comma 76, legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4, articolo 9, commi 66, 84, legge regionale 25 gennaio 2002 n. 3, articolo 7, comma 36, legge regionale 23 agosto 2002 n. 23, articolo 8, comma 71, legge regionale fin. 2003.

2 - Oneri relativi agli anni 2000, 2001 e 2002 per convenzione con l'Amministrazione finanziaria dello Sta-

to in materia di esercizio delle attività relative all'IRAP e per accordi con le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome per lo scambio di informazioni, il coordinamento e l'eventuale esercizio congiunto delle attività di accertamento.

Articolo 9, commi 1, 6, legge regionale 25 febbraio 2000 n. 4 - aut. fin.: articolo 7, comma 36, legge regionale 23 agosto 2002 n. 23, articolo 8, comma 71, legge regionale fin. 2003.

Risorse.

Capitolo	*Stanziamento*
1490	2.702.033,00 euro
1590	8.912.530,27 euro

Programma.

La legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4 dispone, all'articolo 8, che le attribuzioni in materia di liquidazione, di accertamento e di riscossione dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché del relativo contenzioso previste dal decreto legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono esercitate dai competenti organi della Regione anche mediante la stipula di convenzioni con l'Amministrazione finanziaria dello Stato. Il successivo articolo 9 della citata legge aggiunge, inoltre, che l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con l'Amministrazione finanziaria dello Stato convenzioni per la definizione delle modalità di esercizio delle predette attività, nonché per la regolazione dei relativi rapporti finanziari e che le convenzioni suddette possono prevedere, altresì, l'affidamento dei rimborsi dell'addizionale regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto legislativo 446/1997.

Nel corso dell'anno verranno instaurati gli opportuni contatti per l'avvio delle trattative con l'Amministrazione finanziaria al fine di addivenire alla formazione dell'accordo per la stipula delle suddette convenzioni i cui oneri, qualora si giungesse entro l'anno al perfezionamento delle medesime, saranno posti a carico di tali capitoli.

Il Direttore del servizio autonomo delle imposte e dei tributi viene delegato dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, alle scelte di gestione delle risorse finanziarie relative ai suddetti capitoli.

3 - Spese per studi ed indagini in materia di fiscalità regionale e per consulenze per l'avvio delle attività relative all'IRAP.

Articolo 12, commi 9, 10, legge regionale 25 febbraio 2000. n. 4 - aut. fin.: articolo 19, comma 6, legge regionale 25 febbraio 2000 n. 4, articolo 8, comma 76, legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4, articolo 9, commi 66, 84, legge regionale 25 gennaio 2002 n. 3, articolo 8, comma 71, legge regionale fin. 2003.

Risorse.

Capitolo	*Stanziamento*
1491	50.000,00 euro

Programma.

Allo stato attuale non si ravvisa la necessità di affidare incarichi per studi e indagini in materia di fiscalità regionale o consulenze per l'avvio delle attività relative all'IRAP. Qualora si addivenisse alla determinazione di attribuire i predetti incarichi sarà presentata un'integrazione del programma.

SCHEMA RICOGNITIVO DEI CAPITOLI DI SPESA DEL SERVIZIO AUTONOMO DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI

Cap. delegati	*Cap. con beneficiario definito*	*Cap. riservati alla Giunta*
1490		1491
1590		

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 2003, n. 1196.

Legge regionale 18/1996. Approvazione programma di attività per l'anno 2003 del Servizio autonomo per la gestione delle benzine a prezzo ridotto.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 ed in particolare l'articolo 6, il quale dispone che la Giunta regionale fissi «gli obiettivi e i programmi da attuare, individui le necessarie risorse, indichi le priorità ed emani le necessarie direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione»;

VISTA la legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni per l'attuazione della normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale e per l'applicazione della Carta del cittadino nei vari settori istituzionali»;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 ed in particolare l'articolo 8, comma 91 che prevede che la Giunta regionale assuma le scelte di gestione delle ri-

sorse finanziarie, sulla base dei programmi di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 18/1996;

VISTA la legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2003)»;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2 «Bilancio di previsione per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003»;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale in data 27 febbraio 2003, n. 523, con la quale, al fine di consentire - nel più breve tempo possibile - l'effettuazione delle spese di cui all'articolo 8, comma 52, della legge regionale 4/2001, è stato approvato il documento di indirizzo programmatico per il Servizio autonomo per la gestione delle benzine a prezzo ridotto riguardante le spese stesse per l'anno 2003, attinenti l'unità previsionale di base n. 52.3.13.1.1629, capitolo 1780 del documento tecnico per l'anno 2003, disponendo inoltre la delega al direttore del Servizio ad operare le relative scelte di gestione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 18/1996;

RITENUTO necessario approvare il programma di attività inerente tutte le competenze del Servizio autonomo per la gestione delle benzine a prezzo ridotto;

VISTO il programma per l'anno 2003 per il Servizio autonomo per la gestione delle benzine a prezzo ridotto, allegato quale parte integrante della presente deliberazione;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla gestione delle benzine al prezzo ridotto,

all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

E' approvato, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della legge regionale 27 marzo 1996 n. 18, l'allegato documento, facente parte integrante alla presente deliberazione, di indirizzo programmatico per il Servizio autonomo per la gestione delle benzine a prezzo ridotto per l'esercizio 2003.

Art. 2

Le scelte di gestione riguardanti le risorse finanziarie del capitolo di spesa 950, UPB 52.3.13.1.922, sono di competenza della Giunta regionale.

Art. 3

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

**Programma
ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della legge regionale 18/1996 per l'anno 2003**

Premessa.

Con deliberazione in data 27 febbraio 2003, n. 523 è stato approvato il programma di attività relativamente alle competenze previste dall'articolo 8, comma 52, della legge regionale 4/2001, al fine di consentire, nel più breve tempo possibile, l'effettuazione delle spese in detta disposizione previste, a carico dell'Unità previsionale di base n. 52.3.13.1.1629, capitolo 1780 del documento tecnico per l'anno 2003. Sullo stanziamento complessivo di euro 15.000,00 è stata rilasciata al direttore del Servizio autonomo per la gestione delle benzine a prezzo ridotto, la delega ad operare le scelte di gestione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 18/1996.

Si riporta, di seguito, il programma di attività del Servizio per l'anno 2003, con esclusione delle spese sopraindicate, già approvate dalla Giunta regionale.

1. Predisposizione del nuovo Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

Le modifiche legislative introdotte dalle leggi regionali n. 11/2000, 3/2002 e 9/2002 hanno reso necessaria la riscrittura del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 novembre 1997, n. 0403/Pres. La bozza predisposta sarà completata durante l'anno e la versione definitiva sarà presentata all'esame della Giunta regionale per la sua approvazione.

2. Rimborsi alle Compagnie petrolifere delle riduzioni del prezzo sulla benzina e sul gasolio per autotrazione.

Unità previsionale di base: 16.1.13.1.634 - Capitolo 920 del documento tecnico allegato al bilancio.

Il Servizio è autorizzato a rimborsare alle Compagnie petrolifere, su presentazione di una apposita domanda riferita a periodi mensili, le riduzioni di prezzo alla pompa praticate sia sui consumi di benzina che di gasolio per autotrazione.

Le somme necessarie per i rimborsi sono stanziate sul capitolo 920 del documento tecnico allegato al bilancio, la disponibilità finanziaria su tale capitolo ammonta ad euro 74.500.000,00. Sulla base delle prime stime effettuate in merito all'andamento dei consumi e delle riduzioni di prezzo agli stessi applicate si è riscontrato che la somma necessaria per rimborsare le riduzioni di prezzo previste per l'anno 2003 è pari euro 87.000.000,00. Si renderà quindi necessario incrementare le risorse poste nel cap. 920 con la somma di euro 12.500.000,00 al fine di garantire la concreta operativi-

tà della legge regionale 47/1996 lungo tutto l'arco dell'anno.

Il capitolo in argomento si riferisce a spese per le quali esiste la precostituita destinazione normativa ed è impegnabile anche in assenza di delibera.

3. Attività ispettiva.

Nell'ambito dell'attività prevista dall'articolo 10 della legge regionale 47/1996, il Servizio effettuerà nel corso dell'anno almeno due verifiche presso la sede indicata da ogni Compagnia petrolifera per la conservazione della documentazione emessa dai POS e necessaria per l'ottenimento dei rimborsi delle riduzioni di prezzo. Le verifiche saranno finalizzate ad accertare l'effettiva presenza e la correttezza formale della documentazione prevista dalla legge regionale 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Servizio, ai sensi dell'articolo 13, provvederà altresì a svolgere l'attività di vigilanza sulla corretta osservanza delle prescrizioni di legge, potendo disporre, inoltre, verifiche audizioni ed ispezioni qualora riscontri anomalie o irregolarità sull'applicazione della normativa.

4. Revisione delle riduzioni di prezzo per i carburanti per autotrazione.

I prezzi della benzina e del gasolio per autotrazione praticati dai gestori nel territorio regionale sono soggetti a continue variazioni e pertanto verranno, unitamente ai prezzi dei carburanti praticati in Slovenia, costantemente monitorati dal Servizio. A tal fine saranno in particolare utilizzate le informazioni sui prezzi dei carburanti applicati in Slovenia trasmesse dall'Ambasciata italiana a Lubiana.

L'attività di monitoraggio consentirà di intervenire modificando le riduzioni di prezzo nel caso in cui il prezzo ridotto alla pompa per la I fascia risulti inferiore al corrispondente prezzo praticato in Slovenia. Tali modifiche sono imposte dal dettato della legge regionale 47/1996 che dispone che il prezzo ridotto alla pompa non deve mai essere inferiore a quello praticato nello Stato confinante.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 4bis della legge regionale n. 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni non si procederà ad una nuova variazione dell'entità degli sconti se la necessità di rideterminazione non sarà superiore all'8% in più o in meno del valore delle riduzioni vigenti per la I fascia.

5. Verifiche degli effetti finanziari sul bilancio regionale.

Sulla base dei dati relativi alle riduzioni di prezzo e ai quantitativi di carburante venduti in ambito regionale che pervengono mensilmente, il Servizio effettuerà una valutazione degli effetti finanziari sul bilancio regionale derivanti dall'applicazione della legge. Tali valutazioni saranno del pari effettuate in occasione di ogni nuova rideterminazione che intervenga sulle riduzioni di prezzo dei carburanti.

Nel caso in cui la stima su base annuale dell'entità dei consumi e delle riduzioni di prezzo applicate sia tale da determinare la possibilità di un disavanzo nella gestione finanziaria della legge regionale 47/1996 il Servizio predisporrà la proposta di deliberazione per modificare le riduzioni di prezzo dei carburanti della misura ritenuta necessaria per raggiungere il pareggio finanziario nel bilancio.

6. Recuperi di somme relative a riduzioni di prezzo indebitamente godute dai privati e completamento dell'archivio informatico delle sanzioni.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 47/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, sono delegate alle CCIAA le funzioni relative al recupero nei confronti dei beneficiari delle somme relative alle riduzioni di prezzo dagli stessi indebitamente percepite, contestualmente all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 15 della succitata normativa.

Nel corso dell'anno 2003 il Servizio dovrà svolgere, in attuazione della norma transitoria di cui all'articolo 25 della legge regionale 11/2000, la residuale attività amministrativa attinente al recupero delle somme indebitamente percepite da privati, consistente nella verifica dell'effettiva restituzione delle somme accertate con propri decreti e nella eventuale iscrizione a ruolo di quelle non versate.

Nell'ambito dell'attività di coordinamento delle CCIAA, dovrà essere completata la predisposizione degli schemi dei provvedimenti che le CCIAA devono assumere per lo svolgimento dell'attività loro delegata al fine di garantire uniformità ed omogeneità dei procedimenti.

Dovrà essere inoltre perfezionato il progetto dell'archivio informatico delle sanzioni per il quale la società INSIEL S.p.A. ha già predisposto una versione del programma applicativo. Tale progetto di informatizzazione dell'attività sanzionatoria è strettamente collegato alla predisposizione del nuovo Regolamento di attuazione della legge regionale 47/1996 che è in fase di completamento.

7. Pubblicazione dei prezzi alla pompa dei carburanti.

Per incrementare la trasparenza del mercato, al solo fine di rendere più informato, e pertanto più consapevole, il cittadino/utente, anche alla luce del gradimento ottenuto dalle pagine web «i carburanti in prezzi» presenti sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia, si ritiene opportuno implementare le informazioni ivi già contenute, inserendo tra l'altro dati statistici in sintesi.

8. Relazioni per il Consiglio regionale.

La relazione sullo stato di attuazione della legge regionale 47/1996, che ai sensi dell'articolo 19 della stessa dovrà essere presentata alla I Commissione consiliare, riporterà aggiornandoli i dati e le informazioni già contenuti nelle precedenti.

La relazione dovrà porre particolarmente in evidenza gli effetti derivanti dall'estensione dei benefici delle riduzioni di prezzo anche per i rifornimenti di gasolio per autotrazione, sia per quanto riguarda la quantificazione dei consumi, che per le conseguenze finanziarie derivanti dall'applicazione della legge regionale 9/2002 sul bilancio regionale.

9. Attivazione della Carta del cittadino.

Unità previsionale di base: 52.3.13.1.922 - Capitolo 950 del documento tecnico allegato al bilancio.

La competenza gestionale del capitolo è riservata alla Giunta regionale.

La bozza del Regolamento disciplinante l'uso della carta del cittadino nell'ambito della sanità, approvata dalla Giunta con deliberazione n. 4470 del 30 dicembre scorso, e sottoposta al parere preventivo del Garante per la protezione dei dati personali, ritornerà, con gli eventuali emendamenti, per l'approvazione definitiva in Giunta regionale.

Nel frattempo sarà premura del Servizio mantenere un dialogo costruttivo con l'Ufficio del Garante.

Nell'anno in corso si provvederà all'acquisto delle tessere, e dello spazio di memoria presente sulle tessere attualmente in uso, necessarie per avviare la Carta del cittadino nell'ambito della sanità, limitatamente alle A.S.S. n. 1 e A.S.S. n. 5, anche sulla base di una valutazione tecnico-economica complessiva.

Per procedere a detto acquisto sono disponibili le risorse finanziarie iscritte sul capitolo 950, che ammontano a euro 1.000.000,00.

Si renderà necessario provvedere al graduale impiego della Carta del cittadino nella sanità anche nelle altre A.S.S. regionali, compatibilmente con le disponibilità in bilancio ed il loro grado di adeguamento alle nuove procedure previste dal Regolamento che disciplina l'uso della Carta in ambito sanitario.

Per fare ciò dovrà avviarsi, in stretta collaborazione con la competente Direzione della sanità e delle politiche sociali e con l'Agenzia regionale della sanità, un rapporto con le A.S.S. sul cui territorio di competenza la Giunta regionale riterrà di estendere l'uso della Carta.

Sarà da valutare, di concerto con la Direzione della sanità e delle politiche sociali, se vi siano le condizioni per estendere l'applicazione della carta anche per altri servizi sanitari, oltre a quelli già identificati dal Regolamento. In tal caso vi sarà la necessità di predisporre il relativo atto regolamentare, eventualmente apportando le necessarie modifiche a quello «sub iudice» presso il Garante per il trattamento dei dati personali.

Nel corso dell'anno, pertanto, vi sarà l'opportunità di individuare le potenzialità dell'uso della Carta in altri ambiti di servizi, attraverso la consultazione dei soggetti istituzionali che svolgono analoghe iniziative sul territorio nazionale e attraverso il rapporto con le altre Direzioni regionali.

10. Direttiva per lo svolgimento dell'attività.

L'attività di spesa indicata al punto 2 riguardante i rimborsi alle Compagnie petrolifere per i consumi di carburante a prezzo ridotto dovrà avvenire entro i tempi tecnici strettamente necessari.

Gli adempimenti indicati per l'attivazione del progetto Carta del cittadino, di cui al punto 9, verranno svolti tenendo prioritariamente conto delle indicazioni che il Garante darà sulla bozza di Regolamento sottopostagli.

Schema ricognitivo

UPB	*UPB*
16.1.13.1.634 *Capitoli con beneficiario definito*	52.3.13.1.922 *Capitoli riservati alla Giunta regionale*
920	950

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 maggio 2003, n. 1231.

Legge regionale 18/1996, articolo 6, comma 1, lettera a) - Atto di indirizzo interpretativo ed applicativo dell'articolo 2 della legge regionale 3/2002 (variazioni all'aliquota dell'IRAP).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2002)», ed in particolare l'articolo 2, che disciplina le variazioni di aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

CONSIDERATO che si è evidenziata la necessità di fornire chiarimenti interpretativi alla normativa succitata, onde permettere un'uniformità di comportamento sull'intero territorio regionale;

CONSIDERATO che, in osservanza al principio di miglioramento del rapporto con il contribuente, nonché di armonizzazione delle procedure applicative dell'Imposta, si è posta l'esigenza di realizzare un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da rendere ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della suddetta legge regionale, attestante il beneficio derivante dall'applicazione dell'aliquota agevolata dell'Imposta regionale sulle attività produttive, corredato di apposite note esplicative;

CONSIDERATO che, in osservanza al principio di semplificazione nei rapporti tra contribuente e Amministrazione regionale, si è ritenuto di diversificare i modelli di dichiarazione a seconda del soggetto dichiarante;

VISTO l'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, che pone in capo alla Giunta regionale l'adozione degli atti di indirizzo interpretativo ed applicativo degli atti normativi;

RITENUTO di provvedere in conformità;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di adottare l'atto di indirizzo interpretativo ed applicativo dell'articolo 2 della legge regionale n. 3/2002 di cui all'allegato A) che fa parte integrante della presente deliberazione.

2. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Di garantirne la massima diffusione anche attraverso la pubblicazione sul sito internet della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Allegato A)

Legge regionale 18/1996, articolo 116, comma 1

Atto di indirizzo interpretativo ed applicativo dell'articolo 2 della legge regionale n. 3/2002 - variazioni di aliquota IRAP

ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 2002, N. 3. RIDUZIONE ALIQUOTA IRAP.

1. Campo di applicazione

La riduzione dell'aliquota IRAP, stabilita dall'articolo 2 della legge regionale n. 3/2002, opera solo nei riguardi dell'aliquota ordinaria del 4,25% prevista dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 446/1997. Sono, pertanto, esclusi dall'agevolazione de qua i soggetti passivi che, pur possedendo i requisiti previsti dalla norma regionale, sono assoggettati ad una aliquota diversa da quella ordinaria. Trattasi, in particolare, dei soggetti indicati nell'articolo 45, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo.

L'agevolazione, inoltre, opera solamente entro i limiti stabiliti dalla regola del «de minimis», come disposto dal medesimo articolo 2. In ordine ai suddetti limiti, si rimanda al successivo paragrafo 4.

2. Soggetti di cui alla lettera a)

L'agevolazione è concessa a favore di due tipologie di soggetti passivi che il citato articolo 2, comma 1, individua rispettivamente sotto le lettere a) e b).

Alla tipologia soggettiva indicata sotto la lettera a) appartengono le imprese e i liberi professionisti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 446/1997, titolari dei requisiti specificatamente indicati dalla norma agevolativa.

A. REQUISITI

Tali soggetti devono:

1. rientrare tra i soggetti passivi IRAP indicati alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 446/1997 così come di seguito riportati:
   - società ed enti commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917/1986);
   - società in nome collettivo e in accomandita semplice e ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto Testo Unico, nonché persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 51 del medesimo Testo Unico;
   - persone fisiche, società semplici e ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico;
2. avere la sede legale, ovvero la residenza, ovvero il domicilio fiscale situati, alla data del 1° gennaio 2002, nel territorio regionale.

Beneficiano, quindi, dell'agevolazione i soggetti passivi di cui al punto 1 che risultino anche in possesso del requisito di cui al punto 2 alla data del 1° gennaio 2002.

Stante il collegamento esistente tra i due requisiti, ne discende che la soggettività passiva all'imposta deve essere anch'essa posseduta alla data del 1° gennaio 2002.

Sono, pertanto, esclusi i soggetti che abbiano conseguito detti requisiti successivamente a tale data.

B. LIMITI DIMENSIONALI

I soggetti in commento devono, inoltre, rispettare i seguenti limiti dimensionali:

I) se costituiti in forma d'impresa devono rientrare nei parametri dimensionali delle piccole e medie imprese, così come fissati nella normativa di adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle piccole e medie imprese. La disciplina di riferimento è quella contenuta nel decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 recante «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle piccole e medie imprese», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997.

   Posto che, ai fini della definizione di piccola e media impresa, il predetto decreto pone come limite massimo di dipendenti occupati un numero superiore a quello richiesto dalla norma agevolativa (articolo 2, comma 1, lettera a), punto 3)), si precisa che per l'applicazione dell'aliquota ridotta deve risultare rispettata la più bassa soglia di dipendenti fissata direttamente dalla norma regionale.

   In sostanza, per essere riconosciuta come piccola o media impresa, in ossequio al predetto decreto, l'impresa deve avere un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di euro o, in alternativa, un totale di bilancio annuo (ossia totale attivo patrimoniale) non superiore a 27 milioni di euro e deve essere in possesso del requisito dell'indipendenza;

II) devono avvalersi di lavoratori dipendenti, alla data del 1° gennaio 2002, entro la soglia massima di 3 dipendenti per i settori dell'industria e dell'artigianato e di 2 dipendenti per gli altri settori e per i liberi professionisti. Tale limite è elevato rispettivamente a 5 e 3 qualora la sede legale, ovvero la residenza, ovvero il domicilio fiscale siano situati in comuni o in parti di essi rientranti nelle zone omogenee «B» e «C» dei territori montani, come classificati, ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, con deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 22 novembre 2000 n. 47.

   A tale riguardo, si evidenzia quanto segue:

   - ai fini del computo dei dipendenti, si intendono tali i lavoratori assunti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale. Vanno, pertanto, esclusi dal conteggio coloro che prestano la propria attività con rapporto di lavoro autonomo (quali ad esempio i collaboratori coordinati e continuativi, di cui al comma 1, lettera c bis), dell'articolo 47 del TUIR);
   - per il computo dei dipendenti a tempo parziale si precisa che essi rappresentano frazioni di ULA - unità lavorative annue - e devono essere conteggiati in proporzione al lavoro svolto sulla base del principio fissato nel decreto legislativo n. 61/2000, articolo 6, e puntualizzato nell'allegato al D.M. 18 settembre 1997 succitati;
   - possono applicare l'aliquota ridotta unicamente i soggetti che impieghino lavoratori dipendenti. Risultano, pertanto, esclusi dall'agevolazione coloro che svolgono la propria attività senza l'ausilio di alcun lavoratore;
   - con particolare riguardo alla più elevata soglia massima di dipendenti prevista per i settori dell'industria e dell'artigianato rispetto agli altri settori, si precisa che:
     a) rientrano nel settore dell'industria, con riferimento alla «Classificazione delle attività economiche - I.S.T.A.T. 1991» ed al «Censimento intermedio dell'industria e dei servizi - I.S.T.A.T. 1996», le sezioni C-Estrazione di minerali, D-Attività manifatturiere, E-Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua, F-Costruzioni;
     b) rientrano nel settore dell'artigianato le imprese iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane (A.I.A.) all'1 gennaio 2002.

   Si riassumono di seguito le soglie massime di lavoratori dipendenti per ogni tipologia di contribuente:

Settori:	*N. dipendenti:*	*N. dipendenti:* *(se in zone B e C dei territori montani)*
Industria e artigianato	da 1 a 3	da 1 a 5
Altri settori e liberi professionisti	da 1 a 2	da 1 a 3

III) se trattasi di liberi professionisti, nel corso dell'esercizio finanziario 2002, non devono aver conseguito un volume d'affari superiore a 120.000 euro (ai fini del calcolo del volume d'affari si fa riferimento all'articolo 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

3. Soggetti di cui alla lettera b)

Per quanto concerne i soggetti di cui alla lettera b):

1. trattasi di cooperative sociali di tipo A) (articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 7/1992) e di cooperative tenute all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
2. la sede legale o il domicilio fiscale devono essere situati nel territorio regionale. A differenza di

quanto previsto per i soggetti di cui alla lettera a), detto requisito non deve necessariamente sussistere alla data del 1° gennaio 2002. Pertanto possono fruire della riduzione di aliquota anche le cooperative di cui al precedente punto 1. costituitesi successivamente a tale data;

3. le società cooperative diverse da quelle sopra indicate possono godere dell'agevolazione negli stessi termini previsti per i soggetti di cui alla lettera a).

Le cooperative tenute all'applicazione del D.P.R. 602/1970, anche nel caso in cui impieghino soci lavoratori in regime previdenziali diverso da quello previsto dal predetto D.P.R. 602/1970, possono determinare l'aliquota IRAP in misura ridotta sull'intero valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale.

Le cooperative sociali di tipo B) (articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7), applicano l'esenzione ai sensi dell'articolo 2 bis, della legge regionale 3/2002.

4. Regola «de minimis»

Per i contribuenti valgono i limiti discendenti dall'applicazione della regola del «de minimis», fissati dal «Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)» e cioè:

1. l'importo complessivo degli aiuti ricevuti in regime «de minimis» nel triennio non può superare il massimale di 100 mila euro. Qualora l'ammontare della differenza tra l'applicazione dell'aliquota ordinaria e quella ridotta, cumulato con gli eventuali aiuti comunitari statali, regionali o di altro tipo ricevuti, a titolo di «de minimis», nell'arco temporale in cui si applica la regola del «de minimis», comporti il superamento della soglia massima ivi prevista, i contribuenti sono tenuti a limitare il beneficio sino alla concorrenza di tale importo. Il triennio da considerare per il computo del beneficio decorre dalla chiusura del periodo d'imposta considerato (articolo 3 bis della legge regionale 4/2000);

2. sono esclusi dall'agevolazione i soggetti passivi che, pur essendo in possesso dei requisiti richiesti, operano nel settore dei trasporti, ovvero svolgono attività legate alla produzione, alla trasformazione od alla commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato 1 del Trattato istitutivo della Comunità europea. A titolo esemplificativo si riporta in calce al modello di dichiarazione un elenco delle «attività escluse», desunto dalla «Classificazione delle attività economiche - I.S.T.A.T. 1991» ed al «Censimento intermedio dell'industria e dei servizi - I.S.T.A.T. 1996».

5. Modelli e relative istruzioni

Come stabilito dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale n. 3/2002, i soggetti che hanno usufruito della riduzione di aliquota sono tenuti ad inoltrare, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione ai fini I.R.A.P., al Servizio autonomo delle imposte e dei tributi, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante l'importo del beneficio fruito e gli eventuali aiuti comunitari, statali, regionali o di altro tipo ricevuti, nel triennio considerato, secondo la regola del «de minimis». La dichiarazione va resa in conformità ai modelli di seguito riportati, che sono stati differenziati per categoria di contribuente, al fine di facilitarne la compilazione.

I contribuenti che presentino la dichiarazione su modelli non corrispondenti a quelli testé citati, sono invitati, a cura del suddetto Servizio, a ripresentarla su modello conforme.

Sarà consentita, per determinate categorie di soggetti, previamente accreditate dal competente Servizio autonomo, la compilazione in via telematica delle dichiarazioni relative all'articolo 2 della legge regionale 3/2002. Le istruzioni per la compilazione telematica saranno fornite in tempo utile dal competente Servizio in questione.

La dichiarazione, accompagnata da una fotocopia di un documento d'identità valido del dichiarante, dovrà essere in ogni caso inviata su supporto cartaceo.

Mod. IMPRESE 2002

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Alla Regione Autonoma
FRIULI VENEZIA GIULIA
Servizio Autonomo delle Imposte e dei Tributi
Corso Cavour, 1
34100 TRIESTE

Oggetto: Dichiarazione di cui all'art.2 della L.R.3/2002

__l__ sottoscritt ________________________ nat__ a ____________________ (PR.____)

il ___/___/______ residente a ________________________________ (PR ____)

via ______________________________________ n._______ CAP ____________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nella qualità di titolare / legale rappresentante (1) dell'impresa ______________________________

iscritta al registro delle imprese, con residenza / sede legale / domicilio fiscale (1) (2) nel Comune di ______________________________ Fraz. __________________ (3) (PR______)

via ________________________ n. _____ CAP ________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

dichiara che

alla data del 1 gennaio 2002 ha la residenza / la sede legale / il domicilio fiscale (1) (2) nella Regione Friuli Venezia Giulia;

l'impresa di cui è titolare / legale rappresentante (1) svolge la propria attività nel settore:

(cod. attività ISTAT: ____________________) ________________________________ (4)(14);

contabilità separata: SI' ☐ (5)

l'impresa di cui è titolare / legale rappresentante (1), rientra nei parametri dimensionali di cui alla normativa di adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle piccole e medie imprese (6);

☐ alla data del 1 gennaio 2002 si avvale di personale dipendente non superando la soglia massima di 3 dipendenti (7) per i settori dell'industria e dell'artigianato o di 2 dipendenti (7) per gli altri settori;

ovvero

☐ alla data del 1 gennaio 2002 si avvale di personale dipendente, non superando la soglia massima di 5 dipendenti (7) per i settori dell'industria e dell'artigianato o di 3 dipendenti (7) per gli altri settori, in quanto ha la residenza, o la sede legale, o il domicilio fiscale in un comune o parte di esso rientrante nelle zone omogenee B e C dei territori montani, come classificate ai sensi dèlla Deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303, pubblicata sul B.U.R n. 47 del 22 novembre 2000 (8);

Mod. IMPRESE2002

☐ ha presentato la dichiarazione ai fini IRAP;

ovvero

☐ deve ancora presentare la dichiarazione ai fini IRAP;

In ottemperanza al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001:

☐ nel triennio antecedente la chiusura del periodo d'imposta 2002 non ha beneficiato di aiuti "*de minimis*";

ovvero

☐ nel triennio antecedente la chiusura del periodo d'imposta 2002 ha beneficiato dei seguenti aiuti "*de minimis*":

Data Numero (9) (10)	Tipo di agevolazione: Normativa di riferimento Amministrazione concedente	IMPORTO IN EURO
___/___/_____		
n.		
___/___/_____		
n.		
___/___/_____		
n.		
___/___/_____		
n.		
___/___/_____		
n.		
	Tot. altri aiuti usufruiti in regime de minimis nel triennio	

per quanto su premesso, ha titolo ad avvalersi dell'aliquota ridotta dell'IRAP (3,5%) ed ha usufruito di un beneficio così calcolato (11):

PERIODO D'IMPOSTA 2002	IMPORTO IN EURO
Base imponibile IRAP (valore della produzione netta)	
a) IRAP con aliquota ordinaria 4,25%	
b) IRAP con aliquota ridotta 3,5%	
[a)-b)] Agevolazione IRAP	
Tot. altri aiuti usufruiti in regime de minimis nel triennio(12)	
Beneficio usufruibile entro i limiti dei 100.000 € nel triennio(13)	

Dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge 675/1996, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per la tenuta della banca dati di cui all'art. 38 della L.R. 7/2000.

Data ____/____/_______ Firma leggibile ________________________

Mod. IMPRESE 2002

SI ALLEGA ALLA PRESENTE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITÀ VALIDO DEL DICHIARANTE (nel caso in cui il documento risulti scaduto, il titolare dovrà dichiarare in calce alla fotocopia che i dati non hanno subito variazioni dalla data del rilascio, ai sensi dell'art. 45 del DPR n. 445/2000)

Il dichiarante chiede, inoltre, che ogni eventuale comunicazione sia inviata al seguente recapito:

Cognome e nome/società/ditta/studio____

Via____

Comune_________________________________(PR____) C.AP.________________

tel. _______________________fax_______________________ e-mail _________________________

Note:

(1) Cancellare la voce che non interessa.

(2) Vedasi l'art. 58 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

(3) L'indicazione è obbligatoria per i soggetti aventi la residenza, o la sede legale o il domicilio fiscale nei comuni o parti di essi rientranti nelle zone omogenee B e C dei territori montani, come classificate ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303, pubblicata sul B.U.R n. 47 del 22 novembre 2000.

(4) Indicare il codice di attività effettivamente svolta dal contribuente. Il contribuente deve indicare il codice in base alla classificazione delle attività economiche ISTAT – 1991, utilizzato ai fini dell'iscrizione al registro delle imprese, nonché, nel caso di svolgimento di più attività, deve essere indicata sia l'attività principale che le attività secondarie eventualmente svolte.
Si ricorda che non possono usufruire dell'agevolazione fiscale, in quanto ad essi non è applicabile il regime "de minimis", i contribuenti operanti nei seguenti settori: dei trasporti e delle attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità Europea; (Per un elenco **esemplificativo** delle attività escluse vedasi nota 14).

(5) Qualora l'eventuale attività secondaria rientri nelle ipotesi di esclusione menzionate nella nota 4, il beneficio potrà essere goduto relativamente al valore della produzione netta derivante dall'attività non esclusa solo se nel periodo d'imposta considerato è stata tenuta apposita contabilità separata. In tal caso barrare la casella a fianco della scritta SI'.

(6) D.M. 18 settembre 1997 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle piccole e medie imprese" che richiede un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di € oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di € ed il possesso del requisito di indipendenza.

(7) Per dipendenti si intendono i lavoratori a tempo indeterminato, anche a tempo parziale. I lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei lavoratori dipendenti in proporzione al lavoro svolto rapportato al tempo pieno ai sensi del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 "Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES".

(8) Reperibile sul sito internet: http://www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm.

(9) Indicare gli estremi dell'atto di concessione.

(10) Descrivere il tipo di aiuto **"de minimis"** (Comunitario, Statale, Regionale o di altro tipo) con la normativa di riferimento e l'Amministrazione concedente.
Si ricorda che il beneficio goduto applicando l'aliquota ridotta dell'IRAP al 3,5%, sulla base di quanto disposto dall'**art. 2 della L.R. 4/2001**, è un'agevolazione rientrante nella regola del **"de minimis"** e va quindi indicata nella tabella.
I dati da inserire sono i seguenti:

Data: indicare la data di chiusura del periodo d'imposta 2001 (art. 3 bis della L.R. 25 febbraio 2000, n. 4) – [31/12/2001, se coincidente con l'anno solare];

Numero: non va compilato;

Normativa di riferimento: **art. 2 della L.R. 4/2001**;

Amministrazione concedente: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Importo in euro: indicare l'agevolazione IRAP goduta nel periodo d'imposta 2001.

(11) Ai sensi della normativa europea i benefici ricevuti a titolo di "de minimis" non possono eccedere il limite di 100 mila euro nel triennio. **Qualora l'importo dell'agevolazione regionale ai fini IRAP, computato con l'ammontare degli eventuali altri aiuti "de minimis" ricevuti nel triennio di riferimento, determini il superamento della soglia massima indicata, il beneficiario è tenuto a limitare l'importo dell'agevolazione in oggetto sino alla concorrenza del massimale dei 100 mila euro.**

(12) Riportare l'importo indicato nell'omonima riga della tabella relativa agli aiuti "de minimis".

(13) L'importo da indicare nella riga denominata "Beneficio usufruibile entro i limiti dei 100.000 € nel triennio" è:
- quello indicato nella riga "Agevolazione IRAP", se nel triennio in questione i benefici usufruiti in regime "de minimis", comprensivi dell'agevolazione IRAP, siano ≤ a 100.000 €;
- quello derivante dalla differenza fra 100.000 € e l'importo indicato nella riga "**Tot. altri aiuti usufruiti in regime de minimis nel triennio**", qualora il totale degli aiuti sommato all'importo indicato nel rigo "Agevolazione IRAP" superi il limite dei 100.000 €; in tal caso, l'agevolazione può essere usufruita solo fino al raggiungimento del massimale.

Mod. IMPRESE 2002

(14) Elenco **esemplificativo** delle attività economiche escluse:
Riferimenti: ISTAT classificazione delle attività economiche – ed. 1991
ISTAT:classificazione delle attività economiche allegata al Censimento intermedio dell'industria e dei servizi – 1996

Agricoltura:
01 Agricoltura, caccia e relativi sevizi (tutta la sottosezione)
02 Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi (tutta la sottosezione)
Agroalimentare
15.11.1 "Produzione di carne, non di volatili e di prodotti per la macellazione" limitatamente a:
- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli;
- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse;
- fusione di grassi commestibili di origine animale;
- lavorazione delle frattaglie, produzione di farine e polveri di carne;
15.11.2 "Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione"
15.12.1 "Produzione di carne di volatili e di prodotti della macellazione", limitatamente a:
- macellazione di volatili e di conigli;
- preparazione di carne di volatili e di conigli;
- produzione di carne di volatili e di conigli, fresca;
15.12.2 "Conservazione di carne di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione"
15.13 "Produzione di prodotti a base di carne"
15.2 "Lavorazione e conservazione del pesce e di prodotti a base di pesce" (tutte le classi)
15.3 "Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi" (tutto il gruppo)
15.4 "Fabbricazione di oli e grassi raffinati" (tutto il gruppo)
15.51 "Trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte" (tutta la classe)
15.61.1 "Molitura dei cereali"
15.61.2 "Altre lavorazioni di semi e granaglie" limitatamente a :
- lavorazione del riso: produzione di riso semigreggio, lavorato lucidato, brillato, essiccato o convertito.
- Produzione di farina di riso;
- produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio
- fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria;
15.62 "Fabbricazione di prodotti amidacei"
15.7 "Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali" (tutte le classi)
15.83 "Fabbricazione di zucchero"
15.87 "Fabbricazione di condimenti e spezie"
15.89.3 "Fabbricazione di altri prodotti alimentari: aceti, lieviti, prodotti a base di frutta a guscio, estratti per liquori ed altri prodotti alimentari" limitatamente alla produzione di aceti;
15.92 "Fabbricazione di alcool etilico di fermentazione"
15.93 "Fabbricazione di vino di uva (non di produzione propria)" (tutta la classe)
15.94 "Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta"
15.95 "Produzione di altre bevande fermentate non distillate"
15.97 "Fabbricazione di malto"
16. "Industria del tabacco" (tutta la divisione)
Industria carboniera
10 Estrazione di carbon fossile e lignite; estrazione di torba (tutta la divisione)
Industria della costruzione navale:
35.11.1 Cantieri navali per costruzioni metalliche
35.11.3 Cantieri di riparazioni navali
Industria siderurgica:
13.1 Estrazione di minerali di ferro
27.1 Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghe (CECA)
Pesca:
05 Pesca, piscicoltura e servizi connessi (tutta la sottosezione)
Trasporti:
60 Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte (tutta la divisione)
61 Trasporti marittimi e per vie d'acqua (tutta la divisione)
62 Trasporti aerei (tutta la divisione)
63.1 Movimentazione merci e magazzinaggio (tutto il gruppo)
63.2 Altre attività connesse ai trasporti (tutto il gruppo)
63.4 Attività delle altre agenzie di trasporto (tutto il gruppo)

Mod. LIBERI PROF. 2002

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Alla Regione Autonoma
FRIULI VENEZIA GIULIA
Servizio Autonomo delle Imposte e dei Tributi
Corso Cavour, 1
34100 TRIESTE

Oggetto: Dichiarazione di cui all'art.2 della L.R.3/2002

__l__ sottoscritt ______________________ nat__ a ______________________ (PR ___)
il ___/___/______ residente a ______________________ (PR ___)
via ______________________ n.______ CAP______

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

esercente la professione di ______________________
ovvero legale rappresentante dell'associazione professionale ______________________
con residenza / sede legale / domicilio fiscale (1) (2) nel Comune di
____
Fraz.______________ (3) (PR____) Via______________ n.______ CAP______

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

dichiara che

alla data del 1 gennaio 2002 ha la residenza / la sede legale / il domicilio fiscale (1) (2) nella Regione Friuli Venezia Giulia;

svolge la propria attività nel settore:
(cod. attività ai fini fiscali: ______________) ______________________ (4) (14) ;
contabilità separata: SI' ☐ (5)

Mod. LIBERI PROF. 2002

nel corso dell'esercizio finanziario 2002 ha conseguito un volume d'affari non superiore a 120.000 € (6) ;

☐ alla data del 1 gennaio 2002 si avvale di personale dipendente non superando la soglia massima di 2 dipendenti (7);

ovvero

☐ alla data del 1 gennaio 2002 si avvale di personale dipendente non superando la soglia massima di 3 dipendenti (7) in quanto ha la residenza, o la sede legale, o il domicilio fiscale in un comune o parte di esso rientrante nelle zone omogenee B e C dei territori montani, come classificate ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303, pubblicata sul B.U.R n. 47 del 22 novembre 2000 (8);

☐ ha presentato la dichiarazione ai fini IRAP,

ovvero

☐ deve ancora presentare la dichiarazione ai fini IRAP;

In ottemperanza al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001:

☐ nel triennio antecedente la chiusura del periodo d'imposta 2002 non ha beneficiato di aiuti "*de minimis*";

ovvero

☐ nel triennio antecedente la chiusura del periodo di imposta 2002 ha beneficiato dei seguenti aiuti "*de minimis*":

Data Numero (9) (10)	Tipo di agevolazione: Normativa di riferimento Amministrazione concedente	IMPORTO IN EURO
___/___/_____		
n.		
___/___/_____		
n.		
___/___/_____		
n.		
___/___/_____		
n.		
___/___/_____		
n.		
	Tot. altri aiuti usufruiti in regime "de minimis" nel triennio	

Mod. LIBERI PROF. 2002

per quanto su premesso, ha titolo ad avvalersi dell'aliquota ridotta dell'IRAP (3,5%) ed ha usufruito di un beneficio così calcolato (11):

PERIODO D'IMPOSTA 2002	IMPORTO IN EURO
Base imponibile IRAP (valore della produzione netta)	
a) IRAP con aliquota ordinaria 4,25%	
b) IRAP con aliquota ridotta 3,5%	
[a)-b)] Agevolazione IRAP	
Tot. altri aiuti usufruiti in regime "de minimis" nel triennio(12)	
Beneficio usufruibile entro i limiti dei 100.000 € nel triennio(13)	

Dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della Legge 675/1996, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data ____/____/________ Firma leggibile ______________________________

SI ALLEGA ALLA PRESENTE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITÀ VALIDO DEL DICHIARANTE (nel caso in cui il documento risulti scaduto, il titolare dovrà dichiarare in calce alla fotocopia che i dati non hanno subito variazioni dalla data del rilascio, ai sensi dell'art. 45 del DPR n. 445/2000)

Il dichiarante chiede inoltre che ogni eventuale comunicazione sia inviata al seguente recapito:

Cognome e nome/società/ditta/studio______________________________

Via______________________________

Comune______________________________ (PR____) C.AP.____________

tel. ____________________fax____________________e-mail ____________________

Note:

(1) Cancellare la voce che non interessa.
(2) Vedasi l'art. 58 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
(3) L'indicazione è obbligatoria per i soggetti aventi la residenza, o la sede legale o il domicilio fiscale nei comuni o parti di essi rientranti nelle zone omogenee B e C dei territori montani, come classificate ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303, pubblicata sul B.U.R n. 47 del 22 novembre 2000.
(4) Indicare il codice di attività ai fini fiscali. Si ricorda che non possono usufruire dell'agevolazione fiscale, in quanto ad essi non è applicabile il regime "de minimis", i contribuenti operanti nei seguenti settori: dei trasporti e delle attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità Europea. (Per un elenco **esemplificativo** delle attività escluse vedasi nota 14).
(5) Qualora l'eventuale attività secondaria rientri nelle ipotesi di esclusione menzionate nella nota 4, il beneficio potrà essere goduto relativamente al valore della produzione netta derivante dall'attività non esclusa solo se nel periodo d'imposta considerato è stata tenuta apposita contabilità separata. In tal caso barrare la casella a fianco della scritta SI'.
(6) Ai fini del calcolo del volume d'affari si fa riferimento all'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
(7) Per dipendenti si intendono i lavoratori a tempo indeterminato, anche a tempo parziale. I lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei lavoratori dipendenti in proporzione al lavoro svolto rapportato al tempo pieno ai sensi del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 "Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES".
(8) Reperibile sul sito internet: http://www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm.
(9) Indicare gli estremi dell'atto di concessione.

Mod. LIBERI PROF. 2002

(10) Descrivere il tipo di aiuto **"de minimis"** (Comunitario, Statale, Regionale o di altro tipo) con la normativa di riferimento e l'Amministrazione concedente.
Si ricorda che il beneficio goduto applicando l'aliquota ridotta dell'IRAP al 3,5%, sulla base di quanto disposto dall'**art. 2 della L.R. 4/2001**, è un'agevolazione rientrante nella regola del **"de minimis"** e va quindi indicata nella tabella. I dati da inserire sono i seguenti:

Data: indicare la data di chiusura del periodo d'imposta 2001 (art. 3 bis della L.R. 25 febbraio 2000, n. 4) – [31/12/2001, se coincidente con l'anno solare];

Numero: non va compilato;

Normativa di riferimento: **art. 2 della L.R. 4/2001**;

Amministrazione concedente: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Importo in euro: indicare l'agevolazione IRAP goduta nel periodo d'imposta 2001.

(11) Ai sensi della normativa europea i benefici ricevuti a titolo di "de minimis" non possono eccedere il limite di 100 mila euro nel triennio. **Qualora l'importo dell'agevolazione regionale ai fini IRAP, computato con l'ammontare degli eventuali altri aiuti "de minimis" ricevuti nel triennio di riferimento, determini il superamento della soglia massima indicata, il beneficiario è tenuto a limitare l'importo dell'agevolazione in oggetto sino alla concorrenza del massimale dei 100 mila euro.**
(12) Riportare l'importo indicato nell'omonima riga della tabella relativa agli aiuti "de minimis".
(13) L'importo da indicare nella riga denominata "Beneficio usufruibile entro i limiti dei 100.000 € nel triennio" è:
- quello indicato nella riga "Agevolazione IRAP", se nel triennio in questione i benefici usufruiti in regime "de minimis" comprensivi dell'agevolazione IRAP, siano ≤ a 100.000 €;
- quello derivante dalla differenza fra 100.000 € e l'importo indicato nella riga "**Tot. altri aiuti usufruiti in regime de minimis nel triennio**", qualora il totale degli aiuti sommato all'importo indicato nel rigo "Agevolazione IRAP" superi il limite dei 100.000 €; in tal caso, l'agevolazione può essere usufruita solo fino al raggiungimento del massimale.
(14) Elenco **esemplificativo** delle attività economiche escluse, ottenuto comparando i codici ISTAT con i codici attività ai fini fiscali.
- Riferimenti: codici attività ai fini fiscali reperibili sul sito internet http://www.agenziaentrate.it/documentazione/codiciattivita/codatt.htm
- Riferimenti: ISTAT - classificazione delle attività economiche – ed. 1991
ISTAT - classificazione delle attività economiche allegata al Censimento intermedio dell'industria e dei servizi – 1996

Codici ISTAT		Codici attività ai fini fiscali
Agricoltura:		**A. Agricoltura, caccia e silvicoltura:**
01	Agricoltura, caccia e relativi servizi (tutta la divisione)	Tutta la tabella
02	Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi (tutta la divisione)	
Agroalimentare:		**D. Attività manifatturiere:**
15.11.1	Produzione di carne, non di volatili e di prodotti per la macellazione limitatamente a: - produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli; - produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse; - fusione di grassi commestibili di origine animale; - lavorazione delle frattaglie, produzione di farine e polveri di carne;	**15111** Produzione carne e prodotti macellazione (escluso volatili)
15.11.2	Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e Surgelazione	**15112** Congelamento e surgelazione carne (escluso volatili)
15.12.1	Produzione di carne di volatili e di prodotti della macellazione, limitatamente a: - macellazione di volatili e di conigli; - preparazione di carne di volatili e di conigli; - produzione di carne di volatili e di conigli, fresca;	**15121** Produzione carne di volatili e prodotti della macellazione
15.12.2	Conservazione di carne di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione	**15122** Congelamento e surgelazione carne di volatili e di conigli
15.13	Produzione di prodotti a base di carne	**15130** Produzione di prodotti a base di carne

Mod. LIBERI PROF. 2002

15.20 Lavorazione e conservazione del pesce e di prodotti a base di pesce (tutta la classe)	**15201** Conservazione di pesci, crostacei e molluschi (cong. Surg.) **15202** Produzione prodotti a base di pesce, crostacei e molluschi
15.3 Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi (tutto il gruppo)	**15310** Lavorazione e conservazione delle patate **15320** Produzione di succhi di frutta e di ortaggi **15330** Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi N.C
15.4 Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali (tutto il gruppo)	**15411** Fabbricazione di olio di oliva grezzo **15412** Fabbricazione di oli da semi oleosi grezzi **15413** Fabbricazione di oli e grassi animali grezzi **15421** Fabbricazione di olio di oliva raffinato **15422** Fabbricazione di olio e grassi da semi e da frutti oleosi **15423** Fabbricazione di grassi animali raffinati **15430** Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
15.51 Trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte (tutta la classe)	**15511** Trattamento igienico e confezionamento di latte alimentare **15512** Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, ecc.
15.61.1 Molitura dei cereali	**15611** Molitura dei cereali
15.61.2 Altre lavorazioni di semi e granaglie limitatamente a : - lavorazione del riso: produzione di riso semigreggio, lavorato lucidato, brillato, essiccato o convertito. - Produzione di farina di riso; - produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio - fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria;	**15612** Altre lavorazioni di semi e granaglie
15.62 Fabbricazione di prodotti amidacei	**15620** Fabbricazione di prodotti amidacei
15.7 Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali (tutto il gruppo)	**15710** Fabbricazione alimenti per animali da allevamento **15720** Fabbricazione alimenti per animali domestici
15.83 Fabbricazione di zucchero	**15830** Fabbricazione di zucchero
15.87 Fabbricazione di condimenti e spezie	**15870** Fabbricazione di condimenti e spezie
15.89.3 Fabbricazione di prodotti alimentari: aceti limitatamente alla produzione di aceti	**15893** Fabbricazione altri prodotti alimentari (aceti, lieviti)
15.92 Fabbricazione di alcool etilico di fermentazione	**15920** Fabbricazione di alcool etilico di fermentazione
15.93 Fabbricazione di vino di uva (non di produzione propria) (tutta la classe)	**15931** Fabbricazione di vini (esclusi i vini speciali) **15932** Fabbricazione di vini speciali
15.94 Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta	**15940** Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
15.95 Produzione di altre bevande fermentate non distillate	**15950** Produzione di altre bevande fermentate non distillate
15.97 Fabbricazione di malto	**15970** Fabbricazione di malto
16 Industria del tabacco (tutta la divisione)	**16000** Industria del tabacco
Industria carboniera:	**C. Estrazione di minerali:**
10 Estrazione di carbon fossile e lignite; estrazione di torba (tutta la divisione)	**10100** Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile **10200** Estrazione ed agglomerazione di lignite **10300** Estrazione ed agglomerazione di torba

Mod. LIBERI PROF. 2002

Industria della costruzione navale:	**D. Attività manifatturiere**
35.11.1 Cantieri navali per costruzioni metalliche	**35111** Cantieri navali per costruzioni metalliche
35.11.3 Cantieri di riparazioni navali	**35113** Cantieri di riparazioni navali
Industria siderurgica:	
13.1 Estrazione di minerali di ferro	**13100** Estrazione di minerali di ferro
27.1 Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghe	**27100** Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghe (CECA)
Pesca:	**B. Pesca, piscicoltura e servizi connessi:**
05 Pesca, piscicoltura e servizi connessi (tutta la divisione)	Tutta la tabella
Trasporti:	**I. Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni:**
60 Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte (tutta la divisione)	**60101** Trasporti ferroviari **60102** Servizi ausiliari delle ferrovie **60210** Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri **60220** Trasporti con taxi **60230** Altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri **60240** Altri trasporti terrestri di passeggeri **60250** Trasporto di merci su strada **60301** Gestione e manutenzione oleodotti e gasdotti (eccetto utenti fin.) **60302** Gestione centrali di spinta lungo la rete delle condotte
61 Trasporti marittimi e per vie d'acqua (tutta la divisione)	**61110** Trasporti marittimi **61120** Trasporti costieri **61200** Trasporti per vie d'acqua interne (lagunari inclusi)
62 Trasporti aerei (tutta la divisione)	**62100** Trasporti aerei di linea **62200** Trasporti aerei non di linea **62300** Trasporti spaziali
63.1 Movimentazione merci e magazzinaggio (tutto il gruppo)	**63111** Movimento merci relativo a trasporti aerei **63112** Movimento merci relativo a trasporti marittimi **63113** Movimento merci relativo a trasporti terrestri **63121** Magazzini di custodia e deposito **63122** Magazzini frigoriferi per conto terzi
63.2 Attività connesse ai trasporti (tutto il gruppo)	**63210** Altre attività connesse ai trasporti terrestri **63220** Altre attività connesse ai trasporti per vie d'acqua **63230** Altre attività connesse ai trasporti aerei
63.4 Attività delle altre agenzie di trasporto (tutto il gruppo)	**63401** Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali **63402** Intermediari dei trasporti

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Alla Regione Autonoma
FRIULI VENEZIA GIULIA
Servizio Autonomo delle Imposte e dei Tributi
Corso Cavour, 1
34100 TRIESTE

Oggetto: Dichiarazione di cui all'art.2 della L.R.3/2002

__l__ sottoscritt ______________________ nat__ a ______________________ (PR.____)

il ___/___/________ residente a ______________________ (PR ____)

via ______________________ n._______ CAP __________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nella qualità di legale rappresentante della cooperativa denominata ______________________ iscritta al registro delle imprese, con sede legale / domicilio fiscale (1) (2) nel Comune di ______________________ (PR____) Via ______________________ n._______ CAP______

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

dichiara che

la cooperativa di cui è legale rappresentante ha la sede legale / il domicilio fiscale (1) (2) nella Regione Friuli Venezia Giulia;

l'impresa di cui è legale rappresentante è una società cooperativa tenuta all'applicazione del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, e successive modifiche ed integrazioni o una cooperativa sociale di tipo a) di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) della L.R. 7 febbraio 1992, n. 7;

la cooperativa di cui è legale rappresentante svolge la propria attività nel settore:

(cod. attività ISTAT: ______________) ______________________ (3)(10);

contabilità separata: SI' ☐ ; (4)

Mod. COOP.SOC. tipo a) e COOP D.P.R.602/70 2002

☐ ha presentato la dichiarazione ai fini IRAP;

ovvero

☐ deve ancora presentare la dichiarazione ai fini IRAP;

In ottemperanza al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001:

☐ nel triennio antecedente la chiusura del periodo d'imposta 2002 non ha beneficiato di aiuti "*de minimis*";

ovvero

☐ nel triennio antecedente la chiusura del periodo di imposta 2002 ha beneficiato dei seguenti aiuti "*de minimis*":

Data ~~Numero~~ (5) (6)	Tipo di agevolazione: Normativa di riferimento ~~Amministrazione concedente~~	IMPORTO IN EURO
__/__/____ n.		
__/__/____ n.		
__/__/____ n.		
__/__/____ n.		
__/__/____ n.		
	Tot. altri aiuti usufruiti in regime "de minimis" nel triennio	

per quanto su premesso, ha titolo ad avvalersi dell'aliquota ridotta dell'IRAP (3,5%) ed ha usufruito di un beneficio così calcolato (7):

PERIODO D'IMPOSTA 2002	IMPORTO IN EURO
Base imponibile IRAP (valore della produzione netta)	
a) IRAP con aliquota ordinaria 4,25%	
b) IRAP con aliquota ridotta 3,5%	
[a)-b)] Agevolazione IRAP	
Tot. altri aiuti usufruiti in regime "de minimis" nel triennio (8)	
Beneficio usufruibile entro i limiti dei 100.000 € nel triennio (9)	

Dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge 675/1996, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per la tenuta della banca dati di cui all'art. 38 della L.R. 7/2000.

Data ____/____/______ Firma leggibile ________________________

Mod. COOP.SOC. tipo a) e COOP D.P.R .602/70 2002

SI ALLEGA ALLA PRESENTE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITÀ VALIDO DEL DICHIARANTE (nel caso in cui il documento risulti scaduto, il titolare dovrà dichiarare in calce alla fotocopia che i dati non hanno subito variazioni dalla data del rilascio, ai sensi dell'art. 45 del DPR n. 445/2000)

Il dichiarante chiede inoltre che ogni eventuale comunicazione sia inviata al seguente recapito:

Cognome e nome/società/ditta/studio____

Via____

Comune__________________________________(PR___) C.AP.______________

tel. ______________________fax______________________ e-mail ______________________

Note:

(1) Cancellare la voce che non interessa.

(2) Vedasi art. 58 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

(3) Indicare il codice di attività effettivamente svolta dal contribuente. Il contribuente deve indicare il codice in base alla classificazione delle attività economiche ISTAT – 1991, nonché, nel caso di svolgimento di più attività, deve essere indicata sia l'attività principale che le attività secondarie eventualmente svolte.
Si ricorda che non possono usufruire dell'agevolazione fiscale, in quanto ad essi non è applicabile il regime "de minimis", i contribuenti operanti nei seguenti settori: dei trasporti e delle attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità Europea; (Per un elenco **esemplificativo** delle attività escluse vedasi nota 10).

(4) Qualora l'eventuale attività secondaria rientri nelle ipotesi di esclusione menzionate nella nota 3, il beneficio potrà essere goduto relativamente al valore della produzione netta derivante dall'attività non esclusa solo se nel periodo d'imposta considerato è stata tenuta apposita contabilità separata. In tal caso barrare la casella a fianco della scritta SI'.

(5) Indicare gli estremi dell'atto di concessione.

(6) Descrivere il tipo di aiuto **"de minimis"** (Comunitario, Statale, Regionale o di altro tipo) con la normativa di riferimento e l'Amministrazione concedente.
Si ricorda che il beneficio goduto applicando l'aliquota ridotta dell'IRAP al 3,5%, sulla base di quanto disposto dall'**art. 2 della L.R. 4/2001**, è un'agevolazione rientrante nella regola del **"de minimis"** e va quindi indicata nella tabella. I dati da inserire sono i seguenti:

Data: indicare la data di chiusura del periodo d'imposta 2001 (art. 3 bis della L.R. 25 febbraio 2000, n. 4) – [31/12/2001, se coincidente con l'anno solare];

Numero: non va compilato;

Normativa di riferimento: **art. 2, L.R. 4/2001**;

Amministrazione concedente: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Importo in euro: indicare l'agevolazione IRAP goduta nel periodo d'imposta 2001.

(7) Ai sensi della normativa europea i benefici ricevuti a titolo di "de minimis" non possono eccedere il limite di 100 mila euro nel triennio. **Qualora l'importo dell'agevolazione regionale ai fini IRAP, computato con l'ammontare degli eventuali altri aiuti "de minimis" ricevuti nel triennio di riferimento, determini il superamento della soglia massima indicata, il beneficiario è tenuto a limitare l'importo dell'agevolazione in oggetto sino alla concorrenza del massimale dei 100 mila euro.**

(8) Riportare l'importo indicato nell'omonima riga della tabella relativa agli aiuti "de minimis".

(9) L'importo da indicare nella riga denominata "Beneficio usufruibile entro i limiti dei 100.000 € nel triennio" è:
- quello indicato nella riga "Agevolazione IRAP", se nel triennio in questione i benefici usufruiti in regime "de minimis", comprensivi dell'agevolazione IRAP, siano ≤ a 100.000 €;
- quello derivante dalla differenza fra 100.000 € e l'importo indicato nella riga "**Tot. altri aiuti usufruiti in regime de minimis nel triennio**", qualora il totale degli aiuti sommato all'importo indicato nel rigo "Agevolazione IRAP" superi il limite dei 100.000 €; in tal caso, l'agevolazione può essere usufruita solo fino al raggiungimento del massimale.

Mod. COOP.SOC. tipo a) e COOP D.P.R .602/70 2002

(10) Elenco **esemplificativo** delle attività economiche escluse:
Riferimenti: ISTAT classificazione delle attività economiche – ed. 1991
ISTAT:classificazione delle attività economiche allegata al Censimento intermedio dell'industria e dei servizi - 1996

Agricoltura:

01 Agricoltura, caccia e relativi sevizi (tutta la sottosezione)
02 Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi (tutta la sottosezione)

Agroalimentare

15.11.1 "Produzione di carne, non di volatili e di prodotti per la macellazione" limitatamente a:
- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli;
- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse;
- fusione di grassi commestibili di origine animale;
- lavorazione delle frattaglie, produzione di farine e polveri di carne;

15.11.2 "Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione"
15.12.1 "Produzione di carne di volatili e di prodotti della macellazione", limitatamente a:
- macellazione di volatili e di conigli;
- preparazione di carne di volatili e di conigli;
- produzione di carne di volatili e di conigli, fresca;

15.12.2 "Conservazione di carne di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione"
15.13 "Produzione di prodotti a base di carne"
15.2 "Lavorazione e conservazione del pesce e di prodotti a base di pesce" (tutte le classi)
15.3 "Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi" (tutto il gruppo)
15.4 "Fabbricazione di oli e grassi raffinati" (tutto il gruppo)
15.51 "Trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte" (tutta la classe)
15.61.1 "Molitura dei cereali"
15.61.2 "Altre lavorazioni di semi e granaglie" limitatamente a :
- lavorazione del riso: produzione di riso semigreggio, lavorato lucidato, brillato, essiccato o convertito.
- Produzione di farina di riso;
- produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio
- fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria;

15.62 "Fabbricazione di prodotti amidacei"
15.7 "Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali" (tutte le classi)
15.83 "Fabbricazione di zucchero"
15.87 "Fabbricazione di condimenti e spezie"
15.89.3 "Fabbricazione di altri prodotti alimentari: aceti, lieviti, prodotti a base di frutta a guscio, estratti per liquori ed altri prodotti alimentari" limitatamente alla produzione di aceti;
15.92 "Fabbricazione di alcool etilico di fermentazione"
15.93 "Fabbricazione di vino di uva (non di produzione propria)" (tutta la classe)
15.94 "Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta"
15.95 "Produzione di altre bevande fermentate non distillate"
15.97 "Fabbricazione di malto"
16. "Industria del tabacco" (tutta la divisione)

Industria carboniera

10 Estrazione di carbon fossile e lignite; estrazione di torba (tutta la divisione)

Industria della costruzione navale:

35.11.1 Cantieri navali per costruzioni metalliche
35.11.3 Cantieri di riparazioni navali

Industria siderurgica:

13.1 Estrazione di minerali di ferro
27.1 Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghe (CECA)

Pesca:

05 Pesca, piscicoltura e servizi connessi (tutta la sottosezione)

Trasporti:

60 Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte (tutta la divisione)
61 Trasporti marittimi e per vie d'acqua (tutta la divisione)
62 Trasporti aerei (tutta la divisione)
63.1 Movimentazione merci e magazzinaggio (tutto il gruppo)
63.2 Altre attività connesse ai trasporti (tutto il gruppo)
63.4 Attività delle altre agenzie di trasporto (tutto il gruppo)

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 maggio 2003, n. 1293. (Estratto).

Comune di Campoformido. Conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 5 del 7 febbraio 2003, di approvazione della variante n. 34 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di confermare l'esecutività della deliberazione consiliare n. 5 del 7 febbraio 2003, di approvazione della variante n. 34 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Campoformido.

2. (omissis)

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2003, n. 1374.

Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - azione 2.4.1 «Diffusione dell'innovazione». Approvazione dell'invito al beneficiario finale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Documento unico di programmazione 2000-2006 - obiettivo 2, approvato dalla Commissione della Comunità Europea con decisione n. C (2001) 2811 di data 23 novembre 2001;

VISTA la legge regionale n. 26 del 27 novembre 2001 recante «Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato»;

VISTO il Complemento di programmazione relativo al DOCUP obiettivo 2 2000-2006 confermato dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 26 febbraio 2002, adottato con propria deliberazione n. 846 di data 22 marzo 2002 e da ultimo modificato con D.G.R. n. 601 del 12 marzo 2003;

ATTESO che il Complemento di programmazione, nell'ambito dell'asse 2 «Ampliamento e competitività del sistema delle imprese», prevede la misura 2.4 «Ricerca e diffusione dell'innovazione» ed in particolare l'azione 2.4.1 «Diffusione dell'innovazione», volta ad accrescere e sostenere la diffusione dell'innovazione ed il trasferimento tecnologico tra il mondo della ricerca e quello imprenditoriale;

ATTESO che il Complemento di programmazione individua quale struttura amministrativa responsabile dell'attuazione dell'azione 2.4.1 la Direzione regionale dell'industria;

ATTESO che il Complemento prevede che l'Azione venga attuata attraverso un invito al Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste a presentare un programma articolato di attività da svolgere in collaborazione con AGEMONT S.p.A. per gli interventi in area montana, da presentare entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito;

VISTA la D.G.R. n. 375 del 12 febbraio 2002, così come modificata con D.G.R. n. 440 del 27 febbraio 2003, con la quale sono state individuate le risorse per l'attuazione dell'azione medesima in complessivi euro 5.164,568 di cui euro 2.605,78 di cofinanziamento FESR;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'industria, d'intesa con l'Assessore agli affari europei,

all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare, in attuazione delle procedure amministrative stabilite nel Complemento di programmazione del DOCUP obiettivo 2 2000-2006, nell'ambito delle azioni di competenza della Direzione regionale dell'industria ed ai sensi della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26, l'invito al Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste relativo all'azione 2.4.1. «Diffusione dell'innovazione», allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante;

2. di fissare il termine per la presentazione della domanda di finanziamento, comprensiva del programma di interventi, da parte del predetto Consorzio in 30 giorni dalla data di ricezione dell'invito da parte del medesimo;

3. la presente deliberazione con il relativo allegato sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DOCUP OBIETTIVO 2
2000-2006

Asse 2 - Ampliamento e competitività del sistema imprese
Misura 2.4 - Ricerca e diffusione dell'innovazione
Azione 2.4.1 - Diffusione dell'innovazione

Invito a presentare progetto

1. Modalità di attuazione

L'azione è volta a finanziare un programma di animazione tecnologica delle imprese diretto ad accrescere e sostenere la diffusione dell'innovazione e il trasferimento tecnologico tra il mondo della ricerca e quello imprenditoriale, nonché a promuovere la nascita di nuove imprese basate sullo spin/off della ricerca e/o sullo sviluppo di tecnologie innovative.

Tale attività costituisce la continuazione logica e il completamento di quella già svolta con tali finalità nel corso della programmazione obiettivo 2 1994-1999 anche se da realizzare su un ambito territoriale più ampio e, comunque, sulla base delle esigenze, opportunità e risorse attualmente presenti sul territorio - incrementandone ulteriormente gli effetti in base alla esperienza operativa acquisita nel tempo.

L'azione è attuata a regia regionale mediante il presente invito rivolto al Consorzio per l'Area di ricerca di Trieste.

2. Beneficiario

Come stabilito dal Complemento di programmazione del DOCUP obiettivo 2, il beneficiario finale dell'azione è individuato nel Consorzio per l'Area di ricerca di Trieste (d'ora in poi Consorzio), in collaborazione, per gli interventi in area montana, con l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna (d'ora in poi AGEMONT).

3. Localizzazione degli interventi

Gli interventi devono essere realizzati nelle zone ammesse all'obiettivo 2 ed al sostegno transitorio di cui alla tabella a dell'Appendice 1 del CdP.

4. Obiettivi specifici di riferimento

Il Consorzio è invitato a presentare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente invito, un progetto consistente in un programma pluriennale di interventi, il quale, partendo dall'esperienza acquisita nella realizzazione della programmazione comunitaria 1994-1999, sia diretto al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

- Diffusione dell'innovazione e promozione del trasferimento tecnologico in favore delle PMI industriali e artigianali (inclusi studi e ricerche di settore, ecc.).
- Promozione della nascita di nuove imprese industriali e artigianali basate sullo spin/off della ricerca e/o sullo sviluppo di tecnologie innovative.
- Facilitazione dell'accesso ai risultati della ricerca da parte delle PMI regionali.
- Promozione e consolidamento del rapporto tra PMI ed Università, istituzioni scientifiche e di ricerca, parchi scientifici e tecnologici, centri di innovazione tecnologica, poli di eccellenza della Regione.
- Promozione dell'impiego degli strumenti telematici per la comunicazione, l'informazione, l'e-business.

Il programma pluriennale di interventi dovrà permettere l'identificazione delle attività specificatamente previste per l'area montana. Dovrà essere possibile individuare, per ogni attività prevista, il soggetto che la realizza, i costi relativi e la tempistica di attuazione.

5. Iniziative finanziabili e spese ammissibili

Per il conseguimento degli obiettivi specifici indicati sub 4, il progetto dovrà prevedere una serie di iniziative, inserite nell'ambito di un programma d'azione coordinato ed organico, quali:

- attività di animazione e promozione economica sul territorio come rilevamento dei fabbisogni delle imprese in termini di ricerca e trasferimento tecnologico;
- assistenza e supporto nell'accesso ai risultati della ricerca delle imprese su tutti i temi di natura tecnico-tecnologica e scientifica di loro interesse attraverso l'attività dell'osservatorio tecnologico già avviato con la precedente programmazione e l'aggiornamento dei cataloghi delle innovazioni e del *know-how*, dei cataloghi delle opportunità tecnologiche e delle *business opportunities;*
- predisposizione e realizzazione di progetti di ricerca di diffuso interesse industriale e studi multiclient da affidare alle Università o alle Istituzioni scientifiche di ricerca e di innovazione tecnologica sulla base dell'analisi dei fabbisogni precedentemente avviata e accessibilità di tali ricerche tramite una banca dati telematica a tutte le realtà imprenditoriali della Regione;

- predisposizione di dossier informativi *multiclient* e di ricerche di mercato, come analisi e studi sullo stato dell'arte e sui trend di particolari tecnologie e/o mercati, a supporto dello sviluppo di progetti di innovazione condivisi o condivisibili da una molteplicità di imprese;
- promozione della cultura dell'informazione attraverso il supporto all'uso delle reti telematiche e multimediali come strumento di informazione e confronto e la predisposizione di servizi on-line;
- promozione della creazione di nuove imprese innovative basate sullo spin/off della ricerca attraverso l'individuazione delle innovazioni sviluppate dai Dipartimenti Universitari e dai Centri di ricerca, valutazione delle potenzialità commerciali delle innovazioni e attività di orientamento a favore dei futuri imprenditori.

I piani di attività del progetto riguarderanno le annualità 2001-2005 per le aree in sostegno transitorio e le annualità 2001-2006 relativamente alle aree obiettivo 2. Le spese connesse all'attuazione dei piani medesimi dovranno terminare entro il 31 luglio 2006 per le aree in sostegno transitorio e entro il 31 luglio 2007 per quanto riguarda le aree obiettivo 2. Il termine del 31 luglio 2007 deve intendersi quale termine dell'attività di animazione.

Il progetto deve riguardare interventi di animazione tecnologica rivolti alla generalità delle imprese e non devono essere previste attività di erogazione di aiuti di stato alle imprese. Le attività di animazione tecnologica dovranno essere realizzate tassativamente senza che si configuri un'attività di consulenza alle imprese e non dovranno essere assunti nel periodo di durata del progetto, incarichi consulenziali nei confronti dei soggetti coinvolti nelle iniziative di animazione tecnologica.

5.1 Spese ammissibili

Le spese per la realizzazione degli interventi della misura devono essere conformi a quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1685/2000 del 28 luglio 2000 (pubblicato in GUCE L. 193 del 29 luglio 2000) relativo all'ammissibilità delle spese concernenti operazioni finanziate dai Fondi strutturali e dal Reg. (CE) n. 1783/1999 del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

Sono considerate ammissibili le seguenti spese sostenute a partire dall'1 ottobre 2001:

- il costo del personale direttamente imputabile alla realizzazione del progetto, purché la attribuzione al progetto risulti da un valido documento interno e le presenze siano evidenziate giornalmente in un apposito registro;
- i costi per consulenze e servizi finalizzati alla realizzazione di studi, ricerche di mercato e diverse iniziative in programma;
- le attrezzature informatiche strettamente necessarie alla realizzazione delle diverse attività;
- il costo per lo sviluppo di programmi di ricerca applicata e innovazione tecnologica - di interesse diffuso a più soggetti economici - commissionati dal Consorzio ad Università e Enti di ricerca eccellenti;
- i consumi e i canoni direttamente imputabili al progetto di animazione tecnologica dimostrati sulla base di idonei documenti giustificativi, nel limite massimo del 20% della spesa totale ammissibile;
- il costo delle attività di promozione del progetto, dei materiali illustrativi e di supporto alla comunicazione.

5.2 Spese non ammissibili

- Le spese generali, quali le spese telefoniche, postali, la cancelleria, gli affitti e le altre spese di gestione ordinaria;
- le spese accessorie quali l'I.V.A. e le altre imposte e tasse;
- il costo delle prestazioni che il personale - diverso da quello dedicato al Progetto - potrà erogare a favore del Progetto nel corso dello sviluppo dell'azione;
- acquisizione di servizi e prestazioni di Agemont da parte del Consorzio.

6. Intensità d'aiuto

Nel cofinanziamento delle attività di animazione è prevista una partecipazione complessiva non inferiore al 21%.

Nessun aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87.1 del Trattato CE sarà accordato in base a questa azione.

La sovvenzione non è cumulabile con altre forme di aiuto e/o contributi pubblici per il medesimo intervento derivanti da altre norme regionali, statali e comunitarie.

7. Modalità di presentazione della domanda

Entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del presente invito, il Consorzio presenterà alla Direzione regionale dell'industria:

a) domanda di contributo, redatta secondo il fac-simile allegato al presente invito, sottoscritto dal Consorzio;
b) il programma dettagliato di intervento articolato come segue:

- inquadramento generale del programma di attività, in relazione agli obiettivi e finalità del DOCUP, dell'asse e della misura;
- inquadramento territoriale delle attività, con particolare attenzione alle particolarità delle attività svolte in area montana;
- descrizione dell'attività per annualità;
- piano finanziario previsionale suddiviso per anno di intervento (congruente con gli stanziamenti annuali previsti dal Complemento di programmazione e dalla delibera della Giunta regionale n. 440 del 27 febbraio 2003 e successive modificazioni), distinto per voci di spesa ammissibile, per aree obiettivo 2 e aree a sostegno transitorio, e per soggetto che realizza l'attività;
- descrizione e quantificazione dei risultati che si intendono raggiungere (in relazione agli indicatori di realizzazione, risultato e impatto previsti dal DOCUP e dal Complemento di programmazione);
- copia dell'accordo tra i due soggetti.

8. Obblighi del beneficiario e rendicontazione

I rapporti tra il Consorzio e AGEMONT saranno regolati da apposito accordo formale.

L'Amministrazione regionale intratterrà i rapporti finanziari e amministrativi conseguenti all'attuazione del progetto di animazione tecnologica finanziato dall'azione 2.4.1 esclusivamente con il Consorzio. Pertanto i versamenti dei fondi a carico dell'obiettivo 2 saranno effettuati per l'intero a favore del Consorzio e gli obblighi (in particolare in riferimento al rispetto dei termini per la presentazione delle rendicontazioni annuali e finali e dei dati trimestrali di monitoraggio) sono imputati in capo al Consorzio stesso.

Successivamente all'approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione regionale, verrà erogata un'anticipazione pari al 70% del costo previsto per il primo biennio di attività, entro i limiti del piano finanziario annuale (così come previsto dalla legge regionale 26/2001).

Il Consorzio si impegna a presentare, per tutta la durata del Programma, entro il 31 gennaio di ogni anno, la documentazione delle spese sostenute suddivise per categoria di spesa ammissibile e per tipo di area congiuntamente ad una ampia e documentata relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti nell'anno precedente ed una relazione previsionale sull'attività da svolgere nell'anno in corso, nella quale si evidenzino le eventuali modifiche al progetto che si rendessero necessarie per migliorare il conseguimento degli obiettivi specifici dell'azione. L'Amministrazione regionale, svolti gli opportuni controlli e verifiche, eroga il saldo e - approvata la relazione previsionale - l'eventuale anticipazione pari al 70% sul costo previsto per la successiva annualità, nel rispetto del piano finanziario annuale.

Inoltre, il Consorzio si impegna a rispettare i seguenti obblighi:

- utilizzo dell'intera somma concessa unicamente per la realizzazione dell'intervento oggetto della domanda di contributo;
- rispetto rigoroso dei termini fissati nell'atto di concessione di contributo per l'esecuzione e per la rendicontazione finanziaria dell'intervento;
- comunicazione tempestiva dell'eventuale decisione di rinunciare totalmente o parzialmente all'esecuzione dell'intervento a mezzo di lettera raccomandata. Qualora il soggetto rinunciatario abbia già acquisito parte del contributo questo dovrà essere restituito gravato degli interessi calcolati secondo la vigente normativa. Nel caso in cui l'intervento non venga realizzato ovvero non siano rispettati i tempi di attuazione prescritti si provvederà alla revoca del contributo concesso con il recupero delle somme erogate gravate degli interessi calcolati secondo la vigente normativa. Per gli interventi non ultimati ma risultanti funzionali alle finalità previste dal progetto, potrà essere erogato un contributo proporzionale all'attività realizzata;
- presentazione alla Direzione regionale dell'industria di qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica;
- esecuzione dell'intervento finanziato in modo puntuale e completo conformemente al progetto presentato. Sono ammesse varianti progettuali purché non alterino la finalità dell'intervento e purché siano state preventivamente autorizzate dalla Direzione regionale dell'industria, eventualmente anche nell'ambito delle relazioni annuali di attuazione. Nel caso di varianti che comportino una riduzione della spesa complessiva il contributo sarà proporzionalmente ridotto; il contributo resterà invariato nel caso di un aumento della spesa complessiva;
- rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti di forniture di beni e di servizi;
- effettuazione dell'attività di animazione esclusivamente a favore delle piccole e medie imprese industriali e artigianali e del sistema regionale della ricerca e del trasferimento tecnologico;
- invio all'Amministrazione regionale delle informazioni e dei dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale sulla totalità dell'intervento, alle scadenze e con le modalità comunicate dall'Amministrazione stessa, anche successivamente alla liquidazione del contributo concesso. L'Amministrazio-

ne regionale si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del contributo nel caso di inosservanza delle suddette disposizioni;

- presentazione della documentazione finale e complessiva di spesa alla Direzione regionale dell'industria entro 90 giorni dalla data di conclusione dell'iniziativa (entro il 31 ottobre 2006 per le spese sostenute nelle aree in sostegno transitorio e entro il 31 ottobre 2007 per le aree in obiettivo 2);
- invio della documentazione di spesa disponibile anche prima della conclusione dell'intervento su richiesta dell'Amministrazione regionale, in base alle esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione europea e dello Stato;
- consentire ed agevolare l'attività di controllo che i competenti Organi comunitari, statali e regionali potranno eseguire in qualsiasi momento, anche a campione, attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità delle realizzazioni e delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità al progetto finanziato. L'Amministrazione regionale provvederà, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Se dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. sopra citato, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. in materia di sanzioni penali;
- predisposizione di un sistema contabile distinto oppure di un'adeguata codificazione contabile che permetta di ottenere estratti riepilogativi dettagliati e schematici di tutte le operazioni finanziarie che sono oggetto di finanziamento, in modo da facilitare la verifica delle spese da parte dell'autorità di controllo comunitario, nazionale e regionale;
- conservazione in un dossier separato, ai fini dei controlli derivanti dai regolamenti comunitari, fino al 31 dicembre 2012, in originale o in copia conforme all'originale, di tutta la documentazione relativa agli iter procedurale, amministrativo e contabile, in particolare degli atti relativi alle procedure di gara;
- rispetto di tutte le condizioni e disposizioni contenute nel DOCUP e nel Complemento di programmazione e nei regolamenti comunitari relativi ai Fondi strutturali ed in particolare nel Reg. (CE) 1685/2000, in materia di spese ammissibili, e nel Reg. (CE) 1159/2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei fondi strutturali;
- utilizzo dei beni oggetto di contributo per la destinazione stabilita per un periodo di almeno 5 anni dalla data di liquidazione del saldo del contributo e, per quanto riguarda i beni mobili, solo ed esclusivamente all'interno delle aree obiettivo 2; i beni mobili oggetto dell'investimento divenuti inidonei all'uso o alla produzione, possono essere sostituiti con altri beni mobili coerenti con l'investimento e con caratteristiche pari o superiori, per i quali comunque non potrà essere presentata domanda alcuna di agevolazione, dandone tempestiva comunicazione alla Direzione regionale dell'industria. Il mancato rispetto del vincolo in oggetto comporta la revoca del contributo ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale n. 7/2000.

9. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10 della legge 675/1996 «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali», i dati personali forniti saranno raccolti presso la Direzione regionale dell'industria per le finalità di concessione ed erogazione di finanziamenti nell'ambito del DOCUP obiettivo 2 2000-2006 e saranno trattati anche mediante strumenti informatici ai soli fini istruttori o di attuazione del DOCUP medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità pena l'esclusione dei benefici.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate al soggetto erogatore di cui all'articolo 3, comma 4 della legge regionale 26/2001, nonché alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate all'attuazione del DOCUP obiettivo 2 2000-2006 e diffuse nei casi previsti dalla legge, dal Regolamento o dalla normativa comunitaria.

Gli interessati godono dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge 675/1996 tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Spazio per protocollo Servizio

Domanda corredata da n. ____________ allegati

Spett.le
Direzione regionale dell'Industria
Servizio dello sviluppo industriale
Via Trento,2
34100 TRIESTE

Oggetto: Domanda di finanziamento a valere sul DOCUP Obiettivo 2 2000-2006
Misura 2.4. Ricerca e diffusione dell'innovazione
Azione 2.4.1. Diffusione dell'innovazione

Il/la sottoscritto/a

Cognome e nome ____________________

nato/a a ____________________ Prov. ____

Il ____ / ____ / ____ Residente in ____________________ Prov. ____

Via ____________________ N ____ Cap. ____

In qualità di legale rappresentante della società/ente ____________________

sede in Comune ____________________ Prov. ____

Via ____________________ N ____

Cap. ____

Tel. ____ / ____

Fax [ ] / [ ]

e-mail [ ]

Partita IVA [ ]

Codice fiscale [ ]

Iscritta alla CCIAA di [ ]

al n. [ ]

CHIEDE

ai termini della normativa indicata in oggetto la concessione di un contributo, al netto del cofinanziamento, di [1]

Euro	

in cifre

Euro

in lettere

per la realizzazione, in collaborazione con Agemont, dell'azione Azione 2.4.1 - Diffusione dell'innovazione del Docup obiettivo 2 2000-2006

Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e **della decadenza dei benefici** prevista dall'art.75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del predetto DPGR

DICHIARA

- di essere a conoscenza della normativa e delle modalità per l'accesso ai contributi previsti dal DOCUP Ob 2 2000-2006, dal Complemento di Programmazione e dalla Delibera della Giunta Regionale n. .... del __/__/__con la quale viene approvato anche il presente fac simile di domanda;

---

[1] Indicare l'importo, in cifre e in lettere, del contributo richiesto al netto del cofinanziamento pari, almeno, al 21% dell'importo complessivo dell'intervento.

- di essere a conoscenza degli obiettivi e dei contenuti della scheda tecnica di misura del Complemento di Programmazione Obiettivo 2 2000-2006;
- di non essere in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato preventivo;
- di non aver beneficiato, per l'intervento di cui alla presente domanda, di altre agevolazioni contributive regionali, nazionali e dell'Unione Europea;
- di essere a conoscenza che la mancata accettazione dei termini per l'esecuzione e la rendicontazione finanziaria dell'intervento, di cui al decreto di concessione, comporta la revoca del contributo;
- di essere a conoscenza che il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda potrà essere valutato ai fini della revoca del contributo;
- che l'importo complessivo previsto per la realizzazione del programma pluriennale di animazione tecnologica , al netto dell'IVA, ammonta a:

Euro	

in cifre

Euro

in lettere

di cui in area obiettivo 2:

Euro	

in cifre

Euro

in lettere

di cui in area in Sostegno Transitorio:

Euro	

in cifre

Euro

in lettere

- di essere a conoscenza che l'importo del cofinanziamento deve essere almeno pari al 21% della spesa totale ammissibile,
- che l'importo del cofinanziamento ammonta a:

Euro	

in cifre

Euro

in lettere

- che le modalità di copertura della quota di cofinanziamento dell'intervento sono state previste con:
  - Deliberazione[2] n. ... di data __/__/__ del[3] ... ...o con altro atto idoneo dell'organo competente
- di essere a conoscenza che le eventuali varianti non determinano in alcun caso l'aumento del contributo concedibile, anche qualora la spesa complessiva del progetto dovesse risultare aumentata;
- di essere a conoscenza che se eventuali varianti al progetto approvato comportano una spesa inferiore a quella approvata con delibera della Giunta Regionale il contributo viene proporzionalmente rideterminato;
- di essere a conoscenza che le iniziative di animazione tecnologica non devono configurarsi come attività di consulenza alle imprese;
- di non assumere, nel periodo di durata del progetto pluriennale di animazione tecnologica, incarichi consulenziali nei confronti dei soggetti coinvolti nelle iniziative di animazione economica;

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a rispettare i seguenti obblighi:

- utilizzo dell'intera somma concessa unicamente per la realizzazione dell'intervento oggetto della domanda di contributo;
- rispetto rigoroso dei termini fissati nell'atto di concessione di contributo per l'esecuzione e per la rendicontazione finanziaria dell'intervento;
- comunicazione tempestiva dell'eventuale decisione di rinunciare totalmente o parzialmente all'esecuzione dell'intervento a mezzo di lettera raccomandata. Qualora il soggetto rinunciatario abbia già acquisito parte del contributo questo dovrà essere restituito gravato degli interessi calcolati secondo la vigente normativa. Nel caso in cui non venga realizzato l'intervento finanziato ovvero non si rispettino i tempi di attuazione prescritti si provvederà alla revoca del contributo concesso con il recupero delle somme erogate gravate degli interessi calcolati secondo la vigente normativa. Per gli interventi non ultimati ma risultanti funzionali alle finalità previste dal progetto potrà essere erogato un contributo proporzionale all'attività realizzata;
- presentazione alla Direzione Regionale dell'Industria di qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica;
- esecuzione dell'intervento finanziato in modo puntuale e completo conformemente al progetto presentato. Sono ammesse varianti progettuali purché non alterino la finalità dell'intervento e purché siano state preventivamente autorizzate dalla Direzione Regionale dell'Industria, eventualmente anche nell'ambito delle relazioni annuali di attuazione. Nel caso di varianti che comportino una riduzione della spesa complessiva il contributo sarà proporzionalmente ridotto; il contributo resterà invariato nel caso di un aumento della spesa complessiva;
- rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti di forniture di beni e di servizi;

---

[2] Indicare gli estremi dell'atto amministrativo o, nel caso di progetti presentati in forma associata, degli atti amministrativi, con cui l'organo competente del/i richiedente/i ha provveduto ad approvare la quota di cofinanziamento a suo carico

[3] Indicare l'organo competente all'approvazione

- effettuazione dell'attività di animazione esclusivamente a favore delle piccole e medie imprese industriali e artigianali e del sistema regionale della ricerca e del trasferimento tecnologico;
- invio all'Amministrazione regionale delle informazioni e dei dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, alle scadenze e con le modalità comunicate dall'Amministrazione stessa, anche successivamente alla liquidazione del contributo concesso. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del contributo nel caso di inosservanza delle suddette disposizioni;
- presentazione della documentazione finale di spesa alla Direzione Regionale dell'Industria entro 90 giorni dalla data di conclusione dell'iniziativa (entro il 31.10.2007 e entro il 31.10.2006 per le spese sostenute nelle aree in Sostegno Transitorio);
- invio della documentazione di spesa disponibile anche prima della conclusione dell'intervento su richiesta dell'Amministrazione regionale, in base alle esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione europea e dello Stato;
- consentire ed agevolare l'attività di controllo che i competenti organi Comunitari, Statali e Regionali potranno eseguire in qualsiasi momento, anche a campione, attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità delle realizzazioni e delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità al progetto finanziato. L'Amministrazione regionale provvederà, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Se dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade, ai sensi dell'art.75 del D.P.R. sopra citato, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art.76 del D.P.R. in materia di sanzioni penali;
- predisposizione di un sistema contabile distinto oppure di un'adeguata codificazione contabile che permetta di ottenere estratti riepilogativi dettagliati e schematici di tutte le operazioni finanziarie che sono oggetto di finanziamento, in modo da facilitare la verifica delle spese da parte dell'autorità di controllo comunitario, nazionale e regionale;
- conservazione in un dossier separato, ai fini dei controlli derivanti dai regolamenti comunitari, fino al 31.12.2012, in originale o in copia conforme all'originale, di tutta la documentazione relativa agli iter procedurale, amministrativo e contabile, in particolare degli atti relativi alle procedure di gara;
- rispetto di tutte le condizioni e disposizioni contenute nel DOCUP e nel Complemento di Programmazione e nei regolamenti comunitari relativi ai Fondi strutturali ed in particolare nel Reg (CE) 1685/2000, in materia di spese ammissibili, e nel Reg (CE) 1159/2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei fondi strutturali;
- utilizzo dei beni oggetto di contributo per la destinazione stabilita per un periodo di almeno 5 anni dalla data di liquidazione del saldo del contributo e, per quanto riguarda i beni mobili, solo ed esclusivamente all'interno delle aree obiettivo 2; i beni mobili oggetto dell'investimento divenuti inidonei all'uso o alla produzione, possono essere sostituiti con altri beni mobili coerenti con l'investimento e con caratteristiche pari o superiori, per i quali comunque non potrà essere presentata domanda alcuna di agevolazione, dandone tempestiva comunicazione alla Direzione Regionale dell'Industria. Il mancato rispetto del vincolo in oggetto comporta la revoca del contributo ai sensi dell'art.49 della Legge Regionale n.7/2000.

Allega alla domanda la seguente documentazione

- Copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità personale in corso di validità del rappresentante legale;

- Progetto redatto secondo quanto stabilito dall'invito;
- Copia fotostatica, non autenticata, delle fatture regolarmente quietanzate relative alle spese già sostenute e dei documenti che permettano l'identificazione dei costi reali sostenuti in relazione al progetto;
- Copia fotostatica dell'accordo formale stipulato tra Area e Agemont.

Il/La sottoscritto/a prende altresì atto che:

- Il presente invito costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. Gli interessati possono esercitare i diritti elencati all'articolo 13 della medesima legge.
- I dati personali raccolti attraverso la proposta di progetto, e richiesti ai fini della valutazione del progetto stesso, verranno trattati dalla Direzione Regionale dell'Industria, Servizio dello sviluppo industriale, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
- Titolare dei dati è la Direzione Regionale dell'Industria, responsabile, il Direttore del Servizio dello sviluppo industriale.

Luogo e data ________________

IL RICHIEDENTE

____

(Timbro e firma leggibile)

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2003, n. 1392.

Legge regionale 25/2001, articolo 3 e articolo 8. Prestazioni aggiuntive di assistenza sanitaria. Concessione del contributo giornaliero per l'anno 2003 per cure climatiche, termali e soggiorni terapeutici.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

VISTA la legge regionale 27 novembre 2001, n. 25 «Assistenza sanitaria integrativa per mutilati e invalidi di guerra, per cause di guerra e per servizio» che ne disciplina le modalità di erogazione nella Regione Friuli Venezia Giulia;

POSTO che l'articolo 3 della legge regionale n. 25/2001, al comma 1, prevede che la Giunta Regionale emani direttive in merito alle prestazioni aggiuntive di assistenza sanitaria da concedere ai destinatari di cui all'articolo 2 della stessa legge regionale, individuando, nell'ambito delle cure climatiche e termali e dei soggiorni terapeutici le prestazioni per le quali vi sia in letteratura scientifica evidenza di efficacia secondo i criteri della «evidence based medicine»;

PRESO atto di quanto già stabilito con D.G.R. n. 2143 del 21 giugno 2002;

ATTESO che il «Clinical Evidence - Una sintesi delle migliori prove d'efficacia», prima edizione italiana, pubblicata in collaborazione con il Ministero della salute, nel 2001, non considera prestazioni correlate a cure climatiche, termali e a soggiorni terapeutici;

RITENUTO pertanto di fornire indicazioni in ordine alle patologie che possono trarre beneficio dai sopracitati trattamenti;

PRESO atto che il medesimo articolo 3, al comma 2, prevede che i destinatari delle prestazioni aggiuntive di assistenza sanitaria, per i quali risulta comprovata l'impossibilità di attendere autonomamente alle esigenze della vita quotidiana è riconosciuta la presenza dell'accompagnatore, dagli stessi indicato, per l'intero periodo della fruizione delle prestazioni;

VISTO che l'articolo 8 della stessa legge regionale, al comma 2 prevede che la Giunta regionale fissi la misura del contributo giornaliero da concedere a favore degli aventi titolo per la fruizione delle prestazioni sanitarie aggiuntive e che lo stesso non possa essere inferiore a lire settantacinquemila pari a euro trentotto/73;

PRESO ATTO che l'articolo 8, già richiamato, al comma 4 prevede che, la Giunta regionale, individui la documentazione probante che gli aventi titolo sono tenuti a produrre per l'erogazione del contributo;

RITENUTO di individuare in proposito la documentazione sottoriportata:

- dichiarazione dello stabilimento termale circa le cure fruite e le date degli effettivi giorni di cura;
- dichiarazione della stazione dei Carabinieri oppure la fattura dell'albergo della località prescelta, riportanti le generalità dell'assistito nonché dell'accompagnatore (se autorizzato) con l'indicazione dei giorni della effettiva presenza;

VISTO altresì, che il medesimo articolo 8, al comma 3, prevede che il contributo da concedere sia raddoppiato qualora ricorrano le circostanze di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale già richiamata;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla sanità e alle politiche sociali,

all'unanimità,

DELIBERA

1) Le prestazioni aggiuntive di assistenza sanitaria che si configurano nelle cure climatiche, termali e soggiorni terapeutici vengono concesse ai destinatari di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 novembre 2001 n. 25, limitatamente a quanto indicato nell'allegato (A) facente parte integrante della presente deliberazione.

2) Il contributo giornaliero a favore dei mutilati e invalidi di guerra, per cause di guerra e per servizio che usufruiscono delle cure climatiche, termali e soggiorni terapeutici è confermato per l'anno 2003 nell'importo già fissato per l'anno 2002 in euro 38,73 (trentotto/73).

3) Il contributo giornaliero a favore dei mutilati e invalidi di guerra, per cause di guerra e per servizio, che necessitano dell'accompagnatore per il periodo di godimento delle cure climatiche, termali e soggiorni terapeutici è confermato per l'anno 2003 nell'importo già fissato per l'anno 2002 in euro 77,47 (settantasette/47).

4) La documentazione probante che gli aventi titolo sono tenuti a produrre per l'erogazione del contributo si configura in:

- dichiarazione dello stabilimento termale circa le cure fruite e le date degli effettivi giorni di cura;
- dichiarazione della stazione dei Carabinieri oppure la fattura dell'albergo della località prescelta, riportanti le generalità dell'assistito nonché dell'accompagnatore (se autorizzato) con l'indicazione dei giorni della effettiva presenza.

5) Le spese anzidette sono a carico delle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente, giusta l'articolo 4, comma 54, della legge regionale n. 4/2001 (legge finanziaria 2001).

6) Il presente atto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Allegato A

Cure termali

Si forniscono le seguenti indicazioni di carattere generale, valide, in linea di massima, per tutte le cure termali.

1. Individuare il tipo di cura, ed eventualmente la stazione termale maggiormente indicata sulla base delle necessità del paziente, considerando che le prestazioni possono avere finalità terapeutica, preventiva e riabilitativa in relazione alla patologia.
2. Scegliere il momento ottimale per il trattamento, che comunque va prescritto tenendo in evidenza che la crenoterapia può rappresentare un beneficio nei confronti delle malattie a carattere cronico con episodi di riacutizzazione, mentre processi morbosi in fase acuta costituiscono in genere controindicazione alla prescrizione ed esecuzione di una terapia termale. E' necessario pertanto considerare i seguenti parametri:
    - assenza di sintomatologia infiammatoria o dolorosa in atto,
    - negatività agli esami di laboratorio relativi allo stato infiammatorio,
    - adeguata distanza temporale dall'ultimo episodio di riacutizzazione della patologia,

- situazione di buon compenso cardiocircolatorio e renale,
- assenza di malattie intercorrenti in atto.

3. E' opportuno fornire al paziente tutta la documentazione medica da presentare all'atto della visita da parte dello specialista termale, da cui si possa desumere la situazione aggiornata sulle condizioni cliniche del soggetto.
4. La cura termale è particolarmente indicata nei confronti di patologie epatobiliari, gastroenteriche, articolari, respiratorie e dismetaboliche.

   Le malattie che possono trarre beneficio dalla terapia termale sono indicate nel D.M. 15 dicembre 1994 come confermato con D.M. 22 marzo 2001 e si riportano di seguito:

Malattie reumatiche:

osteoartrosi ed altre forme degenerative;

reumatismi extra articolari.

Malattie delle vie respiratorie:

sindromi rinosinusitiche-bronchiali croniche;

bronchiti croniche semplici o accompagnate a componente ostruttiva (con esclusione dell'asma e dell'enfisema avanzato, complicato da insufficienza respiratoria grave o da cuore polmonare cronico).

Malattie dermatologiche:

psoriasi (esclusa la forma pustolosa, eritrodermica);

eczema e dermatite atopica (escluse le forme acute vescicolari ed essudative);

dermatite seborroica ricorrente.

Malattie ginecologiche:

sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale e involutiva;

leucorrea persistente da vaginiti croniche aspecifiche o distrofiche.

Malattie O.R.L.:

rinopatia vasomotoria;

faringolaringiti croniche;

sinusiti croniche;

stenosi tubariche;

otiti carattali croniche;

otiti croniche purulente non colesteatomatose.

Malattie dell'apparato urinario:

calcolosi delle vie urinarie e sue recidive.

Malattie vascolari:

postumi di flebopatie di tipo cronico.

Malattie dell'apparato gastroenterico:

dispepsia di origine gastroenterica e biliare;

sindrome dell'intestino irritabile nella varietà con stipsi.

5. Il tema delle controindicazioni in ambito termale é abbastanza controverso. Pur non esistendo situazioni patologiche che controindicano in modo assoluto ogni tipo di terapia termale è sempre necessario valutare il rapporto cura-beneficio, soprattutto quando si utilizzano alcune acque che sono francamente stimolanti (sulfuree e salsobromoiodiche).

   Le cure termali sono generalmente controindicate nei seguenti casi:

   - età avanzata con condizioni di debilitazione
   - scompenso d'organo (scompenso cardiaco, insufficienza renale, respiratoria, epatica)
   - neoplasie maligne
   - TBC in fase attiva
   - malattie infettive in atto.

   Le controindicazioni, oltre che alla natura della patologia, sono legate anche alla fase della malattia, e all'eventuale presenza di patologie concomitanti.

   Deve essere valutata la possibilità che nell'ambito di diverse situazioni cliniche, sia controindicato l'utilizzo di una particolare cura termale.

Cure climatiche

Le cure climatiche sono concesse, in linea generale, ai soggetti affetti da infermità tubercolare che presentano quadri clinico - radiologici riconducibili a:

- esiti di interventi demolitori del polmone (pneumectomia, lobectomia totale e parziale)
- decorticazioni pleuriche
- esiti di toracoplastiche con resezione costale
- tbc trattata mediante pneumotorace
- esiti di tbc del polmone, associata ad altre localizzazioni (rene, apparato osteoarticolare, laringe, intestino ecc.)
- fibrotorace totale retraente
- situazioni di grave compromissione delle condizioni generali correlate ad esiti di malattia tubercolare.

Le cure climatiche sono indicate anche nei confronti di patologie non tubercolari che presentino quadri clinici similari, per le quali condizioni climatiche favorevoli rappresentino un fattore atto a prevenire riacutizzazioni o complicanze dell'infermità presentata.

Soggiorni terapeutici

I soggiorni terapeutici, in linea generale, hanno la finalità di prevenire aggravamenti delle infermità collegate alle situazioni climatiche o ambientali sfavorevoli della località di residenza dell'invalido.

Le patologie che maggiormente possono beneficiare di soggiorni terapeutici, oltre a quelle già evidenziate per le cure climatiche, sono:

- esiti di interventi demolitivi del polmone ed altre situazioni che comportino insufficienza respiratoria
- insufficienza renale cronica e patologie correlate
- patologie reumatiche riconosciute
- patologie neurologiche e psichiatriche.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2003, n. 1532.

Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - azione 2.1.1 «Aiuti agli investimenti delle imprese industriali». Scorrimento graduatoria domande ammissibili a contributo nell'area obiettivo 2. Fissazione termini per presentazione documentazione finale di spesa.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2000-2006 - obiettivo 2, approvato dalla Commissione della Comunità Europea con decisione n. C (2001) 2811 di data 23 novembre 2001;

VISTA la legge regionale n. 26 del 27 novembre 2001 recante «Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonchè modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato»;

VISTO il Complemento di programmazione relativo al DOCUP obiettivo 2 2000-2006 confermato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 26 febbraio 2002 e adottato con propria deliberazione n. 846 di data 22 marzo 2002;

VISTA la D.G.R. n. 1717 del 23 maggio 2002, con la quale è stato approvato il bando relativo all'azione 2.1.1 «Aiuti agli investimenti delle imprese industriali»;

VISTA la D.G.R. n. 668 del 18 marzo 2003 e successive modifiche, con la quale, tra l'altro, sono state approvate le graduatorie delle domande di contributo ammissibili al finanziamento a valere sul citato bando e contenute negli allegati n. 1 e n. 2 facenti parte integrante della deliberazione stessa, relative rispettivamente all'area obiettivo 2 ed all'area a sostegno transitorio;

VISTA la D.G.R. n. 1377 del 16 maggio 2003, con la quale sono state ammesse a contributo le domande delle imprese di cui al summenzionato Allegato n. 1 che non erano state ammesse in precedenza per insufficienza di risorse finanziarie;

ATTESO che al punto 2 «Criteri di selezione e priorità» del bando di che trattasi è stata prevista l'assegnazione di punti 8 e punti 4 alle imprese che si impegnavano a presentare la documentazione finale di spesa rispettivamente entro il 31 marzo 2003 ed il 30 giugno 2003;

RITENUTO pertanto necessario, al fine di non recare pregiudizio a quelle imprese che si erano impegnate a presentare la documentazione finale di spesa entro i termini di cui sopra, di fissare gli stessi rispettivamente al 31 luglio 2003 ed al 5 settembre 2003;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'industria d'intesa con l'Assessore agli affari europei,

all'unanimità,

DELIBERA

1. di fissare rispettivamente al 31 luglio 2003 ed al 5 settembre 2003 i termini di presentazione della documentazione finale di spesa da parte di quelle imprese, ammesse a contributo con D.G.R. n. 1377 del 16 maggio 2003, che si erano impegnate a presentare detta documentazione entro il 31 marzo 2003 ed il 30 giugno 2003.

2. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2003, n. 1533.

Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - misura 1.1 - azione 1.1.2 «Interventi per il miglioramento delle infrastrutture stradali a supporto delle attività produttive e turistiche». Approvazione di un'iniziativa da ammettere a finanziamento.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Documento Unico di programmazione dell'obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, approvato dalla Commissione della Comunità Europea con decisione n. C (2001) 2811 di data 23 novembre 2001;

VISTA la propria deliberazione n. 601 del 12 marzo 2003 di presa d'atto delle modifiche al Complemento di programmazione approvate dal Comitato di sorveglianza nella riunione del 28 febbraio 2003 e di adozione del testo modificato;

VISTA la propria deliberazione n. 440 del 27 febbraio 2003 di modifica del piano finanziario approvato con D.G.R. 1668/2002 e di ripartizione delle risorse del piano aggiuntivo regionale di cui alle D.G.R. 2041/2001, 2053/2002 e 3668/2002, con le indicazioni delle priorità per il Piano aggiuntivo regionale per l'annualità 2003;

VISTA le legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 recante norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato ed, in particolare, gli articoli 1 e 3 che stabiliscono l'istituzione presso la Friulia S.p.A. di un fondo speciale, con gestione fuori bilancio, per il finanziamento degli interventi previsti dal DOCUP obiettivo 2, nonché le modalità di attuazione degli interventi stessi;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2001, n. 056/SG/RAG., registrato dalla Ragioneria generale il 27 dicembre 2001, con il quale sono state iscritte nel bilancio regionale le risorse finanziarie necessarie all'attuazione del Programma in conformità con il Piano finanziario DOCUP obiettivo 2;

ATTESO che:

- la Direzione regionale della viabilità e dei trasporti è stata indicata nel succitato Complemento di programmazione quale struttura responsabile dell'attuazione della misura 1.1 «Competitività e attrattività del sistema dei trasporti» e che nel medesimo Complemento di programmazione il Direttore del servizio della viabilità è stato indicato quale soggetto responsabile dell'azione 1.1.2 «Interventi per il miglioramento delle infrastrutture stradali a supporto delle attività produttive e turistiche»;
- il Complemento di programmazione, relativamente all'azione 1.1.2, individua quali beneficiari finali gli Enti locali territoriali, anche in forma associata;

VISTA la propria deliberazione n. 845, di data 3 aprile 2003, d'individuazione dei Comuni di Savogna, San Leonardo e Drenchia quali beneficiari finali per la realizzazione di interventi volti al miglioramento di alcuni specifici collegamenti stradali a supporto delle attività produttive e turistiche, e di approvazione dell'invito ai suddetti comuni a presentare proposte progettuali, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 16 aprile 2003;

CONSIDERATO che le procedure amministrative per l'attuazione dell'azione 1.1.2 prevedono, alla fase 3, l'istruttoria delle domande e la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale che individua le iniziative ammesse a finanziamento;

VISTE le sotto riportate domande di finanziamento ed i relativi allegati, a valere sul DOCUP obiettivo 2, azione 1.1.2. «Interventi per il miglioramento delle infrastrutture stradali a supporto delle attività produttive e turistiche», presentate entro il termine stabilito dal soprammenzionato invito:

- Comune di Drenchia: «Interventi lungo la strada comunale del Monte Colovrat», nota prot. n. 898 di data 3 maggio 2003;
- Comune di San Leonardo: «Allargamento e rettifica del tracciato di una strada comunale di collegamento a zone produttive», domanda di data 3 maggio 2003;
- Comune di Savogna: «Interventi lungo la strada comunale Montemaggiore - M. Matajur», nota prot. n. 1811 di data 13 maggio 2003;

CONSIDERATO che il DOCUP obiettivo 2 Friuli-Venezia Giulia 2000-2006, coerentemente con quanto indicato dall'articolo 44 del citato Regolamento 1260/1999, concorre all'assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza del 4% e che, a tale fine, tra gli indicatori di realizzazione fisica che saranno sottoposti a verifica figura, per la misura 1.1, l'indicatore «Lunghezza rete», con un target al 30 settembre 2003 di km. 4 di interventi di riqualificazione stradale da realizzare;

RILEVATA l'opportunità di individuare tempestivamente alcuni interventi che, per tipologia di opere previste, garantiscano il raggiungimento dell'80% del target sopra citato al 30 settembre 1993;

VISTA la propria deliberazione 8 maggio 2003, n. 1260, di approvazione delle iniziative dei Comuni di San Leonardo e Drenchia da ammettere al finanziamento del DOCUP obiettivo 2 2000-2006;

CONSIDERATO che l'istruttoria svolta dal Servizio della viabilità della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti sulla domanda presentata dal Comune di Savogna si è conclusa successivamente alle istruttorie sulle domande di contributo avanzate dai Comuni di San Leonardo e Drenchia, in quanto il Comune di Savogna ha inoltrato la relativa domanda in data 13 maggio 2003;

CONSIDERATO che nel corso dell'istruttoria sul progetto presentato dal Comune di Savogna, sono stati verificati i seguenti elementi:

- conformità ai criteri di ammissibilità e priorità stabiliti dal Complemento di programmazione e richiamati nell'invito;
- ammissibilità della spesa;

VISTE le risultanze dell'istruttoria condotta dal Servizio della viabilità, agli atti presso il Servizio della viabilità della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, i cui elementi essenziali sono riassunti nella seguente tabella:

Progetto	**Conformità ai criteri di ammissibilità**	**Conformità ai criteri di priorità**
Interventi lungo la strada comunale Montemaggiore - M. Matajur (Comune di Savogna)	si	si

Progetto	**Costo previsto (euro)**	**Spesa ammissibile (euro)**	**Contributo concedibile (euro)**
Interventi lungo la strada comunale Montemaggiore - M. Matajur (Comune di Savogna)	253.063,88	253.063,88	199.920,47

VISTO l'articolo 3, terzo comma, della legge regionale n. 26/2001, ai sensi del quale la Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria compiuta dalle strutture regionali competenti per l'attuazione delle misure e azioni, approva le iniziative da ammettere al finanziamento del DOCUP obiettivo 2 2000-2006;

RITENUTO, pertanto, di prendere atto delle risultanze dell'istruttoria sopra citata e di procedere all'approvazione dell'iniziativa presentata dal Comune di Savogna da ammettere al finanziamento del DOCUP obiettivo 2 2000-2006, nonché di procedere all'assegnazione del relativo finanziamento nella misura sopra specificata;

ATTESO che al finanziamento degli interventi ammessi al contributo del DOCUP obiettivo 2 2000-2006 si provvede attraverso il Fondo speciale per l'obiettivo 2 2000-2006, costituito con gestione fuori bilancio presso la società Friulia S.p.A., ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 26/2001 e che la presente deliberazione costituisce l'impegno finanziario sul fondo medesimo;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla viabilità e ai trasporti;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, di prendere atto delle risultanze dell'istruttoria compiuta dal Servizio della viabilità della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti sulla domanda inoltrata dal Comune di Savogna ai sensi del DOCUP obiettivo 2 2000-2006, azione 1.1.2 «Interventi per il miglioramento delle infrastrutture stradali a supporto delle attività produttive e turistiche», a seguito di apposito invito approvato con deliberazione n. 845, di data 3 aprile 2003, e che sono riepilogate nella sotto riportata tabella:

Progetto	**Conformità ai criteri di ammissibilità**	**Conformità ai criteri di priorità**
Interventi lungo la strada comunale Montemaggiore - M. Matajur (Comune di Savogna)	si	si

Progetto	**Costo previsto (euro)**	**Spesa ammissibile (euro)**	**Contributo concedibile (euro)**
Interventi lungo la strada comunale Montemaggiore - M. Matajur (Comune di Savogna)	253.063,88	253.063,88	199.920,47

2. Di approvare la sopraccitata iniziativa da ammettere a finanziamento ai sensi del DOCUP obiettivo 2 2000-2006, azione 1.1.2 «Interventi per il miglioramento delle infrastrutture stradali a supporto delle attività produttive e turistiche», assegnando al suddetto progetto il contributo specificato nella sopra richiamata tabella, al netto della quota del 21% a carico del beneficiario finale.

3. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della legge regionale n. 26/2001, l'importo di euro 199.920,47 (area obiettivo 2) esclusa la quota del 21% a carico del beneficiario finale, sul «Fondo speciale obiettivo 2 2000-2006», a valere sulle risorse dell'azione 1.1.2 «Interventi per il miglioramento delle infrastrutture stradali a supporto delle attività produttive e turistiche».

4. Di far riaffluire le eventuali economie derivanti da minori spese alla disponibilità dell'azione 1.1.2 per il finanziamento di altre iniziative che verranno individuate con un successivo invito a presentare proposte progettuali.

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2003, n. 1941.

Iniziativa comunitaria INTERREG IIIA Italia-Slovenia. Approvazione degli esiti della prova di selezione per l'assegnazione di n. 12 contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione del programma.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali che prevede l'Iniziativa Comunitaria INTERREG III per il periodo di programmazione dei fondi strutturali europei 2000-2006;

VISTA la Comunicazione della Commissione del 28 aprile 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee serie C 143/08 il 23 maggio 2000, che stabilisce gli Orientamenti dell'Iniziativa comunitaria riguardante la cooperazione transeuropea volta ad incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario - INTERREG III;

PRESO ATTO che l'asse 4 «Supporto alla cooperazione» prevede la misura 4.1 «Assistenza tecnica alle strutture comuni» che finanzia le categorie di spesa relative all'assistenza tecnica e alle attività di monitoraggio e sorveglianza del programma, compresa l'assunzione e la formazione del personale incaricato connesso alla preparazione, selezione e sorveglianza dei progetti;

VISTA la delibera n. 3213 del 27 settembre 2002 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 41 del 9 ottobre 2002, con la quale è stato approvato l'avviso per l'assegnazione di 12 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa finalizzati a supportare l'attività di gestione del Programma di iniziativa comunitaria INTERREG III Italia-Slovenia Phare CBC;

VISTO l'avviso pubblico allegato alla delibera di cui sopra, in cui sono stati definiti i requisiti che i candidati debbono possedere, a pena di esclusione;

VISTO il decreto del Direttore del Servizio autonomo rapporti internazionali n. 174 del 28 novembre 2002 che istituiva la Commissione esaminatrice per l'avviso pubblico di selezione;

VISTO il decreto del Direttore del Servizio autonomo rapporti internazionali n. 1 del 10 gennaio 2003 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 4 del 22 gennaio 2003, con il quale è stato pubblicato l'elenco dei candidati ammessi alla selezione nonché quello dei candidati non ammessi, in quanto non in possesso dei requisiti iscritti all'avviso pubblico;

VISTO il verbale n. 2 del 3 febbraio 2003 della Commissione esaminatrice con il quale la Commissione stessa ha ritenuto necessario procedere ad una ulteriore verifica dei curricula presentati dai candidati ammessi nella precedente riunione del 7 gennaio 2003;

VISTI i verbali numero tre e numero quattro del 18 e 19 febbraio 2003 con cui la Commissione esaminatrice si è riunita al fine di effettuare il predetto ulteriore approfondimento sulle istanze di adesione, sulla base di quanto specificato per ogni riferimento nel suddetto avviso pubblico di selezione per lo svolgimento dell'attività di segreteria tecnica prevista dal programma INTERREG IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia;

VISTO in particolare il verbale n. 4 del 19 febbraio 2003 con il quale, a seguito della nuova verifica dei curricula, è stato redatto il nuovo elenco degli ammessi e degli esclusi alla selezione di cui trattasi;

VISTO il decreto n. 20 del 21 febbraio 2003 con il quale è stato modificato il precedente decreto n. 1 del 10 gennaio 2003 del Direttore del servizio autonomo rapporti internazionali a seguito della verifica di cui al verbale sopracitato e delle conseguenti modifiche all'elenco, ed è stata disposta la pubblicazione del nuovo elenco degli ammessi e degli esclusi alla selezione;

VISTI gli ulteriori verbali della commissione esaminatrice, numero cinque del 31 marzo 2003, numero sei del 16 aprile 2003 e numero sette del 16 maggio 2003, relativi alle prove di selezione dei candidati per il conferimento degli incarichi di collaborazione di cui all'avviso suindicato;

RITENUTO di approvare la graduatoria di merito come previsto dall'avviso pubblico di selezione per l'assegnazione dei contratti, di cui all'Allegato 1 sub a) alla presente delibera e costituente parte integrante;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare la graduatoria di merito come previsto dall'avviso pubblico di selezione, di cui all'Allegato 1 sub a) alla presente delibera e costituente parte integrante.

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Rif2

Candidato	Informatica	Istituzionale	Inglese	Sloveno	Totale
Lenoci Leonardo	61,67	90,00	80,00		81,83
Cesco Gaspare Carlotta	73,33	85,00	80,00		81,42
Masoch Michela	66,67	83,00	85,00		80,23
Fontana Elena	71,67	80,00	85,00		79,58
Tuniz Sara	61,67	80,00	78,00		75,83
Avanzi Paolo	71,67	80,00	68,00		75,33
Marchese Paolo	66,67	70,00	78,00		71,33
Piccini Roberto	60,00	78,00	60,00		69,90
Banci Elena	60,00	70,00	70,00		68,00
Candido Carmen	66,67	65,00	75,00		67,83
Mussin Piero	63,33	65,00	65,00		64,67

Rif3

Candidato	Informatica	Istituzionale	Inglese	Sloveno	Totale
Lenoci Leonardo	61,67	90,00	80,00		81,83
Cesco Gaspare Carlotta	73,33	85,00	80,00		81,42
Masoch Michela	66,67	83,00	85,00		80,23
Marcolin Cristina	60,00	83,00	85,00		78,90
Cecchin Dario	86,67	80,00	60,00		76,33
Tuniz Sara	61,67	80,00	78,00		75,83
Avanzi Paolo	71,67	80,00	68,00		75,33
Marchese Paolo	66,67	70,00	78,00		71,33
Schiavetto Lisa	61,67	80,00	60,00		71,33
Piccini Roberto	60,00	78,00	60,00		69,90
Banci Elena	60,00	70,00	70,00		68,00
Mussin Piero	63,33	65,00	65,00		64,67

Rif4

Candidato	Informatica	Istituzionale	Campo4	Totale
Baldassarre Paolo	76,67	95,00		89,50
Tuniz Sara	61,67	68,00	85	66,10

Rif5

Candidato	Informatica	Istituzionale	Inglese	Totale
Bigot Lorenzo	80,00	90,00	68,00	87,00
Repetto Barbara	60,00	98,00	75,00	86,60
Costantini Roberto	71,67	85,00		81,00
Sgiarovello Elena	60,00	85,00	75,00	77,50
Mussin Piero	63,33	68,00	70,00	66,60

Rif6

Candidato	Informatica	Istituzionale	Inglese	Totale
Bigot Lorenzo	80,00	90,00	68,00	87,00
Repetto Barbar	60,00	98,00	75,00	86,60
Costantini Rob	71,67	85,00		81,00
Sgiarovello Ele	60,00	85,00	75,00	77,50
Mussin Piero	63,33	68,00	70,00	66,60

Rif7

Candidato	Informatica	Istituzionale	Inglese	Sloveno	Totale
Smotlak Sonja	91,67	75,00	60,00	85,00	78,33

Rif8

Candidato	Informatica	Istituzionale	Inglese	Sloveno	Totale
Repetto Barbara	60,00	98,00	75,00		88,85
Cesco Gaspare Carlotta	73,33	85,00	85,00		83,25
Sgiarovello Elena	60,00	85,00	75,00		79,75
Crotti Emiliano	76,67	80,00	75,00		78,75
Nicolini Michaela	66,67	78,00	80,00		76,60
Becia Michele	70,00	75,00	65,00		72,75
Marchese Paolo	66,67	70,00	85,00		71,75
Mazzolini Matteo	73,33	72,00	65,00		71,15
Mussin Piero	63,33	65,00	70,00		65,50

Rif9

Candidato	Informatica	Istituzionale	Inglese	Sloveno	Totale
Repetto Barbara	60,00	98,00	75,00		88,85
Cesco Gaspare Carlotta	73,33	85,00	85,00		83,25
Sgiarovello Elena	60,00	85,00	75,00		79,75
Crotti Emiliano	76,67	80,00	75,00		78,75
Nicolini Michaela	66,67	78,00	80,00		76,60
Becia Michele	70,00	75,00	65,00		72,75
Marchese Paolo	66,67	70,00	85,00		71,75
Mazzolini Matteo	73,33	72,00	65,00		71,15
Mussin Piero	63,33	65,00	70,00		65,50

Rif10

Candidato	Informatica	Istituzionale	Inglese	Totale
Cecchin Dario	86,67	80,00	68,00	82,00
Soranzo Luca	60,00	80,00	68,00	74,00
Comelli Laura	63,33	70,00	67,00	68,00
Bortolotti Fabiano	75,00	65,00	62,00	68,00
Candido Carmen	66,67	68,00	80,00	67,60
Mussin Piero	63,33	63,00	70,00	63,10
Brezza Roberto	60,00	60,00	87,00	60,00

Rif11

Candidato	Informatica	Istituzionale	Inglese	Totale
Cecchin Dario	86,67	80,00	68,00	82,00
Soranzo Luca	60,00	80,00	68,00	74,00
Comelli Laura	63,33	70,00	67,00	68,00
Bortolotti Fabia	75,00	65,00	62,00	68,00
Candido Carm	66,67	68,00	80,00	67,60
Mussin Piero	63,33	63,00	70,00	63,10
Brezza Roberto	60,00	60,00	87,00	60,00

Rif12

Candidato	Informatica	Istituzionale	Inglese	Totale
Cecchin Dario	86,67	80,00	68,00	82,00
Soranzo Luca	60,00	80,00	68,00	74,00
Comelli Laura	63,33	70,00	67,00	68,00
Bortolotti Fabiano	75,00	65,00	62,00	68,00
Candido Carmen	66,67	68,00	80,00	67,60
Mussin Piero	63,33	63,00	70,00	63,10
Brezza Roberto	60,00	60,00	87,00	60,00

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA COOPERAZIONE

Cancellazione di n. 4 società cooperative dall'Albo regionale delle cooperative.

Con decreto assessorile del 22 maggio 2003, sono state cancellate dall'Albo regionale delle cooperative sociali le sotto elencate società cooperative:

Sezione A (cooperative che si propongono di svolgere la gestione di servizi socio-sanitari e/o educativi):

1. «Interethnos Cooperativa Sociale - Soc. Coop. a r.l. Onlus», con sede in Trieste;

2. «C'era una volta - Soc. Coop. Sociale a r.l.», con sede in Udine;

3. «Ideando S.c.a r.l. Cooperativa Sociale», con sede in Sedegliano.

Sezione B (cooperative finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate):

1. «Cooperativa Sociale Evoluzione - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Gorizia.

DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Arzene. Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Regione di introduzione di modifiche e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 37/2002.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 0145/Pres. del 21 maggio 2003, il Presidente della Regione ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 37 del 22 ottobre 2002, con cui il Comune di Arzene ha approvato il Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nel piano stesso, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine al piano medesimo con deliberazione della Giunta regionale n. 230 del 28 gennaio 2002.

Il Piano in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Comune di Cordovado. Avviso di approvazione della variante n. 6 al Piano di recupero del centro storico.

Con deliberazione consiliare n. 18 del 30 aprile 2003, il Comune di Cordovado ha parzialmente accolto le osservazioni presentate alla variante n. 6 del Piano di recupero del centro storico, ed ha approvato la variante medesima, modificata di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Fiumicello. Avviso di adozione della variante n. 8 bis al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 3 del 27 gennaio 2003 il Comune di Fiumicello ha adottato la variante n. 8 bis al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 8 bis al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Gemona del Friuli. Avviso di adozione della variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991 si rende noto che con deliberazione consiliare n. 20 del 22 maggio 2003, il Comune di Gemona del Friuli ha adottato la variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Tolmezzo. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo alla zona A del centro storico.

Con deliberazione consiliare n. 34 del 4 aprile 2003, il Comune di Tolmezzo ha parzialmente accolto le osservazioni/opposizioni presentate al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo alla zona A del centro storico, ha fatto proprie le prescrizioni espresse nel parere del Direttore regionale della pianificazione territoriale - PT 15148/4.515 (538/02) del 2 dicembre 2002, ed ha approvato il Piano medesimo, modificato di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.Comune di Tricesimo. Avviso di adozione della variante n. 38 al Piano regolatore generale comunale.

Comune di Tricesimo. Avviso di adozione della variante n. 38 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 10 del 4 marzo 2003, il Comune di Tricesimo ha adottato la variante n. 38 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 38 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Tricesimo. Avviso di adozione della variante n. 39 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 11 del 4 marzo 2003, il Comune di Tricesimo ha adottato la variante n. 39 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 39 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Tricesimo. Avviso di adozione della variante n. 40 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 12 del 4 marzo 2003, il Comune di Tricesimo ha adottato la variante n. 40 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 40 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Tricesimo. Avviso di adozione della variante n. 41 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 13 del 4 marzo 2003, il Comune di Tricesimo ha adottato la variante n. 41 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 41 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Servizio vigilanza sugli enti

Legge regionale 7/1999 - Ente Parco naturale Prealpi Giulie. Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2002.

(deliberazione n. 17 del 2 aprile 2003 approvata con deliberazione della Giunta regionale del 16 maggio 2003, n. 1395.

PARTE PRIMA: ENTRATA

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere - Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio - Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio - Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio - Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E FONDO INIZIALE DI CASSA							
0	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	32.809,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.809,87
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
1	2	FONDO INIZIALE DI CASSA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	770.203,88	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		ENTRATA							
		TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	464.812,50	391.985,63	391.985,63	72.826,87	464.812,50	0,00
			CP	1.116.734,74	708.884,87	708.884,87	407.849,87	1.116.734,74	0,00
			CS	1.581.547,24	1.100.870,50	1.100.870,50			-480.676,74
			T				480.676,74	1.581.547,24	
		TITOLO II ALTRE ENTRATE	RS	27.833,96	516,46	516,46	26.769,56	27.286,02	-547,94
			CP	19.065,23	23.071,45	23.071,45	0,00	23.071,45	4.006,22
			CS	46.899,19	23.587,91	23.587,91			-23.311,28
			T				26.769,56	50.357,47	
		TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	122.399,33	0,00	0,00	122.399,33	122.399,33	0,00
			CS	122.399,33	0,00	0,00			-122.399,33
			T				122.399,33	122.399,33	
		PARTITE DI GIRO	RS	3.496,95	3.201,00	3.201,00	72,30	3.273,30	-223,65
			CP	136.860,00	61.362,54	61.362,54	2.582,00	63.944,54	-72.915,46
			CS	140.356,96	64.563,54	64.563,54			-75.793,42
			T				2.654,30	67.217,84	
		TOTALE ENTRATA	RS	496.143,41	395.703,09	395.703,09	99.668,73	495.371,82	-771,59
			CP	1.427.869,17	793.318,86	793.318,86	532.831,20	1.326.150,06	-101.719,11
			CS	2.661.406,60	1.189.021,95	1.189.021,95			-1.472.384,65
			T				632.499,93	1.821.521,88	

Codice	Cap. Art.	Denominazione (PARTE SECONDA: SPESA)		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere – Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio – Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio – Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio – Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	P =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		SPESA							
		TITOLO I SPESE CORRENTI	RS	304.907,62	226.928,27	226.928,27	67.817,31	294.745,58	10.162,04
			CP	649.626,76	449.685,50	449.685,50	168.124,48	617.809,98	31.816,78
			CS	954.534,38	676.613,77	676.613,77			277.920,61
			T				235.941,79	912.555,56	
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	927.961,84	463.321,85	463.321,85	457.894,47	921.216,32	6.745,52
			CP	641.382,41	99.558,56	99.558,56	537.646,01	637.204,57	4.177,84
			CS	1.569.344,28	562.880,41	562.880,41			1.006.463,87
			T				995.540,48	1.558.420,89	
		PARTITE DI GIRO	RS	667,96	667,96	667,96	0,00	667,96	0,00
			CP	136.860,00	63.811,81	63.811,81	0,00	63.811,81	73.048,19
			CS	137.527,94	64.479,77	64.479,77			73.048,17
			T				0,00	64.479,77	
		TOTALE SPESA	RS	1.233.537,42	690.918,08	690.918,08	525.711,78	1.216.629,86	16.907,56
			CP	1.427.869,17	613.055,87	613.055,87	705.770,49	1.318.826,36	109.042,81
			CS	2.661.406,60	1.303.973,95	1.303.973,95			1.357.432,65
			T				1.231.482,27	2.535.456,22	

Legge regionale 7/1999 - E.R.Di.S.U. di Udine. Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2002.

(deliberazione n. 26 del 19 marzo 2003 approvata con deliberazione della Giunta regionale del 16 maggio 2003, n. 1412).

UNITA' PREVISIONALE DI BASE Numero / Denominazione	C / R / T	Somme previste A Residui attivi al 01/01/2002 F Cassa M	Somme riscosse B Residui riscossi G Totale riscossioni N = B + G	Somme rimaste da riscuotere C Residui rimasti da riscuotere H Residui attivi al 31/12/2002 O = C + H	Totale D= B + C Totale I = G + H Totale P = D + I	Minori/maggiori entrate E - D - A Diminuzioni o aumenti L = I - F
RIEPILOGO DEI TITOLI						
TITOLO I		8.136.918,57 61.974,83 8.198.893,40	6.067.415,02 ,00 6.067.415,02	59.392,54 61.974,83 121.367,37	6.126.807,56 61.974,83 6.188.782,39	-2.010.111,01 ,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
TITOLO II ALTRE ENTRATE		601.629,58 379.368,05 932.226,92	368.603,36 195.014,45 563.617,81	185.904,22 176.810,61 362.714,83	554.507,58 371.825,06 926.332,64	-47.122,00 -7.542,99
TITOLO III ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRI- MONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		41.548,59 165,26 41.713,85	2.736,39 139,44 2.875,83	38.808,00 ,00 38.808,00	41.544,39 139,44 41.683,83	-4,20 -25,82
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		1.263.770,02 ,00 1.263.770,02	1.130.092,93 ,00 1.130.092,93	,00 ,00 ,00	1.130.092,93 ,00 1.130.092,93	-133.677,09 ,00
TITOLO V ACCENSIONE DI PRESTITI		7.210.792,69 ,00 7.210.792,69	83.710,76 ,00 83.710,76	,00 ,00 ,00	83.710,76 ,00 83.710,76	-7.127.081,93 ,00
TOTALE DELLE ENTRATE		17.254.659,45 441.508,14 17.647.396,88	7.652.558,46 195.153,89 7.847.712,35	284.104,76 238.785,44 522.890,20	7.936.663,22 433.939,33 8.370.602,55	-9.317.996,23 -7.568,81
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2001		341.491,67				-341.491,67
Fondo iniziale di cassa		1.593.526,83	1.593.526,83 1.593.526,83		1.593.526,83 1.593.526,83	
TOTALE GENERALE ENTRATE EFFETTIVE		17.596.151,12 441.508,14 19.240.923,71	7.652.558,46 1.788.680,72 9.441.239,18	284.104,76 238.785,44 522.890,20	7.936.663,22 2.027.466,16 9.964.129,38	-9.659.487,90 -7.568,81

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		C	Somme previste A	Somme pagate B	Somme rimaste da pagare C	Totale D= B + C	Economie E = A - (D+F)
							Somme trasferite al 2003 F
Numero	Denominazione	R	Residui passivi al 01/01/2002 G	Residui pagati H	Residui rimasti da pagare I	Totale L = H + I	Economie M = G - L
		T	Cassa N	Totale pagamenti O = B + H	Residui passivi al 31/12/2002 P = C + I	Totale Q = D + L	
	RIEPILOGO GENERALE PER TITOLI						
	TITOLO I SPESE CORRENTI		8.671.897,99	4.600.089,93	1.927.629,25	6.527.719,18	2.144.178,81
							,00
			933.492,26	556.175,22	269.475,99	825.651,21	107.841,05
			9.623.712,27	5.156.265,15	2.197.105,24	7.353.370,39	
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE		7.142.604,11	111.216,81	318.904,11	430.120,92	6.712.483,19
							,00
			638.539,84	317.795,68	253.962,53	571.758,21	66.781,63
			7.703.721,91	429.012,49	572.866,64	1.001.879,13	
	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI		1.781.649,02	780.927,56	432.876,13	1.213.803,69	567.845,33
							,00
			107.370,21	,00	107.370,21	107.370,21	,00
			1.889.019,22	780.927,56	540.246,34	1.321.173,90	
	TOTALE DELLE SPESE		17.596.151,12	5.492.234,30	2.679.409,49	8.171.643,79	9.424.507,33
							,00
			1.679.402,31	873.970,90	630.808,73	1.504.779,63	174.622,68
			19.216.453,40	6.366.205,20	3.310.218,22	9.676.423,42	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00				0,00
	TOTALE GENERALE SPESE EFFETTIVE		17.596.151,12	5.492.234,30	2.679.409,49	8.171.643,79	9.424.507,33
							,00
			1.679.402,31	873.970,90	630.808,73	1.504.779,63	174.622,68
			19.216.453,40	6.366.205,20	3.310.218,22	9.676.423,42	

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITA' EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - 1ª Serie speciale n. 15 del 16 aprile 2003)

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 26 marzo-10 aprile 2003, n. 113.

Giudizio su conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.

Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Profili della questione - Deduzione non tempestiva - Inammissibilità.

- Statuto Regione Friuli-Venezia Giulia, articoli 5, numero 16, e 63, comma secondo.

Entrate erariali - Importi corrispondenti alla riduzione di compensi a dipendenti pubblici - Versamenti all'erario statale imposti a enti locali e aziende del servizio sanitario - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Siciliana - Addotta lesione dell'autonomia finanziaria e delle spettanze regionali - Impugnazione di un atto meramente esecutivo della legge presupposta - Inammissibilità dei ricorsi.

- D.P.C.M. 16 ottobre 1998, n. 486, articolo 2, comma 2.

- Statuto Regione Friuli-Venezia Giulia, articolo 4, numero 1 e numero 1-bis; Statuto Regione Siciliana, articolo 36; D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074. Costituzione, articoli 116 e 119.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- *Presidente:* Riccardo Chieppa
- *Giudice:* Gustavo Zagrebelsky, Valerio Onida, Carlo Mezzanotte, Fernanda Contri, Guido Neppi Modona, Piero Alberto Capotosti, Annibale Marini, Franco Bile, Giovanni Maria Flick, Francesco Amirante, Ugo De Siervo, Romano Vaccarella, Paolo Maddalena

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi per conflitto di attribuzione sorti a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 1998, n. 486 (Regolamento recante norme per le modalità di versamento all'erario dell'importo previsto dall'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), promossi con ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Regione Siciliana notificati il 12 e 15 marzo 1999, depositati in cancelleria il 18 e 19 successivi ed iscritti ai nn. 12 e 14 del registro conflitti 1999.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 dicembre 2002 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Uditi gli avvocati Mario Bertolissi per la Regione Friuli-Venezia Giulia, Liana Cordone e Giovanni Corica per la Regione Siciliana, nonché l'avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. Con ricorso notificato il 12 marzo 1999 e depositato in cancelleria il successivo 18 marzo, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri (r. confl. n. 12 del 1999), in riferimento all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 1998, n. 486 (Regolamento recante norme per le modalità di versamento all'erario dell'importo previsto dall'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), al fine di ottenere la dichiarazione che non spetta allo Stato incamerare gli importi corrispondenti alla riduzione dei compensi attribuiti a dipendenti pubblici, che siano componenti di Organi di amministrazione, di revisione e di Collegi sindacali, per la parte riconducibile ai versamenti effettuati dagli enti e dalle aziende del servizio sanitario e dagli enti locali della Regione.

La ricorrente ritiene che la predetta disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del citato d.P.C.m. violi la potestà legislativa esclusiva in materia di autorganizzazione, di autonomia finanziaria e di ordinamento degli enti locali, attribuita alla Regione Friuli-Venezia Giulia dall'articolo 4, numero 1 e numero 1-bis, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

1.1. In particolare, la Regione Friuli-Venezia Giulia, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferi-

mento, sottolinea che l'articolo 2, comma 2, del d.P.C.m. in questione appare «autonomamente lesivo dell'autonomia finanziaria della Regione, nella parte in cui prevede il versamento allo Stato delle somme risultanti dalle riduzioni disposte anche da parte di enti, quali gli enti locali della Regione e le aziende del servizio sanitario regionale, le cui finanze dipendono ormai unicamente - a decorrere dal 1997 - dalle risorse trasferite a carico del bilancio regionale».

E la lesività dell'impugnato d.P.C.m., secondo la Regione, diventa ancor più evidente e ingiustificata se si considera che, a fronte di costi certi (quali quelli relativi al finanziamento della sanità e delle autonomie locali), il provvedimento in questione determina un decremento delle entrate regionali, in riferimento alle risorse da attribuirsi in tutto o in parte alla Regione a titolo di IRAP, di addizionale regionale IRPEF e di compartecipazione al gettito IRPEF.

A ciò va aggiunto che la disposizione in parola arreca «un danno alle finanze comunali e regionali», in quanto «determina un decremento del gettito delle addizionali comunali all'IRPEF», da attribuirsi alla Regione ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).

La Regione, infine, sottolinea che la previsione oggetto di impugnativa non può essere ricondotta nell'ambito delle clausole c.d. di riserva all'erario, come disciplinate dall'articolo 4, comma 1, del D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale), poiché nel caso in esame lo Stato non dispone «maggiorazioni di aliquote o altre modificazioni in ordine ai tributi devoluti alla Regione» per il risanamento della finanza pubblica o per altri scopi determinati, ma interviene «a monte» provocando, comunque, un decremento delle risorse regionali.

Pertanto, il regolamento impugnato avrebbe dovuto prevedere «meccanismi di attribuzione alla Regione delle quote delle risorse recuperate, a seguito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 126, della legge n. 662 del 1996, per la parte riconducibile ai versamenti effettuati dagli enti ed aziende del servizio sanitario e dagli enti locali della Regione».

2. Con ricorso notificato il 15 marzo 1999 e depositato in cancelleria il successivo 19 marzo, la Regione Sicilia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri (r. confl. n. 14 del 1999), al fine di ottenere, previa sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, «la dichiarazione di illegittimità costituzionale» dell'articolo 2, comma 2, del d.P.C.m. 16 ottobre 1998, n. 486, in quanto lesivo dell'articolo 36 dello Statuto speciale della Regione Siciliana (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) e delle correlate norme di attuazione (d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074), che disciplinano le attribuzioni finanziarie della Sicilia, nonché degli articoli 116 e 119 della Costituzione.

2.1. Osserva la ricorrente che l'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) appare chiaramente finalizzato ad un aumento delle entrate erariali. Da tale rilievo, la Regione Siciliana deduce la qualificazione finanziaria (ed in particolare tributaria) della norma, destinata, in quanto tale, a trovare applicazione nel territorio della Regione. Ne conseguirebbe che la norma non sarebbe di per sé immediatamente lesiva delle prerogative statutarie regionali in materia finanziaria, in quanto il previsto versamento all'erario delle quote da riscuotersi in ambito regionale «ben si sarebbe potuto ritenere attribuito alla Regione in virtù del vigente sistema di ripartizione delle entrate tra Stato e Regione Siciliana». Sennonché, l'impugnato d.P.C.m. n. 486 del 1998, all'articolo 2, comma 2, ha previsto che i suddetti versamenti devono essere «effettuati alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato», riservando all'erario dello Stato il gettito in questione.

Ciò determinerebbe una compressione delle spettanze regionali in materia finanziaria, in violazione delle disposizioni dell'articolo 36 dello Statuto e delle norme di attuazione in materia finanziaria, in base alle quali spettano alla Regione «tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate», ad eccezione di alcune entrate tassativamente previste che restano di competenza statale.

Inoltre, i compensi in parola - qualificati come redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), ovvero come redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente, qualora svolti in relazione alla qualità di prestatore di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 47 dello stesso d.P.R. n. 917 del 1986 - avrebbero contribuito, nel loro importo complessivo, a formare base imponibile sulla quale determinare l'IRPEF, il cui gettito, in base alle richiamate norme di autonomia finanziaria regionale, sarebbe risultato di spettanza regionale.

La predetta riduzione della base imponibile, accompagnata dalla previsione di versamento all'erario degli importi corrispondenti alle riduzioni dei compensi effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 126, della legge n. 662 del 1996, secondo la Regione, configura un'entrata parzialmente sostitutiva di un'altra che, in quanto riscossa nel territorio della Regione, è di assoluta spettanza regionale.

3. E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale rileva, pregiudizialmente, con

identiche argomentazioni per entrambi i conflitti di attribuzione in epigrafe, l'inammissibilità dei ricorsi, atteso che essi sono proposti avverso un atto meramente applicativo della legge n. 662 del 1996; per la quale, peraltro, non esistevano più i termini per esperire il ricorso in via principale.

Nel merito, la difesa erariale ritiene l'infondatezza delle impugnative. Infatti, se si ammettesse un diverso regime per le Regioni a statuto speciale, rispetto a quelle a statuto ordinario, si verificherebbe una disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici soggetti alla diminuzione dei compensi in questione.

Né l'autonomia tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia potrebbe dirsi incisa dalla legge n. 662 del 1996, poiché essa deve, comunque, essere coordinata con i principi costituzionali di unicità e indivisibilità della Repubblica (articolo 5, Cost.) e di rispetto delle altre istituzioni dello Stato sotto il profilo finanziario (articolo 119, Cost.).

II minor gettito lamentato dalle Regioni derivante dall'applicazione dell'atto è, in realtà, diretto a razionalizzare, armonizzare e stabilizzare le entrate e le uscite relative a tutta la finanza pubblica e al suo risanamento. L'adozione delle disposizioni in parola rientra pertanto nella discrezionalità del legislatore statale di modificare gli elementi essenziali dei tributi, anche se le introdotte variazioni possono in concreto determinare un decremento del gettito destinato alle Regioni.

4. In prossimità dell'udienza, la Regione-Friuli-Venezia Giulia ha presentato memoria con la quale ha evidenziato che la questione prospettata con il ricorso n. 12 del 1999 «riguarda essenzialmente la propria autonomia finanziaria».

Inoltre, essa ha ribadito la lesività *ex se* dell'impugnato d.P.C.m. nella parte in cui non prevede che, per la Regione Friuli-Venezia Giulia, le entrate derivanti dalla diminuzione dei compensi spettanti a determinati dipendenti pubblici siano di competenza regionale.

5. La Regione Siciliana, a sua volta, nell'imminenza dell'udienza, ad integrazione di quanto precedentemente dedotto, ha presentato memoria con la quale, anche in relazione all'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura, osserva di non avere mai contestato la legittimità dell'articolo 1, comma 126, della legge n. 662 del 1996, dal momento che tale norma «nulla disponeva in ordine alla spettanza delle somme relative alle riduzioni operate sui compensi»; talché, in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia finanziaria, dette entrate avrebbero dovuto essere considerate di pertinenza della medesima Regione siciliana.

A ciò la ricorrente aggiunge che l'autonomia finanziaria regionale risulta comunque salvaguardata dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), il quale dispone che, sino all'adeguamento degli statuti speciali, le nuove disposizioni costituzionali si applicano «per le parti in cui prevedono forme più ampie di autonomia».

Considerato in diritto

1. I due conflitti di attribuzione, promossi con i ricorsi descritti in narrativa (n. 12 e n. 14 registro conflitti 1999), riguardano il d.P.C.m. 16 ottobre 1998, n. 486 (Regolamento recante norme per le modalità di versamento all'erario dell'importo previsto dall'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), e, più precisamente, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, secondo la quale il versamento dell'importo corrispondente alla riduzione dei compensi spettanti a dipendenti pubblici componenti di Organi di amministrazione, di revisione e di Collegi sindacali, corrisposti da pubbliche amministrazioni, deve essere effettuato «alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato».

I due giudizi, data l'identità dell'oggetto, devono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. In via pregiudiziale va considerato che la Regione Friuli-Venezia Giulia, con la memoria presentata nell'imminenza dell'udienza, ha dedotto per la prima volta la violazione degli articoli 5, numero 16 (potestà legislativa della Regione in materia di igiene e sanità ed assistenza sanitaria ed ospedaliera), e 63, comma 2 (appartenenza al Consiglio regionale dell'iniziativa per le modifiche dello statuto), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

La dedotta violazione non può essere presa in considerazione in quanto non risulta essere stata tempestivamente proposta (sentenza n. 63 del 1995).

3. Ancora in via pregiudiziale occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dei ricorsi, sollevata, per entrambi i conflitti di attribuzione in epigrafe, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo la quale i ricorsi stessi sarebbero stati proposti avverso un atto meramente applicativo dell'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e, quindi, non lesivo *ex se* delle competenze regionali.

Sul punto, la difesa erariale sostiene che, data la natura esecutiva dell'atto impugnato, la tutela delle prerogative regionali avrebbe dovuto comportare l'impugnativa in via di azione della norma di legge presupposta dall'atto censurato, anziché il ricorso per conflitto di attribuzione.

La questione non è nuova. Questa Corte, infatti, ha ritenuto inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione nei casi in cui l'atto impugnato sia meramente

esecutivo o addirittura ripetitivo rispetto alle disposizioni della legge (sentenza n. 138 del 1999); in tali ipotesi, infatti, la preclusione ad una pronuncia sul merito deriva dal fatto che, con il conflitto, verrebbe a proporsi, nella sostanza, la stessa questione che ritualmente avrebbe dovuto essere sollevata con il ricorso in via di azione.

La Regione Friuli-Venezia Giulia e la Regione Siciliana negano, invece, il carattere meramente attuativo dell'articolo 2, comma 2, del d.P.C.m. n. 486 del 1998 e sostengono che esso sia lesivo della loro autonomia, prevedendo il versamento degli importi in questione al solo erario dello Stato, laddove, in base alla legge, detto versamento avrebbe dovuto riguardare anche l'erario delle Regioni.

E' da soggiungere poi che, secondo la prospettazione della sola Regione Friuli-Venezia Giulia, la lesività del d.P.C.m. in parola deriverebbe anche dal fatto che le Regioni a statuto speciale non potrebbero rientrare nel novero delle «Amministrazioni pubbliche» di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) - trasfuso ora nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche) -, al quale fa riferimento l'articolo 1, comma 126, della legge n. 662 del 1996, in sede di delimitazione del campo di applicazione della legge stessa.

In realtà, come esattamente ha ritenuto l'Avvocatura dello Stato, il menzionato d.P.C.m. n. 486 del 1998 ha un valore meramente esecutivo della legge, poiché non risponde al vero l'affermazione delle ricorrenti secondo la quale l'articolo 1, comma 126, della legge n. 662 del 1996, per un verso includerebbe nella nozione di «erario» anche l'erario regionale, e per altro verso accoglierebbe una nozione di «Amministrazioni pubbliche», nella quale non potrebbero includersi le Regioni a statuto speciale.

Infatti, che la disposizione della legge n. 662 del 1996 intendesse riferirsi soltanto all'erario statale e non anche a quello regionale è provato dalla circostanza che le entrate di cui si parla, come chiarisce il successivo articolo 3, comma 216, della stessa legge, «sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria». Di fronte ad una così chiara formulazione della legge non possono davvero esserci dubbi.

Neppure può sostenersi che la nozione di «Amministrazioni pubbliche» di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cui fa riferimento la legge n. 662 del 1996, non contempli anche le Regioni a statuto speciale. Se è vero, infatti, che il comma 2 dell'articolo 1 di detto decreto legislativo, nel precisare cosa debba intendersi con l'espressione «Amministrazioni pubbliche» enumera, tra l'altro, genericamente «le Regioni», è altrettanto vero che il comma 1 dello stesso articolo considera nell'ambito di applicazione del decreto anche le «Regioni e le Province autonome», sicché è fin troppo evidente che la successiva enumerazione non può non riferirsi anche a queste ultime.

4. Se ne deve concludere che, sia sotto il profilo della destinazione degli importi in questione all'erario statale, sia sotto il profilo dell'inclusione delle Regioni a statuto speciale nella nozione di «Amministrazioni pubbliche» di cui al decreto legislativo n. 29 del 1993, il d.P.C.m. n. 486 del 1998 non si discosta dalle norme previste dalla legge n. 662 del 1996, della quale costituisce anzi uno strumento meramente attuativo, e che di conseguenza i ricorsi per conflitto di attribuzione sollevati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dalla Regione Siciliana devono essere dichiarati inammissibili.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione in epigrafe, promossi dalla Regione Friuli-Venezia Giulia (r. confl. n. 12 del 1999) e dalla Regione siciliana (r. confl. n. 14 del 1999), in relazione all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 1998, n. 486 (Regolamento recante norme per le modalità di versamento all'erario dell'importo previsto dall'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2003.

IL PRESIDENTE: Riccardo Chieppa
IL REDATTORE: Paolo Maddalena
IL CANCELLIERE: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2003.

Il Direttore della Cancelleria: Di Paola

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

CASA DI RIPOSO «SOLIDARIETÀ»
AZZANO DECIMO
(Pordenone)

Bando di gara mediante procedura aperta per la fornitura di attrezzature da cucina presso la struttura residenziale protetta.

1. Ente appaltante: Casa di Riposo «Solidarietà» - piazza Libertà, 1 - 33082 Azzano Decimo (Pordenone) - Italia - telefono n. 0434/636711, fax 0434/640182.

2. Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto ex articolo 1, par. 1, lettere d) e f) della Direttiva 93/36/CEE del 14 giugno 1993 e Direttiva 97/52/CEE del 13 ottobre 1997 ex articolo 9, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 24 luglio 1992 n. 358/1992 così come modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 402.

3.

a) Luogo della consegna: via XXV Aprile, n. 42, Azzano Decimo (Pordenone) Italia;

b) la natura dei prodotti da fornire è: attrezzature da cucina necessarie al funzionamento della nuova struttura residenziale protetta dell'Ente: Cpv 29710000-9; 29720000-2;

c) la quantità dei prodotti e delle prestazioni da fornire è indicata nel Capitolato speciale d'appalto;

d) il fornitore è tenuto a presentare offerta per la totalità delle forniture e prestazioni richieste.

4. La esecuzione delle forniture e prestazioni richieste dovrà avvenire, entro 60 giorni dalla comunicazione ufficiale di aggiudicazione

5. Documenti di gara:

a) copia del bando di gara e del capitolato speciale d'appalto possono essere richiesti all'Ufficio segreteria dell'ente all'indirizzo di cui al punto 1;
b) i suddetti documenti di gara possono essere richiesti sino al settimo giorno precedente il termine di cui al punto 6. a);
c) la documentazione di gara verrà fornita ai richiedenti dietro presentazione della ricevuta di versamento/bonifico del costo relativo, fissato in euro 50,00, sul conto corrente di tesoreria dell'Ente n. 028913564-AB 08356-CAB 64780 - Banca Credito Cooperativo Pordenonese - Filiale di Azzano Decimo - via Trento, 23 - 33082 Azzano Decimo.

6.

a) Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato alle ore 13.00 del giorno 7 luglio 2003;
b) le offerte devono pervenire all'indirizzo di cui al punto 1.;
c) le offerte devono essere redatte in lingua italiana.

7.

a) Possono presenziare all'apertura delle offerte i legali rappresentanti delle ditte offerenti o loro delegati ai sensi della normativa vigente;
b) l'apertura dei plichi contenenti le offerte avverrà il giorno 8 luglio 2003 alla ore 10.00, presso la sede dell'Ente appaltante in Azzano Decimo (Pordenone) (Italia) - piazza Libertà, 1 (sede municipale).

8. Cauzioni: da costituire con le modalità indicate agli articoli 13 e 14 del Capitolato speciale d'appalto.

9. L'appalto è finanziato con contributo dell'Amministrazione regionale e con fondi propri dell'Ente appaltante e le modalità di pagamento sono indicate all'articolo 9 del Capitolato speciale d'appalto.

10. L'eventuale raggruppamento di imprese aggiudicatarie della fornitura dovrà assumere la forma giuridica indicata dall'articolo 25 del Capitolato speciale d'appalto.

11. Le modalità di partecipazione alla gara d'appalto sono analiticamente indicate all'articolo 20 e successivi del Capitolato speciale d'appalto.

12. L'offerente è vincolato alla propria offerta per 240 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

13. Il criterio per l'aggiudicazione dell'appalto è l'offerta economicamente più vantaggiosa, così come indicato all'articolo 27 del Capitolato speciale d'appalto.

14. Sono ammesse varianti nei termini di cui all'articolo 15 del Capitolato speciale d'appalto.

15. Ogni altra informazione in merito può essere desunta dagli atti di gara.

16. L'avviso di preinformazione non è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

17. Il presente bando è stato inviato all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea il 29 maggio 2003.

18. Il presente bando è stato ricevuto dall'ufficio delle pubblicazione ufficiali della Comunità Europea il 29 maggio 2003.

Responsabile del procedimento: Lorenzon dott. Giorgio.

Azzano Decimo, 29 maggio 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:
dott. Giorgio Lorenzon

COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI
ISTITUZIONE CASA PER ANZIANI
CIVIDALE DEL FRIULI
(Udine)

Avviso di gara mediante pubblico incanto per la fornitura e posa in opera di arredi.

Ente appaltante: Comune di Cividale del Friuli - Istituzione Casa per Anziani - viale Trieste n. 42 - 33043 Cividale del Friuli (Udine) - telefono 0432/ 732039-731048 - telefax 0432/700863.

Oggetto dell'appalto: Servizio di fornitura e posa in opera di arredi - l'importo massimo d'appalto è fissato in euro 426.118,98 (euro quattrocentoventiseimila centodiciotto/98) al netto degli oneri I.V.A.

Criterio di aggiudicazione: pubblico incanto ex articolo 1, par. 1, lettera d) della Direttiva 93/36/CEE del 14 giugno 1993 e Direttiva 97/52/CEE del 13 ottobre 1997 ex articolo 9, comma 1 e articolo 16, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 24 luglio 1992 n. 358/1992 così come modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402.

Termine presentazione offerte: 31 luglio 2003 - ore 12.00.

Il bando di gara ed il capitolato, potrà essere richiesto all'Ufficio amministrativo dell'Istituzione Casa per anziani - telefono 0432/732039 - 731048 - telefax 0432/700863, negli orari d'ufficio.

Al ritiro della documentazione di gara verrà richiesto il pagamento di euro 5,00.

L'invio a mezzo posta dei documenti potrà essere richiesto previa esibizione della ricevuta di versamento, della somma di euro 10,00 sul c/c postale n. 12170338, intestato all'Istituzione Casa per Anziani, ovvero tramite posta elettronica senza oneri economici.

IL DIRETTORE:
dott. Antonio Impagnatiello

COMUNE DI RUDA
(Udine)

Avviso di asta pubblica per la vendita di un terreno edificabile di proprietà comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDILIZIA PUBBLICA

RENDE NOTO

che in esecuzione della propria determinazione n. 35 del 3 giugno 2003 è indetta asta pubblica il giorno 7 luglio 2003 alle ore 9.00, per la vendita della seguente realità catastale (lotto edificabile):

- p.c. 169/95 del C.C. di Perteole, F.M. 3 [ex p.c. 169/1B giusto piano di frazionamento di data 4 giugno 2002 del geom. Roberto Morsut da Ruda (Udine)], seminativo di classe 4, di 1.038,00 mq., R.D. euro 10,19 - R.A. euro 4,82, nella P.T. 759, c.t. 4 del C.C. di Perteole, intestata al Comune di Ruda.

Tale particella ricade ai sensi del vigente P.R.G.C. in zona omogenea B4 con destinazione «lotti residenziali di completamento compresi in piani attuativi» - area ex PEEP.

Prezzo a base d'asta: euro 38.406,00 (euro trentottomila quattrocentosei/00).

Per la vendita del terreno di che trattasi si procederà mediante asta pubblica ai sensi dell'articolo 73, lettera c) del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, con il sistema delle offerte segrete in aumento, da confrontarsi col prezzo d'asta sopraindicato.

Il termine per la presentazione delle offerte scade alle ore 12.00 del giorno 3 luglio 2003.

Copia integrale del bando può essere ritirata presso l'Ufficio tecnico comunale durante l'orario di apertura al pubblico (telefono 0431/99254 - fax 0431/973254).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDILIZIA PUBBLICA:
geom. Evaristo Cian

COMUNE DI VARMO
(Udine)

Estratto dell'avviso di gara mediante asta pubblica per la fornitura dei pasti alle classi a tempo pieno delle scuole elementari e medie di Varmo per gli anni scolastici 2003-2004 e 2004-2005.

1. Ente appaltante: Comune di Varmo, piazza Municipio, n. 1;

2. Natura dell'appalto: fornitura dei pasti alle classi a tempo pieno delle scuole elementari e medie di Varmo - anni scolastici 2003-2004 e 2004-2005.

3. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso dell'importo unitario del pasto fissato a base d'asta di euro 3,6 - I.V.A. compresa.

4. Termine di presentazione domande: ore 12.00 del 22 luglio 2003.

5. Il bando di gara ed il capitolato d'appalto possono essere richiesti all'Ufficio segreteria (telefono 0432/ 778685).

Varmo, 4 giugno 2003

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
dott. Domenico Muliner

COMUNE DI ZOPPOLA
(Pordenone)

Avviso d'asta per la vendita del terreno di proprietà «Legato Romanò» denominato «Staglir» posto nel capoluogo.

In esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 13 febbraio 2003 e della propria determinazione n. 378 del 29 maggio 2003, si rende noto che il giorno 26 giugno 2003 alle ore 12.00 (le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno prima) presso la sede municipale - Sala consiliare - sarà tenuta un'asta pubblica, col sistema delle offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base d'asta, per la vendita del sottoscritto immobile sito nel Comune di Zoppola:

- terreno a seminativo arborato, ricadente in zona omogenea agricola di tipo E.5.3;
- *dati catastali:* Comune censuario di Zoppola;
- ditta Comune di Zoppola

Foglio	*mappale*	*classamento*	*classe*	*superficie*
38	75	Seminativo arborato	1	1.19.40

Il prezzo a base d'asta è fissato in euro 27.462,00 oltre alle eventuali imposte a norma di legge.

Per informazioni e per tutti i documenti relativi all'asta ci si può rivolgere tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 10.00 alle ore 12.30 all'Ufficio tecnico comunale (telefono 0434 577529-577506).

Zoppola, 30 maggio 2003

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICO-MANUTENTIVA:
arch. Paolo Martina

DIREZIONE REGIONALE
DELL'ISTRUZIONE E DELLA CULTURA
Servizio autonomo per le
identità linguistiche e culturali
TRIESTE

Iniziativa comunitaria INTERREG IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia. Programmazione 2000-2006. Bando a valere sulla azione 5.1.2 «Cooperazione interculturale».

INIZIATIVA COMUNITARIA
INTERREG IIIA/PHARE CBC
ITALIA - SLOVENIA

Asse 5 «Sostegno speciale per le Regioni confinanti con i Paesi candidati»
Misura 5.1 «Sostegno speciale per le Regioni confinanti con i Paesi candidati»
Azione 5.1.2 «Cooperazione interculturale»

BANDO

1. Obiettivi dell'azione e interventi ammissibili

L'azione 5.1.2, che fa parte della misura 5.1 «Sostegno speciale per le Regioni confinanti con i Paesi candidati», è finalizzata al sostegno di azioni di cooperazione interculturale tali da favorire l'integrazione di gruppi linguistici e culturali differenti e di promuoverne le relazioni attraverso la collaborazione per una più facile entrata nell'Unione europea e lo scambio di «buone pratiche». Saranno considerate prioritariamente le azioni capaci di creare sinergie operative tra attori impegnati nella promozione dell'integrazione e le azioni di valorizzazione del legame storico e culturale tra territori italiani e sloveni.

Saranno sostenuti in particolare gli interventi nei settori della formazione e della promozione culturale che favoriscano l'integrazione di gruppi linguistici e culturali diversi.

Nello specifico gli interventi riguarderanno:

- la collaborazione tra enti ed istituzioni, con particolare attenzione riservata alle associazioni rappresentative delle minoranze slovena in Italia e italiana in Slovenia, la realizzazione di partenariati e di reti tra soggetti istituzionali e privati finalizzati all'integrazione di differenti gruppi linguistici e culturali;

- la realizzazione di eventi e manifestazioni culturali, ricreative e sportive di carattere transfrontaliero, finalizzati alla valorizzazione ed alla diffusione della conoscenza delle radici storiche e culturali comuni ai territori interessati dal programma, ad aumentare la visibilità del processo di integrazione e ad informare le comunità locali sugli effetti sociali, economici e culturali dell'allargamento;
- la collaborazione nel campo della ricerca umanistica e socio-economica, finalizzata alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale comune e a contribuire alle relazioni tra i due popoli, favorendo la conoscenza reciproca e dell'Unione europea, lo sviluppo dei potenziali culturali, sociali ed economici e stimolando l'evoluzione di un sapere comune nella prospettiva dell'abolizione dell'attuale confine di Stato.

2. Soggetti beneficiari

Enti di ricerca, istituti senza scopo di lucro/associazioni/fondazioni aventi finalità culturali, di cooperazione interculturale, di promozione e tutela dei diritti, degli usi e tradizioni delle minoranze, musei, archivi, biblioteche e istituzioni storico-culturali.

3. Localizzazione degli interventi

Zone ammissibili al Programma INTERREG IIIA/ Phare CBC Italia-Slovenia.

4. Spese ammissibili

Le spese saranno considerate ammissibili conformemente a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione recante disposizioni di applicazione al Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e dal Regolamento 1783/1999.

Le principali categorie di spese ammissibili per la realizzazione degli interventi di attuazione dell'azione 5.1.2 sono le seguenti:

- Consulenze, ricerche e studi
- Servizi per attività editoriali, di comunicazione e di promozione
- Acquisto e noleggio di attrezzature di supporto di diretto ed esclusivo utilizzo per la realizzazione degli interventi
- Creazione di siti Web e di banche dati
- Collegamenti in rete
- Spese relative all'organizzazione di eventi e manifestazioni
- Borse di studio di ricerca
- Realizzazione di incontri, scambi, stages o seminari tra operatori ed istituzioni. Risultano inoltre ammissibili per tutte le azioni le seguenti tipologie di spesa:

- spese tecniche e generali (entro i limiti consentiti dalle normative nazionale e regionale)
- I.V.A., se si verificano le condizioni di ammissibilità elencate nella norma n. 7 dell'allegato al Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione europea ovvero che tale imposta costituisca un costo non recuperabile.

Le spese per essere considerate ammissibili devono essere sostenute effettivamente e direttamente per il progetto cofinanziato e opportunamente documentate.

Le spese per il personale devono riferirsi a personale effettivamente dedicato al progetto ed essere adeguatamente dimostrate (ordine di servizio per dipendenti, contratti collaborazione coordinata e continuativa, con riferimento specifico al progetto, indicazione dei compiti, delle ore di lavoro che verranno dedicate, ecc.).

I limiti di ammissibilità delle spese per viaggi, missioni, vitto e alloggio, laddove non previsti espressamente dal contratto di lavoro, saranno computati sulla base di quanto previsto dalla normativa regionale per i dipendenti dell'Amministrazione.

Sono ammesse al contributo le spese sostenute dal beneficiario in relazione al progetto dopo la data di presentazione della domanda e fino al termine di realizzazione del progetto stesso.

5. Entità del contributo

Il contributo viene concesso fino alla misura massima del 90% della spesa ammissibile così come definita al punto 4. E' prevista una partecipazione finanziaria dei soggetti beneficiari in misura almeno pari al 10% della spesa ammissibile complessiva del progetto.

La quota a carico del beneficiario finale va intesa come cofinanziamento proprio del beneficiario stesso e, come tale, non può essere costituito da altri contributi pubblici espressamente finalizzati all'intervento oggetto del contributo INTERREG III A, compresi quelli a valere su altri programmi comunitari.

Ai fini della dichiarazione di spesa, saranno rendicontate le spese relative all'intero importo del progetto, compresa la quota di cofinanziamento del beneficiario.

6. Piano finanziario

La disponibilità finanziaria per l'azione 5.1.2 per il presente bando, esclusa la quota di cofinanziamento dei beneficiari finali, è pari ad euro 500.000,00 (euro cinquecentomila).

7. Termini e modalità di presentazione della domanda

I soggetti interessati devono presentare, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando

sul Bollettino Ufficiale della Regione, le domande di contributo con le relative proposte progettuali.

La domanda, corredata dalla documentazione sotto elencata, deve essere trasmessa alla sede del Servizio autonomo per le identità linguistiche e culturali (S.A.I.L.) sito in via S. Francesco, n. 37 - 34133 Trieste oppure all'Ufficio decentrato dello stesso Servizio sito in piazza XX Settembre, n. 23 - 33100 Udine.

Nel caso di invio tramite raccomandata, ai fini del rispetto del termine ultimo per la presentazione delle domande, farà fede la data del timbro postale di spedizione, purché la domanda pervenga entro 15 giorni successivi alla scadenza del succitato termine.

La domanda deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modello allegato A compilato in tutte le sue parti e deve essere sottoscritta dal richiedente, deve contenere l'importo di spesa complessivo e quello del contributo richiesto, nonché l'elenco dei documenti allegati.

8. Documentazione da allegare alla domanda

La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- scheda per la presentazione di proposte progettuali (allegato B), compilata in italiano e in sloveno;
- lettere di intenti dei partner del progetto;
- piano cronologico di realizzazione;
- piano finanziario dettagliato suddiviso per tipologia di spesa ammissibile (vedi precedente punto 4);
- copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità personale del sottoscrittore in corso di validità;
- atto di assunzione dell'impegno di partecipazione finanziaria alla spesa prevista a titolo di cofinanziamento da parte del soggetto beneficiario con l'eventuale dichiarazione attestante che l'onere I.V.A. non è recuperabile.

La Regione si riserva di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruttoria della domanda.

9. Fasi e modalità dell'istruttoria

Entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di finanziamento, i progetti pervenuti saranno oggetto di preistruttoria da parte del Servizio autonomo per le identità linguistiche e culturali (S.A.I.L.), supportato dal Servizio autonomo per i rapporti internazionali (S.A.R.I.).

I progetti che abbiano superato la fase di preistruttoria saranno oggetto di selezione congiunta da parte del Comitato congiunto di pilotaggio che formulerà una graduatoria, recepita dall'Autorità di gestione centrale.

La selezione dei progetti sarà pertanto effettuata in due fasi logicamente distinte: una prima ad opera del Servizio autonomo per le identità linguistiche e culturali (S.A.I.L.) (fase preistruttoria) ed una, successiva, ad opera del Comitato congiunto di pilotaggio (selezione congiunta).

La prima fase (preistruttoria), sarà svolta dal S.A.I.L., supportato dal S.A.R.I. - Unità di gestione, considerando i seguenti criteri formali:

- ammissibilità formale (completezza della documentazione);
- ammissibilità dell'intervento;
- verifica di coerenza con il programma (eleggibilità dei proponenti e delle azioni proposte, localizzazione) e con le politiche comunitarie, nazionali e regionali;
- prima verifica della valenza transfrontaliera del progetto;
- valutazione tecnico economica;
- formulazione di una motivata proposta di punteggio.

La valutazione tecnico economica sarà effettuata prestando particolare attenzione al grado di coinvolgimento delle realtà presenti sul territorio che si prevede di ottenere con la realizzazione del progetto, alla capacità di partecipazione finanziaria del soggetto proponente, nonché alle potenziali sinergie che possono essere attivate con altri progetti INTERREG allo scopo di raggiungere una maggiore efficienza e risultati superiori.

La valutazione di questi aspetti sarà quantificata, ai fini della priorità di finanziamento, sulla base dei seguenti parametri, attribuendo un punteggio a ciascuno di essi:

- maggior livello di cofinanziamento del beneficiario finale:
  - cofinanziamento non superiore al 10%: punti 0;
  - cofinanziamento compreso tra l'11% e il 20%: punti 5;
  - cofinanziamento superiore al 20%: punti 10;
- completamentarietà e integrazione rispetto ad altri progetti presentati e/o in fase di realizzazione a valere su altre azioni e misure del programma in oggetto o a valere su altri programmi dell'iniziativa comunitaria INTERREG: punti 10;

- grado di coinvolgimento delle minoranze etniche: da 5 a 10 punti;
- numero di partner coinvolti: da 1 a 5 punti;
- termini di realizzazione temporale dell'intervento: da 1 a 5 punti.

I progetti con preistruttoria favorevole passeranno alla seconda fase (selezione congiunta) che sarà effettuata dal Comitato di pilotaggio congiunto e consentirà la formulazione di una graduatoria finale.

Criteri di valutazione e punteggi

La selezione congiunta da parte del Comitato di pilotaggio si basa su due parametri generali previsti nel Complemento di programmazione: la qualità della cooperazione transfrontaliera e gli impatti attesi sullo sviluppo dell'integrazione transfrontaliera. Per entrambi i criteri sono definiti degli standard minimi (progetti B) e standard alti (progetti A) nel modo seguente:

a) Qualità della cooperazione transfrontaliera:

- standard minimo B - progetti B (da 1 a 3 punti);
- standard alto A - progetti A (da 4 a 7 punti).

b) Impatto transfrontaliero

- standard minimo B: ci si attende almeno un impatto significativo - progetti B;
- standard alto A: ci si attende due o più impatti significativi- progetti A.

Per poter essere finanziati dal Programma INTERREG Phare CBC i progetti dovranno soddisfare almeno gli standard minimi in entrambe le categorie.

I criteri di selezione contenuti nel Complemento di programma sono i seguenti:

a) Qualità della cooperazione transfrontaliera (max 7 punti):

- cooperazione/coinvolgimento preliminare nella fase di progettazione (requisito minimo: lettera d'intenti) (1 punto);
- realizzazione congiunta dei gruppi linguistici minoritari, sloveno e italiano, di almeno una parte del progetto (1 punto);
- esistenza di un progetto partner finanziato con risorse pubbliche o private (1 punto);
- utilizzo comune dei risultati del progetto e creazione di reti tra autorità/imprese/associazioni locali (1 punto);
- continuazione della cooperazione anche dopo la conclusione del finanziamento FESR (1 punto);
- grado di copertura dell'area eleggibile (esistenza di più di due soggetti coinvolti nei punti precedenti) (1 punto);
- sinergia con le priorità fissate dai documenti di programmazione biennali sloveni (Grant Scheme e Small Project Fund) (1 punto);

b) Impatto transfrontaliero (max 7 punti):

- superamento di specifiche barriere giuridiche, amministrative, linguistiche e culturali e contributo allo sviluppo di standard comuni (1 punto);
- coinvolgimento della minoranza slovena (territorio delle Province di Trieste, Udine e Gorizia) (1 punto);
- creazione e sviluppo di reti settoriali transfrontaliere (1 punto);
- miglioramento del flusso informativo tramite regolari scambi di informazioni tra strutture coinvolte nella predisposizione ed esecuzione dei progetti (1 punto);
- riproducibilità del progetto (1 punto);
- fruibilità da parte di un'utenza transfrontaliera (1 punto);
- contributo alla valorizzazione del patrimonio artistico, storico e culturale del territorio (1 punto);
- incremento delle presenze turistiche (1 punto);
- creazione di nuova occupazione (1 punto);
- collaborazione e integrazione nell'ambito della ricerca scientifica (1 punto);
- collaborazione ed integrazione nell'ambito della cultura, dello sport e del sociale (1 punto).

Verranno finanziati prima i progetti di categoria AA poi AB e BA e infine i progetti di categoria BB; all'interno della categoria la graduatoria sarà formata in base al numero di punti ottenuti (max 14 punti).

Sulla base delle risultanze delle due fasi di selezione (preistruttoria e selezione congiunta), verrà formulata la graduatoria finale prendendo in considerazione i punteggi attribuiti a ciascuna proposta progettuale durante le due fasi distinti.

In caso di parità di punteggio, vale il criterio di precedenza temporale nella presentazione della domanda.

10. Concessione e liquidazione del contributo

La Giunta regionale recepisce la selezione operata dal Comitato di pilotaggio e approva, con apposita deliberazione, i progetti risultati ammissibili al finanziamento FESR e la relativa graduatoria.

Il Direttore del servizio autonomo provvede, con proprio decreto, sulla base della graduatoria approvata dalla Giunta regionale, alla concessione del contributo fissando contestualmente le modalità di erogazione degli eventuali anticipi e del saldo ed i termini per la presentazione del rendiconto.

L'eventuale anticipo, così come i successivi eventuali acconti, nonché il saldo del contributo vengono liquidati a seguito di richiesta scritta formulata secondo il fac-simile di cui all'allegato C.

I progetti considerati ammissibili vengono finanziati fino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine di graduatoria. Se il fabbisogno finanziario richiesto dell'ultimo progetto dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si potrà procedere alla copertura parziale del contributo e gli interventi da realizzare potranno essere rideterminati proporzionalmente al contributo assegnato. I progetti ammessi in graduatoria ma non finanziati per mancanza di fondi potranno essere successivamente finanziati qualora emergano ulteriori disponibilità a seguito di rinuncia, revoca, decadenza riduzioni di importo o assegnazione di nuove risorse.

E' fatta salva la facoltà per il beneficiario di rinunziare formalmente ad un contributo eventualmente ridotto.

11. Obblighi dei beneficiari

Il beneficiario finale dovrà impegnarsi a:

- assicurare la puntuale e completa realizzazione degli interventi conformemente al progetto presentato ed entro i termini previsti;
- rispettare tutte le condizioni e disposizioni contenute nel Documento unico di programmazione e nel Complemento di programmazione e nei Regolamenti comunitari relativi ai Fondi strutturali ed in particolare:
    - la normativa europea relativa all'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali prevista dal regolamento (CE) n. 1685/2000;
    - la normativa europea relativa alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei Fondi strutturali prevista dal regolamento (CE) n. 1159/2000, in particolare per quanto riguarda le pubblicazioni, i siti web e le manifestazioni informative;
- presentare al Servizio autonomo per le identità linguistiche e culturali (S.A.I.L.), nel rispetto dei termini fissati con la concessione del contributo, la rendicontazione delle spese sostenute che dovrà basarsi sulla documentazione sotto specificata:
    - fatture quietanzate comprovanti le spese effettuate dai beneficiari finali; quando questo non sia possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
    - dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che le fatture si riferiscono unicamente all'intervento finanziato, sono state tutte pagate a saldo e sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli evidenziati nelle fatture;
- conservare, in un dossier separato, ai fini dei controlli derivanti dai Regolamenti comunitari, in originale o in copia conforme all'originale, tutta la documentazione (anche in copia) relativa agli iter procedurale, amministrativo e contabile;
- fornire all'Amministrazione regionale le informazioni e i dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, alle scadenze e con le modalità comunicate dal Servizio autonomo per la le identità linguistiche e culturali (S.A.I.L.), anche successivamente alla liquidazione del contributo. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di sospendere ulteriori concessioni di acconti o saldi nel caso di inosservanza delle suddette disposizioni;
- fornire la documentazione di spesa anche prima della conclusione dell'intervento su richiesta del Servizio autonomo per le identità linguistiche e culturali (S.A.I.L.) in base alle esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione europea;
- comunicare l'avvio e la conclusione dell'intervento, così come previsto nel Complemento di programmazione.

12. Controlli, revoche e riduzioni

I competenti organi comunitari, statali, regionali potranno eseguire in qualsiasi momento controlli, anche a campione, attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità al progetto finanziato.

L'Amministrazione regionale provvederà ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

Se dal controllo emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. sopra citato, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. in materia di sanzioni penali.

Inoltre, costituiscono cause di revoca del contributo le seguenti irregolarità o inadempienze:

- perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per l'accesso al contributo entro la durata temporale di validità del Complemento di programmazione;
- mancata o difforme realizzazione e rendicontazione del progetto entro i termini fissati;
- non funzionalità dell'intervento realizzato.

Il contributo è ridotto - ovvero si richiederà restituzione di quote del contributo eventualmente concesse - qualora, a seguito, di accertamento eseguito dai funzionari incaricati, la realizzazione dell'iniziativa risulti parzialmente difforme o inferiore rispetto a quella am-

messa ai benefici, purché comunque funzionale e coerente con il progetto originario. In ogni caso deve essere garantita la funzionalità dell'intervento realizzato anche parzialmente.

13. Informativa ai sensi dell'articolo 10 della legge 675/1996

Si informa che i dati acquisiti, ai sensi della legge 675/1996, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla leggi e dai Regolamenti vigenti.

Ai sensi dell'articolo 13 della legge sopra citata, l'interessato può accedere ai propri dati e chiederne la correzione, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.

Allegato A

BOLLO

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

DOMANDA DI CONTRIBUTO
AL JPD INTERREG IIIA – PHARE CBC ITALIA-SLOVENIA 2000-2006
REG. (CE) N. 1260/1999 DEL CONSIGLIO DEL 21 GIUGNO 1999

Al Servizio autonomo
per le identità linguistiche e culturali
Via S. Francesco 37
34133 Trieste

Oggetto: Reg CE n. 1260/99 – JPD Interreg IIIA –PHARE CBC Italia-Slovenia 2000-2006
Avviso DGR n. _____________ del ________
Asse/Misura ____
Titolo progetto ____
____

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………
nato a .... il .... residente a ....
via...……………………………………. n. ....
nella sua qualità di titolare/legale rappresentante dell'ente/associazione/istituto
……………………………………………………… natura giuridica…………………………….
con sede legale nel comune di .... via .... n. ....
codice fiscale .... partita I.V.A. ………………………………
telefono ……………………………….. telefax .... CAP ………………
indirizzo di posta elettronica ………………………………………………

CHIEDE

di essere ammesso a fruire dei benefici previsti dalla normativa in oggetto, mediante la concessione di un contributo in conto capitale di ______________________ euro pari al _____% della spesa complessiva del progetto di ______________________ euro.

A tale scopo, consapevole della responsabilità penale cui può incorrere ai sensi dell'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445 in caso di dichiarazioni non veritiere, falsità degli atti e uso di atti falsi e consapevole che ai sensi dell'art. 75 del DPR 28.12.2000, n. 445 decadrà dai benefici eventualmente percepiti

DICHIARA

- di impegnarsi a garantire un livello di **cofinanziamento** di ………. euro pari al …………% della spesa complessiva del progetto;
- di aver preso atto delle condizioni che regolano la corresponsione dei contributi;
- di impegnarsi ad attivare l'iniziativa proposta, gli investimenti e le altre attività in progetto esclusivamente nell'ambito dell'area ammissibile del programma;
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del JPD Interreg IIIA – Phare CBC Italia-Slovenia 2000-2006, del relativo Complemento di Programmazione e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda;

- di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal JPD Interreg IIIA – Phare CBC Italia-Slovenia 2000-2006, dal relativo Complemento di Programmazione nonché dall'avviso per accedere alla misura prescelta;
- di accettare sin d'ora eventuali modifiche al regime di cui al Reg. CE 1260/1999, introdotte con successivi regolamenti e disposizioni comunitarie e/o nazionali, anche in materia di controlli, sanzioni e monitoraggio;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel JPD Interreg IIIA – Phare CBC Italia-Slovenia 2000-2006, nel relativo Complemento di Programmazione e nell'avviso per accedere alla misura prescelta;
- che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, ai locali dell'ente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
- di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- di esonerare la Regione Friuli Venezia Giulia da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che per effetto della domanda e della relativa situazione anagrafica dovessero essere arrecati a persone o a beni pubblici o privati, e di sollevare l'Amministrazione stessa da ogni azione o molestia.

Si impegna:

- a corrispondere puntualmente, pena la decadenza della presente domanda, alle eventuali richieste dell'ufficio regionale di precisazioni e chiarimenti in merito ai dati e alla documentazione prodotti;
- ad operare nel pieno rispetto della vigente regolamentazione comunitaria in materia di fondi strutturali, valutazione d'impatto ambientale, disciplina degli appalti e sicurezza, di aiuti alle imprese, pari opportunità e pubblicizzazione degli interventi;
- a utilizzare un sistema contabile distinto nonché un'adeguata codificazione contabile che consenta di ottenere estratti riepilogativi, dettagliati e schematici di tutte le transizioni che sono state oggetto del finanziamento;
- a produrre la rendicontazione secondo le modalità e nei termini stabiliti nell'avviso;
- a fornire, **entro il termine di 30 giorni** dalla notifica dell'assegnazione del contributo, a pena della decadenza dal beneficio, dichiarazione di accettazione del contributo, ed impegno irrevocabile del titolare o legale rappresentante;
- ad informare immediatamente il **SAIL** di ogni variazione nella situazione dichiarata e delle informazioni fornite nell'ambito della presente domanda, nonché di eventuali modifiche nella realizzazione del progetto.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della Legge n. 675/96, si autorizza l'acquisizione ed il trattamento anche informatico dei dati contenuti nella presente domanda nonché negli allegati anche ai fini dei controlli da parte degli organismi comunitari, nazionali e regionali.

Ai sensi dell'articolo 38, DPR 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente della struttura ricevente ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente tramite un incaricato oppure a mezzo posta

luogo.................................data ....

firma del richiedente

FIRMA APPOSTA IN MIA PRESENZA
(Timbro e firma del funzionario responsabile)

____

ESTREMI DI RICONOSCIMENTO:
TIPO DOCUMENTO: ________________ N. ________________
RILASCIATO DA: ________________ IL ____________

PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III ITALIA-SLOVENIA 2000-2006

PROGRAM EVROPSKE POBUDE INTERREG IIIA ITALIJA-SLOVENIJA 2000-2006

Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Projektni predlog (project fiche)

La compilazione delle parti evidenziate in grigio è a cura degli uffici regionali competenti / *Sivo obarvane dele izpolnejo pristojni deželni uradi*

Autorità competente dell'istruttoria - *Organ pristojen za predhodni izbor*

Nome/ *Naziv*:
....
Funzionario responsabile/ *Vodja*:
....
Indirizzo, Telefono, fax, e-mail/ *Naslov, telefon, faks, e-pošta*:
....
Codice progetto/ *Šifra projekta*:
....

Compilazione a cura del beneficiario del progetto/ *Ta del izpolni koristnik projekta*
La scheda va compilata dal proponente sia in lingua italiana che in lingua slovena/ *Projektni predlog izpolni koristnik projekta v italijanskem in slovenskem jeziku*

1. **Titolo del progetto**/ *Naslov projekta*

2. **Asse e Misura di riferimento**/ *Sklop in ukrep, na katera se nanaša*

3a. Soggetto Beneficiario /*Koristnik*[1]:

i. Nome e ragione sociale/ *Naziv in firma*	
i. Responsabile del progetto / *Vodja projekta*	–
i. Indirizzo / *Naslov*	
i. Telefono/ *Telefon*	
i. Telefax / *Telefaks*	
i. e-mail / *e-pošta*	
i. Riferimenti bancari / *Bančni podatki*	
i. Persona di contatto/ *Kontaktna oseba*	

3b. Soggetto attuatore/ *Izvajalec*

i. Nome e ragione sociale/ *Naziv in firma*	
ii. Responsabile del progetto / *Vodja projekta*	
iii. Indirizzo / *Naslov*	
iv. Telefono/ *Telefon*	
v. Telefax / *Telefaks*	
vi. e-mail / *e-pošta*	
vii. Riferimenti bancari / *Bančni podatki*	
viii. Persona di contatto/ *Kontaktna oseba*	

4. Nome dei partner nazionali (Indirizzo, telefono, e-mail, telefax)/ *Naziv nacionalnih partnerjev (naslov, telefon, telefaks, e-pošta)*

5. Nome dei partner sloveni (Indirizzo, telefono, e-mail, telefax). Allegare lettera di intenti/ *Naziv slovenskih partnerjev (naslov, telefon, telefaks, e-pošta). Priložite pismo o nameri*[2]

6. Descrizione del progetto/ *Opis projekta*

[1] Per beneficiario si intende il soggetto che percepisce il contributo/ Koristnik je prejemnik prispevka.

[2] Si veda Allegato 1/ Glej Prilogo 1

7. Contenuto Tecnico/ *Strokovna vsebina*[3]

8. Obiettivi prefissati e risultati attesi/ *Zastavljeni cilji in pričakovani rezultati*

9. Descrizione della cooperazione e dell'impatto transfrontaliero/ *Opis sodelovanja in čezmejnega učinka*4

10. Localizzazione del progetto (in Italia e in Slovenia)/ *Lokacija projekta (v Italiji in Sloveniji)*

11. Periodo di realizzazione del progetto/ *Obdobje izvajanja projekta*

i. Inizio progetto (mese/anno)/ *Začetek projekta (mesec/leto)*	
ii. Conclusione progetto (mese/anno)/ *Zaključek projekta (mesec/leto)*	

12. Integrazione con altre misure del programma/ *Povezave z drugimi ukrepi v programu*

[3] Descrivere analiticamente che cosa intende realizzare (es. pubblicazioni, progetto esecutivo, pista ciclabile, acquisto di macchinari, computer ecc.)/ Analiticno opišite, kaj nameravate izpeljati (npr. publikacije, projekt za izvedbo, kolesarsko stezo, nakup naprav, racunalnikov, itd.)

[4] il beneficiario descriva il contenuto transfrontaliero del progetto avendo riguardo al grado di cooperazione con i partner e all'impatto sullo sviluppo, facendo riferimento all'Allegato 2./Koristnik naj opiše cezmejno vsebino projekta s posebnim ozirom na stopnjo sodelovanja s partnerji in na ucinke na razvoj, pri cemer naj upošteva Prilogo 2.

13. Continuità con progetti realizzati nel corso della precedente programmazione (Interreg IIA Italia-Slovenia)/ *Nadaljevanje projektov, ki so bili izvedeni v prejšnjem programskem obdobju (Interreg IIA Italija-Slovenija)*

14. Collegamento/integrazione con altri programmi comunitari (precedenti ed attuali)/ *Povezave z drugimi evropskimi programi (preteklimi in sedanjimi)*

15. Costi / *Stroški*

i. Il beneficiario del progetto ha il diritto alla deduzione dell'IVA ?/ *Koristnik projekta lahko odbije DDV?*	☐ si/*da* ☐ no/*ne*
ii. I costi comprendono l'IVA ?/ *Stroški vključujejo DDV?*	☐ si/*da* ☐ no/*ne*
iii. Costo totale (in Euro)/ *Skupni stroški (v evrih)*	

iv. distribuzione annuale delle spese del progetto (previsione)/ *Letna porazdelitev stroškov za projekt (napoved)*

Anno/ *Leto*	Importo (in Euro)/ *Znesek (v evrih)*	Percentuale delle spese del progetto / *Delež stroškov v odstotkih*
2001		
2002		
2003		
2004		
2005		
2006		
2007		
2008		

v. tipologie di spesa previste / *tipologije stroškov za projekt*

Tipologie di spesa/ *tipologije stroškov*	Importo (in Euro)/ *Znesek (v evrih)*
1) Progettazione e collaudo/*Projektiranje in prevzem*	

2) Studi, indagini, rilevazioni/*Študije, raziskave, odvzemi vzorcev*	
3) Infrastrutture e investimenti/*Infratrukture in investicije*	
4) Acquisto di attrezzature/*Nabava opreme*	
5) Hardware e software/*Strojna in programska oprema*	
6) Creazione di siti web/*Oblikovanje spletnih strani*	
7) Personale (dipendente interno)/*Osebje (zaposleno znotraj ustanove)*	
8) Consulenze esterne/*Zunanje svetovanje*	
9) Missioni/*Obiski, delovna potovanja*	
10) Attività promozionali (incontri, seminari, pubblicazioni...)/*Promocijska dejavnost (srecanja, seminarji, publikacije...)*	
11) Spese generali/*Splošni stroški*	
12) Altro (specificare)/*Drugo (specificirati)*	

16. Informazioni finanziarie (in Euro) / *Finančni podatki (v evrih)*

Cofinanziamento privato / *Zasebni finančni prispevek*	
Cofinanziamento pubblico / *Javni finančni prispevek*	
Contributo pubblico richiesto / *Zaprošeni javni prispevek*	
Totale complessivo / *Skupno*	

17. Altre richieste di finanziamento/ *Druge prošnje za financiranje*

i. Il progetto è già stato presentato presso un altro ente erogatore di contributi?/ *Projekt je že bil predložen drugemu organu v financiranje*	☐ si/*da* ☐ no/*ne*
i. In caso affermativo, presso quale ente?/	

Če je odgovor pritrdilen, kateremu organu?	☐ si/*da* ☐ no/*ne*
ii. Sono stati concessi finanziamenti?/ *Je bila prošnja za financiranje odobrena?*	☐ si/*da* ☐ no/*ne*

18. Informazioni relative al progetto partner in Slovenia (se previsto)/ *Informacije v zvezi s partnerskim projektom v Sloveniji (če je predviden)*

i. Titolo del progetto/ *Naslov projekta*:	☐ si/*da* ☐ no/*ne*
i. Costo complessivo/ *Skupni stroški*:	☐ si/*da* ☐ no/*ne*
Il progetto è già stato presentato per un'altra fonte di finanziamento pubblico o privato (Phare CBC, Ispa, Sapard, fondi nazionali)?/ *Ali je bil projekt že predložen v financiranje iz drugega javnega ali zasebnega vira (Phare CBC, Ispa, Sapard, nacionalna sredstva)?*	☐ si/*da* ☐ no/*ne*
ii. Sono stati concessi dei finanziamenti?Se sì, quali?/ Je bila prošnja za financiranje odobrena? *Če je odgovor pritrdilen, kolikšna sredstva so bila namenjena?*	☐ si/*da* ☐ no/*ne*

Codice progetto / *Šifra projekta* : ....

Parere della pre-istruttoria da parte degli uffici competenti / *Mnenje pristojnih uradov po predhodnem izboru*

positivo/ *pozitivno* proposta di punteggio/ *predlog točkovanja* ……………

negativo/ *negativno*

Parere del Comitato di Pilotaggio / *Mnenje Upravnega odbora*

positivo/ *pozitivno* punteggio/ *točkovanje*

negativo / *negativno*

Data/ *Datum*: ……………………………………………………………

Elenco codici delle Amministrazioni/ *Seznam kratic*:

FVG	=	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia / *Avtonomna dežela Furlanija-Julijska krajina*
SLO	=	Repubblica di Slovenia / *Republika Slovenija*
VEN	=	Regione Veneto / *Dežela Veneto*

ALLEGATO 1: LETTERE DI INTENTI

PRILOGA 1: PISMO O NAMERI

1) Per essere considerate ammissibili, le proposte progettuali devono contenere le lettere di intenti dei partner del progetto./ *Predloge projektov je moč predložiti le, če so opremljeni s pismi o nameri partnerjev v projektu.*

2) Le lettere di intenti devono essere redatte su carta intestata e indirizzate al beneficiario / *Pisma o nameri morajo biti napisana na pisemskem listu z glavo in naslovljena na koristnika.*

3) Le lettere non devono essere manoscritte / *Pisma ne smejo biti napisana lastnoročno.*

4) Ciascuna lettera deve indicare almeno / *Vsako pismo mora vsebovati vsaj*:

- il titolo del progetto/ *naslov projekta*;
- il riferimento al Programma Interreg IIIA/Phare CBC Italia – Slovenia / *navedbo Programa Interreg IIIA/Phare CBC Italija - Slovenija;*
- una breve descrizione del ruolo del partner / *kratek opis vloge partnerja;*
- l'impegno finanziario del partner (se previsto) / *finančno breme, ki ga prevzema partner (če je to predvideno);*
- la durata del progetto / *trajanje projekta.*

5) Deve, inoltre, riportare / *Poleg tega mora nositi:*

- la data / *datum;*
- la firma di una persona autorizzata e la sua funzione all'interno dell'organismo / *podpis pooblaščene osebe in navedbo njene vloge v organizaciji.*

ALLEGATO 2: CRITERI DI SELEZIONE

PRILOGA 2: MERILA ZA IZBOR

I criteri di selezione dei progetti, di seguito riportati, prevedono diverse categorie di criteri a seconda della fase procedurale della valutazione e selezione degli interventi / *Merila za izbor projektov, ki so navedeni v nadaljevanju, obsegajo različne vrste kriterijev glede na fazo v postopku in na oceno in izbor posegov.*

In particolare, sono previsti / *Še posebej so navedena*

1) criteri di preistruttoria / *merila za predhodni izbor*

2) criteri di selezione congiunta (qualità e livello della cooperazione trasfrontaliera e impatto trasfrontaliero) / *merila za skupni izbor (kakovost in stopnja čezmejnega sodelovanja in čezmejni učinek)*

Essi saranno utilizzati per l'esame di tutti i progetti presentati per una richiesta di finanziamento nell'ambito del Programma / *Ta merila se uporabljajo za ocenjevanje vseh projektov, ki bodo predloženi v financiranje iz programa.*

A) CRITERI DI PREISTRUTTORIA / *MERILA ZA PREDHODNI IZBOR*

Per quanto attiene più propriamente ai criteri di validità tecnica del progetto, questi saranno in seguito esplicitati dalle strutture tecniche interne che coadiuveranno le Unità Locali dell'Autorità di Gestione nella selezione dei progetti. Tali criteri di selezione tecnica saranno specifici per ogni misura e azione e saranno resi pubblici, nel caso di procedura attivata tramite bando, in fase di pubblicazione dello stesso o, nel caso di attivazione della procedura a regia regionale,.nelle delibere delle Giunte regionali. / *Kar pa zadeva merila za neposredno presojanje strokovne vsebine projekta, bodo za njihovo oblikovanje poskrbeli pristojni notranji strokovni organi, ki bodo pomagali krajevnim enotam upravljalskih organov (managing authority) pri izboru projektov. Ta merila za strokovni izbor bodo namenoma dorečena za vsak ukrep in aktivnost posebej in bodo v primeru postopka na podlagi javnega razpisa javno objavljeni skupaj z njim oziroma v primeru postopka v deželni režiji pa bodo objavljeni v sklepih Deželnih odborov.*

Per quanto riguarda la valutazione ambientale da parte del Gruppo Tecnico Ambiente, questa sarà effettuata secondo criteri che saranno successivamente individuati da questa stessa struttura./ *Kar zadeva presojo vplivov na okolje s strani Strokovne skupine za okolje, bo le-ta opravljena na podlagi meril, ki jih bo naknadno določila skupina sama.*

Codice progetto / *Šifra projekta* :

B)CRITERI DI SELEZIONE CONGIUNTA / *MERILA ZA SKUPNI IZBOR*

I criteri di selezione congiunta saranno approvati dal Comitato di Sorveglianza – Interreg IIIA – Phare CBC e dettagliati nel Complemento di Programmazione. Saranno considerati due parametri generali: la qualità della cooperazione transfrontaliera e gli impatti attesi / *Upravni odbor (Steering Committee) Interreg IIIA - Phare CBC bo odobril merila za skupni izbor, ki bodo podrobno opisana v Programskem dopolnilu. Tu bosta pomembna dva splošna pokazatelja: kakovost čezmejnega sodelovanja in pričakovani učinki*

Definizione degli standards/ *Določanje standardov*

Per entrambi i criteri - qualità della cooperazione transfrontaliera e impatti attesi - saranno definiti degli standard minimi che dovranno essere rispettati dai progetti e standards più elevati che saranno usati per la formazione della graduatoria./ *Za obe merili (kakovost čezmejnega sodelovanja in pričakovani učinki) bodo določeni minimalni standardi, ki jih bodo morali upoštevati projekti, in višji standardi, ki bodo prišli v poštev za izdelavo končne lestvice.*

Qualità e livello della cooperazione transfrontaliera / *Kakovost in stopnja čezmejnega sodelovanja*

Per la selezione dei progetti, vengono inseriti due standard relativi alla qualità della cooperazione transfrontaliera nel corso dello sviluppo ed implementazione dei progetti/ *Za izbor projektov bosta veljala dva standarda kakovosti čezmejnega sodelovanja v fazi razvoja in implementacije projektov:*

- standard minimo B – progetti B (da 1 a 3 punti) / *minimalni standard B - projekti B (1 do 3 točk);*
- standard alto A - progetti A B (da 4 a 7 punti) / *višji standard A - projekti A B (4 do 7 točk);*

1) Cooperazione - coinvolgimento preliminare nella fase di progettazione (requisito minimo:lettera d'intenti) / *Začetno sodelovanje - vključevanje v fazi priprave projekta (minimalni pogoj: pismo o nameri)*

☐ si/*da* ☐ no/*ne*

1) Realizzazione congiunta italo-slovena di almeno una parte del progetto / *Skupna italijansko-slovenska izvedba vsaj enega dela projekta*

☐ si/*da* ☐ no/*ne*

2) Esistenza di un progetto partner finanziato con risorse pubbliche o private / *Obstaja partnerski projekt, ki se finansira iz javnih in zasebnih virov*

☐ si/*da* ☐ no/*ne*

3) Utilizzo comune dei risultati del progetto e creazione di reti tra autorità/imprese/associazioni locali / *Skupna uporaba rezultatov projekta in ustvarjanje mrež med ustanovami/podjetji/krajevnimi združenji*

☐ si/*da* ☐ no/*ne*

4) Continuazione della cooperazione anche dopo la conclusione del finanziamento FESR / *Sodelovanje se bo nadaljevalo tudi po izteku finansiranja iz ESRR sklada*

☐ si/*da* ☐ no/*ne*

5) Grado di copertura dell'area Interreg (esistenza di più di due soggetti coinvolti nei punti precedenti)/ *Stopnja pokrivanja območja Interreg (več kot dva subjekta udeležena v zgoraj opisanih točkah)*

☐ si/*da* ☐ no/*ne*

6) Sinergia con le priorità fissate dai documenti di programmazione biennali sloveni (Grant Scheme e Small Project Fund) / *Sinergija s prioritetami, ki jih določajo enoletni ali dvoletni slovenski programski dokumenti (Grant scheme in Small Project Fund)*

☐ si/*da* ☐ no/*ne*

Determinazione dei criteri di impatto trasfrontaliero / Dolocanje meril za ocenjevanje cezmejnega ucinka

Gli impatti attesi dei progetti sullo sviluppo dell'integrazione regionale saranno rilevati mediante indicatori, la cui definizione e precisa descrizione sarà specificata nel Complemento di programmazione e concordata all'interno del Comitato di Sorveglianza Interreg III A – Phare CBC. / *Pričakovani učinki projektov na razvoj regionalnih povezav se bodo merili s pokazatelji, ki bodo podrobno določeni in opisani v Programskem dopolnilu in jih bo odobril Upravni odbor (Steering committee) Interreg III A – Phare CBC.*

Per la selezione dei progetti, vengono introdotti due standard concernenti le categorie di impatti attesi sull'integrazione transfrontaliera / *Za izbor projektov bodo uvedena dva standarda za kategorije pričakovanih učinkov na čezmejno povezovanje:*

- Standard minimo B: ci si attende almeno un significativo impatto – progetti B / *Minimalni standard B: pričakovati je mogoče vsaj en pomemben učinek – B projekti;*
- Standard alto A: ci si attende due o più impatti significativi – progetti A/ *Višji standard A: pričakovati je mogoče dva ali več pomembnih učinkov – A projekti.*

Criteri di impatto della Misura 1.1 / Merila za ocenjevanje ucinka Ukrepa 1.1:

1.	Contributo allo sviluppo di una pianificazione ambientale e territoriale comune / *Doprinos k razvoju skupnega okoljskega in prostorskega načrtovanja*	☐
2.	Gestione coordinata tra aree protette / *Usklajeno upravljanje zaščitenih območij*	☐
3.	Tutela della biodiversità trasfrontaliera / *Varovanje čezmejne biodiverzitete*	☐
4.	Sviluppo transfrontaliero di servizi comuni nel settore dell'ambiente / *Čezmejno razvijanje skupnih okoljevarstvenih storitev*	☐
5.	Contributo alla gestione efficiente delle risorse naturali comuni / *Doprinos k učinkovitemu upravljanju skupnih naravnih virov*	☐
6.	Potenziale di riproducibilità e trasferibilità dell'intervento / *Možnost ponovljivosti in prenosljivosti projekta*	☐
7.	Miglioramento diffuso delle condizioni ambientali attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti, dei consumi idrici ed energetici e la produzione di rifiuti/ *Splošno izboljšanje naravnih danosti*	☐
8.	Supporto alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturalistico e ambientale / *Podpora zaščiti naravnih virov in vrednot*	☐
9.	Contributo al miglioramento della stabilità del territorio e alla riduzione dei rischi ambientali / *Doprinos k izboljšanju stabilnosti prostora in zmanjšanju tveganja za okolje*	☐
10.	Condivisione di dati, studi e ricerce su ambiente e territorio finalizzati alla realizzazione di interventi positivi congiunti / *Skupna uporaba podatkov, študij in raziskav o okolju in prostoru z namenom spoznavanja in spremljanja okolja*	☐
11.	Incremento delle presenze turistiche / *Povečano število turistov*	☐

Criteri di impatto della Misura 1.2/ Merila za ocenjevanje ucinka Ukrepa 1.2:

1.	Miglioramento del flusso informativo attraverso regolari scambi di informazioni tra strutture coinvolte nella predisposizione ed esecuzione dei progetti / *Izboljšanje pretoka informacij s pomočjo rednih izmenjav podatkov med strukturami, ki bodo pripravljale in izvajale projekte*	☐
2.	Creazione e ampliamento di reti e strutture transfrontaliere di cooperazione / *Ustvarjanje in širitev čezmejnih mrež in struktur za sodelovanje*	☐
3.	Contributo alla valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale e riqualificazione di aree degradate (trovare indicatore di impatto) / *Doprinos k ovrednotenju arhitekturne in kulturne dediščine ter revitalizacija degradiranih območij (najti kazatelj učinka)*	☐
4.	Miglioramento delle infrastrutture transfrontaliere e della rete di trasporto / *Izboljšanje čezmejnih struktur in transportnih mrež*	☐
5.	Miglioramento della mobilità transfrontaliera / *Izboljšanje čezmejne mobilnosti*	☐
6.	Integrazione con reti internazionali di trasporto / *Integracija z mednarodnimi transportnimi*	☐

mrežami	
7. Contributo alla riorganizzazione congiunta dei flussi di traffico / *Doprinos k skupnemu urejanju prometnih tokov*	☐
8. Potenziale di riproducibilità e trasferibilità dell'intervento / *Možnost ponovljivosti in prenosljivosti projekta*	☐
9. Realizzazione e/o ottimizzazione di reti trasfrontaliere di servizi di pubblica utilità / *Izvedba in/ali optimizacija čezmejnih mrež storitev za javnost*	☐

Criteri di impatto della Misura 2.1:/ Merila za ocenjevanje ucinka Ukrepa 2.1:

1. Collaborazione ed integrazione tra centri di animazione economica per la promozione e lo sviluppo congiunto del territorio / *Sodelovanje in povezovanje med centri za gospodarsko pospeševanje s ciljem skupnega spodbujanja prostorskega razvoja*	☐
2. Aumento della visibilità e dell'attrattività del territorio / *Povečana razpoznavnost in privlačnost prostora*	☐
3. Contributo alla realizzazione di un mercato comune, sviluppo di un'offerta integrata, promozione e commercializzazione congiunta / *Doprinos k ustvarjanju skupnega trga, k razvoju integrirane ponudbe ter skupne promocije in trženja*	☐
4. Produzione integrata, sviluppo di prodotti e servizi, fornitura e fruizione comune di beni e servizi / *Integrirana proizvodnja, razvoj proizvodov in storitev, skupna oskrba in uporaba blaga in storitev*	☐
5. Sviluppo di collaborazioni finalizzate alla ricerca di partner e alla creazione di stabili rapporti di cooperazione / *Razvoj sodelovanja s ciljem iskanja partnerjev in trajnega sodelovanja*	☐
6. Trasferimento di know how, innovazioni di prodotto e/o processo, di tecnologie, di consulenze e di servizi comuni per imprese / *Prenos strokovnega znanja, inovacij v proizvodih in/ali procesu, tehnologij, svetovalnih storitev in skupnih storitev za podjetja*	☐
7. Creazione e ampliamento di infrastrutture a carattere transfrontaliero finalizzate a un'offerta integrata di servizi in supporto agli operatori economici / *Ustvarjanje in razširitev čezmejnih infrastruktur s ciljem nudenja intengrirane ponudbe storitev za potrebe gospodarstvenikov*	☐
8. Miglioramento diffuso delle condizioni ambientali attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti, dei consumi idrici ed energetici e la produzione di rifiuti/ *Splošno izboljšanje naravnih danosti preko znižanja stopnje onesnaževanja, zmanjšane uporabe vode in energije ter manjše proizvodnje odpadkov*	☐
9. Fruibilità transfrontaliera delle realizzazioni (centri servizio, incubatori, laboratori, ...)/ *Uporabnost izvedenega (storitvenih središč, inkubatorjev, laboratorijev...) na čezmejnem območju*	☐
10. Miglioramento della collaborazione in ambito finanziario / *Izboljšanje sodelovanja na finančnem področju*	☐
11. Miglioramento dell'accesso al credito delle PMI / *Izboljšanje možnosti koriščenja kreditov za MSP*	☐
12. Generazione di ricadute indirette sul sistema econonico (creazione di economie di scala, indotti, effetti allargati in presenza di distretti simili) / *Posredno učinkovanje na gospodarski sistem (ekonomije obsega, povezane dejavnosti, razširjeni učinki na proizvodno homogenih gospodarskih območjih)*	☐
13. Riproducibilità del progetto / *Ponovljivost projekta*	☐
14. Ricadute a livello occupazionale / *Učinki na stopnjo zaposlenosti*	☐

Criteri di impatto della Misura 2.2 / Merila za ocenjevanje ucinka Ukrepa 2.2 :

1. Integrazione dell'offerta turistica / *Integracija turistične ponudbe*	☐
2. Valorizzazione di località turistiche minori / *Ovrednotenje manjših turističnih krajev*	☐
3. Sviluppo di servizi e prodotti turistici comuni / *Razvoj skupnih turističnih proizvodov in storitev*	☐
4. Trasferimento di know how, di consulenze e servizi comuni per le imprese / *Prenos strokovnega znanja, svetovalnih dejavnosti in skupnih storitev za podjetja*	☐
5. Valorizzazione e rinnovo di infrastrutture a carattere transfrontaliero finalizzate a un'offerta integrata di servizi di carattere turistico / *Ovrednotenje in posodobitev čezmejnih infrastruktur s ciljem nudenja integrirane ponudbe turističnih storitev*	☐
6. Ricadute indirette sul sistema economico (economie di scala, indotti e simili) / *Posredni učinkie na*	☐

gospodarski sistem (ekonomije obsega, povezane dejavnosti in podobno)	
7. Riproducibilità del progetto / *Ponovljivost projekta*	☐
8. Ricadute a livello occupazionale / *Učinki na stopnjo zaposlenosti*	☐
9. Incremento della presenza turistica / *Povečano število turistov*	☐
10. Incremento dei flussi turistici in bassa stagione / *Povečanje turističnih tokov v posezoni*	☐
11. Miglioramento delle condizioni operative generali delle PMI turistiche / *Izboljšanje splošnih delovnih pogojev majhnih in srednjih turističnih podjetij*	☐
12. Fruibilità transfrontaliera dei servizi / *Uporabnost storitev na čezmejnem območju*	☐
13. Aumento della visibilità del territorio / *Večja razpoznavnost prostora*	☐
14. Supporto alla tutela del patrimonio naturalistico ed ambientale/ *Podpora zaščiti naravnih virov in vrednot*	☐
15. Miglioramento diffuso delle condizioni ambientali attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti, dei consumi idrici ed energetici e la produzione di rifiuti / *Splošno izboljšanje naravnih danosti preko znižanja stopnje onesnaževanja, zmanjšane uporabe vode in energije ter manjše proizvodnje odpadkov*	☐

Criteri di impatto della Misura 2.3 / Merila za ocenjevanje ucinka Ukrepa 2.3 :

1. Mantenimento e incremento di attività e pratiche sostenibili / *Ohranjanje in povečanje trajnostnih dejavnosti in praks*	☐
2. Diffusione e miglioramento delle informazioni al consumatore / *Izboljšan pretok informacij v korist uporabnikov*	☐
3. Contributo al miglioramento della commercializzazione e penetrazione anche nei mercati esterni al programma / *Doprinos k izboljšanju trženja in prodiranja tudi na trge izven programskega območja*	☐
4. Incremento della presenza turistica / *Povečano število turistov*	☐
5. Contributo all'aumento della visibilità e dell'attrattività turistica del territorio trasfrontaliero / *Doprinos k povečani razpoznavnosti in razvoju turistične privlačnosti čezmejnega območja*	☐
6. Contributo al miglioramento della qualità dei prodotti e della sicurezza alimentare / *Doprinos k izboljšanju kakovosti proizvodov in varnosti živil*	☐
7. Introduzione di tecniche produttive e metodologie gestionali innovative / *Uvajanje inovativnih proizvodnih tehnik in upravljalnih metod*	☐
8. Produzione integrata, sviluppo di prodotti e servizi comuni, fornitura e fruizione di servizi comuni / *Integrirana proizvodnja, razvoj proizvodov in storitev, oskrba in uporaba skupnih storitev*	☐
9. Sviluppo di collaborazioni finalizzate alla ricerca di partner / *Razvoj sodelovanja s ciljem iskanja partnerja*	☐
10. Trasferimento di know how, di innovazione di prodotto e/o di processo, e di servizi comuni per imprese del settore primario / *Prenos strokovnega znanja, inovacij proizvodov in/ali procesov in skupnih storitev za podjetja v primarnem sektorju*	☐
11. Sviluppo di progetti pilota e di "best practices" riproducibili e trasferibili / *Razvoj pilotskih projektov in ponovljivih ter prenosljivih "najboljših praks"*	☐
12. Sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente, alle tematiche della crescita sostenibile e alla conservazione del territorio / *Ozaveščanje o varovanju okolja, spodbujanju trajnostnega razvoja in ohranjanju prostora*	☐
13. Ricadute sui livelli occupazionali / *Učinki na stopnjo zaposlenosti*	☐
14. Fruibilità congiunta delle infrastrutture trasfrontaliere a servizio del primario / *Skupna uporaba čezmejnih infrastruktur za primarni sektor*	☐

Criteri di impatto della Misura 3.1 / Merila za ocenjevanje ucinka Ukrepa 3.1:

1.	Superamento delle barriere amministrative e giuridiche nell'ambito dell'istruzione, della formazione professionale e del mercato del lavoro / *Premoščanje upravnih in pravnih ovir na področju šolanja, poklicnega usposabljanja in trga dela*	☐
2.	Miglioramento della conoscenza reciproca in materia di istruzione, formazione e politiche del lavoro / *Izboljšanje medsebojnega poznavanja na področju šolstva, usposabljanja in politik dela*	☐
3.	Incremento della cooperazione e dell'integrazione fra sistemi di istruzione / *Povečano sodelovanje in povezovanje med šolskimi sistemi*	☐
4.	Avvio e intensificazione della collaborazione tra istituzioni nel mercato del lavoro / *Začetek in okrepitev sodelovanja med institucijami na trgu dela*	☐
5.	Sviluppo di strategie occupazionali innovative e di nuovi profili professionali conformi alle esigenze transfrontaliere / *Razvoj inovativnih zaposlovalnih strategij in novih poklicnih profilov za potrebe čezmejnega trga*	☐
6.	Sviluppo/realizzazione di offerte di formazione e perfezionamento ad orientamento transfrontaliero/ *Razvoj/izvajanje ponudb čezmejnega obsega za usposabljanje in izpopolnjevanje*	☐
7.	Incremento della mobilità trasfrontaliera tra studenti / *Povečanje čezmejne mobilnosti študentov*	☐
8.	Incremento della mobilità trasfrontaliera tra formatori / *Povečanje čezmejne mobilnosti predavateljev*	☐
9.	Innovatività e riproducibilità del progetto / *Inovativnost in ponovljivost projekta*	☐
10.	Contributo all'incontro domanda - offerta di lavoro / *Doprinos k usklajevanju ponudbe in povpraševanja na trgu dela*	☐
11.	Incremento del numero di lavoratori trasfrontalieri / *Povečanje števila čezmejnih delavcev*	☐

Criteri di impatto della Misura 3.2/ Merila za ocenjevanje ucinka Ukrepa 3.2:

1.	Superamento di specifiche barriere giuridiche, amministrative, linguistiche e culturali e contributo allo sviluppo di standard comuni / *Premoščanje specifičnih pravnih, upravnih, jezikovnih in kulturnih ovir ter doprinos k razvoju skupnih standardov*	☐
2.	Creazione e sviluppo di reti settoriali transfrontaliere / *Ustvarjanje in razvoj čezmejnih sektorskih mrež*	☐
3.	Miglioramento del flusso informativo tramite regolari scambi di informazioni tra strutture coinvolte nella predisposizione ed esecuzione dei progetti / *Izboljšanje pretoka informacij zaradi rednega obveščanja med strukturami, ki bodo pripravljale in izvajale projekte*	☐
4.	Riproducibilità del progetto / *Ponovljivost projekta*	☐
5.	Fruibilità da parte di un'utenza trasfrontaliera / *Uporabnost s strani prebivalcev čezmejnih območij*	☐
6.	Contributo alla valorizzazione del patrimonio artistico, storico e culturale del territorio / *Doprinos k ovrednotenju umetnostne, zgodovinske in kulturne dediščine v prostoru*	☐
7.	Incremento delle presenze turistiche / *Povečano število turistov*	☐
8.	Creazione di nuova occupazione / *Ustvarjanje novih delovnih mest*	☐
9.	Collaborazione e integrazione nell'ambito della ricerca scientifica / *Sodelovanje in povezovanje na področju znanstvenega raziskovanja*	☐
10.	Collaborazione ed integrazione nell'ambito della cultura, dello sport e del sociale / *Sodelovanje in povezovanje na področju kulture, športa in sociale.*	☐

Selezione dei progetti con un indicatore aggregato di qualità / Izbor projektov s pomocjo dvojnih kakovostnih pokazateljev

Per poter essere finanziati dal Programma Interreg – Phare – CBC, i progetti dovranno soddisfare almeno gli standard minimi in entrambe le categorie di cui sopra. Una visione di insieme della qualità dei progetti finanziati si ottiene attraverso una classificazione di tipo qualitativo, la quale combina entrambe le dimensioni, come ad esempio (a) la qualità della cooperazione nella ideazione, sviluppo o implementazione del progetto e (b) gli impatti attesi e perciò forma un indicatore aggregato di qualità. / *Da pridobijo finančna sredstva iz programa Interreg – Phare - CBC, morajo projetki dosegati vsaj minimalne standarde v obeh zgoraj omenjenih kategorijah. Splošen opis kakovosti projektov bo možen na osnovi kakovostne razvrstitve, ki upošteva obe spremenljivki - na primer (a) kakovost sodelovanja v fazi snovanja, razvoja in izvajanja projekta in (b) pričakovani učinki - se pravi razvrstitve, ki uvaja dvojne kakovostne pokazatelje.*

	Qualità della cooperazione transfrontaliera / Kakovost cezmejnega sodelovanja	
Impatti attesi dell'integrazione transfrontaliera / Pricakovani ucinki cezmejnega povezovanja	Alto / *Višja* A	Minimo / *Minimalna* B
Alto / *Višji* A	AA	AB
Minimo / *Minimalni* B	BA	BB

In totale, possono essere individuati quattro tipi di progetti: AA, AB, BA, BB / *Skupno bomo obravnavali štiri vrste projektov: AA, AB, BA, BB.*
AA individuerà i progetti di alto livello, AB e BA i progetti sono di livello intermedio, mentre BB i progetti rispettono solo i requisiti minimi richiesti. / *AA bo oznaka za projekte višjega standarda, AB e BA za projekte srednjega standarda ter BB za projekte, ki zadoščajo samo minimalnim merilom.*

RICHIESTA ACCONTO/ SALDO FINALE

Al Servizio autonomo
per le identità linguistiche e culturali
Via S. Francesco 37
34133 Trieste

Oggetto:	**Reg CE n. 1260/99 – JPD Interreg IIIA Italia-Slovenia 2000-2006** **Avviso DGR n. ____________ del _________** **Asse/Misura ______________________________** **Codice progetto _____________** **Titolo del progetto ____**

Il sottoscritto ____________________________________ nato a ____ il______________________ residente a ____ in qualità di ________________ (1) del soggetto beneficiario ____ (codice fiscale ____________________) con sede legale in ______________________, in riferimento alla domanda di contributo di cui all'oggetto riguardante un programma di investimenti comportante una spesa ammissibile di euro ___________ ed un contributo ammissibile di euro ____________________, consapevole della responsabilità penale cui può incorrere ai sensi dell'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445 in caso di dichiarazione mendace,

DICHIARA

- ❑ che il progetto è stato avviato in data ____________ e che tutte le iniziative approvate sono regolarmente in corso, secondo le modalità ed i tempi dichiarati, senza apporto di modifiche o varianti non autorizzate (**in caso di richiesta di acconto**);

oppure

- ❑ che il progetto è stato concluso in data ____________ e che tutte le iniziative approvate sono state eseguite secondo le modalità e nei termini prescritti, senza apporto di modifiche o varianti non autorizzate (**in caso di richiesta di saldo**);
- ❑ che le spese effettivamente sostenute e dichiarate, alla data del ____________, per la realizzazione delle iniziative in oggetto, ammontano complessivamente a euro ______________________ corrispondenti al _____ % della spesa ammessa totale, riguardano esclusivamente le categorie e le voci di spesa ammissibili approvate con il relativo progetto –nei limiti delle disposizioni stabilite dal decreto n. ________ del __________ di approvazione del contributo;
- ❑ che le spese di cui al punto precedente sono imputate al lordo dell'IVA, in quanto la relativa spesa è realmente e definitivamente sostenuta e non è recuperabile né può essere in alcun modo recuperata, anche con sistemi forfettari, in quanto il soggetto beneficiario da me rappresentato non agisce in esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 4 del DPR 26.10.1972, n. 633;

oppure

- ❑ che le spese di cui al punto precedente sono imputate al netto dell'IVA in quanto la relativa spesa, pari a Euro____________ è recuperabile, in quanto il soggetto beneficiario da me rappresentato agisce in esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 4 del DPR 26.10.1972, n. 633;
- ❑ che il soggetto beneficiario rappresentato ha utilizzato un sistema contabile distinto nonché un'adeguata codificazione contabile al fine di ottenere estratti riepilogativi, dettagliati e schematici di tutte le transizioni che sono state oggetto del finanziamento in questione;
- ❑ che le spese rendicontate sono indicate nell'**allegato Riepilogo dei titoli di spesa**, e che per le medesime non è stata emessa/ricevuta nota di accredito alcuna né sono stati ricevuti altri contributi pubblici per le medesime attività;
- ❑ che tutti i materiali, i macchinari, gli impianti e le attrezzature relativi alle spese sostenute sono stati acquistati allo stato "nuovi di fabbrica" e che gli stessi sono identificabili in base al numero indicato nell'elenco allegato.
- ❑ che gli originali dei titoli di spesa – e dei relativi documenti di quietanza attestanti l'avvenuto pagamento- elencati nel **Riepilogo dei titoli di spesa** risultano conservati presso la sede ________________, al seguente indirizzo ____, e sono disponibili per le necessarie operazioni di verifica e controllo da parte dell'amministrazione;
- ❑ che per le attività del progetto non hanno / hanno generato entrate (ai sensi della norma n. 2 del regolamento (CE) n. 1685/2000, sponsorizzazioni o altri cofinanziamenti) per un importo complessivo di euro ____________________;
- ❑ che si impegna a non cedere, senza giusta causa, per cinque anni, gli impianti e le attrezzature, o modificarne la destinazione d'uso.

Si allega:

- ❑ *Relazione tecnica annuale sull'attività svolta*
- ❑ *Riepilogo dei titoli di spesa, ordinato secondo le voci indicate nel piano finanziario*
- ❑ *Copia dei titoli di spesa quietanzati elencati nel Riepilogo, ordinato secondo le voci indicate nel piano finanziario*
- ❑ *Riepilogo dei beni fisici acquistati con le agevolazioni pubbliche*
- ❑ *Relazione finale complessiva sull'attività svolta (in caso di saldo)*
- ❑ *Certificato di collaudo o di regolare esecuzione (in caso di saldo)*
- ❑ *Delibera di approvazione degli atti di contabilità finale (in caso di saldo)*

Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445 del 28.12.2000, si allega alla presente richiesta, copia fronte retro del seguente documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore:
tipo ______________ n. __________________ rilasciato il ________da ____________________.

Luogo e data

il Legale Rappresentante

(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia della stessa)

RIEPILOGO SINTETICO DEI TITOLI DI SPESA

N.	Documento	N° Doc.	Data Doc.	Ditta Fornitrice	Causale[1]	Categoria di spesa	Imponibile	IVA Recuperabile[2]	IVA non recuperabile	Importo sul quale si richiede il contributo	Codice Pagamento[3]	Riferimento alla voce indicata nel piano finanziario	A CURA DEGLI UFFICI REGIONALI	
													Importo Ammesso	Contributo concesso
TOTALE														

FOGLIO N° _____DI N° ____

timbro e firma

[1] Descrizione analitica della spesa sostenuta.
[2] L'importo è comprensivo di IVA ed altre imposte od oneri di tipo fiscale nel solo caso in cui queste costituiscano un costo non recuperabile per il beneficiario.
[3] B (bonifico), C (contante).

COMUNE DI BRUGNERA
(Pordenone)

Avviso di deposito della delibera di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale - di iniziativa privata - della zona industriale di San Cassiano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA

VISTA la deliberazione consiliare n. 28 in data 7 maggio 2003 di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale - di iniziativa privata - della zona industriale di San Cassiano;

VISTO l'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52;

RENDO NOTO

Il suddetto Piano è depositato presso la Segreteria comunale per la durata di 30 giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C. e nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

Le osservazioni e le opposizioni potranno essere inoltrate con esposto al Sindaco redatto su carta legale.

Brugnera, 26 maggio 2003

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
arch. Maurilio Verardo

Avviso di deposito della delibera di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale - di iniziativa pubblica - della zona industriale di Maron.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA

VISTA la deliberazione consiliare n. 29 in data 7 maggio 2003 di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale - di iniziativa pubblica - della zona industriale di Maron;

VISTO l'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52;

RENDO NOTO

La suddetta variante è depositata presso la Segreteria comunale per la durata di 30 giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C. e nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

Le osservazioni e le opposizioni potranno essere inoltrate con esposto al Sindaco redatto su carta legale.

Brugnera, 26 maggio 2003

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
arch. Maurilio Verardo

COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA
(Pordenone)

Avviso di adozione del Piano di recupero di iniziativa privata ambito posto in via Valvasone presentato dalla ditta Colussi.

IL SINDACO

VISTA la documentazione agli atti;

VISTO l'articolo 45, commi 1), 2), e 3), della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

CHE con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 30 maggio 2003, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Piano di recupero di iniziativa privata - ambito posto in via Valvasone, identificato al catasto al foglio 6, mappale 1198, e proposto dalla ditta Colussi.

CHE la predetta deliberazione, unitamente agli elaborati progettuali, è depositata presso la Segreteria comunale, per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi (giorni di apertura al pubblico della sede comunale) a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

ENTRO il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C. in oggetto; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

Le osservazioni ed opposizioni indirizzate al Sindaco, dovranno pervenire entro il termine sopraindicato.

Dalla Residenza Municipale, 4 giugno 2003

IL SINDACO:
dott. Claudio Colussi

COMUNE DI GRADO
(Gorizia)

Riclassificazione dell'albergo denominato «Stella Maris» sito in via Provveditori n. 12.

SI RENDE NOTO

che con determinazione dirigenziale n. 2002/480 del 17 maggio 2003 si è provveduto a riclassificare come segue la struttura ricettiva sottoindicata per il quinquennio 2003-2007.

Denominazione: «Stella Maris»

Ubicazione struttura ricettiva: via Provveditori n. 12

Titolare: Belletti Mauro, legale rappresentante della Società di Mutuo Soccorso Pio Sovvegno

Classe assegnata: 3 (tre) stelle

Capacità ricettiva: 42 camere, 70 posti letto, 39 bagni completi.

Grado, 26 maggio 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Mauro Tognon

Riclassificazione dell'albergo denominato «Villa Rosa» sito in via Carducci n. 12.

SI RENDE NOTO

che con determinazione dirigenziale n. 2002/482 del 19 maggio 2003 si è provveduto a riclassificare come segue la struttura ricettiva sottoindicata per il quinquennio 2003-2007.

Denominazione: «Villa Rosa»

Ubicazione struttura ricettiva: via Carducci n. 12

Titolare: Dall'Oglio Carla, legale rappresentante S.a.s. «Albergo Diana»

Classe assegnata: 3 (tre) stelle

Capacità ricettiva: 25 camere, 44 posti letto, 25 bagni completi.

Grado, 26 maggio 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Mauro Tognon

Riclassificazione dell'albergo denominato «Villa Carla» sito in via Venezia n. 18.

SI RENDE NOTO

che con determinazione dirigenziale n. 2003/508 del 27 maggio 2003 si è provveduto a riclassificare come segue la struttura ricettiva sottoindicata per il quinquennio 2003-2007.

Denominazione: «Meublè Villa Carla»

Ubicazione struttura ricettiva: via Venezia n. 18

Titolare: Baldin Riccardo, legale rappresentante della S.n.c. «Villa Grazia di Baldin Riccardo & C.»

Classe assegnata: 3 (tre) stelle

Capacità ricettiva: 27 camere, 58 posti letto, 27 bagni completi.

Grado, 28 maggio 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Mauro Tognon

COMUNE DI MUGGIA
(Trieste)

Avviso di deposito e di adozione della variante n. 2 al P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Porto S. Rocco» - Richiedente: Società Porto S. Rocco S.p.A.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE

RENDE NOTO

CHE ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 52/ 1991 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data odierna, è depositata presso l'Ufficio Urbanistica di piazza della Repubblica n. 4, e per la durata di trenta giorni effettivi, la variante n. 2 al P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Porto S. Rocco».

Richiedente: Società Porto S. Rocco S.p.A., adottato con deliberazione consiliare n. 21 del 31 marzo 2003, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, che decorre dal 18 giugno 2003, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, a tutto il 29 luglio 2003, chiunque può presentare osservazioni al Piano e i proprietari degli immobili vincolati dallo stesso possono presentare opposizioni.

Muggia, 18 giugno 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott. arch. Ave Furlan

COMUNE DI PALUZZA
Servizio Tecnico
(Udine)

Avviso di deposito degli atti relativi alla variante urbanistica n. 2 del vigente Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) di iniziativa pubblica degli ambiti di zona «A» e «I» del centro storico del capoluogo.

IL SINDACO

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 26 maggio 2003, esecutiva, ad oggetto: «Legge regionale 34/1987. Realizzazione parcheggi urbani pubblici - anno 2002. Parcheggio Mulines. Approvazione progetto preliminare aggiornato ed adozione variante n. 2 al P.R.P.C.»;

VISTO l'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni,

INFORMA

che per trenta giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso (data odierna) resteranno depositati presso la Segreteria ed il Servizio tecnico di questo Comune, in libera visione a tutti i cittadini, gli atti relativi alla variante urbanistica sopraccitata.

Entro il periodo di deposito, ovvero dalla data odierna e fino al giorno 14 luglio 2003 compreso, chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante in parola. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Si precisa che le osservazioni od opposizioni dovranno essere redatte in carta legale ed anche i grafici che eventualmente venissero presentati a corredo delle osservazioni od opposizioni dovranno soddisfare la legge sul bollo.

Orario di apertura al pubblico:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00;
- il giovedì pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 17.45.

Paluzza, lì 30 maggio 2003

IL SINDACO:
p.i. Emidio Zanier

COMUNE DI PORCIA
(Pordenone)

Avviso del decreto 7 aprile 2003, n. 11 del Comando RFC regionale «Friuli Venezia Giulia» di abrogazione di servitù militari.

IL COMANDANTE DEL RFC REGIONALE
«FRIULI VENEZIA GIULIA»

VISTA la legge 24 dicembre 1976, n. 898, «Nuova regolamentazione delle servitù militari»;

VISTA la legge 2 maggio 1990, n. 104, «Modifiche ed integrazione della legge 24 dicembre 1976, n. 898»;

VISTO il decreto del Comandante della Regione Militare Nord n. 93 del 2 agosto 2000, con il quale sono state prorogate le servitù militari a suo tempo imposte per le necessità connesse alla difesa del territorio nazionale in alcune aree site nel Comune di Porcia (Pordenone);

ACCERTATA la possibilità di abrogare totalmente i suddetti asservimenti;

DECRETA

Art. 1

Nel Comune di Porcia (Pordenone) sono abrogate le limitazioni prorogate con il decreto sopra citato.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato mediante deposito per 60 (sessanta) giorni consecutivi, nell'Ufficio comunale di Porcia (Pordenone) e dell'avvenuto deposito sarà data notizia ai proprietari degli immobili, a cura del Comune, nelle forme previste dall'articolo 5 della legge 898/1976 ed articolo 2 della legge 104/1990.

Art. 3

Il diritto agli indennizzi ed ai contributi previsti dalla legge 24 dicembre 1976 n. 898, modificata ed integrata dalla legge 2 maggio 1990, n. 104 decade alla data di pubblicazione del presente decreto.

Trieste, 7 aprile 2003

IL COMANDANTE:
brig. gen. Luciano Alberici da Barbiano

COMUNE DI SUTRIO
(Udine)

Avviso di adozione della variante n. 1 al piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) del demanio sciabile dello Zoncolan.

IL SINDACO

ai sensi dell'articolo 45 - punto 2 - della legge regionale 19 novembre 1991 n. 52 e successive modificazioni

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale in data 11 aprile 2003 n. 5, esecutiva nelle forme di legge, è stata adottata la variante n. 1 al P.R.P.C. del demanio sciabile dello Zoncolan.

Copia della deliberazione unitamente agli elaborati tecnici rimarranno depositati per 30 (trenta) giorni consecutivi, a libera visione del pubblico, presso la Segreteria del Comune.

Entro tale periodo chiunque può presentare osservazioni e/o opposizioni.

Sutrio, 30 maggio 2003

IL SINDACO:
Enzo Marsilio

AZIENDA OSPEDALIERA
«S. MARIA DEGLI ANGELI»
PORDENONE

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente amministrativo.

In esecuzione della determinazione n. 252 del 7 maggio 2003, si rende noto che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

- n. 1 posto di dirigente amministrativo.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dalla legge n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 pubblicato sul Supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998, così come successivamente modificato ed integrato.

Questa Amministrazione garantisce la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso (articoli 70 e 72, D.P.R. 483/1997);
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

1. Diploma di laurea di secondo livello (laurea specialistica) in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o altra laurea equipollente.

2. Anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio Sanitario Nazionale nella posizione funzionale di livello settimo, ottavo e ottavo bis, ovvero qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre Pubbliche amministrazioni.

PROVE D'ESAME

a) Prova scritta: su argomenti di diritto amministrativo o costituzionale o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica nelle suddette materie.

b) Prova teorico pratica: predisposizione di atti o provvedimenti riguardanti l'attività del servizio.

c) Prova orale: vertente sulle materie oggetto della prova scritta nonché sulle seguenti materie: diritto civile, contabilità di Stato, leggi e regolamenti concernenti il settore sanitario, elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale, elementi di economia politica e scienze delle finanze, elementi di diritto penale.

La normativa generale relativa al presente bando è riportata integralmente in calce.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. Posti conferibili e utilizzazione della graduatoria

La graduatoria rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa di posti vacanti o disponibili per supplenza.

2. Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categoria protette - è effettuato a cura dell'Amministrazione prima dell'immissione in servizio. E' dispensato dalla visita medica il personale dipendente da Pubbliche amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali, ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;

c) titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati dispensati dall'impiego presso Pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Domande di ammissione

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, secondo la normativa vigente, e secondo l'allegato schema, devono essere rivolte al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - via Montereale, 24 - Pordenone e presentate o spedite nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, con finalità di autocertificazione:

a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979; i cittadini degli stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì di godere dei diritti civile e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per i singoli concorsi;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione compreso il numero di telefono se esistente. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a);

i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996).

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove. La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 le dichiarazione rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76, comma 1 del predetto D.P.R.

4. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di 3,87 euro, in nessun caso rimborsabile, e ciò ai sensi della legge 26 aprile 1983, n. 131, con le seguenti modalità: - con vaglia postale o con versamento diretto, intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda ospedaliera - Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone - via Mazzini, n. 12 - 33170 Pordenone, o con versamento su c.c. postale n. 12679593 intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda ospedaliera (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce);

- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità personale, valido.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato che, per costituire oggetto di valutazione, deve essere formalmente documentato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da Enti pubblici. Vanno altresì indicate, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale.

Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le Unità sanitarie locali - Aziende per i Servizi Sanitari - Aziende ospedaliere, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dall'Autorità competente dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione. I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'articolo 23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri dovranno essere documentati secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 20 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo o autocertificati secondo quanto indicato al successivo punto 4.1.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed elencate, previa numerazione, dettagliatamente in apposito elenco; non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.

Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

4.1 Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni: modalità di presentazione

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o dichiarazione sostitutiva di certificazioni.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere rese anche contestualmente all'istanza.

Le dichiarazioni sostitutive, che devono essere sottoscritte dal candidato e prodotte unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, valido, del sottoscrittore, possono essere rese:

a) negli appositi moduli predisposti dall'Ente o su un foglio, in carta semplice, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni spedite o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore;
b) davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione di un documento valido del sottoscrittore;
c) dinanzi al notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

La compilazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà senza il rispetto delle modalità sopra indicate comporta l'invalidità dell'atto stesso.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi suscettibili di esame da parte dell'apposita Commissione, pena la non valutazione.

In particolare il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed univoco:

a) per i servizi prestati presso Pubbliche amministrazioni e per il servizio militare: l'esatta indicazione, denominazione e sede dell'Amministrazione-datore di lavoro, la posizione funzionale ed il profilo professionale d'inquadramento, se trattasi di servizio a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale; il periodo di lavoro deve essere esattamente precisato dalla data di inizio a quello di ter-

mine, con indicazione di eventuali interruzioni del rapporto e posizione in ordine al disposto di cui all'articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979. In caso di interruzione del rapporto di lavoro indicarne esattamente le cause. Non va riportato in servizio riconosciuto ai soli fini economici;

b) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell'Istituto nel quale il titolo è stato conseguito;

c) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata: il candidato, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, può presentare la copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui ne attesti la conformità agli originali. Nella dichiarazione, che di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia, devono essere elencati dettagliatamente, tutti i documenti di cui il candidato vuole attestarne l'autenticità.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Azienda.

Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:

- Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - via Montereale, n. 24 - 33170 Pordenone.

ovvero

devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli») direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Montereale, n. 24, Pordenone, nelle ore del mattino di tutti i giorni feriali, sabato escluso; all'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Azienda ospedaliera non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Azienda stessa eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Per quanto concerne le procedure concorsuali fino alla nomina nel posto del vincitore si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

6. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata dal competente Organo ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa deliberazione.

7. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

8. Convocazione dei candidati

Il diario e la sede delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla e si svolgerà in aula aperta al pubblico.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

9. Punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. 483/1997 agli articoli 11, 20, 21, 22, 23 e in particolare all'articolo 27.

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così suddivisi:

a) titoli di carriera: 10 punti;

b) titoli accademici e di studio: 3 punti;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti;

d) curriculum formativo e professionale: 4 punti.

10. Valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

11. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si dispone che, in caso in cui alcuni candidati ottenessero il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, venga preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al competente Organo, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

12. Adempimenti dei vincitori

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall'Amministrazione a produrre, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso.

L'Azienda verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

13. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratto individuale, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L. vigente.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione nonché il relativo trattamento economico;

d) durata del periodo di prova;

e) sede di destinazione.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto.

L'Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve esser espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

14. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego chi abbia conseguito l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con provvedimento dell'Organo competente.

15. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza sanitaria (non medica) professionale tecnica ed amministrativa.

Allo stesso verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. predetto.

16. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Azienda ospedaliera si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

17. Trattamento dei dati personali

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ad esclusivi fini istituzionali.

Informazioni:

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando indispensabile alla corretta presentazione della domanda gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali, sabato escluso, alla struttura operativa politiche del personale - Ufficio concorsi - dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - via Montereale, n. 24 - 33170 Pordenone (telefono 0434/399097 - 399098).

L'estratto del presente avviso viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, quarta serie speciale «Concorsi ed esami».

d'ordine del Direttore generale
IL RESPONSABILE S.C.
POLITICHE DEL PERSONALE:
Mario Fogolin

Schema della domanda di partecipazione al concorso

(da presentarsi redatta su carta semplice a cui deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore)

Al Direttore generale
dell'Azienda ospedaliera
«S. Maria degli Angeli» -
via Montereale, 24
33170 Pordenone

Il sottoscritto ....

CHIEDE

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, di n. 1 posto di dirigente amministrativo presso codesta Azienda ospedaliera con scadenza il ....

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, consapevole della responsabilità penale e della decadenza dei benefici cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace dichiara:

1. di essere nat... a .... il ....;
2. di essere residente a .... (Provincia .....), via .... n. ....;

3. di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: ....)(a);
4. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ....
(ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....);
5. di non avere mai riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali: (b));
6. di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei requisiti specifici richiesti dal bando:
   - Laurea in .... conseguita il .... presso .... ;
   - Anzianità di servizio effettivo di .... anni prestato nella posizione funzione di .... presso ....;
7. di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: ....;
8. di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti Pubbliche amministrazioni: .... (d);
9. di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: .... (allegare documentazione probatoria);
10. di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali;
11. di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (e);
12. di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 .... (f);
13. che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:

    sig: ....

    via/piazza .... n. ....

    telefono n. ....

    c.a.p. n. .... città ....

    (in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data ....

Firma ....

Note

(a) i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza;

(b) da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale;

(c) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento: il periodo di servizio, eventuali periodi di aspettativa senza assegni usufruiti, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il tipo di rapporto (a tempo pieno/a tempo determinato o indeterminato), il settore di attività o presidio di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;

(d) dichiarazione riservata ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea;

(e) allegare certificazione relativa all'handicap - tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all'articolo 20 della legge 104/1992.

❑ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

❑ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

(barrare il quadratino accanto al tipo di dichiarazione che interessa)

...l... sottoscritt ....
nat... a .... (prov. ...) il ....residente in .... (prov. ...),
via .... n. ......

valendomi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole di quanto prescritto dall'articolo 76, comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che stabilisce «chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi, o ne fa uso nei casi previsti dal presente Testo Unico è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia» e sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (articolo 75, D.P.R. 445/2000),

DICHIARA

....
....
....
....
....

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

❑ Allega copia del documento ....
(indispensabile se la dichiarazione viene spedita o consegnata da terzi)

Luogo e data:....................

IL/LA DICHIARANTE ....
(firma per esteso e leggibile)

Parte riservata all'ufficio (se la dichiarazione è consegnata personalmente al funzionario addetto)
☐ Firma apposta dal dichiarante, identificato previa esibizione di ....
n. ...., rilasciato il .... da ....
in presenza di ....

A titolo puramente esemplificativo, si riportano alcune formule che possono essere trascritte:

a) nel fac-simile di dichiarazione sostitutiva di certificazione:
   - di essere in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito il .... presso ....
b) nel fac-simile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:
   - che le fotocopie dei titoli allegati alla domanda e di seguito elencati sono conformi all'originale in mio possesso.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico di radiodiagnostica. Riapertura dei termini.

In attuazione alla determinazione n. 284 del 16 maggio 2003, si rende noto che è stata disposta la riapertura dei termini di pubblicazione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico di radiodiagnostica, il cui testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 5 del 29 gennaio 2003.

IL RESPONSABILE STRUTTURA COMPLESSA POLITICHE DEL PERSONALE:
Mario Fogolin

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 1 «TRIESTINA»
TRIESTE

Concorso pubblico, per titoli ed esami per n. 3 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere (cat. «D» del ruolo sanitario).

In esecuzione della determinazione n. 209 dell'8 maggio 2003 del Responsabile del Centro di risorsa struttura operativa del personale, è aperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a:

- n. 3 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere (cat. «D» del ruolo sanitario).

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
(articolo 30, D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220)

1. Diploma universitario di infermiere (decreto Ministero sanità 14 settembre 1994, n. 739);

ovvero

- possesso di un titolo equipollente ai sensi dell'articolo 1, tabella B, del D.M. 27 luglio 2000:
  - infermiere professionale (Regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330);
  - infermiere professionale (D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162);
  - diploma universitario scienze infermieristiche (legge 11 novembre 1990, n. 341).

2. Iscrizione all'Albo professionale degli infermieri attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

PROVE DI ESAME
(articolo 37, D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220)

Prova scritta

Svolgimento di un tema ovvero soluzione di quesiti a risposta sintetica nell'ambito delle seguenti materie:

- legislazione sanitaria;
- legislazione ed ordinamento professionale;
- principi di organizzazione e gestione dei processi assistenziali;
- qualità dei servizi sanitari e accreditamento professionale;
- elementi di metodologia per l'educazione sanitaria;
- metodologia dell'autoformazione e della formazione del personale di supporto;
- metodi e strumenti per la gestione infermieristica delle diverse problematiche assistenziali;
- la responsabilità deontologica e il codice deontologico degli infermieri.

Prova pratica

Analisi di un caso clinico e predisposizione del relativo piano assistenziale. Tecniche di assistenza diretta. Predisposizioni di piani assistenziali, esempi di utilizzo di protocolli assistenziali e simulazioni di interventi clinici infermieristici.

Prova orale:

- colloquio sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonché sui compiti connessi alla posizione professionale da conferire;
- nel corso della prova orale si procederà altresì, con attribuzione di specifico punteggio da parte della Commissione, all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e ad un colloquio per la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera scelta tra inglese, francese, tedesco e sloveno.

La lingua straniera scelta dal candidato per la verifica suddetta, dovrà essere indicata nella domanda di partecipazione al concorso. Nel caso in cui il candidato non ponga alcuna preferenza, sarà la Commissione a scegliere una tra le lingue indicate.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
(articolo 2, D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220)

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego:

   1) l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, prima dell'immissione in servizio;

   2) il personale dipendente dalle amministrazioni ed Enti di cui al numero 1) della presente lettera è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;

d) iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.

I requisiti di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione e l'omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.

Presentazione della domanda

Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere inoltrate all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina» - via del Farneto n. 3 - 34142 Trieste - entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Per le domande inoltrate tramite raccomandata a.r., farà fede la data risultante dal timbro postale di spedizione e saranno comunque ammesse solo quelle pervenute all'Azienda entro 15 giorni successivi la data di scadenza del bando.

Per le domande presentate a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Azienda, il termine per la consegna scade all'ora di chiusura dell'ufficio stesso (orario di sportello: da lunedì a giovedì 8-13.00/13.30-15.30; venerdì 8-13; sabato chiuso).

L'ammissione al concorso è gravata da una tassa di euro 3,9 in nessun caso rimborsabile.

Alla domanda dovrà, pertanto, essere allegata la relativa quietanza, (pagamento diretto presso la cassa dell'Azienda - via del Farneto n. 3 - III piano - orario di sportello: lunedì-venerdì 8-12; sabato chiuso - o per mezzo di vaglia postale, ovvero su conto corrente postale n. 10347342 intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda con indicazione specifica del concorso di cui trattasi, nella causale del versamento).

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice, nella quale devono indicare obbligatoriamente, oltre al possesso dei requisiti specifici:

a) il nome e cognome, la data, il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente.

   I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994 n. 174);

c) il Comune d'iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) i titoli di studio posseduti;

f) (per i maschi) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche amministrazioni, e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze.

L'omissione delle dichiarazioni di cui alle lettere d) e g) sarà considerata come

- il non aver riportato condanne penali;
- il non aver procedimenti penali in corso;
- il non aver prestato servizio presso Pubbliche amministrazioni.

I candidati portatori di handicap, beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104 debbono specificare nella domanda, qualora lo ritengano necessario, l'ausilio di cui necessitano e gli eventuali tempi aggiuntivi, relativamente al proprio handicap, per l'espletamento delle prove d'esame. A tal fine gl'interessati dovranno produrre apposita documentazione da cui si rilevi l'esigenza dei sussidi e l'indicazione dei tempi pratici necessari.

Alla domanda di partecipazione al concorso, che dovrà essere debitamente firmata pena esclusione, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli ef-

fetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.

I titoli possono essere prodotti:

- in originale;
- in copia legale o autenticata ai sensi di legge;
- auto-certificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che le autocertificazioni dovranno essere sottoscritte alla presenza del dipendente addetto ovvero, in caso di spedizione postale, si dovrà allegare fotocopia della carta d'identità (legge 127 del 15 maggio 1997 e successive).

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente, è tenuto, su richiesta dell'Amministrazione, prima dell'emissione del provvedimento favorevole, a produrre la documentazione relativo a quanto auto-certificato.

Si fa presente che, a specificazione di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i candidati sono tenuti a documentare fatti, stati e qualità che intendono esibire nel loro interesse, a meno che non siano già in possesso di questa Amministrazione. In tale caso, dovranno indicare con precisione in quale pratica, ovvero in quale fascicolo, gli stessi giacciono.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Si precisa che la valutazione del servizio militare, prestato a qualsiasi titolo, è subordinata all'esibizione della copia del foglio matricolare o dello Stato di servizio rilasciato dal Distretto militare (legge n. 958/1986), ovvero della relativa dichiarazione sostitutiva (articolo 1, comma 1, lettera f) D.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998).

Alla domanda deve essere unito, in carta semplice:

- un elenco dei documenti e dei titoli presentati;
- la ricevuta di pagamento della tassa concorsuale;
- il curriculum formativo e professionale datato e firmato.

Nella domanda di ammissione al concorso, l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la residenza di cui alla precedente lettera a).

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc., scaduto il termine utile per la presentazione della domanda.

Le certificazioni ed i documenti presentati dovranno essere rilasciati dall'autorità amministrativa competente dell'Ente interessato o da persone legittimate a certificare in nome e per conto dell'Ente stesso, altrimenti non saranno prese in considerazione.

Le eventuali dichiarazioni sostitutive, rese nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte pena la mancata valutazione delle medesime e nella consapevolezza della veridicità delle stesse e delle eventuali sanzioni penali di cui all'articolo 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Unità operativa acquisizione del personale, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei quesiti di partecipazione pena esclusione dal concorso.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare consenso al trattamento dei dati personali.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è disposta dall'Amministrazione, con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione, secondo la normativa di cui al D.L. 502/1992 nonché al citato D.P.R. 220/2001.

Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte:

- sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami - non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove medesime;
- oppure, nel caso in cui il numero dei candidati sia esiguo, sarà data loro comunicazione con racco-

mandata con avviso di ricevimento, non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove.

Tutte le prove del concorso (scritte, pratiche ed orali) non potranno aver luogo nei giorni festivi (incluse le festività religiose ebraiche e valdesi).

Valutazione delle prove d'esame (articolo 14, D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220)

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30; il superamento della prova pratica e della prova orale (che si svolgerà in un'aula aperta al pubblico) è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

Ai candidati, che avranno conseguito l'ammissione alla prove pratica ed orale, sarà data comunicazione dell'avvenuto superamento della prova scritta con l'indicazione del voto riportato in essa. L'avviso per la presentazione alla prova pratica e orale verrà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento personale valido d'identità.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice nominata dal Direttore generale dell'Azienda nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Al fine di consentire l'espletamento relativo all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e al colloquio per la verifica della conoscenza della lingua straniera, la Commissione giudicatrice potrà essere integrata da membri aggiunti.

Punteggio (articolo 8, D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220)

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- 30 punti per titoli;
- 70 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- 30 punti per la prova scritta;
- 20 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra queste categorie:

- titoli di carriera: punti 15;
- titoli accademici e di studio: punti 5;
- pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
- curriculum formativo e professionale: punti 7.

I titoli di carriera, accademici e di studio, le pubblicazioni e titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale verranno valutati con i criteri previsti dall'articolo 11 del D.P.R. 220/2001.

Graduatoria - Titoli di precedenza e preferenza

La Commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997 n. 127, successivamente modificato con legge 16 giugno 1998 n. 191, si dispone che in caso in cui alcuni candidati avessero il medesimo punteggio, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, venga attribuito valore preferenziale ad alcune componenti del punteggio finale con osservanza del seguente ordine di priorità:

- somma del punteggio globale attribuito alle prove d'esame;
- punteggio attribuito all'ultima prova d'esame;
- appar articolo 9, legge 16 giugno 1998, n. 191 - preferenza al candidato più giovane di età.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, il Direttore generale dell'Azienda o suo delegato, e sarà immediatamente efficace.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, alle precedenze ed alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

L'Amministrazione ai sensi del decreto legislativo 368/2001 potrà utilizzare altresì la graduatoria per le ulteriori esigenze che si verificassero nel periodo di efficacia della stessa, ai sensi della predetta normativa, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e rimane effi-

cace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Conferimento dei posti e assunzione

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato, ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione ed in carta legale, a pena decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione:

- i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, per i quali non sia prevista auto-dichiarazione sostitutiva;
- certificato generale del casellario giudiziale;
- altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione (articolo 19, D.P.R. 220/2001).

Il candidato dichiarato vincitore avrà la facoltà di richiedere all'Amministrazione, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso, l'applicazione dall'articolo 18, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunicherà la propria determinazione di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi alla Struttura operativa del personale - U.O. acquisizione del personale - via del Farneto n. 3 Trieste, telefono 040/3995158-5079-5167.

L'Amministrazione porterà a completamento le procedure del presente bando, a condizione che le Amministrazioni di cui all'articolo 7, commi 1 e 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, non abbiamo segnalato, nei termini previsti, le presenza di personale collocato in disponibilità nel territorio nazionale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

IL RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA OPERATIVA DEL PERSONALE:
dott. Fulvio Franza

Fac-simile della domanda di ammissione al concorso da redigersi in carta semplice:

All'Azienda per i servizi sanitari
n. 1 «Triestina»
via del Farneto n. 3
34142 Trieste

Il/La sottoscritt... ....

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico per titoli ed esami a n. ... post... di ....

A tal fine, sotto propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

- di esser nat... a .... il ....;
- di risiedere a .... via .... n. ......;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana: SI NO
  ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....;
- di essere di stato civile ....;
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di ....;
  ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo ....;

- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna dichiarazione;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio: .... conseguito il .... presso .... (b);
- di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione (se richiesto) conseguito in data (o sessione) .... presso (Università) ....;
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
  - iscrizione all'Albo professionale di .... (se richiesta);
  - libera docenza o specializzazione nella disciplina .... (se richiesta);
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: .... (c);
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le sotto indicate Pubbliche amministrazioni: .... (d);
- di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: .... (allegare documentazione probatoria);
- di voler sostenere, durante la prova orale del concorso in oggetto, la verifica della conoscenza della seguente lingua straniera (indicare una tra: inglese, francese, tedesco e sloveno): ....;
- di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del concorso presso una banca dati autorizzata;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale dev'essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

  sig: ....

  via/piazza .... n. ....

  telefono n. ....

  c.a.p. n............. città.............................

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in carta semplice.

Data ....

....

Firma

(allegare fotocopia documento d'identità)

NOTE:

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile e quello da coniugata;

b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni, etc.) - il tipo, gli Istituti o Enti e le date di conseguimento;

c) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;

d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento il periodo, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il Settore di attività o Presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti di impiego.

La domanda e la documentazione devono essere inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento:

All'Azienda per i Servizi Sanitari
n. 1 «Triestina»
via del Farneto n. 3
34142 Trieste

ovvero

- presentate all'Ufficio protocollo generale dell'Azienda - via del Farneto n. 3, nelle ore d'Ufficio:
  da lunedì a giovedì dalle ore 8 alle 13.00 / dalle ore 13.30 alle 15.30, venerdì dalle ore 8 alle 13, sabato chiuso).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 4 posti di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista (cat. «D» del ruolo sanitario).

In esecuzione della determinazione n. 210 dell'8 maggio 2003 del Responsabile del Centro di Risorsa Struttura Operativa del Personale, è aperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a:

- n. 4 posti di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista (cat. «D» del ruolo sanitario).

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
(articolo 30, D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220)

1. Diploma universitario di fisioterapista (decreto Ministero sanità 14 settembre 1994, n. 741)

ovvero

- possesso di un titolo equipollente ai sensi dell'articolo 1, tabella B, del D.M. 27 luglio 2000:
  - fisiokinesiterapista (corsi biennali di formazione specifica ex legge 19 gennaio 1942, n. 86, articolo 1);
  - terapista della riabilitazione (legge 30 marzo 1971 n. 118 - decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1974 e normative regionali);
  - terapista della riabilitazione (D.P.R. 162 del 10 marzo 1982 - legge 11 novembre 1990, n. 341);
  - tecnico fisioterapista della riabilitazione (D.P.R. 162 del 10 marzo 1982);
  - terapista della riabilitazione dell'apparato motore (D.P.R. 162 del 10 marzo 1982);
  - massofisioterapista (corso triennale di formazione specifica - legge 19 maggio 1971, n. 403).

PROVE DI ESAME
(articolo 37, D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220)

Prova scritta

Svolgimento di un tema ovvero soluzione di quesiti a risposta sintetica nell'ambito delle seguenti materie:

- elementi di fisiopatologia, metodologia della riabilitazione;
- oppure argomenti attinenti:
  a) l'area delle discipline fondamentali relative all'ambito professionale del fisioterapista;
  b) l'area etico deontologia;
  c) l'area della legislazione sanitaria e dell'ordinamento professionale
  d) l'area del diritto amministrativo e del lavoro.

Prova pratica

Metodiche e tecniche riabilitative relative a disabilità motorie, psicomotorie e cognitive oppure esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale nell'ambito di quanto segue: simulazione di situazioni specifiche.

Prova orale

Elementi di legislazione sanitaria. Metodologia generale e tecniche della riabilitazione oppure colloquio attinente le discipline proposte per la prova scritta.

Nel corso della prova orale si procederà altresì, con attribuzione di specifico punteggio da parte della Commissione, all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e ad un colloquio per la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera scelta tra: inglese, francese, tedesco e sloveno.

La lingua straniera scelta dal candidato per la verifica suddetta, dovrà essere indicata nella domanda di partecipazione al concorso. Nel caso in cui il candidato

non ponga alcuna preferenza, sarà la Commissione a scegliere una tra le lingue indicate.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
(articolo 2, D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220)

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego:

   1) l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, prima dell'immissione in servizio;

   2) il personale dipendente dalle amministrazioni ed Enti di cui al numero 1) della presente lettera è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;

d) iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.

I requisiti di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione e l'omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.

Presentazione della domanda

Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere inoltrate all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina» - via del Farneto n. 3 - 34142 Trieste - entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Per le domande inoltrate tramite raccomandata a.r., farà fede la data risultante dal timbro postale di spedizione e saranno comunque ammesse solo quelle pervenute all'Azienda entro 15 giorni successivi la data di scadenza del bando.

Per le domande presentate a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Azienda, il termine per la consegna scade all'ora di chiusura dell'ufficio stesso (orario di sportello: da lunedì a giovedì 8-13.00/13.30 -15.30; venerdì 8-13; sabato chiuso).

L'ammissione al concorso è gravata da una tassa di euro 3,9 in nessun caso rimborsabile.

Alla domanda dovrà, pertanto, essere allegata la relativa quietanza, (pagamento diretto presso la cassa dell'Azienda - via del Farneto n. 3 - III piano - orario di sportello: lunedì-venerdì 8-12; sabato chiuso - o per mezzo di vaglia postale, ovvero su conto corrente postale n. 10347342 intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda con indicazione specifica del concorso di cui trattasi, nella causale del versamento).

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice, nella quale devono indicare obbligatoriamente, oltre al possesso dei requisiti specifici:

a) il nome e cognome, la data, il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente.

   I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994 n. 174);

c) il Comune d'iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) i titoli di studio posseduti;

f) (per i maschi) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche amministrazioni, e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze.

L'omissione delle dichiarazioni di cui alle lettere d) e g) sarà considerata come:

- il non aver riportato condanne penali;
- il non aver procedimenti penali in corso;
- il non aver prestato servizio presso Pubbliche amministrazioni.

I candidati portatori di handicap, beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104 debbono specificare nella

domanda, qualora lo ritengano necessario, l'ausilio di cui necessitano e gli eventuali tempi aggiuntivi, relativamente al proprio handicap, per l'espletamento delle prove d'esame. A tal fine gl'interessati dovranno produrre apposita documentazione da cui si rilevi l'esigenza dei sussidi e l'indicazione dei tempi pratici necessari.

Alla domanda di partecipazione al concorso, che dovrà essere debitamente firmata pena esclusione, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.

I titoli possono essere prodotti:

- in originale;
- in copia legale o autenticata ai sensi di legge;
- auto-certificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che le autocertificazioni dovranno essere sottoscritte alla presenza del dipendente addetto ovvero, in caso di spedizione postale, si dovrà allegare fotocopia della carta d'identità (legge 127 del 15 maggio 1997 e successive).

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente, è tenuto, su richiesta dell'Amministrazione, prima dell'emissione del provvedimento favorevole, a produrre la documentazione relativo a quanto auto-certificato.

Si fa presente che, a specificazione di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i candidati sono tenuti a documentare fatti, stati e qualità che intendono esibire nel loro interesse, a meno che non siano già in possesso di questa Amministrazione. In tale caso, dovranno indicare con precisione in quale pratica, ovvero in quale fascicolo, gli stessi giacciono.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Si precisa che la valutazione del servizio militare, prestato a qualsiasi titolo, è subordinata all'esibizione della copia del foglio matricolare o dello Stato di servizio rilasciato dal Distretto militare (legge n. 958/1986), ovvero della relativa dichiarazione sostitutiva (articolo 1, comma 1, lettera f), D.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998),

Alla domanda deve essere unito, in carta semplice:

- un elenco dei documenti e dei titoli presentati;
- la ricevuta di pagamento della tassa concorsuale;
- il curriculum formativo e professionale datato e firmato.

Nella domanda di ammissione al concorso, l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la residenza di cui alla precedente lettera a).

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc., scaduto il termine utile per la presentazione della domanda.

Le certificazioni ed i documenti presentati dovranno essere rilasciati dall'autorità amministrativa competente dell'Ente interessato o da persone legittimate a certificare in nome e per conto dell'Ente stesso, altrimenti non saranno prese in considerazione.

Le eventuali dichiarazioni sostitutive, rese nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte pena la mancata valutazione delle medesime e nella consapevolezza della veridicità delle stesse e delle eventuali sanzioni penali di cui all'articolo 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Unità operativa acquisizione del personale, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei quesiti di partecipazione pena esclusione dal concorso.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare consenso al trattamento dei dati personali.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è disposta dall'Amministrazione, con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisio-

ne, secondo la normativa di cui al D.L. 502/1992 nonché al citato D.P.R. 220/2001.

Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte:

- sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami - non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove medesime;
- oppure, nel caso in cui il numero dei candidati sia esiguo, sarà data loro comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove.

Tutte le prove del concorso (scritte, pratiche ed orali) non potranno aver luogo nei giorni festivi (incluse le festività religiose ebraiche e valdesi).

Valutazione delle prove d'esame (articolo 14, D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220)

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30; il superamento della prova pratica e della prova orale (che si svolgerà in un'aula aperta al pubblico) è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

Ai candidati, che avranno conseguito l'ammissione alla prove pratica ed orale, sarà data comunicazione dell'avvenuto superamento della prova scritta con l'indicazione del voto riportato in essa. L'avviso per la presentazione alla prova pratica e orale verrà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento personale valido d'identità.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice nominata dal Direttore generale dell'Azienda nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Al fine di consentire l'espletamento relativo all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e al colloquio per la verifica della conoscenza della lingua straniera, la Commissione giudicatrice potrà essere integrata da membri aggiunti.

Punteggio (articolo 8, D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220)

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- 30 punti per titoli;
- 70 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- 30 punti per la prova scritta;
- 20 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra queste categorie:

- titoli di carriera punti 15;
- titoli accademici e di studio punti 5;
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;
- curriculum formativo e professionale punti 7.

I titoli di carriera, accademici e di studio, le pubblicazioni e titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale verranno valutati con i criteri previsti dall'articolo 11 del D.P.R. 220/2001.

Graduatoria - Titoli di precedenza e preferenza

La Commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997 n. 127, successivamente modificato con legge 16 giugno 1998 n. 191, si dispone che in caso in cui alcuni candidati avessero il medesimo punteggio, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, venga attribuito valore preferenziale ad alcune componenti del punteggio finale con osservanza del seguente ordine di priorità:

- somma del punteggio globale attribuito alle prove d'esame;
- punteggio attribuito all'ultima prova d'esame;
- appar articolo 9, legge 16 giugno 1998, n. 191 - preferenza al candidato più giovane di età.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, il Direttore generale dell'Azienda o suo delegato, e sarà immediatamente efficace.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, alle precedenze ed alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

L'Amministrazione ai sensi del decreto legislativo 368/2001 potrà utilizzare altresì la graduatoria per le ulteriori esigenze che si verificassero nel periodo di efficacia della stessa, ai sensi della predetta normativa, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Conferimento dei posti e assunzione

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato, ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione ed in carta legale, a pena decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione:

- i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, per i quali non sia prevista auto-dichiarazione sostitutiva;
- certificato generale del casellario giudiziale;
- altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione (articolo 19, D.P.R. 220/2001).

Il candidato dichiarato vincitore avrà la facoltà di richiedere all'Amministrazione, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso, l'applicazione dall'articolo 18, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunicherà la propria determinazione di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi alla Struttura operativa del personale - U.O. acquisizione del personale - via del Farneto n. 3 Trieste, telefono 040/3995158-5079-5167.

L'Amministrazione porterà a completamento le procedure del presente bando, a condizione che le Amministrazioni di cui all'articolo 7, commi 1 e 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, non abbiamo segnalato, nei termini previsti, le presenza di personale collocato in disponibilità nel territorio nazionale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

IL RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA OPERATIVA DEL PERSONALE:
dott. Fulvio Franza

Fac-simile della domanda di ammissione al concorso da redigersi in carta semplice:

All'Azienda per i servizi sanitari
n. 1 «Triestina»
via del Farneto n. 3
34142 Trieste

Il/La sottoscritt... ....

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico per titoli ed esami a n. ... post... di ....

A tal fine, sotto propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

- di esser nat... a .... il ....;
- di risiedere a .... via .... n. ......;

- di essere in possesso della cittadinanza italiana: SI NO
  ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....;
- di essere di stato civile ....;
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di ....
  ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo ....;
- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna dichiarazione;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio: .... conseguito il ....
  presso .... (b);
- di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione (se richiesto) conseguito in data (o sessione) .... presso (Università) ....;
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
  - iscrizione all'Albo professionale di .... (se richiesta);
  - libera docenza o specializzazione nella disciplina .... (se richiesta);
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: .... (c);
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le sotto indicate Pubbliche amministrazioni:
  .... (d);
- di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: .... (allegare documentazione probatoria);
- di voler sostenere, durante la prova orale del concorso in oggetto, la verifica della conoscenza della seguente lingua straniera (indicare una tra inglese, francese, tedesco e sloveno): ....;
- di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del concorso presso una banca dati autorizzata;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale dev'essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

  sig: . . . .

  via/piazza . . . . n. . . . .

  telefono n. . . . .

  c.a.p. n. . . . . città . . . .

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in carta semplice.

Data ....

....

Firma

(allegare fotocopia documento d'identità)

NOTE:

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile e quello da coniugata;

b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni, etc.) - il tipo, gli Istituti o Enti e le date di conseguimento;

c) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;

d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento il periodo, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il Settore di attività o Presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti di impiego.

La domanda e la documentazione devono essere inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento:

All'Azienda per i Servizi Sanitari
n. 1 «Triestina»
via del Farneto n. 3
34142 Trieste

ovvero

- presentate all'Ufficio protocollo generale dell'Azienda - via del Farneto n. 3, nelle ore d'Ufficio: da lunedì a giovedì dalle ore 8 alle 13.00 / dalle ore 13.30 alle 15.30, venerdì dalle ore 8 alle 13, sabato chiuso).

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 4 «MEDIO FRIULI»
UDINE

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario educatore professionale - cat. D.

In attuazione della deliberazione del 23 maggio 2003 n. 368, esecutiva ai sensi di legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei sotto indicati posti, vacanti nella vigente dotazione organica:

Ruolo sanitario

- personale della riabilitazione;
- profilo professionale: collaboratore professionale sanitario;
- educatore professionale
- categoria D (fascia base);
- posti n. 2.

A norma di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 un posto è riservato ai disabili.

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 9 maggio 1994, n. 487, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, pubblicato sul supplemento n. 144/L alla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2001.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alle leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 16 giugno 1998, n. 191, nonchè quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione relativi al presente concorso:

- diploma universitario di educatore professionale, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 (decreto Ministro sanità n. 520/1998).

A tale titolo sono equiparati, ai sensi della legge n. 42/1999, i diplomi ed attestati conseguiti in base al precedente ordinamento ed indicati nel D.M. 27 luglio 2000.

Prove di esame:

a) *prova scritta:* svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica attinenti sociologia antropologia culturale, metodiche e tecniche dell'intervento educativo professionale;

b) *prova pratica:* metodiche e tecniche dell'intervento educativo;

c) *prova orale:* elementi di legislazione e ordinamento professionale, metodiche e tecniche dell'animazione e della ricerca sociale, nonché elementi di informatica e la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale di una lingua straniera.

A tal fine il candidato dovrà scegliere la lingua straniera tra le seguenti:

- francese;
- inglese;
- tedesco.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego:

   1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, prima dell'immissione in servizio;

   2) il personale dipendente dalle Amministrazioni ed Enti di cui al n. 1 della presente lettera è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

2. Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda sanitaria n. 4 «Medio Friuli» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;

i) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di assunzione qualsiasi destinazione nell'ambito della Azienda per i Servizi Sanitari;

l) il domicilio presso il quale deve esser loro data ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

m) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996);

n) che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000;

o) di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè a segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari relativi alla condizione dell'handicappato;

- i tempi aggiuntivi necessari all'avente diritto.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso Pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.

La domanda dovrà essere con firma autografa e non autenticata. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Ai fini dell'autocertificazione, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

3. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di euro 10,33, in nessun caso rimborsabile, (rif. punto 5).

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria secondo le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Dovrà essere, inoltre, presentato un curriculum formativo e professionale, datato e firmato in cui saranno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonchè gli incarichi di insegnamento conferiti da Enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 220/2001, agli articoli 8, 11, 20, 21 e 22:

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
   a) 30 punti per i titoli;
   b) 70 punti per le prove d'esame.
2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
   a) 30 punti per la prova scritta;
   b) 20 punti per la prova pratica;
   c) 20 punti per la prova orale.
3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
   1) titoli di carriera punti 15;
   2) titoli accademici di studio punti 5;
   3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;
   4) curriculum formativo e professionale punti 7.
4. Titoli di carriera:
   a) servizio nella figura professionale a concorso ante 1 settembre 2001 punti 1,200 per anno;
   b) servizio nella figura professionale a concorso post 1 settembre 2001 punti 1,200 per anno;
   c) servizio nella categoria D) o Ds) nella medesima figura professionale ante 1 settembre 2001 punti 1,320 per anno;
   d) servizio nella categoria D) con funzioni di coordinamento o Ds) nella medesima figura professionale post 1 settembre 2001 punti 1,320 per anno.
5. I titoli accademici, di studio, le pubblicazioni ed i titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale si valutano con gli stessi criteri previsti dall'articolo 11 del D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220.

Il servizio prestato presso le Case di cura convenzionate o accreditate (articolo 21, D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220), con rapporto continuativo, è valutato per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. n. 220/2001 i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestati presso le Forze armate sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal D.P.R., n. 220/2001 per i servizi presso Pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso, ovvero con il minor punteggio previsto dal decreto suddetto per il profilo o mansioni diverse, ridotto del 50%. (Ai fini della valutazione il candidato deve allegare copia autenticata del fo-

glio matricolare e dello stato di servizio ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958).

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 370/1988, non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti i previsti dalla normativa vigente.

Si richiama in proposito quanto contenuto nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non potranno essere autocertificate. A tal fine si rammenta che il candidato dovrà autocertificare nei modi previsti dalla legge per quali parti ha contribuito alla stesura dei lavori, pena la non valutazione.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia l'elenco dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori o autocertificati nei limiti previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

4. Modalità di versamento della tassa di concorso

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- versamento su conto corrente postale n. 10003333, intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Servizio di tesoreria - via Pozzuolo, n. 330 - 33100 Udine;

ovvero

- versamento su conto corrente bancario n. 2845347 ABI 02008 CAB 12310, intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» presso Unicredit Banca S.p.A. - Servizio di tesoreria;

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda sanitaria n. 4 «Medio Friuli» - via Pozzuolo n. 330 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda sanitaria n. 4 «Medio Friuli» direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Pozzuolo n. 330 di Udine, nelle ore di ufficio (da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è disposta, con provvedimento motivato, dall'Azienda sanitaria, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

7. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dall'Azienda sanitaria nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 6 del D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220.

8. Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, sarà comunicato ai candidati, con raccomandata con avviso di ricevimento.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avvi-

so per la presentazione alla prova pratica e orale sarà dato ai singoli candidati, almeno venti giorni prima, di quello in cui essi debbono sostenerla.

In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire la effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione della avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al termine della effettuazione della prova pratica.

La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido,

9. Formazione della graduatoria approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, così come modificato dall'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191 riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si dispone che nel caso in cui alcuni candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria viene trasmessa agli uffici amministrativi dell'Azienda sanitaria per i provvedimenti di conseguenza.

10. Conferimento di posti ed utilizzazione della graduatoria

Il Direttore generale dell'Azienda sanitaria riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva e procede, con proprio atto deliberativo alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle indicazioni di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 191/1998.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, fatta salva la percentuale da riservare agli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini (legge 20 settembre 1980 n. 574 e similari).

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unicamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del Direttore generale, ed è immediatamente efficace.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

11. Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall'Azienda sanitaria, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare o autocertificare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e in carta semplice, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva;

b) certificato generale del casellario giudiziale;

c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 del C.C.N.L. 1 settembre 1995, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'immissione in servizio, nei termini prescritti al I comma, sarà subordinata alla verifica degli accertamenti sanitari e alla dichiarazione, sotto la propria responsabilità, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9 del C.C.N.L., di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

12. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le

normative comunitarie e il C.C.N.L. per il comparto sanità.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

Scaduto inutilmente il termine l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

13. Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

14. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. 1 settembre 1995.

15. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valore nei confronti del Responsabile dell'Ufficio concorsi ed assunzioni, del Responsabile dell'Ufficio trattamento giuridico e del Responsabile dell'Ufficio trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

17. Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere, copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 12.30 - di tutti i giorni feriali (sabato escluso) all'Ufficio concorsi ed assunzioni (telefono 0432.806029/30/65) - via Pozzuolo n. 330 - Udine oppure consultare il sito internet aziendale: www.ass4.sanita.fvg.it.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Roberto Ferri

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta libera

Al Direttore generale
dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4
«Medio Friuli»
via Pozzuolo, n. 330
33100 Udine

...l... sottoscritt... (a) ....

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale bandito il .... con avviso n. .... /M.I.

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

- di essere nat... a .... il ....;
- di risiedere in ...., via .... n. .....;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....;
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di .... (ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo ....);
- di non aver mai riportato condanne penali (ovvero: di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale: ....);
- di essere in possesso del seguente titolo di studio (diploma/laurea) conseguito il .... presso .... (b);
- di aver prestato servizio militare (c) dal .... al .... presso .... in qualità di .... (ovvero di non aver prestato servizio militare per il seguente motivo ....);
- di prestare attualmente servizio (o di aver prestato servizio oppure di non aver mai prestato servizio) presso le seguenti Pubbliche amministrazioni: .... (indicare i periodi, le qualifiche e le cause di risoluzione dei rapporti di pubblico impiego);
- di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: .... allegare documentazione probatoria .... (d);
- di indicare, ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera, ... (e);
- di impegnarsi a raggiungere, in caso di assunzione, qualsiasi destinazione nell'ambito dell'Azienda sanitaria;
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 31 dicembre 1996 n. 675 al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della presente normativa;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

  sig: ....

  via/piazza .... n. ....

  telefono n. ....

  c.a.p. n............. città.............................

DICHIARA INOLTRE

* Che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni.

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Luogo e data, ...

....
(firma autografa e non autenticata)

---

* **Nota Bene:** In questo caso, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

NOTE

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;

b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i diplomi professionali richiesti come requisito specifico - il tipo, gli Istituti o Enti che li hanno rilasciati e le date di conseguimento;

c) dichiarazione riservata ai soli candidati di sesso maschile;

d) tale precisazione è richiesta solo ai concorrenti che possono vantare detti diritti;

e) indicare obbligatoriamente la lingua straniera tra quelle proposte dal bando di concorso.

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico della riabilitazione psichiatrica - cat. D.

In attuazione della deliberazione del 23 maggio 2003 n. 368, esecutiva ai sensi di legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei sottoindicati posti, vacanti nella vigente dotazione organica:

Ruolo sanitario

- personale della riabilitazione;
- profilo professionale: collaboratore professionale sanitario;
- tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- categoria D (fascia base);
- posti n. 2.

A norma di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 un posto è riservato ai disabili.

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 9 maggio 1994, n. 487, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, pubblicato sul Supplemento n. 144/L alla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2001.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alle leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 16 giugno 1998, n. 191, nonchè quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione relativi al presente concorso:

- diploma universitario di tecnico della riabilitazione psichiatrica, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 (decreto Ministro sanità n. 182 del 29 marzo 2001).

Prove di esame:

a) *prova scritta:* svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica attinenti psicopatologia generale e dell'età evolutiva; riabilitazione psichiatrica generale e speciale;

b) *prova pratica:* tecniche riabilitative;

c) *prova orale:* riabilitazione psichiatrica generale e speciale, nonché elementi di informatica e la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale di una lingua straniera.

A tal fine il candidato dovrà scegliere la lingua straniera tra le seguenti:

- francese;
- inglese;
- tedesco.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego:

   1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, prima dell'immissione in servizio;

   2) il personale dipendente dalle Amministrazioni ed Enti di cui al n. 1 della presente lettera è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

2. Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda sanitaria n. 4 «Medio Friuli» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;

i) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di assunzione qualsiasi destinazione nell'ambito della Azienda per i Servizi Sanitari;

l) il domicilio presso il quale deve esser loro data ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso i mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

m) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996);

n) che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000;

o) di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè a segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari relativi alla condizione dell'handicappato;
- i tempi aggiuntivi necessari all'avente diritto.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso Pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.

La domanda dovrà essere con firma autografa e non autenticata. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Ai fini dell'autocertificazione, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

3. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di euro 10,33, in nessun caso rimborsabile, (rif. punto 5).

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria secondo le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Dovrà essere, inoltre, presentato un curriculum formativo e professionale, datato e firmato in cui saranno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonchè gli incarichi di insegnamento conferiti da Enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 220/2001, agli articoli 8, 11, 20, 21 e 22:

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
   a) 30 punti per i titoli;
   b) 70 punti per le prove d'esame.
2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
   a) 30 punti per la prova scritta;
   b) 20 punti per la prova pratica;
   c) 20 punti per la prova orale.
3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
   1) titoli di carriera punti 15;
   2) titoli accademici di studio punti 5;
   3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;
   4) curriculum formativo e professionale punti 7.
4. Titoli di carriera:
   a) servizio nella figura professionale a concorso ante 1 settembre 2001 punti 1,200 per anno;
   b) servizio nella figura professionale a concorso post 1 settembre 2001 punti 1,200 per anno;
   c) servizio nella categoria D) o Ds) nella medesima figura professionale ante 1 settembre 2001 punti 1,320 per anno;
   d) servizio nella categoria D) con funzioni di coordinamento o Ds) nella medesima figura professionale post 1 settembre 2001 punti 1,320 per anno.
5. I titoli accademici, di studio, le pubblicazioni ed i titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale si valutano con gli stessi criteri previsti dall'articolo 11 del D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220.

Il servizio prestato presso le Case di cura convenzionate o accreditate (articolo 21, D.P.R. 27 marzo

2001 n. 220), con rapporto continuativo, è valutato per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. n. 220/2001 i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestati presso le Forze armate sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal D.P.R. n. 220/2001 per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso, ovvero con il minor punteggio previsto dal decreto suddetto per il profilo o mansioni diverse, ridotto del 50%. (Ai fini della valutazione il candidato deve allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958).

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 370/1988, non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti i previsti dalla normativa vigente.

Si richiama in proposito quanto contenuto nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non potranno essere autocertificate. A tal fine si rammenta che il candidato dovrà autocertificare nei modi previsti dalla legge per quali parti ha contribuito alla stesura dei lavori, pena la non valutazione.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia l'elenco dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori o autocertificati nei limiti previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

4. Modalità di versamento della tassa di concorso

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- versamento su conto corrente postale n. 10003333, intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Servizio di tesoreria - via Pozzuolo, n. 330 - 33100 Udine;

ovvero

- versamento su conto corrente bancario n. 2845347 ABI 02008 CAB 12310, intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» presso Unicredit Banca S.p.A. - Servizio di tesoreria;

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda sanitaria n. 4 «Medio Friuli» - via Pozzuolo n. 330 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda sanitaria n. 4 «Medio Friuli» direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Pozzuolo n. 330 di Udine, nelle ore di ufficio (da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è disposta, con provvedimento motivato, dall'Azienda sanitaria, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

7. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dall'Azienda sanitaria nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 6 del D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220.

8. Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, sarà comunicato ai candidati, con raccomandata con avviso di ricevimento.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica e orale sarà dato ai singoli candidati, almeno venti giorni prima, di quello in cui essi debbono sostenerla.

In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire la effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione della avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al termine della effettuazione della prova pratica.

La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido,

9. Formazione della graduatoria approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, così come modificato dall'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191 riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si dispone che nel caso in cui alcuni candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria viene trasmessa agli uffici amministrativi dell'Azienda sanitaria per i provvedimenti di conseguenza.

10. Conferimento di posti ed utilizzazione della graduatoria

Il Direttore generale dell'Azienda sanitaria riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva e procede, con proprio atto deliberativo alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle indicazioni di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 191/1998.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, fatta salva la percentuale da riservare agli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini (legge 20 settembre 1980 n. 574 e similari).

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unicamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del Direttore generale, ed è immediatamente efficace.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

11. Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall'Azienda sanitaria, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare o autocertificare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e in carta semplice, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva;

b) certificato generale del casellario giudiziale;

c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 del C.C.N.L. 1 settembre 1995, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'immissione in servizio, nei termini prescritti al I comma, sarà subordinata alla verifica degli accertamenti sanitari e alla dichiarazione, sotto la propria responsabilità, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9 del C.C.N.L., di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

12. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per il comparto sanità.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

Scaduto inutilmente il termine l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

13. Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

14. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. 1 settembre 1995.

15. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile dell'Ufficio concorsi ed assunzioni, del Responsabile dell'Ufficio trattamento giuridico e del Responsabile dell'Ufficio trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

17. Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere, copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 12.30 - di tutti i giorni feriali (sabato escluso) all'Ufficio concorsi ed assunzioni (telefono 0432.806029/30/65) - via Pozzuolo n. 330 - Udine oppure consultare il sito internet aziendale: www.ass4.sanita.fvg.it.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Roberto Ferri

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta libera

Al Direttore generale
dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4
«Medio Friuli»
via Pozzuolo, n. 330
33100 Udine

...l... sottoscritt... (a) ....

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico della riabilitazione psichiatrica bandito il .... con avviso n. .... /M.I.

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

- di essere nat... a .... il ....;
- di risiedere in ...., via .... n. .....;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....;
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di .... (ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo ....);
- di non aver mai riportato condanne penali (ovvero: di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale: ....);
- di essere in possesso del seguente titolo di studio (diploma/laurea) conseguito il .... presso .... (b);
- di aver prestato servizio militare (c) dal .... al .... presso .... in qualità di .... (ovvero di non aver prestato servizio militare per il seguente motivo ....);
- di prestare attualmente servizio (o di aver prestato servizio oppure di non aver mai prestato servizio) presso le seguenti Pubbliche amministrazioni: .... (indicare i periodi, le qualifiche e le cause di risoluzione dei rapporti di pubblico impiego);
- di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: .... allegare documentazione probatoria .... (d);
- di indicare, ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera, ... (e);
- di impegnarsi a raggiungere, in caso di assunzione, qualsiasi destinazione nell'ambito dell'Azienda sanitaria;
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 31 dicembre 1996 n. 675 al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della presente normativa;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

  sig: . . . .

  via/piazza . . . . n. . . . .

  telefono n. . . . .

  c.a.p. n. . . . . città . . . .

DICHIARA INOLTRE

* Che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni.

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Luogo e data, ...

....
(firma autografa e non autenticata)

*** Nota Bene:** In questo caso, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

NOTE

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;

b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i diplomi professionali richiesti come requisito specifico - il tipo, gli Istituti o Enti che li hanno rilasciati e le date di conseguimento;

c) dichiarazione riservata ai soli candidati di sesso maschile;

d) tale precisazione è richiesta solo ai concorrenti che possono vantare detti diritti;

e) indicare obbligatoriamente la lingua straniera tra quelle proposte dal bando di concorso.

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
LEGNARO
(Padova)

Bando di selezione pubblica per n. 1 posto a tempo determinato di collaboratore professionale statistico cat. D, da assegnare all'area 4 - CREV della sede centrale di Legnaro (Padova).

In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 536 del 16 maggio 2003, è indetta la selezione pubblica per:

- n. 1 posto a tempo determinato di collaboratore professionale statistico cat. D, da assegnare all'area 4 - CREV della sede centrale di Legnaro (Padova).

Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente alle ore 12.00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il bando è disponibile consultando il sito www.izsve.it

Per informazioni: telefono 049/8084225-246 - lunedì e venerdì; ore 10.00 - 12.30; mercoledì: ore 10.00 - 12.30 e 14.00 - 16.30.

Legnaro, 28 maggio 2003

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Francesco Maria Cancellotti

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

FASCICOLO UNICO CONTENENTE LE PARTI I-II-III

- Durata dell'abbonamento **12 mesi**
  Canone annuo indivisibile ITALIA **Euro 60,00**

  Canone annuo indivisibile ESTERO **DOPPIO**

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta di versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 TRIESTE – FAX 040 - 377.2383
- L'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento per mancato pagamento del canone entro i termini indicati nel successivo paragrafo) dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone.
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento si consiglia di inoltrare al Servizio del Provveditorato l'attestazione o copia della ricevuta del versamento del canone per il rinnovo entro 2 mesi dalla data di scadenza riscontrabile sull'etichetta di spedizione del fascicolo B.U.R. Superato tale termine l'abbonamento viene sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati gratuitamente se segnalati al Servizio Provveditorato - per iscritto - entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione. Superato tale termine i fascicoli saranno forniti a pagamento rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- La disdetta dell'abbonamento dovrà pervenire al Servizio del Provveditorato - per iscritto - 60 (sessanta) giorni prima della sua scadenza.

- Costo singolo fascicolo ITALIA **Euro 1,50**
- Fascicoli con oltre 100 pagine: ogni 100 pagine o frazione superiore alle 50 pagine **Euro 1,50**
- Costo singolo fascicolo ESTERO **DOPPIO**

I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo di copertina

INSERZIONI

- Le inserzioni vanno inoltrate esclusivamente alla DIREZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso la SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6
- Il testo da pubblicare deve essere dattiloscritto e bollato nei casi previsti

COSTO DELL'INSERZIONE

Il costo complessivo dell'inserzione viene calcolato dal Servizio del Provveditorato che emetterà relativa fattura successivamente alla pubblicazione dell'avviso, ed è così determinato:

Per ogni centimetro (arrotondato per eccesso) di testo stampato nell'ambito della/e colonna/e della pagina del B.U.R., riferito alla fincatura di separazione (max 24 cm.) delle colonne ed alla linea divisoria di inizio/fine avviso (presunti Euro 1,50 IVA inclusa per ciascuna riga o parte di riga di 60 battute tipo uso bollo) **Euro 3,00 IVA incl.**

PUBBLICAZIONE STATUTI PROVINCIALI E COMUNALI

per Province e Comuni con più di 5.000 abitanti . . . . riduzione 50% tariffa

per Province e Comuni con meno di 5.000 abitanti . . . . riduzione 75% tariffa

PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ED INSERZIONI

Versamento in Euro sul c/c postale n. 238345 intestato alla CRTRIESTE BANCA S.P.A. - TESORERIA REGIONALE - TRIESTE, con indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

IL BOLLETTINO UFFICIALE PARTE I - II - III È IN VENDITA PRESSO:

ANNATA CORRENTE

STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.A.
Via privata OTO, 29 — LA SPEZIA

LIBRERIA ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/f-Galleria Rossoni — TRIESTE

CARTOLERIA A. BENEDETTI & FIGLIO
Via Paolo Sarpi, 13 — UDINE

CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16 — GORIZIA

LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre — PORDENONE

LIBRERIA FELTRINELLI
Via della Repubblica, 2 — PARMA

LIBRERIA GOLDONI
S. Marco, 4742 — VENEZIA

LIBRERIA COMMERCIALE
V.le Coni Zugna, 62 — MILANO

LIBRERIA LATTES
Via Garibaldi, 3 — TORINO

LIBRERIA DI STEFANO
Via Ceccardi, 2 — GENOVA

ANNATE PRECEDENTI

- rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - Servizio del Provveditorato - CORSO CAVOUR, 1-TRIESTE tel. 040 - 377.2037 (fax 2312) — DAL 1964 AL 31.3. 2001
- rivolgersi allo Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - Via Privata OTO, 29 - La Spezia - Tel. 0187 - 518.582 — DALL'1/4/2001

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile

EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione

Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.A. (La Spezia)